



A.D. MDLXII

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

**DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO ED ECONOMIA
DEI SISTEMI PRODUTTIVI**

CICLO XXI

**TUTELA AMBIENTALE E SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE
DELLE RISORSE ALIEUTICHE**

Coordinatore:

Chiar.mo Prof. Michele M. Comenale Pinto

Tutor

Chiar.mo Prof. Michele M. Comenale Pinto

*Tesi di dottorato del
Dott. Giuseppe Spera*

Anno Accademico 2007 – 2008

TUTELA AMBIENTALE E SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE ALIEUTICHE

*Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche",
tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di
Sassari.*

Indice Sommario

Indice Sommario	I
Premessa	3
La tutela internazionale delle risorse biologiche del mare	7
Capitolo I Il diritto internazionale consuetudinario e pattizio e i principi di soft law in tema di conservazione delle risorse alieutiche	7
1. La pesca nei lavori preparatori della prima Conferenza sul diritto del mare.	7
2. La Convenzione sulla pesca e conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare.	10
3. La Conferenza di Stoccolma del 1972 su ambiente e sviluppo.	12
4. La pesca nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992.	17
5. La pesca nella Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile.	24
6. La pesca nel nuovo diritto del mare.	27
7. Il regime della pesca delle specie migratorie nel nuovo diritto del mare.	38
8. L'accordo di New York del 4 dicembre del 1995 sulle specie migratorie.	46
9. Le competenze dello Stato di bandiera nell'Accordo di New York.	54
10. Le competenze dello Stato ispezionante e dello Stato costiero.	57
11. L'applicazione regionale dell'Accordo di New York.	61
12. Le misure per la conservazione delle risorse della pesca in alto mare.	70
13. Conclusioni	72
14. Il Codice di condotta della FAO sulla pesca responsabile.	77
15. Pesca sostenibile e sicurezza alimentare.	86
16. La conservazione dei cetacei nell'ACCOBAMS.	87
17. Il Piano d'azione della FAO sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.	91
Le nuove misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo.	98
Capitolo II La conservazione delle risorse alieutiche nel reg.(CE) 1967/2006.	98
1. Considerazioni introduttive.	98
2. Le tappe fondamentali del diritto comunitario della pesca. Cenni.	99

3.Le misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche nel Mar Mediterraneo.....	101
4.Habitat protetti e zone di pesca protette.....	103
5.Le nuove misure tecniche alla luce dell'abrogazione del reg. (CE) n. 1626/94.	107
6.La pesca sportiva.	108
7. I piani di gestione.	110
8.Conclusioni.....	112
 BIBLIOGRAFIA.....	 116
PRINCIPALI ABBREVIAZIONI.....	130

Premessa.

Il lavoro mira a ricostruire il quadro giuridico internazionale di riferimento in tema di tutela delle risorse alieutiche, nonché ad analizzare la normativa introdotta dal legislatore comunitario con il reg.(CE) 1967/2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del reg. (CE) n. 2847/93 e che abroga il reg. (CE) n. 1626/94.

Invero, la materia, a partire dal secondo dopoguerra, è stata interessata da diversi provvedimenti normativi, che hanno prodotto, in alcuni casi, norme vincolanti per gli Stati, in altri, semplici dichiarazioni di principi, come tali aventi natura di *soft law*.

L'interesse della Comunità internazionale per questo tema, trova la sua ragion d'essere nella progressiva erosione del principio dell'inesauribilità delle risorse viventi del mare e conseguentemente nell'esigenza di arginare il loro depauperamento al fine di salvaguardarle e consentire la loro fruizione anche alle generazioni future ⁽¹⁾.

Oggi, si può ritenere che gli obblighi di conservazione e di utilizzazione sostenibile delle risorse del mare, tra cui quelle alieutiche, costituiscano principi di carattere generale del diritto internazionale dalla cui osservanza nessuno Stato può prescindere ⁽²⁾.

La tendenza evolutiva dei provvedimenti normativi regolanti tale materia è nel senso di una progressiva puntualizzazione dei principi e delle modalità attraverso cui perseguire l'obiettivo dello sfruttamento ottimale di tali risorse.

Invero, nella codificazione di Ginevra, non troviamo alcuna traccia relativamente ai principi dell'approccio precauzionale, del *maximum sustainable yield* e del *total allowable catch (TAC)*, poiché la loro affermazione si è avuta solo successivamente, e segnatamente, a partire dalle Conferenze ambientali di Stoccolma, Rio de Janeiro e Johannesburg. Difatti, negli atti prodotti da tali Conferenze, il riferimento ai citati principi è costante ed ha rappresentato il prologo della loro codificazione negli atti normativi adottati successivamente a livello internazionale e comunitario.

⁽¹⁾ Per una ricostruzione storica dei provvedimenti sia di *hard law* che di *soft law*, in cui è contenuto il richiamo alle generazioni future v. V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Riv. giur. amb.* 2002, 209 ss.

⁽²⁾ Al riguardo, autorevole dottrina afferma che in capo ai singoli Stati sussista un vero e proprio dovere di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare. Cfr. A. DEL VECCHIO, *La libertà di pesca in alto mare un principio ancora valido?*, in *Dir. mar.* 1995, 331-333.

Il riferimento è in modo principale alla Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare, all'Accordo di New York del 1995 sulle specie migranti e ai regolamenti comunitari n. 2371 del 2002, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, e n. 1967 del 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo.

Dagli atti prodotti dalle Conferenze ambientali e dalla normativa pattizia dianzi richiamata, un ruolo fondamentale, al fine del perseguimento dell'obiettivo della tutela delle risorse alieutiche e quindi dell'utilizzo responsabile delle stesse, è attribuito alla cooperazione fra gli Stati, tra questi e le organizzazioni regionali o subregionali interessate: ciò in considerazione della dimensione transnazionale e non domestica del problema dell'«*over-exploitation*» delle risorse in questione.

Invero, il richiamo a tale principio è, tra l'altro, espressamente previsto, per l'alto mare, dall'art. 118 della citata Convenzione, in tema di «Cooperazione degli Stati alla conservazione e gestione delle risorse biologiche»; dall'art. 5 dell'Accordo di New York «*In order to conserve and manage straddling fish stocks and highly migratory fish stocks, coastal States and States fishing on the high seas shall, in giving effect to their duty to cooperate [.]*»; dall'art. 7.1.3 del Codice di condotta per una pesca responsabile della FAO, del 1995, «*For transboundary fish stocks, straddling fish stocks, highly migratory fish stocks and high seas fish stocks, where these are exploited by two or more States, the States concerned, including the relevant coastal States in the case of straddling and highly migratory stocks, should cooperate to ensure effective conservation and management of the resources[.]*» e dal Capitolo XVII, Sezione C dell'Agenda 21 di Rio de Janeiro ⁽³⁾.

Conseguentemente, la cooperazione deve essere intesa, nel senso dell'abbandono da parte dei singoli Stati di posizioni «egoistiche» dirette a postporre gli interessi domestici a quelli comuni, anche nei casi in cui ciò comporti, per gli stessi, sacrifici di un certo momento. Posizioni, queste ultime, che spesso hanno indotto tali Stati a non adottare le convenzioni in materia o a non divenire parte di organizzazioni regionali o subregionali che si pongono come fine ultimo quello della tutela delle citate risorse.

Invero, con riguardo a quest'ultimo aspetto, è possibile constatare come, più spesso, nei provvedimenti sia di diritto uniforme che di *soft law*, si rinvengono inviti rivolti agli Stati non parte ad adottare tali provvedimenti, e ciò, anche, in ossequio al principio della cooperazione.

⁽³⁾ In tale Sezione, rubricata «*Sustainable use and conservation of marine living resources of the high seas*», il riferimento alla cooperazione tra Stati ovvero tra questi e le Organizzazioni internazionali in genere è costante.

Dall'analisi della normativa passata in rassegna, emerge chiaramente, la progressiva «consapevolizzazione» sia degli effetti deleteri del fenomeno dell'ipersfruttamento delle risorse in questione, che della necessità di prevedere misure gestionali sempre più puntuali ed appropriate.

Al riguardo, è possibile affermare che, nonostante lo sforzo compiuto dalla Comunità internazionale, l'obiettivo della tutela delle risorse alieutiche, intesa nel senso di uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle stesse, ad oggi, non è stato ancora pienamente raggiunto. Quanto appena affermato trova, autorevole conferma nel recentissimo rapporto, *Oceans and law of the sea*, del Segretario Generale delle Nazioni Unite nel quale viene sottolineato come «*Some 26 years after the adoption of UNCLOS and 13 years after the adoption of the FAO Code of conduct for responsible fisheries, improving fisheries governance remains a fundamental global challenge. Overfishing, IUU fishing and destructive fishing practices continue in many regions and are a source of concern in the fishing industry and for the international community. According to the 2006 FAO World Fisheries Report, 128 many stocks are fully exploited or overexploited, depleted or recovering from depletion, confirming earlier observations that the maximum wild capture fishery potential from the world's oceans has probably been reached*»⁽⁴⁾.

Appare evidente che quanto denunciato in tale rapporto sia da imputare, in parte, anche alla non piena attuazione, da parte di tutti gli Stati della comunità internazionale, del cennato principio di cooperazione, da cui discenderebbero, altresì, conseguenze negative sia per le esigenze alimentari umane, le quali verrebbero fortemente compromesse, che economiche.

Invero, come dianzi evidenziato, il problema della tutela delle risorse alieutiche avendo una dimensione globale e, quindi, non circoscritta ad uno o alcuni Stati, richiede una risposta anch'essa globale, la cui efficacia, non può prescindere dalla necessaria cooperazione tra tutti gli Stati appartenenti alla Comunità internazionale effettuata direttamente o tramite le Organizzazioni internazionali. In tale contesto, un ruolo fondamentale finalizzato a valorizzare la cooperazione anche a livello regionale e subregionale oltre che a cooperare al rafforzamento delle organizzazioni già esistenti dovrà essere svolto dalla FAO, quale principale Organizzazione internazionale a cui sono attribuite le competenze in materia di pesca⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ Si tratta dell'ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite in tema di oceani e diritto del mare. Cfr. U.N. doc. A/63/63, *Distr. General*, 10 marzo 2008, *sub Chapt.VII, Conservation and management of marine fishery resources*, § 247, 63.

⁽⁵⁾ In tema v. l'art. 4 § 1 del Codice di condotta della FAO a tenore del quale: «*All members and non-members of FAO, fishing entities and relevant subregional, regional and global organizations, whether governmental or non-governmental, and all persons concerned with the conservation, management and utilization of fisheries resources and trade in fish and fishery products should collaborate in the fulfilment and implementation of the objectives and principles contained in this Code*».

In definitiva le nuove politiche gestionali della pesca dovranno mirare al perseguimento di un equilibrio tra le esigenze ambientali, e quindi di uso sostenibile delle risorse in questione, così da consentire l'accesso alle stesse anche alle generazioni future, e quelle di carattere socio-economiche.

La tutela internazionale delle risorse biologiche del mare

Capitolo I

Il diritto internazionale consuetudinario e pattizio e i principi di soft law in tema di conservazione delle risorse alieutiche

1. La pesca nei lavori preparatori della prima Conferenza sul diritto del mare.

Il tema della pesca e della conservazione delle risorse biologiche del mare, nell'ambito delle Nazioni Unite, è stato uno degli argomenti affrontati nel corso della Prima Conferenza sul diritto del mare, conclusasi a Ginevra il 29 aprile del 1958, al termine della quale, oltre alla Convenzione sulla pesca e conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, sono state adottate le Convenzioni sul mare territoriale e zona contigua; alto mare e infine, piattaforma continentale ⁽⁶⁾.

Invero, il fenomeno dell'«*over-exploitation*», conseguente allo sviluppo tecnologico che ha caratterizzato il settore della pesca a partire dal secondo dopoguerra, denunciato tra l'altro dal Presidente degli Stati Uniti Truman nel

⁽⁶⁾ Con specifico riguardo alla Convenzione sulla pesca e conservazione delle risorse biologiche, in dottrina, v. A. GROS, *La Convention de la pêche et la conservation des ressources biologiques de la Haute mer*, in *Recueil de la Haye*, 1960, vol. XCVII, 1-89; D.M. JOHNSTON, *The International Law of Fisheries* (New Haven, Yale University Press), 1965; A.W. KOERS, *International regulation of marine fisheries* (London, Fishing News Books), 1973; J.A. GULLAND, *The management of marine fisheries* (Bristol, Scientechica), 1974; R.R. CHURCHILL, LOWE, *The law of the sea* (Manchester University Press, 1999, 3rd ed.), Chapter 14; A. DE YTURRIAGA, *The international regime of fisheries: from UNCLOS 1982 to the presential sea*, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, 13 ss. La Conferenza ha visto la partecipazione dei seguenti Stati: Afghanistan, Argentina, Australia, Belgio, Bolivia, Bosnia Herzegovina, Burkina Faso, Cambogia, Canada, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Danimarca, Repubblica Dominicana, Fiji, Finlandia, Francia, Ghana, Hiti, Islanda, Isole di Solomon, Indonesia, Iran, Irlanda, Israele, Jamaica, Kenia, Libano, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malati, Malaysia, Mauritius, Messico, Nepal, Olanda, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Panama, Portogallo, Senegal, Serbia, Montenegro, Sierra Leone, Sud Africa, Spagna, Sri Lanka, Svizzera, Thailandia, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Gran Bretagna, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela. Di essi la maggior parte ha depositato il relativo strumento di ratifica della Convenzione.

suo Proclama del 1945 ⁽⁷⁾, ha indotto la comunità internazionale ad interrogarsi su i possibili strumenti da individuare ed utilizzare per combatterlo, sì da consentire l'accesso a tali risorse, anche, alle generazioni future ⁽⁸⁾.

Ed è in questo contesto che si inserisce, tra l'altro, l'iniziativa intrapresa tra i Governi della Repubblica del Ecuador, Cile e Perù che, nel 1952, hanno celebrato a Santiago del Cile una Conferenza in tema di sfruttamento e conservazione delle risorse marine del Sud Pacifico conclusasi con la firma, il 18 agosto del 1952, della Dichiarazione sulla Zona Marittima ⁽⁹⁾, con la quale si sono impegnati ad assicurare alle rispettive popolazioni, attraverso la conservazione e tutela delle risorse del mare entro la fascia di 200 miglia dalla costa, adeguate condizioni di vita e sviluppo economico ⁽¹⁰⁾.

L'adozione della Convenzione di Ginevra, ha rappresentato un momento fondamentale nel processo di «consapevolizzazione» della comunità internazionale del principio dell'esauribilità delle risorse biologiche marine e, conseguentemente, della necessità e urgenza di un cambio di rotta delle politiche gestionali di tali risorse sino a quel momento seguite.

Nel corso dei lavori preparatori della Conferenza l'*International Law Commission* delle Nazioni Unite, si è occupata del tema della tutela delle risorse del mare, sin dall'inizio. Infatti, nel rapporto della Commissione del 17 marzo del 1950, relativo al regime giuridico dell'alto mare, lo *Special Rapporteur*, J.P.A. François, ha dedicato una sezione alla protezione delle risorse del mare nella quale sono stati affrontati i temi della protezione della pesca, dei grandi cetacei e dell'inquinamento del mare da idrocarburi ⁽¹¹⁾. Nel

⁽⁷⁾ Invero, nelle premesse del Proclama viene evidenziato come i nuovi metodi di pesca e lo sviluppo tecnologico abbiano determinato un incremento dello sforzo di pesca con conseguente minaccia delle risorse alieutiche. Sul Punto v. A. DE YTURRIAGA, *The international regime of fisheries*, cit., 3-5.

⁽⁸⁾ Sull'impatto negativo dell'industrializzazione nei riguardi delle risorse viventi del mare, v. R. RODIERE, M. REMOND-GOULLAUD, *La mer. Droits des hommes ou proie des Etats?*, Paris 1980, 36, secondo cui, allo stato, «il s'agit d'empêcher la disparition d'un écosystème précieux, de protéger quelques échantillons d'une espèce rare, éviter qu'elle ne s'éteigne» esistendo ormai, per l'ecosistema marino, il rischio concreto che «ses ressources vivants peuvent un jour nous faire défaut».

⁽⁹⁾ Sul tema v. *Regime of the high seas*, documento A/CN.4/L.63, *Memorandum del Gobierno de Ecuador (Explotación y conservación de las riquezas marítimas del Pacífico Sur: Declaración sobre Zona Marittima, Santiago, 18 de agosto de 1952)*, in *Yearbook of the international law commission*, 1955, vol II, 3-4.

⁽¹⁰⁾ In tema v. A. DE YTURRIAGA, *The international regime of fisheries*, cit., 7-10.

⁽¹¹⁾ Sul punto v. *Regime of the high seas*, document A/CN.4/17, *Rapport de J.P.A. François*, 17 marzo 1950, in *Yearbook of the international law commission* 1950, vol II, 45.

rapporto del 10 aprile del 1951, J.P.A. François ha presentato alla Commissione una proposta con la quale è stato riconosciuto a tutti gli Stati costieri il diritto, in via primaria, di emanare disposizioni in tema di protezione delle risorse del mare, per un'area di 200 miglia contigua alle acque territoriali, al fine di combattere l'*extermination* e l'inquinamento marino da idrocarburi⁽¹²⁾.

Durante i lavori della terza sessione, nella seduta del 6 luglio del 1951, la Commissione prendendo spunto dalla suddetta proposta ha approvato il seguente testo: «*The States whose nationals are engaged in fishing in any area of the high seas may regulate and control fishing activities in such area for the purpose of conserving its resources against extermination. If only the nationals of a single State are thus engaged in an area, that State may take such measures in that area. If the nationals of several States are thus engaged in an area, such measures shall be taken by those States in concert. In any case, however, no area may be closed to the entry of nationals of other States to engage in fishing activities [...]*»⁽¹³⁾.

Nel corso delle successive sessioni, la Commissione, in considerazione delle osservazioni formulate da alcuni Stati, ha emendato più volte il testo delle disposizioni in tema di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, prima di sottoporlo all'Assemblea Generale dell'ONU per la successiva adozione, avvenuta nel corso della citata Conferenza⁽¹⁴⁾.

⁽¹²⁾ Sul punto v. *Regime of the high seas, document A/CN.4/42, Rapport de J.P.A. François*, 10 aprile 1951, in *Yearbook of the international law commission 1951*, vol II, § 80, 88 «*Tout État côtier a le droit de promulguer dans une zone contigue aux eaux territoriales de 200 milles marins les interdictions nécessaires à la protection des richesses de la mer contre l'extermination et à prévenir la pollution de ces eaux par les hydrocarbures. L'État côtier s'efforcera d'édicter ces règles d'un commun accord avec les autres pays intéressés aux pêcheries dans les parages en question. La réglementation ne doit faire aucune distinction entre les sujet set les navires des différents États, y compris l'État côtier; elle doit, sous tous les aspects autres que ceux de la protection des richesses de la mer et de la répression de la pollution des eaux, respecter le régime de la haute mer. Si un État se considère lésé d'une manière injustifiée dans ses intérêts par une interdiction, telle que celle prévue à l'alinéa premier, et si les deux États ne peuvent parvenir à un accord à ce sujet, le différend sera soumis à la Cour internationale de Justice*».

⁽¹³⁾ Sul punto v. *Regime of the high seas, document A/CN.4/42, Rapport de J.P.A. FRANÇOIS* 11 luglio 1951, in *Yearbook of the international law commission 1951*, vol. I, 312.

⁽¹⁴⁾ Per una ricostruzione storica dei lavori della Commissione, v. il *Report of International Law Commission to the General Assembly Document A/2933, Chapter II § Conservation of the living resources of the high seas*, in *Yearbook of the international law commission*, 1955, vol II, 28. Con riguardo alle modifiche apportate al testo nel corso dell'ottava sessione, v. inoltre, *Regime of the high seas (item 1 of the agenda) (A/2934, A/CN.4/99 and Add. 1-5) § 51 Conservation of the living resources of the high seas*, in *Yearbook of the international law commission 1956*, vol I, 17- 27; *Document A/CN.4/97, Add. 3, Chapter III, Conservation of the living resources of the high seas*, in *Yearbook of the*

Uno degli aspetti di maggior interesse del testo definitivo della Convenzione, in relazione al quale si è sviluppato un acceso dibattito tra gli Stati in via di sviluppo e quelli maggiormente industrializzati, ha riguardato la mancata previsione del cosiddetto «principio di astensione»⁽¹⁵⁾, per la cui adozione gli Stati Uniti d'America hanno esercitato, senza successo, forti pressioni.

In forza del suddetto principio, gli Stati che non hanno investito tempo e capitali nello sviluppo della pesca di un particolare *stock* ittico, o di un'area del mare, e che non hanno formalmente pescato quello *stock*, o non contribuito allo sviluppo dell'area, sono tenuti ad astenersi per il futuro dall'esercizio della pesca in quell'area⁽¹⁶⁾.

Nell'ambito dei lavori della Conferenza, la Delegazione americana ha osservato come tale principio rappresentasse, per il Governo degli Stati Uniti, una misura gestionale essenziale ai fini della protezione e conservazione delle risorse alieutiche dalla quale non si poteva prescindere, e per la cui accettazione il Governo statunitense avrebbe continuato ad insistere⁽¹⁷⁾.

2. La Convenzione sulla pesca e conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare.

La Convenzione di Ginevra del 1958 sulla pesca e conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, entrata in vigore il 20 marzo del 1966 dopo

international law commission 1956, vol II, 31-37, nonchè, *Regime of the high seas (item 1 of the agenda)* (A/2934, A/CN.4/97/Add. 3, A/CN.4/99 and Add. 1-6) § 7, *Conservation of the living resources of the high seas*, in *Yearbook of the international law commission* 1956, vol II, 82-127.

⁽¹⁵⁾ Sul punto cfr. W. W. BISHOP, JR, *The 1958 Geneva Convention on fishing and conservation of the living resources of the high seas*, in *Columbia law review*, vol. 62, 1962, 1225. Sulle origini del principio in argomento v. H. N. SCHEIBER, *Origins of the abstention doctrine in ocean law: Japanese-U.S. relations and the Pacific fisheries, 1937-1958*, in *Ecology law quarterly*, vol 16, 1989, 23-99.

⁽¹⁶⁾ Sul tema cfr. A. DEAN, *The Geneva Conference on the law of the sea: What was accomplished*, in *The american journal of international law*, 1958, vol 52, n. 4, 626-627. In seno alla Conferenza, all'adozione di tale principio si opposero, principalmente, gli Stati in via di sviluppo, poiché, ciò avrebbe creato una situazione di monopolio per lo sfruttamento delle risorse del mare da parte dei paesi industrializzati con conseguente violazione del principio della libertà dei mari.

⁽¹⁷⁾ Cfr. A. DEAN, *The Geneva Conference cit.*, 627.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

qualche anno dalla sua adozione, nel sottolineare al primo considerando come lo sviluppo della tecnica moderna di sfruttamento delle risorse biologiche marine costituisca una minaccia per l'esistenza di dette risorse, individua nella cooperazione internazionale lo strumento attraverso il quale risolvere tale problema.

Invero, la cooperazione internazionale tra Stati quale strumento per la risoluzione delle problematiche afferenti la tutela delle risorse aliutiche rappresenta una costante dei provvedimenti normativi adottati, successivamente, sia a livello internazionale che comunitario⁽¹⁸⁾.

La Convenzione, pur riaffermando il principio di diritto internazionale consuetudinario della libertà della pesca nell'alto mare⁽¹⁹⁾, anche se con alcune riserve,⁽²⁰⁾ individua nella conservazione delle risorse biologiche marine, definita dall'art. 2 come «*the aggregate of the measures rendering possible the optimum sustainable yield from those resources so as to secure a maximum supply of food and other marine products*», l'obiettivo prioritario da perseguire⁽²¹⁾.

A tal fine, dispone che ogni Stato adotti, o cooperi con altri Stati per adottare, i provvedimenti necessari affinché i suoi cittadini rispettino la conservazione delle risorse biologiche in alto mare⁽²²⁾. Inoltre, la Convenzione riconosce allo Stato costiero un interesse speciale nel mantenimento delle

⁽¹⁸⁾ Si vedano in via principale la Convenzioni di Montego Bay sul diritto del mare, del 30 dicembre 1982, di New York, del 4 dicembre del 1995, sulla conservazione e gestione degli *straddling fish stocks and highly migratory fish stocks* e relativi accordi attuativi, nonché, i principali *non-binding instruments* (Codice di condotta della Fao, Capitolo 17 dell'Agenda 21, Piani internazionali di azione sulla pesca -IPOA'S-, etc.). In tema di *obligation of cooperation*, in dottrina v. A. DE YTURRIAGA, *The international regime of fisheries*, cit., 158 ss.

⁽¹⁹⁾ Tra l'altro, l'art. 2 della Convenzione di Ginevra sull'alto mare, nello specificare il significato da attribuire all'espressione «libertà sull'alto mare», precisa che essa consiste anche nella libertà di pesca oltre che in quella di navigazione, sorvolo e posa di condotte e cavi sottomarini.

⁽²⁰⁾ Sul punto cfr. l'art. 1, comma 1.

⁽²¹⁾ L'espressione *optimum sustainable yield*, cui fa riferimento l'art. 2 della Convenzione, non ha trovato seguito nei successivi accordi internazionali in tema di conservazione delle risorse biologiche del mare, (come ad es. l'*UNCLOS* 1982 e New York 1995 sulle specie sconfinanti o altamente migratorie) né tantomeno negli strumenti non vincolanti, (come il Capitolo 17 dell'Agenda 21 e nel Codice di Condotta della FAO), laddove, la stessa, è stata sostituita con l'espressione *maximum sustainable yield*.

⁽²²⁾ Cfr. art. 1, comma 2.

risorse biologiche dell'alto mare adiacente al suo mare territoriale ⁽²³⁾. Per cui, qualora i cittadini di uno Stato qualsiasi dovessero praticare la pesca nella porzione d'alto mare adiacente al mare territoriale dello Stato costiero, quest'ultimo su richiesta del primo aprirà dei negoziati intesi ad adottare di comune accordo i provvedimenti necessari alla conservazione delle citate risorse in detta porzione.

La Convenzione prevede, altresì, uno specifico organismo di risoluzione delle controversie che dovessero nascere tra gli Stati in caso di mancato accordo sui provvedimenti da adottare ⁽²⁴⁾.

In definitiva, anche se la Convenzione non ha enucleato nello specifico le misure gestionali delle risorse biologiche da adottare ed applicare nell'alto mare per il perseguimento del citato obiettivo, rinviando questa incombenza ai predetti provvedimenti, appare indubbio che la stessa ha rappresentato è rappresenta tuttora una tappa fondamentale del processo, ancora *in fieri*, finalizzato alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche del mare.

3. La Conferenza di Stoccolma del 1972 su ambiente e sviluppo.

La tutela ambientale rappresenta da alcuni decenni un tema di estrema importanza il cui perseguimento costituisce un obiettivo primario irrinunciabile per gli Stati.

Invero, l'ipersfruttamento delle risorse naturali legato ad uno sviluppo tecnologico-industriale sempre più invasivo per l'ambiente ha posto all'attenzione della comunità internazionale la «questione ambientale» ⁽²⁵⁾.

Autorevole dottrina ⁽²⁶⁾ ha enucleato tre elementi sui quali poggia la internazionalizzazione della questione ambientale: la contaminazione transfrontaliera ⁽²⁷⁾, la esportazione della contaminazione, intesa sia come

⁽²³⁾ Cfr. art. 6, comma 1.

⁽²⁴⁾ Cfr. art. 9.

⁽²⁵⁾ In tema, v. G. ROSSI, *Storicità e gradualità della emersione dell'interesse ambientale nella sfera giuridica*, in *Diritto dell'ambiente*, a cura di G. Rossi, Torino, 2008, 5 ss.; S. MARCHISIO, *La questione ambientale da Rio a Johannesburg*, in *L'Italia e la politica internazionale*, a cura di A. Colombo e N. Ronzitti, Bologna, 2003, 76-79; P. A. LEME MACHADO, *Nuove strade dopo Rio e Stoccolma*, in *Riv. giur. amb.* 2002, 4.

⁽²⁶⁾ Sul punto v. J. JUSTE RUIZ, *Derecho internacional del medio ambiente*, Madrid, 1999, 11.

⁽²⁷⁾ Sintomatica è la controversia sorta tra Stati Uniti e Canada nel 1941 relativa alla Fonderia di *Trail*, ubicata in Canada, le cui emissioni causarono dei danni alle foreste

contaminazione prodotta nell'ambito dell'attività di trasporto internazionale, aereo navale e ferroviario che nell'esportazione di sostanze pericolose e, infine, la globalizzazione economica ⁽²⁸⁾.

A livello internazionale la tutela dell'ambiente intesa nell'accezione più ampia è stata oggetto di specifiche conferenze promosse dalle Nazioni Unite, nel corso delle quali si è affermata la consapevolezza del carattere non più regionale bensì, come detto, internazionale della protezione dell'ambiente e la necessità di predisporre un'azione globale finalizzata a tale tutela ⁽²⁹⁾.

In questa direzione non può non sottolinearsi come la Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972 ⁽³⁰⁾, la Conferenza di Rio de Janeiro sull'ambiente e sviluppo del 1992 e il *Summit* di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del settembre 2002, rappresentino le tappe principali oltre che fondamentali, dell'affermazione a livello internazionale della «coscienza ambientale» ⁽³¹⁾.

Tali Conferenze hanno prodotto delle dichiarazioni di principi le quali sotto il profilo prettamente giuridico, pur non avendo un'efficacia diretta per i

Statunitensi confinanti. Tale controversia fu sottoposta alla cognizione di un Tribunale arbitrale, il quale stabilì che nessuno Stato ha il diritto di usare o permettere l'uso del territorio in modo da causare danni derivanti da emissioni sul territorio di altro Stato o nei confronti di persone o beni che ivi si trovano. Sul punto v. J. JUSTE RUIZ, *Derecho internacional del medio*, cit., 11.

⁽²⁸⁾ Segnatamente, con riguardo alle «interferenze ambientali transfrontaliere», è particolarmente significativa la definizione che dell'inquinamento transfrontaliero viene data dagli esperti della *WCED*, in quanto comprensiva «*also other environmental modifications with significant international effects (e. g. major changes in streamflows, introduction of exotic migratory species, changes affecting regional or global climate, etc.)*» (cfr. *Doc. NU EGEL/686/6*, 7).

⁽²⁹⁾ Sulla dimensione internazionale della protezione ambientale, v. J. JUSTE RUIZ, *Derecho internacional del medio*, cit., 9, il quale afferma: «*Los problemas que plantea la protección del medio ambiente se perciben inicialmente en una escala puramente local, es decir, en el entorno inmediato en el que vive el ombre. Pero, en una gran cantidad de casos, los problemas ambientales no agotan sus efectos en ese intorno geografico proximo, sino que alcazar una dimensión mas amplia que se proyecta en un plano nacional, internacional o mundial*».

⁽³⁰⁾ Frequenti sono, infatti, i riferimenti all'universalità dei termini del problema ambientale che il testo della Dichiarazione di principi adottata a conclusione dei lavori della Conferenza. V., tra gli altri, espressamente i principi n. 2, 3, 5.

⁽³¹⁾ Sul definirsi della coscienza ambientale nel XX secolo, v. *amplius*, G. SANNA, *Tutela giuridica dell'ambiente normativa e dottrina*, Sassari, 2007, 21-30.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

singoli Stati, hanno favorito lo sviluppo delle legislazioni nazionali, nonché la stipula di trattati internazionali, *recte*, diritto internazionale dell'ambiente⁽³²⁾.

La Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano, svoltasi a Stoccolma tra il 5 e il 16 giugno 1972⁽³³⁾, rappresenta il primo consesso internazionale in cui è stato evidenziato come la tutela dell'ambiente rappresentasse una problematica che non investe il singolo Stato, bensì la Comunità internazionale nel suo complesso, per cui si rendeva necessaria una cooperazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali al fine di una sua soluzione⁽³⁴⁾.

⁽³²⁾ Sulla definizione di diritto internazionale dell'ambiente v. J. JUSTE RUIZ, *Derecho internacional del medio*, cit., 40: «*Se trata, en efecto, de un corpus jurídico nacido para satisfacer un objetivo perentorio de la comunidad internacional, consistente en lograr que desarrollo de las Actividades humanas y la explotación de los recursos naturales del planeta se lleven a cabo en un contexto de respeto al medio humano y preservación del equilibrio ecológico*». Sul punto v. anche A. KISS-J.D. SICAULT, *La Conférence des Nations Unies de Stockholm, sur l'environnement (Stockholm 5-16 juin 1972 in Annuaire Français de droit International*, 1972, 627; P. FOIS, *Voce Ambiente (Tutela del) nel diritto internazionale*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, 1, 1987, 211; A. BOISSON DE CHAZOURNES-R. DESCAGNÉ- C. ROMANO, *Protection internationale de l'environnement*, Parigi, 1999, 15 ss.; G. SANNA, *Tutela giuridica dell'ambiente*, cit., 26.

⁽³³⁾ Sul tema in generale v. M.H. NORDQUIST, *The Stockholm declaration and law of the marine environment*, 2003; J. G. STARKE, *The Stockholm Conference of 1972 on the human environment*, in *Festschrift für Hermann Jahrreiss zum 80. Geburtstag* 19 agosto 1974; *Déclaration de Stockholm sur l'environnement (16 juin 1972)*, in *Revue générale de droit international public*, vol. 77, 1973, 350-358; A. KISS, J. D. SICAULT *La conférence des Nations Unies*, cit., 603-628.

⁽³⁴⁾ J. Juste Ruiz, fa coincidere il punto di partenza del diritto internazionale dell'ambiente con la Dichiarazione di principi adottata in seno alla Conferenza di Stoccolma del 1972. Cfr. J. JUSTE RUIZ, *Derecho internacional del medio*, cit., 64. In generale cfr. A. FERONE, *La Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente*, in *Riv. Dir. int.* (1974), 701. Per considerazioni di ordine generale sulla Conferenza di Stoccolma cfr. L. B. SOHN, *The Stockholm Declaration on the Human Environment*, in *Harvard International Law Journal* (1973) 423 ss. Il Testo definitivo costituisce, infatti, l'esito dei lavori del Gruppo di lavoro della Dichiarazione sull'Ambiente, la partecipazione al quale era aperta alle delegazioni di tutti gli Stati presenti alla Conferenza. Il Gruppo sostituiva il precedente Gruppo di lavoro Intergovernativo, il quale, sin dal gennaio 1972, aveva adottato un progetto di Dichiarazione in 21 punti, ed al quale si rimproverava una certa astrattezza ed una non sufficiente concretizzazione delle relazioni tra la tutela dell'ambiente come bene universale e lo sviluppo socio-economico mondiale (cfr. *Documenti A/Conf. 48/4/ Rev. 1*). L'asse della discussione si è, così, spostato maggiormente sulle esigenze di sviluppo degli Stati con un'economia in via di sviluppo. Per un'analisi delle forme di cooperazione nel settore della pesca v. A. DEL VECCHIO, *La pesca en el marco de la cooperación internacional en materia de medio ambiente*, in *La gestion de los recursos marinos y la cooperación internacional*, Roma, 2006, 9 ss; E. SCISO,

Tale Conferenza, alla quale hanno partecipato 113 Stati, ha prodotto una Dichiarazione di principi, un Piano d'azione per l'ambiente composto da 109 raccomandazioni e alcune risoluzioni ⁽³⁵⁾.

Tra i documenti appena citati, quello di maggiore importanza è la Dichiarazione sull'ambiente umano, la quale si compone di un preambolo, suddiviso in 7 punti, e 26 principi alcuni dei quali rappresentano dei casi tipici di *soft law*, ovvero di principi non giuridicamente vincolanti che hanno trovato successivamente recepimento nelle legislazioni statali ⁽³⁶⁾

La cooperación internacional, la salvaguarda del medio ambiente y la gestión de los recursos en antártida, in *La gestión de los recursos*, cit., 81.

⁽³⁵⁾ Sulla Conferenza di Stoccolma v. F. MUNARI, *Tutela internazionale dell'ambiente*, in *Istituzioni di diritto internazionale*, a cura di S. Carbone, R. Luzzatto e A. Santa Maria, Torino, 2006, 447; V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Riv. giur. amb.* 2002, 209; G. SANNA, *Tutela giuridica dell'ambiente*, cit., 9; L. PINESCHI, *Tutela dell'ambiente e assistenza allo sviluppo, dalla Conferenza di Stoccolma (1972) alla Conferenza di Rio (1992)*, in *Riv. giur. amb.* 1994, 493; J. JUSTE RUIZ, *Derecho internacional del medio ambiente*, cit., 18 ss.

⁽³⁶⁾ Sull'origine e l'applicazione nel diritto internazionale, comunitario e *lex mercatoria* del termine «*soft law*», v. L. DE BERNARDIN, *Soft law*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, VI, Milano, 2006, 5605, la quale afferma: «Il concetto di *soft law* è stato coniato nel diritto internazionale intorno al 1970. In alcuni interventi orali, lo studioso inglese Lord Mc Nair utilizzò questo termine per definire e descrivere il fenomeno dei *non binding agreements* che si andavano diffondendo nella comunità internazionale». Sul tema v. anche, R.J. DUPUY, *Droit déclaratoire et droit international public*; F. FRANCONI, *Per un governo mondiale dell'ambiente*, in S. SCAMUZZI, *Costituzioni, razionalità, ambiente*, Torino, 1994, 455, il quale afferma: «la *soft law*, infatti, costituisce quel tipo di diritto internazionale che pur non essendo produttivo di precisi obblighi e diritti, tende tuttavia ad occupare spazi in precedenza lasciati alla discrezionalità degli Stati, ponendo su di essi una simbolica ipoteca di successiva regolamentazione a carattere obbligatorio». Questo procedimento è stato adottato sin dalla conferenza di Stoccolma del 1972 che ha costituito un punto di partenza fondamentale per lo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente; v. altresì, W.R. EDESON, *Closing the Gap: the Role of Soft International instruments to Control Fishing*, in *Australian Yearbook of international law*, 1999, 20. Per ulteriori considerazioni sul *soft law* in tema di pesca, v. W.R. EDESON, *The code of Conduct for Responsible Fisheries: An Introduction*, in *International Journal of Marine and Coastal Law*, 11 1996, 233-238. J. JUSTE RUIZ, *Derecho internacional del medio ambiente*, cit., 44 ss. il quale afferma: «*El carácter soft dl Derecho internacional del medio ambiente se manifiesta así en una primera dimensión, en aquellos supuestos en los que las normas de que se trata están todavía en gestación, sin haber culminado definitivamente el proceso formal de consolidación de las mismas*». Sulla natura di *soft law* degli accordi interistituzionali comunitari, v. R. ADAM, *Sul diritto di voto della Comunità Europea in seno alla FAO per l'adozione degli accordi in materia di pesca*, in *Dir. Un. Eur.* 1997, 165; Sulla natura del *Plan of implementation* prodotto a seguito del vertice sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg 2002, v. A. FODELLA, *Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile*, in *Riv. giur. amb.* 2003, 2, 385. Tale documento programmatico nel capitolo IV dedica alcune disposizioni alla pesca sostenibile ed in particolar modo al principio del *maximum sustainable yield*, in forza del quale gli Stati devono mantenere o ripristinare i banchi di pesce a livelli che possono permettere la massima cattura sostenibile. Per un inquadramento generale del diritto

Dott. Giuseppe Spera, «Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche», tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

Nel preambolo la Dichiarazione sottolinea in modo particolare come la protezione ed il miglioramento dell'ambiente rappresenti un tema di fondamentale importanza che riguarda il benessere dei popoli e lo sviluppo economico del mondo intero, per cui si chiede ai Governi e ai popoli di unire i loro sforzi per il perseguimento di tali obiettivi nell'interesse delle generazioni presenti e future ⁽³⁷⁾. La Dichiarazione pone l'uomo come *dominus* della questione ambientale, riconoscendo allo stesso da un lato, il diritto all'ambiente e dall'altro il dovere di preservarlo, migliorarlo unitamente alle relative responsabilità.

Appare evidente come l'effettività del diritto in questione rappresenti una diretta ed immediata conseguenza dell'espletamento dei doveri in tema di tutela ambientale. A tal fine, non si può prescindere da un'azione tesa a mantenere e per quanto possibile ristabilire e migliorare la capacità della natura di produrre le risorse rinnovabili e di utilizzare quelle non rinnovabili, di modo che non si rischi il loro esaurimento.

Il tema della tutela delle risorse naturali e in particolare di quelle alieutiche, nell'ambito della Dichiarazione di Stoccolma, trova i suoi riferimenti normativi nei principi 4 e 7, laddove, rispettivamente, viene sottolineato come: «l'uomo ha particolare responsabilità nella salvaguardia e nella saggia amministrazione del patrimonio costituito dalla flora e dalla fauna selvatica e dal loro habitat, che sono oggi gravemente minacciati da un insieme di fattori sfavorevoli. La conservazione della natura, e in particolare della flora e della fauna selvatica, deve pertanto avere un posto importante nella pianificazione per lo sviluppo economico» e che «Gli Stati devono prendere tutte le misure possibili per impedire l'inquinamento dei mari dovuto a sostanze che rischiano di mettere in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche e alla vita degli organismi marini» ⁽³⁸⁾.

Con tali principi, la Conferenza ha sottolineato la necessità di porre immediato rimedio a quelle pratiche legate prevalentemente allo sviluppo

internazionale dell'ambiente come *soft-law* deve, peraltro, anche avvertirsi come l'ultima parola in materia di tutela dell'ambiente sia comunque subordinata alla prassi che gli Stati adotteranno in concreto, senza essere vincolati dalle Dichiarazioni di principi, nè da altri atti analoghi. Basti pensare, al proposito, agli esiti pratici poco felici che sortì la Carta dei Diritti e Doveri economici degli Stati, adottata il 12 Novembre 1980.

⁽³⁷⁾ Sui diritti delle generazioni future v. anche, R. WEISS, *Our rights and obligations to future generations*, in *American journal of international law*, 1990, 210 ss.

⁽³⁸⁾ Autorevole dottrina con riguardo alla tutela dell'ambiente marino ha giustamente osservato: «*The preservation of the marine environment is therefore not exclusively a problem of prevention and control of marine pollution but also a matter relating to the rational and effective management of fisheries and other resources*», cfr. F. ORREGO VICUÑA, *The changing international law of high seas fisheries*, Cambridge University Press, 1999, 12.

tecnologico incompatibili con il principio della «buona governance»⁽³⁹⁾ delle risorse naturali, evidenziando, altresì, come la pianificazione di tale sviluppo non possa più prescindere dall'esigenza di conservazione delle stesse e segnatamente dalla «domanda d'ambiente che proviene non solo dalla collettività ma dalla natura stessa»⁽⁴⁰⁾.

4. La pesca nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992.

Un ulteriore impulso alle esigenze ambientali emerse in seno alla Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano è stato dato dalle Nazioni Unite con la Conferenza internazionale sull'ambiente e sviluppo (*UNCED – United Conference Environment and Development*), tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992⁽⁴¹⁾, nella quale, tra l'altro, i popoli appaiono, accanto agli Stati, tra i destinatari⁽⁴²⁾. La risoluzione n. 44/228 delle Nazioni Unite⁽⁴³⁾

⁽³⁹⁾ Tale principio, con specifico riferimento, alle risorse della pesca trova oggi espresso riconoscimento nella legislazione comunitaria. Segnatamente, il reg.(CE) 20 dicembre 2002 n. 2371, relativo alla conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, nel affermare al V considerando l'esigenza che l'attuale politica comune della pesca s'ispiri al principio in questione, all'art. 2 enuclea i seguenti principi di buona *governance*: chiara definizione delle competenze a livello comunitario, nazionale e locale; b) procedure decisionali basate su pareri scientifici attendibili che forniscano risultati tempestivi; c) ampio coinvolgimento dei diretti interessati in tutte le fasi di questa politica, dalla sua elaborazione fino all'attuazione; d) coerenza con le altre politiche comunitarie, in particolare la politica ambientale, sociale, regionale, di sviluppo, di tutela sanitaria e di protezione dei consumatori.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. in tal senso, V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile*, cit., 209.

⁽⁴¹⁾ Sull'argomento in dottrina v. A. KISS, S. DOUMBE-BILLE, *La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement* (Rio-de-Janeiro, 3-14 juin 1992), in *Annuaire français de droit international*, vol. 38, 1993, 823 ss; B. B.A. MACALLISTER, *The United Nations Conference on Environment and Development : an opportunity to forge a new unity in the work of the World Bank among human rights, the environment, and sustainable development*, in *Hastings international and comparative law review*, vol. 16, 1993, 689-744; S. P. JOHNSON, *The Earth Summit : the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)*, 1st publ., Graham & Trotman, 1993; *Rapport de la Commission des Communautés européennes à la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement : Rio de Janeiro, juin 1992* Commission des Communautés européennes, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1992; E. B.WEISS, *United Nations Conference on environment and development* (Rio de Janeiro, June 3-14, 1992), in *international legal materials*, vol. 31, 1992, 814-887.

⁽⁴²⁾ Di norma, infatti, gli atti internazionali si rivolgono formalmente agli Stati, in quanto soggetti del diritto internazionale, anche quando non sono in ultima analisi questi i destinatari delle prescrizioni. La menzione diretta dei «popoli» assume, dunque, a mio avviso, un valore particolarmente significativo, visto, del resto, anche il generale orientamento della

assegnava alla Conferenza di Rio la soluzione delle principali problematiche ambientali, tra cui la protezione del patrimonio marino ⁽⁴⁴⁾.

Tale Conferenza, che ha visto la partecipazione di 183 Stati, con la presenza di diversi Capi di Stato e numerosi «*stakeholders*» ⁽⁴⁵⁾, ha sviluppato

Dichiarazione a favore di un ruolo attivo, comunque fattivo, di popoli ed individui. Infatti, l'unico, autentico precedente che contempra destinatari eterogenei, è riscontrabile nel Codice internazionale di condotta sulla distribuzione e l'uso dei pesticidi, adottato dalla *Food and Agriculture Organization* (FAO) nel 1985.

⁽⁴³⁾ Tale Risoluzione assegna, tra l'altro, alla Conferenza di Rio de Janeiro l'obiettivo di combattere il degrado dell'ambiente attraverso «sforzi nazionali ed internazionali volti a promuovere lo sviluppo sostenibile e ambientalmente equilibrato di tutti i Paesi». Sul punto cfr. anche, in generale, il Rapporto della Commissione mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo: *Experts Group on Environmental Law* (a cura di E. Munzo-J. Lammers), *Environmental Protection and Sustainable Development: Legal Principles and Recommendations* (London 1987).

⁽⁴⁴⁾ I lavori preparatori della Conferenza sono stati organizzati in seno ad un Comitato il quale tra il 1990 e 1992 ha tenuto quattro riunioni svoltesi rispettivamente a Nairobi, Ginevra e l'ultima a New York. Sul tema v. W. PAATII OFOSU-AMAAH, *Reflections on developing countries role in negotiating the pre-Rio Conference environment-related treaties: a proposal of action for enhancing their role and effectiveness*, in *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: liber amicorum Judge Thomas A. Mensah*, 2007; W. RÜDIGER, *The protection of the marine environment after the Rio Conference: progress or stalemate?* in *Recht zwischen Umbruch und Bewahrung*, 1995, 1003 ss; D. FREESTONE, *International fisheries law since Rio: the continued rise of the precautionary principle*, Oxford University Press, in *International Law and sustainable Development: past Achievements and future Challenges*, ed. by A. Boyle, D. Freestone, 2001.

⁽⁴⁵⁾ In merito alla partecipazione alla «gestione» dell'ambiente da parte dei soggetti sociali, una particolare posizione dottrina, sottolinea come: «le leggi emanate per l'ambiente danno, infatti, risultati diversi nella società omogenea e nella società pluralista», in quanto mentre nell'una l'obiettivo della tutela dell'ambiente è ricalcato sulla tutela dei beni, «cioè le cose (realtà materiali o immateriali) definite dal diritto quali oggetti di interesse e di potere», nell'altra invece, essendo l'ambiente un bene non infinito «bisogna che i comportamenti siano regolati prima che l'azione dia effetto [*i.e.*: sul bene ambiente]», ed essendo posti gli interessi contrapposti tutti sul medesimo piano, «i comportamenti di una pluralità di interessi interagiscono sulla efficacia della azione [*i.e.*: sul bene ambiente]» (F. SPANTIGATI, *Esposizione del diritto positivo dell'ambiente*, in *Riv.giur. amb.* 2003, 509). Nello stesso senso si possono menzionare alcune disposizioni della «Convenzione della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite» (UNECE, dall'acronimo di *United Nations Economic Commission for Europe*) «sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale», adottata ad Aarhus nel Giugno del 1998, e correntemente indicata come Convenzione di Aarhus. Entrata in vigore il 30 Ottobre 2001, si articola essenzialmente su tre linee direttrici: 1) accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale; 2) partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale; 3) accesso alla giustizia in materia ambientale. Per una analisi complessiva della normativa comunitaria di attuazione della Convenzione di Aarhus, a partire dalla direttiva 2003/4/CE e 2003/35/CE, cfr. D. RECCHIA, *Accesso alla giustizia in materia*

Dott. Giuseppe Spera, «Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche», tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

il tema dello sviluppo sostenibile, ovvero di uno sviluppo compatibile non solo con le esigenze dell'uomo, ma anche con quelle della natura ⁽⁴⁶⁾.

Per vero, la locuzione «sviluppo sostenibile» è stata portata all'attenzione dell'opinione pubblica internazionale dalla Commissione indipendente sull'ambiente e sviluppo, istituita dalle Nazioni Unite e presieduta dall'allora Primo Ministro norvegese Gro Harlem Brundtland, la quale utilizzò tale espressione nel rapporto pubblicato nel 1987 intitolato «*Our common future*» ⁽⁴⁷⁾.

ambientale: progressi verso l'attuazione della Convenzione di Aarhus, in *Riv. Giur. amb.* 2004, 788.

⁽⁴⁶⁾ La definizione che si legge nel Rapporto definisce lo sviluppo come sostenibile «se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni». Già nel titolo che è stato dato al Rapporto, del resto, è esemplificato il livello «globale» della relazione tra ambiente e sviluppo: *Our Common Future*, nel testo ufficiale in lingua inglese. Il cap. 39 dell'Agenda 21 individua, tra le priorità dello sviluppo sostenibile, l'elaborazione di diritti ed obblighi generali degli Stati, secondo gli auspici del § 15, lett. d della ris. n. 44/228 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Segnatamente, tale capitolo pone l'obiettivo della tutela giuridica internazionale dell'ambiente accanto all'obiettivo dello sviluppo, e ravvisa il futuro della tutela dell'ambiente soprattutto entro la prospettiva di un rafforzamento dell'efficacia degli strumenti e dei meccanismi giuridici esistenti, piuttosto che in quella di crearne di nuovi ed ulteriori. Anche quando auspica l'elaborazione di strumenti nuovi, il capitolo 39 contiene comunque il rinvio - per l'ambito di relativa applicazione- ai principi giuridici presenti nel Diritto internazionale dell'ambiente. Così è -in particolare- per la risoluzione delle controversie insorte tra gli Stati in materia ambientale e di sviluppo attraverso mezzi pacifici: si tratta dell'applicazione al Diritto ambientale della norma di Diritto internazionale generale che statuisce l'obbligo per gli Stati di risolvere con mezzi pacifici le controversie tra essi insorte, relativamente a qualsiasi materia. Sul principio dello sviluppo sostenibile v. *amplius* M. MONTINI, *La necessità ambientale nel diritto internazionale e comunitario*, Padova, 2001, 32, il quale individua quattro elementi costitutivi di tale principio, quali: «il concetto dell'uso equo e sostenibile delle risorse naturali, inteso come norma programmatica che deve guidare gli Stati membri della comunità internazionale allorché essi si trovino a definire e ad applicare le proprie politiche di tutela ambientale e di sviluppo economico; il concetto di equità intergenerazionale, inteso come norma programmatica che impone agli Stati, nella definizione delle proprie politiche, di tener conto delle generazioni future; infine il concetto dell'integrazione tra le politiche dello sviluppo con quelle della protezione ambientale». Sull'affermazione dello sviluppo sostenibile come un nuovo principio del diritto internazionale della pesca v. F. ORREGO VICUÑA, *The law governing high seas fisheries: in Search of new principles*, in *Ocean yearbook*, vol. 18, 2004, 387 ss; Sul significato da attribuire al concetto di sviluppo sostenibile, v. R. BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, *Relazioni internazionali e ambiente: contrasti e negoziati tra crescita economica e sviluppo sostenibile*, in *Il diritto internazionale dopo il vertice di Johannesburg*, a cura di A. Del Vecchio e Arno Dal Ri Júnior, Editoriale Scientifica, 2005, 63 ss.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. *Report of the world commission on environment and development, note by the Secretary-General*, 4 agosto 1987, 24. Segnatamente con riguardo allo sviluppo sostenibile al § 27 si legge: «*Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The concept of sustainable development does imply limits not absolute limits but*

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

La Dichiarazione di Rio qualifica lo sviluppo sostenibile come un diritto degli esseri umani, il quale «deve essere attuato in modo da soddisfare equamente i bisogni di sviluppo e ambientali delle generazioni presenti e future (*rectius*, equità intergenerazionale)» ⁽⁴⁸⁾, per cui «nel quadro della realizzazione dello sviluppo sostenibile, la tutela ambientale costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo» ⁽⁴⁹⁾. Come sottolineato da attenta dottrina, lo sviluppo sostenibile mira a perseguire tre obiettivi: un obiettivo puramente economico, tendente ad un'efficiente utilizzazione delle risorse naturali; un obiettivo sociale e culturale e infine un obiettivo ecologico, teso a garantire la preservazione delle predette risorse ⁽⁵⁰⁾.

limitations imposed by the present state of technology and social organization on environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of human Activities. But technology and social organization can be both managed and improved to make way for a new era of economic growth. The Commission believes that widespread poverty is no longer inevitable. Poverty is not only an evil in itself, but sustainable development requires meeting the basic needs of all and extending to all the opportunity to fulfil their aspirations for a better life. A world in which poverty is endemic will always be prone to ecological and other catastrophes».

⁽⁴⁸⁾ Tale principio si è affermato nel corso della Conferenza di *Rio de Janeiro*. In particolare, nel corso della seconda sessione preparatoria dei lavori della Conferenza erano stati presentati, da parte del c.d. Gruppo esagonale (Austria, Cecoslovacchia, Italia, Jugoslavia, Polonia ed Ungheria) due progetti di risoluzione sul punto in oggetto, poi non accolti e dunque non inseriti tra gli argomenti dei lavori della Conferenza, in quanto la maggioranza degli Stati ritenne il concetto stesso della prevenzione delle controversie in materia ambientale ancora non sufficientemente precisato in tutti i suoi aspetti. Nell'Agenda 21 si sostiene, più precisamente, che l'obiettivo –e ad un tempo il vincolo– di ogni politica di sviluppo sociale ed economico riposa sulla tutela e sulla valorizzazione dell'ambiente. Occorre pertanto perseguire il fine dell'equità su tutti i piani (sociale e generazionale *in primis*) nell'accesso alle risorse ambientali in modo integrato nella fruizione dei diritti fondamentali dell'uomo, quali il diritto alla salute, all'abitazione, etc. (cfr. capp. 3; 4; 7; 24; 25). Tale principio è stato ribadito nella dichiarazione dell'*International Conference on the sustainable contribution of fisheries to food security*, di Kioto del 1995, il cui principio n. 9 prevede: «*Base policies, strategies and resource management and utilization for sustainable development of the fisheries sector on the following: (i) maintenance of ecological systems; (ii) use of the best scientific evidence available; (iii) improvement in economic and social well-being; and (iv) inter- and intra-generational equity*».

⁽⁴⁹⁾ In tal senso recita il principio n. 4 della Dichiarazione di Rio.

⁽⁵⁰⁾ Sul punto vedi *amplius* J. JUSTE RUIZ, *Derecho internacional del medio ambiente* cit., 33. Inoltre, come è stato osservato da diversi studiosi, la politica improntata allo sviluppo sostenibile fa oramai parte dell'azione di governo in numerosi Paesi (si veda il Documento di programmazione economica e finanziaria del Governo italiano per il triennio 2003-2006, che ne impronta l'azione di governo, sia in fase di programmazione, sia in fase di attuazione e gestione, sia in fase di controllo): per una analitica disamina dei diversi aspetti di quest'ultima fase e delle verifiche, anche di organi esterni all'Esecutivo, che in questa intervengono,

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

In tale dichiarazione si afferma, altresì, il principio delle responsabilità comuni ma differenziate, che prevede con riguardo al degrado ambientale obblighi più incisivi per gli Stati industrializzati rispetto a quelli meno sviluppati ⁽⁵¹⁾. Tra i risultati prodotti dalla Conferenza di Rio oltre alla Dichiarazione su ambiente e sviluppo composta da 27 principi rientra l'Agenda 21, programma internazionale di azione per uno sviluppo globale sostenibile ⁽⁵²⁾.

soprattutto in materia finanziaria, con una specifica attenzione al rapporto fra questioni ambientali e rendiconti finanziari, cfr. A. CRISMANI, *Per un sistema di controlli esterni (finanziari e sulla gestione, nazionali e internazionali) sul buon governo dell'ambiente e delle risorse naturali*, in *Riv. Giur. amb.* 2004, 398 ss.

⁽⁵¹⁾ Cfr. il principio n. 7 della Dichiarazione di Rio. Inoltre, cfr., al riguardo, la menzionata Dichiarazione di Stoccolma. Il medesimo nesso tra inquinamento e relativa responsabilità, espresso persino negli stessi termini, si leggerà, poi, anche nel § 4 delle conclusioni che erano state enunziate al termine della riunione tra i ministri dell'Ambiente dei Paesi OCSE, svoltasi a Parigi dal 2 al 3 Dicembre 1991. In merito agli obblighi differenziati discendenti dal principio in esame, ed in particolare i rapporti tra indicazioni di principio e «*règles de droit dures*», cfr. KISS, *Environnement et développement ou environnement et survie?*, in *Journal de Droit International*, 1991, 279. Diretta conseguenza del principio in questione sono «*the extra costs incurred in the process of redesigning an Activity vis a vis baseline plan -which is focussed on achieving national benefits- in order to address global environmental concerns*» (*Global Environment Facility, The Pilot Phase and Beyond, Working Paper Series Number I*, [Washington, May 1992] 2). Su tale principio v. inoltre, F. MUNARI, *Tutela internazionale*, cit., 462; V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile*, cit., 212.

⁽⁵²⁾ L'Agenda 21 si suddivide in quattro sezioni rubricate rispettivamente: *Social and economic dimensions*, in cui vengono analizzate tra l'altro le problematiche afferenti allo sviluppo e ai fattori umani che lo determinano; *Conservation and management of resources for development*, relativa alla tutela e gestione delle risorse ed in particolare di quelle biologiche marine; *Strengthening the role of major groups*, laddove viene sottolineata l'aspetto relativo alla partecipazione della comunità locale; *Means of implementation*, relativa ai mezzi necessari per un futuro sostenibile. In particolare, il capitolo n. 39, rubricato «*International legal instruments and mechanisms*», necessari al perseguimento degli obiettivi fissati nell'Agenda 21, espone il contesto giuridico entro il quale le risorse ed i meccanismi finanziari individuati nel capitolo n. 33 devono trovare applicazione, attraverso il richiamo –anche in questo caso– a diversi principi presenti nel Diritto internazionale dell'ambiente. Ogni sezione è suddivisa in capitoli i quali sono ripartiti in paragrafi, anche attraverso la struttura, dunque, emerge l'impronta «operativa» dell'Agenda 21. Pertanto il programma dell'Agenda 21 si presenta davvero imponente che spazia su ogni settore della tutela ambientale. Sull'Agenda 21 in dottrina v. M. I. BERTOLOTTI, E. CALVO, E. MIZRAHI, *Curso de políticas pesqueras, unidad 1, El sistema pesquero*, 2004-2006, 79 ss.; S. DOUMBE-BILLE, *Agenda 21 et le cadre institutionnel*, in *Vers un nouveau droit de l'environnement? : étude de droit comparé et de droit international de l'environnement*, 2003, 35 ss.; A. YANKOV, *The law of the sea convention and agenda 21: Marine environmental implications in international law and sustainable development: past Achievements and future Challenges*, Oxford University Press, 2001, 271-295, 2001;

Dott. Giuseppe Spera, “*Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieneutiche*”, tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

A differenza della Dichiarazione di Rio, l'Agenda 21 al *Chapter 17* rubricato «*Protection of the oceans, all kinds of seas, including enclosed and semi-enclosed seas, and coastal areas and the protection, rational use and development of their living resources*»⁽⁵³⁾, detta nelle *programme areas* intitolate, rispettivamente, «*Sustainable use and conservation of marine living resources of the high seas*» e «*Sustainable use and conservation of marine living resources under national jurisdiction*»⁽⁵⁴⁾, una disciplina particolare, in tema di tutela delle risorse alieutiche.

Tale capitolo, con riguardo alla tutela delle risorse alieutiche in alto mare, sottolinea come le stesse siano state oggetto negli ultimi anni di ipersfruttamento, ciò anche in considerazione dell'inadeguatezza delle misure di conservazione adottate. A tal fine, individua nella cooperazione internazionale, la quale deve essere rivolta principalmente alle tecniche di pesca inadeguate, alle statistiche sul pescato, all'applicazione di sistemi per i dati sulla lavorazione e all'analisi delle specie ittiche che risultano sotto sfruttate, lo strumento indispensabile per uno sfruttamento sostenibile e responsabile di tali risorse. Il perseguimento di quest'ultimo obiettivo, inoltre, non può prescindere da un'azione tesa a: promuovere strumenti di pesca non – indiscriminata; mantenere o ripristinare la popolazione delle specie marine in modo da consentire la massima produzione sostenibile (c.d. “*maximum sustainable yield*”) delle risorse in relazione ai principali fattori ambientali ed economici; proteggere le specie in via di estinzione; preservare gli habitat e infine, promuovere la ricerca scientifica. Pertanto, nell'attività di gestione di tali risorse, gli Stati, in aderenza ai principi stabiliti dalla Convenzione di Montego Bay, meglio nota con l'acronimo inglese *UNCLOS* (*United Nations Convention on the Law of the Sea*), dovranno dare pieno effetto alle disposizioni che riguardano la tutela delle specie che si trovano dentro la zona

⁽⁵³⁾ In tema v. T. TREVES, *The protection of the oceans in Agenda 21 and international environmental law*, in *The environment after Rio: international law and economics*, 1994; v. M. KUSUMA-ATMADJA, T. A. MENSAH, B. H. OXMAN, *Sustainable development and preservation of the oceans : the challenges of UNCLOS and Agenda 21: proceedings, the Law of the Sea Institute twenty-ninth annual conference, Denpasar, Bali, Indonesia, June 19 - 22, 1995* Kusuma-Atmadja, Mochtar, *Law of the Sea Institute, University of Hawaii*, 1997; A. DE YTURRIAGA, *The international regime of fisheries*, cit., 1997, 182-184.

⁽⁵⁴⁾ Segnatamente il capitolo 17 dell'Agenda 21 individua le seguenti *programme areas* oltre a quelle appena indicate: *Integrated management and sustainable development of coastal areas, including exclusive economic zones; Marine environmental protection; Addressing critical uncertainties for the management of the marine environment and climate change; Strengthening international, including regional, cooperation and coordination; Sustainable development of small islands*. Nell'ambito delle *programme areas* vengono individuate, le *basis for Action*, gli *objectives*, le *Activities*, e infine le *means of implementation*.

economica esclusiva (*ZEE*), ai grandi migratori e promuovere in ambito *ONU* una conferenza internazionale tesa ad attuarla.

Tali Stati, inoltre, dovranno adottare tutte quelle misure atte a minimizzare le catture accidentali «*incidental catch*» in alto mare da parte delle unità navali di bandiera e proibire loro la pesca distruttiva, tra cui rientra l'uso delle reti da posta derivanti ⁽⁵⁵⁾.

Con riguardo al *Sustainable use and conservation of marine living resources under national jurisdiction*, viene sottolineato come negli ultimi decenni lo sforzo della pesca sia quasi quintuplicato per cui si è resa necessaria una politica di gestione sostenibile delle risorse alieutiche, soprattutto in considerazione della loro capacità di soddisfacimento delle esigenze nutritive per molti paesi, primi fra tutti quelli in via di sviluppo. A tal fine, è stata sottolineata la necessità di: migliorare la conoscenza e l'individuazione degli *stocks* di queste risorse, soprattutto di quelle poco sfruttate; utilizzare nuove tecnologie; migliorare i processi di manipolazione per evitare sprechi; accrescere le capacità del personale impegnato nella gestione di tali risorse. Anche in tale ambito la cooperazione tra Stati rappresenta lo strumento privilegiato attraverso il quale perseguire l'obiettivo della conservazione e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche. Tale cooperazione dovrebbe essere finalizzata a: sviluppare e migliorare le potenzialità nutritive di tali risorse per far fronte ai problemi alimentari dell'umanità; tener presente i tradizionali interessi delle comunità locali, dei piccoli pescatori artigianali e delle popolazioni indigene nello sviluppare i programmi di gestione; mantenere o ripristinare la popolazione delle specie marine in modo da consentire la loro massima produzione sostenibile in relazione ai principali fattori ambientali ed economici; proteggere e ripristinare le specie in via d'estinzione; preservare gli ecosistemi deboli e rari e ogni altra area sensibile. Inoltre, tale cooperazione dovrebbe essere diretta a: preservare le specie di mammiferi marini; sviluppare l'acquacoltura e l'uso di tecnologie ambientaliste compatibili con un uso sostenibile delle risorse; aumentare la produttività di queste risorse per scopi alimentari e di profitto; esaminare l'opportunità di espandere le attività turistico-ricreative (es. pescaturismo) basate sulle risorse marine di modo che risultino compatibili con i piani di conservazione e uso sostenibile di tali

⁽⁵⁵⁾ A tal fine il § 17.55 prevede: «*States should fully implement General Assembly resolution 46/215 on large-scale pelagic drift-net fishing*». Sul tema v. altresì, M.C. MAFFEI, *Reti derivanti e protezione delle specie*, in *Riv. dir. int.* 1992, 706 ss; T. SCOVAZZI, *La pesca con reti derivanti nel Mediterraneo*, in *Riv. giur. amb.* 1992, 523 ss. ID. *Un interminabile vicenda?*, *ivi*, 1999, 265 ss. Sulla configurabilità della sanzione amministrativa *ex art. 15*, primo comma, lett. b, della l. 14 luglio 1965 n. 963 come integrato dall'art. 2, lett. c, del d.m. 20 maggio 1991, la Suprema Corte, nel cassare con rinvio la sentenza del Tribunale di Marsala del 22 marzo 2000, ha escluso che la mera detenzione di reti da posta derivanti eccedenti la lunghezza consentita possa integrare l'illecito amministrativo qualora la stessa non sia idonea all'uso operativo. Cfr. Cass. 11 luglio 2003 n. 10915, in *Mass.* 2003, 995.

risorse; sviluppare norme per l'utilizzo di strumenti di pesca selettivi, al fine di minimizzare gli sprechi nella cattura delle specie ricercate e la cattura di quelle non ricercate e, infine, promuovere la qualità del pescato. In tale contesto il capitolo 17 dell'agenda 21 riserva, altresì, un ruolo di rilievo nel perseguimento dei citati obiettivi, allo sviluppo dell'insegnamento e della formazione in tale settore.

Nel capitolo in esame, è inoltre, evidente il richiamo di alcuni principi, in tema di tutela e gestione delle risorse alieutiche, dettati dalla *UNCLOS*, uno fra tutti il principio del *maximum sustainable yield* ⁽⁵⁶⁾.

5. La pesca nella Conferenza di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile.

Trascorsi dieci anni dalla Conferenza di *Rio de Janeiro*, i problemi dello sviluppo sostenibile sono stati affrontati nel corso del vertice di *Johannesburg* (*World summit on sustainable development*), meglio noto con l'acronimo inglese *WSSD*, svoltosi tra il 26 agosto e il 4 settembre del 2002 ⁽⁵⁷⁾.

Tale vertice ha rappresentato l'occasione per fare il punto sulla questione ambientale e dare ulteriore impulso agli obiettivi che la comunità internazionale si è imposta nelle precedenti conferenze internazionali in materia ambientale ⁽⁵⁸⁾.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. § 17.46 lett. b: « *Maintain or restore populations of marine species at levels that can produce the maximum sustainable yield as qualified by relevant environmental and economic factors, taking into consideration relationships among species* ».

⁽⁵⁷⁾ Sul vertice, v. G. CORDINI, *Il diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg*, in *Profili di diritto ambientale*, cit., 101 ss.; S. SCHERR, R. J. GREGG, *Johannesburg and beyond: the 2002 World summit on sustainable development and the rise of partnerships*, in *The Georgetown international environmental law review*; vol. 18, 2006, 425-463; G. F. S. SOARES, *A dieci anni da Rio-92: lo scenario internazionale al tempo del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, 2002)*, in *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il vertice di Johannesburg*, a cura di A. Del Vecchio, 2005, 19; A. DEL VECCHIO, *Diritto internazionale dell'ambiente: riflessioni dopo il vertice di Johannesburg*, in: *Il diritto internazionale dell'ambiente*, cit., 13; S. MARCHISIO, *Il diritto internazionale ambientale da Rio a Johannesburg*, in *Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg*, a cura di E. ROZO ACUÑA, Torino, 2004, 21; A. FODELLA, *Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile*, in *Riv. giur. amb.* 2003, 2, 221 ss.; M. A. MEKOUAR, *Évolution du droit forestier de Rio à Johannesburg: un aperçu comparatif*, in *Le droit de la forêt au XXI e siècle: aspects internationaux: actes du colloque les 5 et 6 décembre 2002, sous la dir. de Marie Cornu et Jérôme Fromageau*, 2004; U. BEYERLIN, M. REICHARD, *The Johannesburg Summit: outcome and overall assessment*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, vol. 63, 2003, 213-237; M. HUSSAIN, *World summit on sustainable development, Johannesburg: an appraisal*, in *Indian journal of international law*, vol. 42, 2002, 348-369.

⁽⁵⁸⁾ In particolare nel quinto principio della Dichiarazione gli Stati partecipanti al vertice si sono assunti la responsabilità collettiva di promuovere e rafforzare i tre pilastri inseparabili

Risultati del predetto vertice sono stati la *Johannesburg declaration on sustainable development* ⁽⁵⁹⁾ e il *Plan of implementation* ⁽⁶⁰⁾.

Con specifico riferimento al tema della tutela delle risorse alieutiche la *Johannesburg declaration* si limita a sottolineare, al tredicesimo principio, la preoccupazione, da parte degli Stati partecipanti, dell'estinzione sempre più crescente dei *fish stocks*.

Per converso, il *Plan of implementation* al capitolo IV, rubricato «*Protecting and managing the natural resource base of economic and social development*», dedica al tema particolare attenzione nei § 30, 31 e 32.

Segnatamente, nel § 30 il *Plan of implementation*, nel sottolineare l'impegno degli Stati ad un uso sostenibile delle risorse marine, alla lett. d. :«*Encourage the application by 2010 of the ecosystem approach, noting the Reykjavik Declaration on Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem 15 and decision V/6 of the Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity*».

Nel § 31 vengono enucleati gli interventi necessari al fine di perseguire l'obiettivo di una pesca sostenibile quali: mantenere o ripristinare gli *stocks* ad un livello che consenta di massimizzare una produttività sostenibile con l'obiettivo di ottenere questo risultato puntando l'attenzione sugli *stocks* più a rischio e dove possibile non più tardi del 2015 (c.d. *maximum sustainable*

dello sviluppo sostenibile, la protezione dell'ambiente e lo sviluppo economico e sociale, a livello locale, nazionale, continentale e globale.

⁽⁵⁹⁾ La Dichiarazione di principi è suddivisa in 37 punti, che riflettono i più rilevanti principi giuridici contemplati nei documenti adottati dalle Conferenze delle Nazioni Unite in materia ambientale. Tra i più significativi, rientrano gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, dell'eliminazione della povertà, della tutela e della gestione delle risorse naturali nonché della tutela della diversità biologica.

⁽⁶⁰⁾ Il Piano di attuazione si suddivide in 11 capitoli e 153 paragrafi, nei quali sono analizzati i settori di attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile nel quadro del processo di globalizzazione in atto. Inoltre sono enucleate, sotto forma di raccomandazione, le attività necessarie al perseguimento dello sviluppo sostenibile. In tale documento sono affrontati, altresì, i temi della modificazione dei sistemi di consumo e di produzione non sostenibili, della protezione e della gestione delle risorse naturali, considerate la base per lo sviluppo economico e sociale, del rapporto tra sviluppo sostenibile e globalizzazione, della salute e dello sviluppo sostenibile, dello sviluppo sostenibile in determinate aree. Il *Plan of Implementation* ha come presupposto fondamentale i principi stabiliti nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 e si pone come un atto finalizzato a confermare gli impegni sottoscritti nell'Agenda 21. Esso ha quindi l'obiettivo di integrare tre componenti fondamentali dello sviluppo sostenibile: lo sviluppo economico, sociale e ambientale. Per raggiungere questo risultato è necessario però un impegno da parte di tutti gli Stati e anche a livello di comunità internazionale. Inoltre viene posto l'accento anche sugli aspetti di sviluppo sostenibile relativi al rapporto intra-generazionale, evidenziando la necessità di ridurre il divario tra paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo.

Dott. Giuseppe Spera, «*Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche*», tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

yeld); ratificare e attuare gli strumenti rilevanti delle Nazioni Unite e, quando necessario, associarsi in accordi di pesca regionali, prendendo particolarmente in considerazione l'Accordo di New York del 1995, sulla conservazione e gestione degli *straddling fish stocks and highly migratory fish stocks*, attuativo delle disposizioni dell'UNCLOS, 1982, e *The Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas*, del 1993; attuare il Codice di condotta per una pesca responsabile del 1995, tenendo presenti le particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo; sviluppare urgentemente e attuare piani d'azione nazionali o regionali per dare applicazione al piano d'azione della FAO, in particolare *l'International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity by 1999* ⁽⁶¹⁾ e *l'International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing by 2001* ⁽⁶²⁾; stabilire un monitoraggio effettivo e un controllo sulle unità da pesca ⁽⁶³⁾; promuovere organizzazioni regionali per la gestione della pesca e accordi al fine di dare la dovuta considerazione ai diritti, doveri e interessi degli Stati costieri e alle particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo; eliminare le sovvenzioni che favoriscono la pesca illegale, "unreported" e "unregulated" e l'eccesso di capacità, e nel contempo completare lo sforzo intrapreso in sede WTO al fine di chiarire e migliorare la disciplina dei sussidi per la pesca, tenendo presente l'importanza di questo settore per i paesi in via di sviluppo; sostenere lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, inclusa quella su piccola scala, dandogli una maggiore importanza come fonte alimentare e come possibilità di sviluppo economico.

Il § 32 prevede che gli Stati, in aderenza a quanto previsto dal capitolo 17 dell'Agenda 21, promuovino la conservazione e la gestione degli oceani attraverso azioni a tutti i livelli e, segnatamente quelle di: preservare la produttività e la biodiversità delle aree marine e costiere di particolare interesse e di quelle vulnerabili, incluse quelle entro e oltre la giurisdizione nazionale; attuare la conservazione e l'uso sostenibile delle diversità biologiche marine e costiere; sviluppare e facilitare l'uso di diversi approcci e strumenti, incluso l'*ecosystem approach*; eliminare le pratiche di pesca distruttive; favorire la creazione di aree marine protette, in accordo con il diritto internazionale, incluse le *representative networks* dal 2012, e i fermi pesca, temporali e per area, per la protezione delle zone di ripopolamento.

⁽⁶¹⁾ In tema, cfr. nota n. 239.

⁽⁶²⁾ Cfr. nota n. 234.

⁽⁶³⁾ In ambito comunitario il controllo dei pescherecci è assicurato da un sistema via satellite (*blue box*), disciplinato nel dettaglio dal reg.(CE) 2244 del 18 dicembre 2003, la cui installazione a bordo è prevista dall'art. 22 lett. b del reg.(CE) 2371 del 20 dicembre del 2002.

Dall'analisi sin qui condotta è possibile affermare che il capitolo IV del *Plan of implementation*, rappresenta una delle note positive del *Summit di Johannesburg*, laddove la tematica della protezione e conservazione delle risorse marine, in cui rientra quella relativa alle risorse alieutiche, ha trovato un ulteriore impulso e affermazione e nel quale un ruolo fondamentale per il perseguimento di tale obiettivo è riservato alla cooperazione tra Stati, attraverso la promozione e il ricorso ad accordi o altre forme di collaborazione. In tale contesto il *Plan of implementation*, ha consolidato l'impegno della comunità internazionale in tema di tutela delle risorse alieutiche, precedentemente assunto con la *UNCLOS*, con le Conferenze ambientali, con il Codice di condotta internazionale per la pesca responsabile (*Code of conduct for responsible fisheries*), e con gli altri strumenti elaborati dalla *FAO* ⁽⁶⁴⁾.

6. La pesca nel nuovo diritto del mare.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 ⁽⁶⁵⁾, a differenza di quanto previsto per il mare territoriale, zona contigua e

⁽⁶⁴⁾ In generale sembra che con il *Summit di Johannesburg* si sia giunti almeno ad una conferma, dei risultati di Rio, ciò vale sia con riferimento alla Dichiarazione di principi, che al Piano di attuazione. Lo spirito pragmatico che ha contraddistinto il Vertice di Johannesburg ha inoltre dato luogo a diversi *parallel events* e *side events*, anche di carattere ufficiale, tra rappresentanti di Organizzazioni non governative, che si sono svolti parallelamente alle riunioni dei delegati degli Stati. Tra questi, si ricorda la presentazione dei risultati delle attività in materia di tutela delle montagne relativamente al 2002, dichiarato «Anno internazionale delle montagne» dalle Nazioni Unite.

⁽⁶⁵⁾ Tale Convenzione trova il suo riferimento nella ris. n. 2750/1970 dell'Assemblea Generale dell'ONU, con la quale venne prevista la convocazione della Terza Conferenza sul Diritto del Mare. I lavori della Conferenza si aprirono tre anni dopo con l'intento di pervenire ad un regime giuridico comune del mare sulla base dell'equità. Tra gli obiettivi della Conferenza vi era anche quello di giungere ad una definizione unitaria e ad un comune regime giuridico degli spazi marittimi. In tema di conservazione e gestione delle risorse biologiche previsto in ambito internazionale, v. F. ORREGO VICUÑA, *The changing international*, cit., 45; W. T. BURKE, *Fisheries regulations under extended jurisdiction and international law*. *FAO Fisheries technical paper* n. 223, Rome, 1982; W. T. BURKE, *The Law of the Sea Convention provisions on conditions of access to fisheries subject to national jurisdiction*, in *Oregon Law Review*, 1984, 73-119; S. GARCIA, J. A. GULLAND, E. MILES, *The new law of the sea and the access to surplus fish resources*, *Marine Policy*, 1986, 192-200; M. HAYASHI, *The role of the United Nations in managing the world's fisheries*, G. H. Blake, W. J. Hildesley, M. A. Pratt, R. J. Ridley and C. H. Schofield, *The Peaceful Management of Transboundary Resources* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1995); E. HEY, (ed). *Developments in International Fisheries Law*. (The Hague: Kluwer Law International, 1999); D. NELSON, *The development of the legal regime of high seas fisheries*, A. Boyle and D. Freestone, in *International Law and Sustainable Development* (Oxford: OUP, 1999); S.M. KAYE, *International Fisheries Management*. (The Hague: Kluwer Law International, 2000). Sui lavori preparatori della Convenzione v. A. DE YTURRIAGA, *The international regime of fisheries*, cit. 1997, 61 ss.

piattaforma continentale ⁽⁶⁶⁾, riserva una articolata disciplina alla conservazione e sfruttamento delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva e nell'alto mare o mare internazionale ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁶⁾ Invero, la *UNCLOS*, come osservato da attenta dottrina, non ha ritenuto necessario per il mare territoriale «to define the powers of the coastal State concernine exploitation of living resources». Conseguentemente, dalla sovranità che lo Stato costiero esercita nel proprio mare territoriale discende che lo stesso ha il potere di emanare specifiche disposizioni e regolamentazioni in tema di conservazione e sfruttamento delle risorse biologiche del mare. Cfr. A. DE YTURRIAGA, *The International Regime of Fisheries: from UNCLOS 1982 to the Presential Sea*, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, 101 ss. Del pari, alla zona contigua, poiché è ricompresa nella zona economica esclusiva, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni previste per quest'ultima. Diverso è, invece, il discorso per quanto riguarda la piattaforma continentale, per la quale la *UNCLOS* riconosce allo Stato costiero diritti sovrani allo scopo di esplorare e sfruttare le risorse naturali in essa presenti. Con riguardo a queste ultime, l'art. 77 comma 4, precisa: «le risorse naturali consistono nelle risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo come pure negli organismi viventi appartenenti alle specie sedentarie, cioè organismi che, allo stadio adulto, sono immobili sul fondo o sotto il fondo, oppure sono incapaci di spostarsi se non restando in continuo contatto fisico con il fondo marino o con il suo sottosuolo». In merito, appare superfluo, evidenziare come il problema non sussista qualora l'estensione della piattaforma continentale coincida con la zona economica esclusiva. Diversamente, nel caso in cui questa abbia una estensione superiore lo Stato costiero potrà emanare nella zona di piattaforma continentale posta al di là del limite esterno della zona economica esclusiva disposizioni specifiche in tema di conservazione e sfruttamento delle risorse naturali.

⁽⁶⁷⁾ In tema v. K. M. GJERDE, *High seas fisheries management under the Convention on the Law of the Sea*, Oxford University Press, *The law of the sea: Progress and Prospects*, ed. by David Freestone, Richard Barnes and David M. Ong, 2006; R. BARNES, *The Convention on the Law of the Sea: an effective framework for domestic fisheries conservation?*, Oxford University Press, *The law of the sea: progress and prospects*, ed. by David Freestone, Richard Barnes and David M. Ong, 2006; E. FRANCKX, *The protection of biodiversity and fisheries management: Issues raised by the Relationship between CITES and LOSC*, Oxford University Press, in *The law of the sea: progress and prospects*, ed. by David Freestone, Richard Barnes and David M. Ong, 2006; W.T. BURKE, *Evolution in the fisheries provisions of UNCLOS*, in *Liber amicorum judge Shigeru Oda*. - Vol. 2 / 2002; J. A. DE YTURRIAGA, *The international regime of fisheries* cit.110 ss; M. HAYASHI, *Global governance of deep-sea fisheries*, in *the international journal of marine and coastal law*, vol. 19, 2004, 289-298; T. L. MACDORMAN, *An overview of international fisheries disputes and the International Tribunal for the Law of the Sea*, in *The canadian yearbook of international law*, vol.40, 2003, 119-149; W EDESON, *Towards long-term sustainable Use : some recent Developments in the legal Regime of Fisheries*, Oxford University Press, *International law and sustainable development: past achievements and future challenges*, ed. by Alan Boyle and David Freestone, 2001; D. NELSON, *The development of the legal regime of high seas fisheries*, Oxford University Press, *International law and sustainable development: past Achievements and future challenges* ed. by Alan Boyle and David Freestone, 2001; J. VILLALOBOS URQUIAGA, *El regimen de pesca en al Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar de 1982*, in *Derecho del mar / Sandra Namihás* (ed.) / 2001; S.M. KAYE, *International fisheries management*, in *Kluwer Law International*, 2001; R. S. POMEROY, F. BERKES, *Two to tango: the role of government in fisheries co-management*, in *Marine Policy*; vol. 21, 5, 1997, 465-480; G.N. BARRIE, *Fisheries and the 1982 United Nations Law of the Sea Convention.*, in *Acta Juridical*, 1986; S. NANDAN,

Dott.Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

A tal fine l'art. 56, comma 1, lett. a, stabilisce che lo Stato costiero nella zona economica esclusiva gode di diritti sovrani in ordine all'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche [...]. Tale principio trova un puntuale riscontro negli artt. 61⁽⁶⁸⁾ e ss. della Convenzione⁽⁶⁹⁾.

Implementing the fisheries provisions of the Convention, Consensus and confrontation: the United States and the Law of the Sea Convention: a workshop of the Law of the Sea Institute, ed. by Jon M. van Dyke, 1985; Per un'analisi del regime della pesca nella UNCLOS, v. J. JUSTE RUIZ, *Derecho internacional del medio ambiente* cit., 178-182; In tema di sfruttamento delle risorse biologiche, v. U. LEANZA, *Saggi di diritto internazionale della navigazione*, 1979, 276; Con riguardo al Regime internazionale della pesca negli alti fondali v. E.J. MOLENAR, *Global, regional and unilateral approaches to unregulated deep-sea fisheries*, FAO- Rome, 2005, 415-432; T. SKARPHEDINSSON, *Management of the utilization of living marine resources, The Stockholm declaration and law of the marine environment*, 2003.

(⁶⁸) Autorevole dottrina ha manifestato delle perplessità in ordine al significato da attribuire all'espressione «*maintenance of the living resources*» di cui all'art. 61 comma 2 della Convenzione. Segnatamente è stato detto che tale espressione è «*unclear because it does not specify the level of resources to be maintained, nor state precisely which resources should be maintained*». La medesima dottrina con riguardo alla citata norma ha, altresì, osservato: «*A major potential difficulty in effectuating article 61, paragraph 2, is that it may be very difficult to know whether a target stock is simply a portion of a species group or is itself a separate species. When this determination is difficult to make, the convention should be interpreted to require coastal state to protect the target stock or population, in light of the possibility that it is a separate species or a remote population that is a distinct unit for reproductive purpose*». Cfr. W.T. BURKE, *The new international law of fisheries, UNCLOS 1982 and beyond*, Clarendon press, Oxford, 1994. In tema di principi relative alla conservazione e gestione delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva, v. F. ORREGO VICUÑA, *The changing international law* cit., 26, ss. Detto autore, citando W.T. Burke afferma: «*Articles 61 and 62 of the Convention on the law of the sea involve a sequence of decisions by the coastal state relating to the determination of the total allowable catch, harvesting restrictions, the harvesting capacity of the coastal state, and others such as the eventual access to fishing by other states and the terms, conditions, and agreements governing such access. In this process questions of conservation appear prominently and the access of other states is in fact made conditional on the success of conservation and the resulting availability of resources*».

(⁶⁹) In relazione alla natura giuridica del diritto di pesca dello Stato costiero nella zona economica esclusiva, autorevole dottrina afferma come lo stesso dimostri un «*esclusivismo non assoluto, ma condizionato all'obiettivo dello sfruttamento ottimale delle risorse della zona*». In tal senso, T. SCOVAZZI, *La pesca nella zona economica esclusiva*, in *La zona economica esclusiva*, a cura di B. CONFORTI, Milano, 1983, 20; In tema di pesca nella zona economica esclusiva da parte degli Stati non costieri e geograficamente svantaggiati, v. inoltre, L. CAFLISCH, *The fishing rights of land-locked and geographically disadvantaged States in the exclusive economic zone states*, in *La zona economica*, cit., 29 ss.; T. SCOVAZZI, *La partecipazione straniera alla pesca nella zona economica esclusiva*, in *Anuario de derecho internacional*; vol.10, 1994, 239-253; Con riferimento al Regime della pesca F. ORREGO VICUÑA, *La aplicación de la zona económica exclusiva y el régimen de la pesca: una visión científica y técnica*, Universidad de Chile, 1982; H. CAMINOS, *El régimen de la pesca en la*

Dott. Giuseppe Spera, «*Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche*», tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

Segnatamente, l'art. 61, prevede che nella zona economica esclusiva sia lo Stato costiero a stabilire il volume massimo delle risorse biologiche di cui è consentita la cattura (*Total allowable catch - TAC*) ⁽⁷⁰⁾, nonché l'adozione di misure atte ad impedire uno sfruttamento eccessivo di tali risorse così da consentire la massima resa possibile (*maximum sustainable yield*) ⁽⁷¹⁾. Tale disposizione sembra riconoscere allo Stato costiero un ampio potere discrezionale, sia in ordine al *total allowable catch*, sia con riguardo all'individuazione delle misure preordinate ad assicurare uno sfruttamento responsabile ed ottimale delle risorse biologiche. Per cui, come sottolineato in dottrina, l'unico limite che incontra lo Stato costiero nell'esercizio di tale discrezionalità è rappresentato dalla «buona fede» ⁽⁷²⁾.

La Convenzione, inoltre, attribuisce allo Stato costiero la facoltà di autorizzare l'accesso di Stati terzi a tali risorse, sempre nei limiti della citata quota, nel caso in cui lo stesso non posseda i mezzi necessari per pescare

zone economica esclusiva, in *La zona economica esclusiva*, 1982; L. I. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, *La zona esclusiva de pesca en el nuevo derecho del mar*, Universidad, 1977.

⁽⁷⁰⁾ Il *Total allowable catch*, rappresenta uno degli strumenti più importanti per l'attuazione della politica di gestione delle risorse aliutiche da parte dello Stato costiero e per il perseguimento dell'obiettivo di una «utilizzazione ottimale» delle citate risorse. Cfr. M. GESTRI, *La gestione*, op. cit. 177. Sul punto v. W. T. BURKE, *The new international law of fisheries UCLOS 1982 and beyond*, Clarendon press- Oxford 1994. 48 ss, il quale afferma: «*The term allowable catch, as used in the convention, may be responsible for some of the confusion about how it must be determined. The term is often associated with practices under international agreements in the North Atlantic in which quotas were established on the basis of biologically determined maximum catch. As just suggested, the allowable catch in article 61 is not to be interpreted as quantity of fish determined solely on biological grounds*». V. inoltre, F. ORREGO VICUÑA, *The changing cit.*, 27: «*Total allowable catch is the basic concept on which the new organization of fisheries under national jurisdiction is based*». Sul punto v. anche P. W. BIRNIE e A. E. BOYLE, *International law and the environment*, Clarendon Press – Oxford, 1992, 522, ss. Sulle circostanze da considerare eccezionali ai fini della determinazione del *Total allowable catch*, v. le decisioni n. T2001/97, T2001/144 e T2002/57 dell'*Administrative Appeals Tribunal* (Australia), in data 28 febbraio 2005, in www.intfish.net/cases.

⁽⁷¹⁾ Sul concetto di *maximum sustainable yield* e relative riserve, v. M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali d'interesse generale per la comunità internazionale*, Torino, 1996, 175, il quale sottolinea come tale concetto, poiché mira a perseguire la massima utilizzazione possibile dal punto di vista biologico, «esso non terrebbe in adeguata considerazione la possibilità di errore o di inadeguata conoscenza riguardo ad elementi determinati, potendo così ingenerare rischi di sovra-sfruttamento». Sul punto, v. amplius, W. T. BURKE, *The new international*, cit., 53, il quale afferma: «*To aim at catching the maximum sustainable yield as qualified by environmental and economic factors means that the coastal state may keep stock abundance at a higher level than needed to reproduce the same size stock continuously*». Sul punto v. anche P. W. BIRNIE e A. E. BOYLE, *International law*, cit., 522, ss.

⁽⁷²⁾ Cfr. sul punto M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*, cit., 183.

l'intera quota consentita ⁽⁷³⁾. Inoltre, l'art. 62 attribuisce allo Stato costiero il potere di determinare con leggi o regolamenti le misure di conservazione di tali risorse, le quali possono riguardare tra l'altro: il rilascio di licenze ai pescatori e ai pescherecci; l'individuazione delle specie che possono essere catturate e la determinazione delle quote, taglie minime delle specie ittiche e parametri degli attrezzi da pesca; la regolamentazione delle stagioni e delle aree di pesca e lo scarico in tutto o in parte del pescato da parte di tali pescherecci nei porti dello Stato costiero ⁽⁷⁴⁾.

Autorevole dottrina ha sottolineato come, l'esecuzione delle disposizioni da ultimo richiamate presenti delle difficoltà con riguardo alla sussistenza dei mezzi di accertamento diretti a verificare la capacità dello Stato costiero di sfruttare le risorse biologiche situate in tale zona, nonché con riguardo all'assenza di elementi preferenziali attraverso i quali lo Stato costiero in relazione alle quote di TAC non sfruttate possa preferire «tra due o più Stati quello o quelli che possono partecipare allo sfruttamento delle risorse biologiche viventi nella propria zona economica» ⁽⁷⁵⁾.

Dalla formulazione dell'art. 62 *UNCLOS* emerge, *ictu oculi*, che lo Stato costiero è titolare di un diritto esclusivo in ordine allo sfruttamento delle risorse biologiche situate nella zona economica esclusiva, a cui corrisponde come risvolto della medesima medaglia l'obbligo ⁽⁷⁶⁾ dello stesso di concedere a Stati terzi attraverso accordi o intese, qualora non possieda i mezzi per pescare l'intera quota consentita, l'accesso all'eccedenza di tale quota, dallo stesso non

⁽⁷³⁾ Sul punto v. F. BRUNO, *L'Impresa ittica*, Milano, 2004, 66; G. GASPARRO e P. IVALDI, *Il diritto del mare, in Istituzioni di Diritto internazionale* a cura di M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria, Torino, 2006, 429.

⁽⁷⁴⁾ In Italia, alcuni di questi aspetti (rilascio della licenza di pesca, taglia minima, parametri degli attrezzi da pesca etc) sono stati oggetto di specifica disciplina, ancora prima della convenzione in argomento, con la l. 14 luglio 1965 n. 963, recante disciplina sulla pesca marittima, il relativo regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 e da ultimo con il dlgs. 26 maggio 2004 n. 154.

⁽⁷⁵⁾ Sul punto v. A. DEL VECCHIO, *Zona economica esclusiva e Stati costieri*, *Le Monnier*, Firenze, 1984, 120 ss, la quale evidenzia come le difficoltà applicative delle disposizioni che disciplinano la pesca nella zona economica esclusiva lasciano prevedere per il futuro numerose controversie « per quanto riguarda il rifiuto arbitrario di uno Stato a determinare il volume totale delle prese e a concedere eventuali quote TAC a Stati terzi con determinate caratteristiche, o il mancato assolvimento da parte dello Stato costiero dell'obbligo di non sfruttare eccessivamente le proprie risorse biologiche, così da non danneggiare anche quelle esistenti nelle zone economiche esclusive di Stati confinanti».

⁽⁷⁶⁾ Cfr. *UNCLOS*, art 62, § 2.

sfruttata⁽⁷⁷⁾. Con riguardo a quest'ultimo aspetto occorre precisare che il problema della mancanza dei mezzi per pescare l'intera quota consentita, oggi, può porsi solo con riguardo ai paesi in via di sviluppo, poiché quelli industrializzati sono in possesso di mezzi in grado di sfruttarla. Per converso questi ultimi pur in possesso dei mezzi necessari possono concedere, discrezionalmente, a Stati terzi, tramite specifici accordi, l'autorizzazione a pescare la parte della quota consentita dagli stessi non pescata. Lo Stato costiero, nel consentire a Stati terzi l'accesso alle proprie risorse biologiche, tiene conto di una serie di fattori pertinenti ivi compresi quelli di natura economica ed ecologica.⁽⁷⁸⁾ In definitiva, il diritto degli Stati terzi, compresi quelli privi di litorale o geograficamente svantaggiati, di accedere alle risorse alieutiche della zona economica esclusiva è limitato alla sola ipotesi in cui lo Stato costiero non abbia i mezzi necessari o sufficienti per sfruttare la quota consentita ed è, comunque, subordinato ad uno specifico accordo o intesa con quest'ultimo. Negli altri casi la possibilità di uno Stato terzo di accedere a tali risorse dipende solo ed esclusivamente dalla volontà dello Stato costiero di consentire «discrezionalmente», attraverso i predetti accordi o intese, lo sfruttamento di tali risorse⁽⁷⁹⁾.

La Convenzione attribuisce, inoltre, allo Stato costiero, importanti poteri in ordine alla conservazione di banchi di specie ittiche⁽⁸⁰⁾, specie altamente

⁽⁷⁷⁾ Sulla natura giuridica di vero e proprio «obbligo» dello Stato costiero di consentire, per la parte di risorse non sfruttate ricomprese nella quota consentita, l'accesso agli Stati terzi, v. M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*, cit., 178; Sul carattere non automatico dell'accesso degli Stati terzi al sovrappiù, v. T. SCOVAZZI, *La pesca nella zona economica esclusiva*, cit., 19.

⁽⁷⁸⁾ In tema di pesca nella zona economica esclusiva, v. T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto internazionale del mare*, Milano, 2002, 49, il quale con riguardo alle norme della *UNCLOS* sullo sfruttamento delle risorse biologiche osserva che le stesse «s'ispirano a uno schema di esclusivismo attenuato che, pur riconoscendo allo Stato costiero un ruolo prevalente rispetto agli altri, mira ad impedire che riserve alimentari vadano perdute per mancanza di una loro utilizzazione ottimale».

⁽⁷⁹⁾ Sul punto, v. *amplius*, A. DEL VECCHIO, *Zona economica esclusiva*, cit., 121.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. art. 63. V. W.T. BURKE, *The new international law of fisheries*, cit., 133, ss. Inoltre, l'art 73 della Convenzione riconosce allo Stato costiero nell'esercizio dei diritti sovrani di sfruttamento, gestione e conservazione delle risorse biologiche il potere di adottare, nella zona economica esclusiva, le misure di fermo, ispezione e sottoposizione a procedimento giudiziario al fine di garantire il rispetto delle leggi e regolamenti adottati in conformità alla Convenzione. Tale disposizione non contiene uno specifico riferimento alla confisca per cui il dato letterale sembrerebbe escludere il ricorso a tale misura da parte dello Stato costiero. Sull'argomento v. *International Tribunal for the Law of The Sea*, 4 dicembre 1997 «*The Saiga Case Prompt Release*» (tra Saint Vincent and the Grenadines e Guinea), in *ITLOS Reports 1997*, 7 ss. in cui il Tribunale, in relazione al fermo della *oil-tanker- Saiga*, ha ritenuto fondate le argomentazioni della Guinea in forza delle quali l'attività di rifornimento compiuta dalla

nave a favore di tre pescherecci, nella zona economica esclusiva della Guinea, fosse da ricomprendere nella previsione dell'art 73 della Convenzione (v. § 73 della pronuncia); Sulla vicenda v. T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto*, cit., Milano, 2002, 86; v. anche, P. TERRILE, *La prima decisione del Tribunale internazionale del diritto del mare: il procedimento per il pronto rilascio della M/n Saiga*, in *Dir. mar.* 1999, 1281; *International Tribunal for the Law of The Sea*, 2 febbraio 2000, «*The Camouco Case*» (tra Panama e Francia) in *ITLOS Reports* 2000, 31. In particolare il Tribunale, nel riconoscere la propria giurisdizione ex art 292 della Convenzione, ha giudicato non ragionevole l'ammontare di 20 milioni di franchi fissati dal *Tribunal d'instance at Saint -Paul* (Francia), per il rilascio della nave panamense Camouco, nei confronti della quale le autorità francesi avevano applicato la misura della detenzione per aver esercitato senza autorizzazione la pesca nella zona economica esclusiva francese (*Crozet Islands*). Inoltre, il Tribunale, ha indicato i criteri da prendere in considerazione al fine di valutare come ragionevole la cauzione per il pronto rilascio di cui all'art. 73 della UNCLOS, e segnatamente: «*the gravity of the alleged offences, the penalties imposed or imposable under the laws of the detaining State, the value of the detained vessel and of the cargo seized, the amount of the bond imposed by the detaining State and its form*». (Judgment of 7 February 2000, paragraph 67). Tale orientamento è stato successivamente confermato anche nella sentenza del 18 dicembre 2000, relativa al «*Monte Confurco Case*» (tra Seychelles e Francia), in *ITLOS Reports*, 2001, 17 ss; Sul punto cfr. *International Tribunal for the Law of The Sea*, «*The Juno Trade Case*» § 82 (tra Saint Vincent and The Grenadines e Guinea-Bissau), in *ITLOS Reports*, 2004, 17 ss; Sul significato da attribuire all'espressione «*bond or other security*» di cui all'art. 73, § 2 della UNCLOS, cfr *International Tribunal for the Law of The Sea*, nel «*Volga Case*» (tra Federazione Russa e Australia) del 23 dicembre 2002, in *ITLOS Reports*, 2002, 10 ss. Segnatamente, il Tribunale al § 77 ha precisato «*In interpreting the expression "bond or other security" set out in article 73, paragraph 2, of the Convention, the Tribunal considers that this expression must be seen in its context and in light of its object and purpose. The relevant context includes the provisions of the Convention concerning the prompt release of vessels and crews upon the posting of a bond or security. These provisions are: article 292; article 220, paragraph 7; and article 226, paragraph 1(b). They use the expressions "bond or other financial security" and "bonding or other appropriate financial security". Seen in this context, the expression "bond or other security" in article 73, paragraph 2, should, in the view of the Tribunal, be interpreted as referring to a bond or security of a financial nature [...]*». Sempre in tema di misure esercitabili dallo Stato costiero v. *International Tribunal for the Law of The Sea*, 20 aprile 2001, «*The Grand Prince Case*» (tra Belize e Francia), in cui la nave da pesca denominata *The Grand Price* fu oggetto di provvedimento di confisca da parte della *Criminal Court of France* per aver esercitato la pesca, senza preventiva autorizzazione, nella zona economica esclusiva francese (Kerguelen islands) e in relazione al quale, il Tribunale ha escluso la propria giurisdizione in considerazione del fatto che dagli atti prodotti in giudizio non è stato possibile accertare se al momento della richiesta di pronto rilascio il Belize fosse o meno lo Stato di bandiera della nave. *ITLOS Reports*, 2001, 17. Sul caso v. inoltre, P. TERRILE, *La decisione del Tribunale del mare nel caso Grand Prince*, in *Dir. mar.* 2003, 1232. Sulle conseguenze della confisca in ordine alla nazionalità della nave v. *International Tribunal for the Law of The Sea*, 7 agosto 2007, «*The Tomimaru Case*» (tra Federazione degli Stati Russi e Giappone) «*the confiscation of a vessel does not result per se in an automatic change of the flag or in its loss*», in *ITLOS Reports*, 2005-2007, 39 ss. Nel caso del peschereccio Hoshinmaru, l' *International Tribunal for the Law of The Sea*, con la pronuncia del 7 agosto del 2007, in merito alla determinazione dell'ammontare della cauzione per il pronto rilascio ha precisato: «*the amount of a bond should be proportionate to the gravity of the alleged offences. Article 292 of the Convention is designed to ensure that the coastal State, when fixing the bond, adheres to the requirement stipulated in article 73, paragraph 2, of the Convention, namely that the bond it fixes is*

migratorie ⁽⁸¹⁾ e mammiferi marini ⁽⁸²⁾, situate nella zona economica esclusiva, nonché una disciplina particolare per quanto concerne i banchi anadromi ⁽⁸³⁾ e le specie catadrome ⁽⁸⁴⁾.

Con riguardo all'alto mare ⁽⁸⁵⁾, la tutela delle risorse biologiche è oggetto di specifica disciplina nella parte VII della Convenzione. Tale tutela non può

reasonable in light of the assessment of relevant factors ». In *ITLOS Reports 2005-2007*, 71. In dottrina sul tema v. R. CHURCHILL, *The jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea relating to fisheries: is there much in the net?*, in *International Journal of Marine and Coastal Law*; vol.22, 2007, 383-424, il quale passa in rassegna le principali decisioni del Tribunale internazionale del diritto del mare riguardo alle dispute sulla pesca. N. RONZITTI, *La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la procedura per il pronto rilascio di navi ed equipaggi*, *Scritti in onore di Giorgio Badiali* (a cura di P. Pillitu), Roma, Arcane, 2007, 393 ss.; R. VIRZO, *Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporti tra procedure*, Padova, CEDAM, 2008, 81-99.

⁽⁸¹⁾ Cfr. art. 64. V. W.T. BURKE, *The new international*, cit., 137 e 199, ss.; F. ORREGO VICUÑA, *The changing*, cit., 40. Sul punto v. anche P. W. BIRNIE, A. E. BOYLE, *International law*, cit., 530.

⁽⁸²⁾ Cfr. art. 65. V. W.T. BURKE, *The new international*, cit., 138 e 255, ss.; F. ORREGO VICUÑA, *The changing*, cit., 36; v. inoltre, P. W. BIRNIE, A. E. BOYLE, *International law*, cit., 532.

⁽⁸³⁾ Cfr. art. 66. V. W.T. BURKE, *The new international*, cit., 151, ss; v. P. W. BIRNIE, A. E. BOYLE, *International law*, cit., 535 ss. Anadrome sono le specie che passano dalle acque marine a quelle dolci, come i salmoni che risalgono i fiumi per riprodursi.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. art. 67. Le specie catadrome, al contrario delle anadrome, vivono abitualmente nelle acque dolci e discendono la corrente (ossia si portano nelle acque dolci) per riprodursi come l'anguilla.

⁽⁸⁵⁾ Con riguardo al regime della pesca in alto mare, v. F. ORREGO VICUÑA, *El régimen de la pesca en alta mar y los derechos e intereses del Estado ribereño*, in *Perspectivas del derecho del mar al alba del siglo XXI*, Istituto Italo – Latino Americano, 1999, 77; A DEL VECCHIO, *La disciplina della pesca negli spazi di alto mare, in particolare nel Mediterraneo*, in *Perspectivas del derecho*, cit., 1999, 107 ss., nonché, *La libertà di pesca in alto mare: un principio ancora valido?*, in *Dir. mar.* 1995, 333 ss.; R. CASADO RAIGÓN, *El derecho de la pesca en alta mar y sus últimos desarrollos*, in *Cursos de derecho internacional de Vitoria Gasteiz*, vol. 1995, 97-135; J. C. LUPINACCI, *Los derechos de pesca en alta mar* in *El derecho internacional en un mundo en transformación dir. general y pres. Manuel Rama-Montaldo*; vol. 2, 1995; R. CASADO RAIGÓN, *La pesca en alta mar*, Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, 1994. H. LLANOS MANSILLA, *Pesca en alta mar: desafíos para los países costeros*, in *Revista chilena de derecho*, vol. 20, 2-3 Tomo II, 1993, 873-879; Sul Regime giuridico dell'alto mare, v. A. DEL VECCHIO, voce, *Mare*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1998, 523.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

prescindere (stante la qualificazione di *res communis omnium* ⁽⁸⁶⁾) dell'alto mare, in cui tutti gli Stati possono esercitare qualsiasi libertà, compresa quella di pesca ⁽⁸⁷⁾, con l'unico limite negativo del rispetto della libertà altrui) ⁽⁸⁸⁾,

⁽⁸⁶⁾ Le *res communes omnium*, nella definizione del giurista Marciano, sarebbero quelle che, secondo il *jus naturale*, apparterebbero a tutti gli esseri viventi: il mare, il lido del mare, l'aria e l'acqua *profluens*, (acqua "che scorre", ancora a seguire l'opinione corrente tra i giuristi romani: cfr. D. 1, 8, 2 pr.-1). Il *jus naturale* è, ancora secondo il giurista Marciano, "ciò che la natura ha insegnato a tutti gli esseri viventi": D. 1, 1, 1, 3). Per l'ampio panorama dottrinario sul *jus naturale* e sulle *res communes omnium* cfr., in particolare, C. A. MASCHI, *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani* (Milano, 1937, Vita e Pensiero); E. ALBERTARIO, *Sul concetto di ius naturale*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere* 57, 1924, 168 ss.; E. LÉVY, *Natural Law in Roman Thought*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 15, 1950, 1 ss.; A. BURDESE, *Il concetto di ius naturale nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche* 8, 1954, 419 ss.; G. NOCERA, *Ius naturale nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 1962; X. DIJON, *Du droit naturel. I. Les questions du droit*, Paris, 1998; A. DELL'ORO, *Le «res communes omnium» dell'elenco di Marciano*, in *Studi Urbinati*, 31, 1963, 239-290; P. MADDALENA, *Il diritto dell'uomo alla conservazione e gestione del mare: azione e giurisdizione*, in *Les espaces protégées en Méditerranée: espaces, espèces et instruments d'application des conventions et protocoles de la Méditerranée*, Tunis 1993, *Actes du colloque*, Tunis 1995. L'espressione *res communes omnium* designa attualmente, nel diritto internazionale, uno spazio escluso da ogni appropriazione individuale, caratterizzato dall'uso comune. Recente dottrina ha ancora rilevato infatti come tale concetto, dal quale discende il principio della libertà dei mari, si sviluppò con riferimento all'alto mare in opposizione al concetto di *res nullius* e si afferma, ben presto, come il più idoneo per consentire una disciplina internazionale uniforme dell'alto mare. Il principio in esame è stato successivamente recepito negli atti e nella consuetudine giuridica internazionale degli ultimi decenni in materia di tutela dell'ambiente. In tema, anche ai fini di una ricostruzione storica di tale principio e della sua affermazione nell'ambito del diritto internazionale dell'ambiente, v. *amplius*, G. SANNA, *Tutela giuridica dell'ambiente*, cit., 2007, 120-242. La prima formulazione di questo principio nel diritto internazionale moderno è comunemente attribuita all'ambasciatore di Malta presso l'ONU, Arvid Pardo, il quale in un suo discorso dell' 1 novembre 1967, definì patrimonio comune dell'umanità alcune zone della terra che secondo il diritto internazionale, erano *res nullius*. Al riguardo, v. *United Nations, General Assembly, Twenty-second session, Official record* , 1967,1.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. art. 87.

⁽⁸⁸⁾ A differenza di quanto previsto dalla Convenzione sulla pesca del 1958, in cui la libertà di pesca era riconosciuta in modo assoluto, oggi è opinione largamente diffusa che il principio della libertà assoluta dell'alto mare ha subito, sia pur recentemente, una compressione tant'è che non può parlarsi più di libertà piena, ma condizionata all'obbligo dell'osservanza di norme internazionali, come, quelle dettate in tema di sfruttamento e conservazione delle risorse biologiche. Sul punto v. A. DEL VECCHIO, *La disciplina della pesca negli spazi marittimi dell'alto mare, in particolare nel Mediterraneo*, in *Prospettive del diritto del Mare all'alba del XXI secolo*, ILA, Roma 1999, 107. In tema di regolamentazione della pesca in alto mare, v. *amplius*, F. ORREGO VICUÑA, *El régimen de la pesca en alta mar y los derechos e interesse del Estrado ribereño*, in *Prospettive*, cit., 77 ss. Sul principio della libertà di pesca in alto mare v. art. 2 della Convenzione di Ginevra sulla pesca del 1958, nonchè M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*, cit., 209, in cui l'autore evidenzia come tale principio - che in origine

dalla stipula di specifiche convenzioni o accordi internazionali tra gli Stati della Comunità internazionale, attraverso i quali vengono stabilite delle regole che impegnano gli stessi ad uno sfruttamento sostenibile e responsabile delle risorse alieutiche, con conseguente compressione della libertà di accesso alle stesse ⁽⁸⁹⁾.

A tal fine, gli artt. 116 e 117 della Convenzione riconoscono e impongono in capo agli Stati, rispettivamente, il diritto di pesca e l'obbligo di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità ⁽⁹⁰⁾.

Inoltre, la Convenzione prevede che gli Stati cooperino alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche dell'alto mare ⁽⁹¹⁾ e che l'adozione delle misure in questione, unitamente alla determinazione delle quote consentite di pesca, non possa prescindere da una attendibile documentazione scientifica. Inoltre, tale documentazione, comprese le

riconosceva ad ogni Stato, senza alcuna limitazione, il diritto al libero accesso alle risorse ittiche - con l'introduzione delle nuove tecnologie e il conseguente depauperamento del patrimonio alieutico ha determinato l'affermazione, accanto al diritto di sfruttamento di tali risorse, dell'obbligo per ciascuno Stato di conservazione delle stesse. In tema di *freedom of fishing* v. inoltre, W.T. BURKE, *The new international law of fisheries*, cit., 95 ss. Sull'evoluzione storica e conseguenze legali del principio della libertà di pesca in alto mare, v. F. ORREGO VICUÑA, *The changing international law*, cit., 3 ss.

⁽⁸⁹⁾ Sul punto v. F. BRUNO, *L'impresa ittica*, cit., 69, il quale manifesta alcune perplessità in merito all'efficacia degli accordi internazionali in materia di conservazione delle risorse alieutiche di cui non sono parte tutti gli Stati, in quanto tale efficacia sarebbe vanificata dalle «frotte dei paesi terzi che, invocando il dogma della libertà dell'alto mare, si avvantaggiano dei benefici sull'ambiente sopportati dagli imprenditori degli Stati contraenti». Per cui le norme in tema di sfruttamento responsabile di tali risorse per essere efficaci dovrebbero applicarsi a tutti gli Stati.

⁽⁹⁰⁾ In dottrina è stato evidenziato come la libertà di pesca nell'alto mare abbia natura di diritto soggettivo sostanziale (*hard law*), mentre i doveri di conservazione avrebbero natura di (*soft law*) in quanto espressi a titolo di esortazione, Cfr. M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*, cit., 214; In tema di libertà di pesca in alto mare v. anche, M. BADENES CASINOS, *La crisis de la libertad de pesca en alta mar*, McGraw-Hill, 1997.

⁽⁹¹⁾ Cfr. art 118. Con riguardo alle forme di cooperazione tra Stati nel settore della pesca, v. A. DEL VECCHIO, *La pesca en el marco de la cooperación internacional en materia de medio ambiente*, in *La gestion de los recursos marinos y la cooperacion internacional*, in *Quaderni ILA*, Roma, 2006, 11 ss. Sulla necessità della cooperazione tra Stati quale condizione imprescindibile per la soluzione del problema dell'ipersfruttamento delle risorse biologiche, v. A. DEL VECCHIO, *Politica comune della pesca e cooperazione internazionale in materia ambientale*, in *Dir. un. eu.* 2005, 529. Sul dovere di cooperazione imposto dalla UNCLOS, per la pesca in alto mare attuato attraverso rapporti diretti tra gli Stati o mediante la partecipazione ad organizzazioni internazionali, v. amplius, Cfr. A. DEL VECCHIO, *La libertà di pesca in alto mare cit.*, 333-337.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

statistiche relative al pescato e all'attività di pesca e gli altri dati concernenti la conservazione dei banchi di pesce, deve essere diffusa e scambiata con regolarità attraverso le competenti organizzazioni internazionali in ambito subregionale, regionale o mondiale, quando sia opportuno e con la partecipazione di tutti gli Stati interessati ⁽⁹²⁾.

Le disposizioni dianzi richiamate mirano a stabilire, come precisato dalla dottrina maggioritaria, un equilibrio tra l'esigenza del principio della libertà della pesca in alto mare, sancito dal citato art. 116, e la necessità di protezione delle risorse biologiche di cui agli artt. 117 e ss. ⁽⁹³⁾.

Con riguardo al diritto di pesca sopra menzionato appare possibile affermare che l'esercizio dello stesso non è incondizionato, bensì, subordinato, come specificato dallo stesso art. 116, agli obblighi convenzionali assunti dagli Stati, ai diritti e obblighi oltre agli interessi degli Stati costieri previsti dagli artt. 63 comma 2, 64 e 67 e alle disposizioni previste dalla VII parte della Convenzione.

L'art. 117 della Convenzione, in tema di misure di conservazione delle risorse biologiche in alto mare, pone in capo a tutti gli Stati un obbligo di adozione di tali misure nei confronti dei soggetti nazionali, ovvero, di collaborazione tra essi. Come osservato da attenta dottrina la formulazione dell'art. 117 sembra essere abbastanza chiara circa la sussistenza del citato obbligo in capo agli Stati e la qualificazione dello stesso come: «*a customary law of the sea principle*» ⁽⁹⁴⁾.

La cooperazione cui la norma in parola fa espresso riferimento, può concretizzarsi in molteplici attività quali: lo scambio d'informazioni e dati non solo di carattere scientifico, lo svolgimento di attività di controllo congiunte, l'elaborazione di provvedimenti normativi, di accordi multilaterali attraverso i quali vengono determinate le politiche di gestione delle risorse alieutiche ⁽⁹⁵⁾, ovvero negoziazioni finalizzate all'adozione delle misure di conservazione, previsto come specifico obbligo per gli Stati dal successivo art. 118 ⁽⁹⁶⁾.

⁽⁹²⁾ Cfr. art. 119.

⁽⁹³⁾ Cfr. in tal senso, J. JUSTE RUIZ, *Derecho internacional del medio ambiente*, cit., 181: «*En efecto, el Convenio trata de establecer un equilibrio entre las exigencias del principio de libertad de pesca y las derivadas de la necesidad de proteger los recursos vivos del mar, tomando también en consideración la situación particular de los Estados ribereños*».

⁽⁹⁴⁾ Sul punto v. W.T. BURKE, *The new international law of fisheries*, cit., 95 ss.

⁽⁹⁵⁾ Cfr. W.T. BURKE, *The new international law of fisheries*, cit., 123.

⁽⁹⁶⁾ Come si evince dal tenore degli artt. 117 e 118, la cooperazione tra gli Stati rappresenta un requisito imprescindibile per il perseguimento degli obiettivi in tema di conservazione e gestione. Sul punto cfr. F. ORREGO VICUÑA, *The changing international law*, cit., 48, «*Cooperation is further strengthened under article 117 in connection with the specific*

In dottrina è stato evidenziato come la pratica applicazione delle norme stabilite dalla *UNCLOS* abbia dimostrato che le stesse sono risultate, per certi versi, inadeguate sia in ordine alla libertà di pesca degli Stati in alto mare, sia con riguardo al contemperamento degli interessi tra gli Stati impegnati nella pesca in alto mare e quelli impegnati nella pesca costiera⁽⁹⁷⁾. Tale situazione, ha generato la necessità di procedere ad una rivisitazione e sviluppo della disciplina internazionale in materia di tutela e conservazione delle risorse alieutiche in cui un ruolo fondamentale è stato svolto dalla *FAO* con l'adozione di importanti atti tra i quali: l'Accordo di New York del 1995 sulle specie migranti, il *Code of conduct for responsible fisheries* del 1995 e il *Plan of action to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (IPOA-IUU)* del 2001 con cui la problematica della tutela e conservazione delle risorse alieutiche è stata riproposta all'attenzione della comunità internazionale.

7. Il regime della pesca delle specie migratorie nel nuovo diritto del mare.

Tra i temi di particolare momento sui quali gli Stati partecipanti alla Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, riservarono particolare attenzione, rientrano quelli afferenti, rispettivamente, agli stocks

regime of high seas fisheries since in addition to the adoption of conservation measures for their nationals states have the duty to cooperate to this effect. Again article 118 emphasizes cooperation for the conservation and management of the living resources in high seas areas, including the related duty to enter into negotiations to take the appropriate conservation measures when their nationals exploit identical or different living resources in the same area of the high seas »

⁽⁹⁷⁾ Sul punto cfr. M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*, cit., 216 ss., in cui l'autore evidenzia come il principio della libertà di pesca in alto mare è stato oggetto di forti dispute dovute all'utilizzo di attrezzature da pesca poco selettive come le reti da posta derivanti, cd. spadare, incompatibili con la gestione responsabile ed ottimale delle risorse alieutiche. Sulla proibizione delle reti derivanti nel Pacifico Meridionale, v. Convenzione di Wellington del 23 novembre 1989. A livello comunitario le reti da posta derivanti sono vietate dal reg. (CE) n. 894/97. Segnatamente, il regolamento in parola vieta a qualsiasi nave la detenzione e la pesca con reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o addizionale sia superiore a 2,5 chilometri (art. 11), nonché, dal primo gennaio 2002, la detenzione e la pesca con tali reti, qualora destinate alla cattura e allo sbarco delle specie di cui all'all. VIII (art. 11 bis). Le specie di cui all'VIII sono: tonno bianco, tonno rosso, tonno obeso, tonnetto striato, palamita, tonno pinna gialla, tonno pinna nera, tonnetti, tonno del sud, tombarelli, pesce castagna, aguglie imperiali, pesci vela, pesce spada, costardelle, corifene, squali e cefalopodi.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

ittici sconfinanti (cosiddetti *straddling fish stocks*), e alle specie altamente migratorie (*highly migratory fish stocks*)⁽⁹⁸⁾.

Con riguardo agli *straddling stocks*, in seno alla predetta Conferenza, gli Stati costieri cercarono di affermare l'esistenza, in proprio favore, di diritti di sfruttamento: una posizione, quest'ultima, che non ha trovato successivo riscontro nella formulazione dell'art. 63⁽⁹⁹⁾ della *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*⁽¹⁰⁰⁾.

⁽⁹⁸⁾ Sul tema v. FAO, *World review of highly migratory species and straddling stocks*, Fisheries Technical Paper n. 337, FAO, Roma, 1994; In dottrina v. A. DE YTURRIAGA, *The international regime of fisheries*, cit., 1997, 125 ss.; v. B. APPLEBAUM, *The straddling stocks problem: the northwest atlantic situation, International law, and options for coastal State action*, in A. H. A. SOONS (ed.), *The Implementation of the Law of the Sea Convention Through International Institutions* (Honolulu: Law of the Sea Institute, 1990); F. A. ARMAS PFIRTER, *Straddling stocks and highly migratory stocks in latin american practice and legislation: new perspectives in light of current international negotiations in Ocean Development and International Law*, 1995, 127; R. BARSTON, *United Nations Conference on straddling and highly migratory fish stocks. Marine Policy*, 1995 159; T. A. CLINGAN, *Mar presencial (The presential sea): déjà vu all over again? - A response*, F. Orrego Vicuña, *Ocean Development and International Law*, 1993, 93-97; J. G. DALTON, *The Chilean Mar Presencial: A Harmless Concept or a Dangerous Precedent. International Journal of Marine and Coastal Law*, 1993, 397-418; P. G. G. DAVIES, *The EC/Canadian fisheries dispute in the Northwest Atlantic*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1995, 927-939; D. DAY, *Tending the Achilles heel of NAFO. Marine Policy*, 1995, 257-270; S. M. GARCIA, J. MAJKOWSKI, *State of high seas resources, T. Kuribayashi and E. L. Miles (eds.), The law of the sea in the 1990s: a framework for further international cooperation* (Honolulu: Law of the Sea Institute, 1992); E. HEY, *The regime for the exploitation of transboundary marine fisheries resources*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1989); C. C. JOYNER, P. N. DE COLA, *Chile's presential sea proposal: implications for straddling stocks and the international law of fisheries*, *Ocean Development and International Law*, 1993, 99-121; B. KWIATKOWSKA, *The high seas fisheries regime: at a point of no return? in International Journal of Marine and Coastal Law*, 1993, 327-355, nonché, *Creeping Jurisdiction Beyond 200 Miles in the Light of the 1982 Law of the Sea Convention and State Practice*, *Ocean Development and International Law*, 1991, 153-187; E. MELTZER, *Global overview of straddling and highly migratory fish stocks: the unsustainable nature of high seas fisheries*, *Ocean Development and International Law*, 1994, 255; E. L. MILES, W. T. BURKE, *Pressures on the United Nations Conference on the Law of the Sea of 1982 arising from new fisheries conflicts: the problem of straddling stocks*, *Ocean Development and International Law*, 1989, 343-357; F. ORREGO VICUÑA, *Toward an effective management of high sea fisheries and the settlement of the pending issues of the law of the sea in Ocean Development and International Law*, 1993 81-92; K.M. SULLIVAN, *Conflict in the anagement of a northwest atlantic transboundary cod stock*, *Marine Policy*, 1989, 118-136; M. HAYASHI, *The 1995 UN Fish Stocks Agreement and the law of the sea*, in D. Vidas and W. Østreg (eds.), *Order for the Oceans at the Turn of the Century* (The Hague: Kluwer Law International, 1999).

⁽⁹⁹⁾ L'art. 63 non utilizza la locuzione *straddling stocks*, bensì quella di *same stock or stock of associated species*.

⁽¹⁰⁰⁾ Sul punto v. M. GESTRI, *La gestione*, cit., 225.

Segnatamente, tale disposizione, in merito ai banchi esistenti all'interno delle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri, ovvero, presenti contemporaneamente all'interno della zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente, prevede espressamente: «*Where the same stock or stocks of associated species occur within the exclusive economic zones of two or more coastal States, these States shall seek, either directly or through appropriate subregional or regional organizations, to agree upon the measures necessary to coordinate and ensure the conservation and development of such stocks without prejudice to the other provisions of this Part.*

Where the same stock or stocks of associated species occur both within the exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to the zone, the coastal State and the States fishing for such stocks in the adjacent area shall seek, either directly or through appropriate subregional or regional organizations, to agree upon the measures necessary for the conservation of these stocks in the adjacent area».

Orbene, come si evince dal tenore letterale della disposizione in esame, sembra che la stessa non riconosca in capo agli Stati costieri un diritto esclusivo in ordine allo sfruttamento e all'adozione di specifiche misure di conservazione degli *straddling stocks*, bensì, l'esistenza in capo agli stessi e a quelli impegnati nell'esercizio della pesca in alto mare cosiddetta «*pesca a distancia*»⁽¹⁰¹⁾, di un generico obbligo di ricercare forme di cooperazione al fine di individuare le misure di conservazione di tali *stocks*.

Autorevole dottrina, inoltre, ha sottolineato come tale disposizione, presenti delle lacune nella parte in cui nulla dispone in merito al regime giuridico di riferimento, nel caso di mancato raggiungimento di accordo tra lo Stato costiero e quelli che sfruttano i banchi di specie ittiche situati nella zona di mare adiacente al limite esterno della zona economica esclusiva⁽¹⁰²⁾.

⁽¹⁰¹⁾ Sull'utilizzo di tale definizione v. J. JUSTE RUIZ, *Derecho internacional del medio ambiente*, Madrid, 1999, 188.

⁽¹⁰²⁾ In merito all'interpretazione dell'art. 63, della UNCLLOS. v. T. SCOVAZZI, *Il regime giuridico di alcune specie migranti*, in *Riv. dir. int.* 1983, 828 ss; sui conflitti d'interpretazione degli artt. 63 e 116 della UNCLLOS, relativamente alla pesca degli *straddling stocks* v. *amplius*, T. TREVES, *La pêche en haute mer et l'avenir de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer*, in *Annuaire français de droit international*, 1992, 888-894: secondo cui, in particolare, una credibile e concretamente praticabile via al riguardo sarebbe da ravvisare «*dans des développements à porter à l'obligation de coopérer*» tra gli Stati coinvolti, ma ciò soltanto a condizione di «*ajouter quelque chose à la Convention*» in materia di obblighi convenzionali, sulla base dell'art. 116, lett. a, che si concretizzerebbe essenzialmente «*dans l'acceptation d'un mécanisme obligatoire de règlement des différends*» (*op. cit.*, 891). In questo senso, del resto, si esprimerà anche il principio n. 3 contenuto nello studio del Segretariato delle Nazioni Unite, *The law of the sea, the regime for high seas fisheries, status and prospects*, New York, 1992, 40. M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*, cit., 227.

Questa situazione ha indotto alcuni Stati costieri ad emanare proprie disposizioni, con riguardo agli *straddling stocks* e gli *highly migratory stocks*, come il Perù, il Canada, l'Argentina, e il Cile. Tant'è che, al riguardo, attenta dottrina, legittimamente, si è posta il dubbio «*se si voglia proporre nel diritto internazionale del mare un nuovo principio in base al quale, ai fini della pesca in alto mare, ogni stock di pesce debba essere considerato come un'entità biologica, in alternativa o meglio in sostituzione del principio sinora accolto dell'estensione funzionale della competenza degli Stati nelle acque marine*»⁽¹⁰³⁾.

Segnatamente, l'art. 7 del *Decreto Ley* n. 25.977 del 21 dicembre del 1992, «*Ley general de pesca*» del Perù,⁽¹⁰⁴⁾ prevede che lo Stato possa adottare misure di conservazione e sfruttamento nei confronti delle risorse ittiche che migrano nelle acque adiacenti al limite esterno delle 200 miglia (105). Tale disposizione va letta sistematicamente con l'art. 54 della Costituzione peruviana, promulgata il 29 dicembre 1993, i cui commi 2 e 4 prevedono rispettivamente «*The maritime dominion of the State includes the sea adjacent to its coasts, as well as the seabed and subsoil thereof, extending out to a distance of 200 nautical miles measured from the baselines established by law*» e «*The State exercises sovereignty and jurisdiction on the airspace over its territory and its adjacent sea up to the limit of 200 miles, without prejudice to the freedoms of international communication, in conformity with the law and treaties ratified by the State*»⁽¹⁰⁶⁾.

Più articolata è la normativa prevista dal «*Coastal fisheries protection Act*», adottata dal Canada nel 1995⁽¹⁰⁷⁾, con il quale sono state stabilite

⁽¹⁰³⁾ Cfr. A. DEL VECCHIO, *La libertà di pesca in alto mare cit.*, 342.

⁽¹⁰⁴⁾ In *FAL* n. 42, 1993, 291-294. *El Peruano* n. 4549, 22 de diciembre de 1992, 111357-111362. Il testo è stato, successivamente emendato dai seguenti provvedimenti: *decreto de urgencia* n. 014/01 - Modifica la ley n. 25.977, *ley general de pesca*; *Ley* n. 27.460 - *ley de promoción y desarrollo de la acuicultura*. Al riguardo v. ,anche, *decreto supremo* n. 001/94/PE - *Reglamento de la ley general de pesca*; *Reglamenta el título XI de la ley general de pesca*; *decreto supremo* n. 012/01/PE - *Reglamento de la ley general de pesca*.

⁽¹⁰⁵⁾ Tale articolo recita espressamente: «*Las normas adoptadas por el Estado para asegurar la conservación y racional explotación de los recursos hidrobiológicos en aguas jurisdiccionales podrán aplicarse más allá de las 200 millas marinas a aquellos recursos multizonales que migran hacia aguas adyacentes o que proceden de éstas hacia el litoral por su asociación alimentaria con otros recursos marinos o por corresponder a hábitats de reproducción o crianza*».

⁽¹⁰⁶⁾ In *United Nations Law of the Sea Bulletin*, n. 25, 1994, 82.

⁽¹⁰⁷⁾ Cfr. S.C. 1994, c. 14, in *United Nations Law of the Sea Bulletin*, n. 26, 1994, 20 ss. Per l'aggiornamento del 2001 v. R.S.C. 2001, c. 26, s. 288.

specifiche misure di conservazione dei suddetti *stocks*. In particolare con tale atto vengono previste una serie di misure che il «*protection officer*» potrebbe applicare, nelle aree *NAFO* situate al di fuori della zona economica esclusiva⁽¹⁰⁸⁾, tra le quali il fermo di chiunque abbia violato le prescrizioni previste dal *Coastal fisheries protection Act*,⁽¹⁰⁹⁾ e il sequestro della nave⁽¹¹⁰⁾.

L'art. 4 della *Ley nacional* n. 24.922 del 9 dicembre 1997, recante il «*Régimen federal de pesca*» dell'Argentina⁽¹¹¹⁾, prevede che lo Stato possa adottare misure di conservazione relative alle risorse alieutiche transnazionali e altamente migratorie nelle acque adiacenti alla zona economica esclusiva⁽¹¹²⁾.

⁽¹⁰⁸⁾ In merito l'art. 2 del *Coastal fisheries protection Act*, specifica: «*NAFO Regulatory Area*», means that part of the following area, being the Convention Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organization, that is on the high seas: (a) the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35°00' north latitude and west of a line extending due north from 35°00' north latitude and 42°00' west longitude to 59°00' north latitude, thence due west to 44°00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and (b) the waters of the Gulf of St. Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78°10' north latitude».; Con riguardo alla *NAFO*, v. inoltre, D. DAY, *Tending the Achilles heel of NAFO, Marine Policy*, 1995, 257-270.

⁽¹⁰⁹⁾ L'art. 8 rubricato *use of force* dispone: «*A protection officer may arrest without warrant any person who the officer believes on reasonable grounds has committed an offence under this act.*». Sul punto v. inoltre, Cfr. A. DEL VECCHIO, *La libertà di pesca in alto mare*, cit., 343.

⁽¹¹⁰⁾ Cfr. art. 9 e 10 del *Coastal fisheries protection Act*, cit.

⁽¹¹¹⁾ In *Boletín Oficial* del 12/01/1998; v. anche faolex.fao.org/docs/text/arg128118.doc.

⁽¹¹²⁾ La *Ley nacional* n. 24.922, al comma 2 dell'art. 4, rubricato *Dominio y jurisdicción* prevede: «*La República Argentina, en su condición de estado ribereño, podrá adoptar medidas de conservación en la Zona Económica Exclusiva y en el área adyacente a ella sobre los recursos transzonales y altamente migratorios, o que pertenezcan a una misma población o a poblaciones de especies asociadas a las de la Zona Económica Exclusiva argentina*». In tema, v. M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*, cit., 228; Sulle iniziative unilaterali, dirette ad estendere le misure di conservazione delle specie migranti al di là del limite delle 200 miglia, adottate da alcuni Stati, tra cui l'Argentina con la 23968 del 14 agosto 1991, *Ley sobre espacios marítimos*, v. T. TREVES, *La pêche en haute mer et l'avenir de la convention*, cit., 896-898; Con riguardo, all'art. 5 §3 della legge argentina n. 23968, sopra citata, autorevole dottrina ha evidenziato l'ambiguità del testo normativo in quanto, «*rende difficile la sua applicazione da parte delle navi pescherecce, poiché non sempre è facile distinguere se lo stock di pesce, nei cui confronti si sta per esercitare la propria attività, appartenga alla catena alimentare delle specie esistenti nella zona economica esclusiva argentina*». Cfr. A. DEL VECCHIO, *La libertà di pesca in alto mare*, cit., 342.

Da ultimo, la «*Ley general de pesca y acuicultura*», della Repubblica del Cile n. 18.892, del 23 dicembre 1989, all'art. 1 ⁽¹¹³⁾, con riguardo alle disposizioni dettate dalla stessa in tema di tutela delle risorse idrobiologiche e dell'attività di pesca, fa riferimento alle acque adiacenti alla zona economica esclusiva. Inoltre, l'art. 165 di tale legge prevede che il Ministero delle Relazioni Estere possa emanare le misure più appropriate per la conservazione delle specie associate esistenti non solo nella zona economica esclusiva ma anche nell'alto mare ⁽¹¹⁴⁾.

La pesca degli *straddling stocks*, a livello internazionale, ha generato, a livello internazionale diverse controversie: sintomatico al riguardo è il caso relativo alla nave da pesca spagnola «*Estai*», la quale nel 1995 fu oggetto di provvedimento di fermo da parte delle autorità canadesi, che l'avevano ritenuta intenta all'esercizio della pesca entro l'area *NAFO*. Sebbene, la Spagna avesse sottoposto la controversia alla Corte internazionale di giustizia sulla base delle dichiarazioni di accettazione della giurisdizione, rese da entrambe le parti, la Corte, con decisione del 4 dicembre 1998, si dichiarò incompetente. Il Canada, infatti, aveva formulato alla predetta dichiarazione di accettazione della giurisdizione una riserva tesa ad escludere le «*disputes arising out of or*

⁽¹¹³⁾ In *FAL* n. 41, 1992, 233-234. *Diario Oficial* n. 33.553, del 23 dicembre 1989, 8697-8706. il cui testo è stato coordinato e sistematizzato con il decreto n. 403, del 28 settembre 1991, in *Diario Oficial* n. 34.172, 21 de enero de 1992, 2-35, (*Incluye modificaciones hasta el 6 de septiembre de 1991*). L'ultima modifica è avvenuta con la Ley 20.293 del 15 ottobre 2008. Tale normativa è, inoltre, consultabile nel testo originale, *on line* sul motore di ricerca *fishlex* del sito <http://www.fao.org/fishery>. La ley 18.892, all'art. 1 prevede espressamente: «*A las disposiciones de esta Ley quedará sometida la preservación de los recursos hidrobiológicos, y toda Actividad pesquera extractiva, de acuicultura, de investigación y deportiva, que se realice en aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial o zona económica exclusiva de la República y en las áreas adyacentes a esta última sobre las que exista o pueda llegar a existir jurisdicción nacional de acuerdo con las leyes y tratados internacionales*».

⁽¹¹⁴⁾ L'art. 165 prevede espressamente: «*El Ministerio mediante decreto supremo, previo informe de la Subsecretaría y consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá establecer normas de conservación y manejo sobre aquellas poblaciones comunes o especies asociadas existentes en la zona económica exclusiva y en la alta mar. Dictadas que sean estas normas podrá prohibirse o regularse el desembarque de capturas o productos derivados de éstas, cuando éstas se hayan obtenido contraviniendo dichas normas*». Sul Regime della pesca in Cile v. F. ORREGO VICUNA, *Chile y el derecho del mar: legislación y acuerdos internacionales, práctica y jurisprudencia sobre mar territorial, plataforma continental, pesca y navegación*, Santiago, Editorial Andres Bello, 1972; v. inoltre, T. TREVES, *La pêche en haute mer et l'avenir de la convention*, cit., 897-898; Sul punto v. inoltre A. DEL VECCHIO, *La libertà di pesca*, cit., 343.

concerning conservation and management measures taken by Canada with respect to vessels fishing in the NAFO Regulatory Area» ⁽¹¹⁵⁾.

⁽¹¹⁵⁾ Cfr. *Judgment, International Court of Justice, 4 december 1998, general list n. 96*. Sul tema, in dottrina, v. R. CHURCHILL, *Commentary: fisheries jurisdictions case*, *Leiden Journal of International Law*, 1999, 12, 597; L. DE LA FAYETTE, *The fisheries jurisdiction case*, *International and Comparative Law Quarterly* 1998, 48, 664; P. BEKKER, *International court of justice rejects jurisdiction in jurisdiction fisheries case brought by Spain against Canada*, *ASIL Insights*, 28. Inoltre, v. *amplius*, M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*, cit., 229; O. Akiba, *International law of the sea: the legality of canadian seizure of the spanish trawler (Estai)*, *Natural Resources Journal*, 1997, 809-828; D. FREESTONE, *Canada and the EU reach agreement to settle the Estai dispute*, *International Journal of Marine and Coastal Law*, 1996, 397-401; A. DE YTURRIAGA, *The international regime of fisheries: from UNCLOS 1982 to the Presential Sea*, *Martinus Nijhoff Publishers*, 1997, 242-257 ss.; D. M. KEDZIORA, *Gunboat diplomacy in the northwest atlantic: the 1995 Canada-EU fishing dispute and the United Nations Agreement on Straddling and High Migratory Fish Stocks*, *Northwestern Journal of International Law and Business*, 1996/97, 1132; M. S. SULLIVAN, *The case in international law for Canada's extension of fisheries jurisdiction beyond 200 miles*, *Ocean Development and International Law*, 1997, 203-268.

La disciplina di riferimento delle specie altamente migratorie ⁽¹¹⁶⁾ è espressamente contemplata nell'art. 64 della *UNCLOS*. Tale disposizione, in analogia a quanto previsto dall'art. 63 per le specie sconfinanti, individua nella cooperazione diretta, tra gli Stati costieri e quelli a cui appartengono le navi che esercitano la pesca di tali specie, o indiretta, attraverso le competenti organizzazioni internazionali ⁽¹¹⁷⁾, lo strumento cui i suddetti Stati devono

⁽¹¹⁶⁾ Le specie altamente migratorie sono espressamente enucleate nell'allegato n. 1 della *UNCLOS*, e segnatamente: *Albacore tuna* (*Thunnus allunga*), *Bluefin tuna* (*Thunnus thynnus*), *Bigeye tuna* (*Thunnus obesus*), *Skipjack tuna* (*Katsuwonus pelamis*), *Yellowfin tuna* (*Thunnus albacares*), *Blackfin tuna* (*Thunnus atlanticus*), *Little tuna* (*Euthynnus alletteratus*; *Euthynnus affinis*), *Southern bluefin tuna* (*Thunnus maccoyii*), *Frigate mackerel* (*Auxis thazard*; *Auxis rochei*), *Pomfrets*: Family *Bramidae*, *Marlins*: *Tetrapturus angustirostris*, *Tetrapturus belone*, *Tetrapturus pfluegeri*, *Tetrapturus albidus*, *Tetrapturus audax*, *Tetrapturus georgei*, *Makaira mazara*, *Makaira indica*, *Makaira nigricans*; *Sail-fishes*: *Istiophorus platypterus*, *Istiophorus albicans*; *Swordfish*, (*Xiphias gladius*); *Sauries*: *Scomberesox saurus*; *Cololabis saira*; *Cololabis adocetus*; *Scomberesox saurus scombroides*; *Dolphin*: *Coryphaena hippurus*; *Coryphaena equiselis*; *Oceanic sharks*: *Hexanchus griseus*; *Cetorhinus maximus*; Family *Alopiidae*; *Rhincodon typus*; Family *Carcharhinidae*; Family *Sphyrnidae*; Family *Isurida*. *Cetaceans*: Family *Physeteridae*; Family *Balaenopteridae*; Family *Balaenidae*; Family *Eschrichtiidae*; Family *Monodontidae*; Family *Ziphiidae*; Family *Delphinidae*. Ampia è la letteratura in materia dopo l'Accordo di New York, a tal fine, v. E. DELONE, *Improving the management of atlantic tuna: the duty to strengthen ICCAT in light of the 1995 Straddling Stocks Agreement*, *New York University Environmental Law Journal*, 1998, 656; C. HEDLEY, C. The 1998 Agreement on the International Dolphin Conservation Program: recent developments in the tuna-dolphin controversy in the Eastern Pacific Ocean, *Ocean Development and International Law*, 2001, 71-92; B. KWIATKOWSKA, *Southern bluefin tuna*, *American Journal of International Law* 162-171 (2001); R. MAHON, *Fisheries research for tunas and tuna-like species in the Western Central Atlantic - implications of the agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the law of the sea relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks*, *FAO Fisheries Technical Paper* n. 357 (Rome: FAO, 1996); J. J. MAGUIRE, *Southern bluefin tuna dispute*, M. H. Nordquist and J. N. Moore, *Current fisheries issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations* (The Hague: Kluwer Law International, 2000).

⁽¹¹⁷⁾ Diverse sono le organizzazioni create per la gestione delle risorse alieutiche, tra le quali rientrano: *ATLAFCO* (*African Atlantic Fisheries Conference*), *APFIC* (*Asia Pacific Fisheries Conference*), *CRFM* (*Caribbean Regional Fisheries Mechanism*), *CCAMLR* (*Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*), *CCSBT* (*Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*), *CECAF* (*Committee for the Eastern Central Atlantic Fisheries*), *GFCM* (*General Fisheries Commission for the Mediterranean*), *IOTC* (*Indian Ocean Tuna Commission*), *IATTC* (*Inter- American Tropical Tuna Commission*), *IBSFC* (*International Baltic Sea Fishery Commission*), *ICCAT* (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*), *IPHC* (*International Pacific Halibut Commission*), *NASCO* (*North Atlantic Salmon Conservation Organization*), *NEAFC* (*North East Atlantic Fisheries Commission*), *NPAFC* (*North Pacific Anadromous Fish Commission*), *NAFO* (*Northwest Atlantic Fisheries Organization*), *PSC* (*Pacific Salmon Commission*), *CPPS* (*Permanent Commission for the South Pacific*), *RECOFI* (*Regional Commission for Fisheries*), *COREP* (*Regional Fisheries Committee for the Gulf of Guinea*), *SEAFO* (*South East Atlantic*

tendere al fine di una corretta conservazione e sfruttamento sostenibile di tali specie.

8. L'accordo di New York del 4 dicembre del 1995 sulle specie migratorie.

La problematica relativa alla conservazione e gestione degli *straddling fish stocks* e degli *highly migratory fish stocks*, venne riproposta a livello internazionale nel corso della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992. Segnatamente, il Capitolo 17 dell'Agenda 21 al § 17.49 lett. e, prevedeva la convocazione di una Conferenza intergovernativa sotto gli auspici delle Nazioni Unite, al fine di promuovere l'attuazione delle disposizioni della UNCLoS in tema di specie transazionali e grandi migratori ⁽¹¹⁸⁾.

*Fisheries Organization), FFA (South Pacific Forum Fisheries Agency), SWIOFC (South West Indian Ocean Fisheries Commission), SRCF (Sub-Regional Commission on Fisheries), WCPFC (Western and Central Pacific Fisheries Commission), WECAF (Western Central Atlantic Fisheries Commission), WIOTO (Western Indian Ocean Tuna Organization), ACCOBAMS, ASCOBANS, CMS (Convention on Migratory Species), CIESM (International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea), ICES (International Council for the Exploration of the Sea), IDCP (International Dolphin Conservation Program), IWC (International Whaling Commission), NAMMCO (North Atlantic Marine Mammal Commission), PICES (North Pacific Marine Science Organization). In merito alla gestione e conservazione a livello regionale, in dottrina v. G. D. JR HAIMBAUGH, *Global Agreements Regarding Overfishing at Sea*, *South Carolina Environmental Law Journal*, 1, 1997; S. SEN, *The evolution of high-seas fisheries management in the north-east Atlantic*, *Ocean and Coastal Management*, 1997, 85-100; D. DAY, *Addressing the weakness of high-seas fisheries management in the North-west Atlantic*, *Ocean and Coastal Management* 1997, 69-84; R. R. CHURCHILL, *The Barents Sea Loophole Agreement: A Coastal State' Solution to a Straddling Stock Problem*. *International Journal of Marine and Coastal Law*, 1999, 467-490; O.S. STOKKE, *Managing straddling stocks: the interplay of global and regional regimes*, *Ocean and Coastal Management*, 2000, 205-234; R.R. CHURCHILL, *Managing straddling fish stocks in the North East Atlantic: a multiplicity of instruments and regime linkages - but how effective a management?* O. S. Stokke, *Governing High Seas Fisheries* (Oxford: Oxford University Press, 2001); R. HERR, *The international regulation of Patagonian toothfish: CCAMLR and high seas fisheries management* O. S. Stokke, *Governing High Seas Fisheries* (Oxford: Oxford University Press, 2001); E. J. MOLENAAR, *CCAMLR and southern ocean fisheries*, *International Journal of Marine and Coastal Law*, 2001, 465-499.*

⁽¹¹⁸⁾ Inoltre, tale disposizione stabiliva: «*The conference, drawing, inter alia, on scientific and technical studies by FAO, should identify and assess existing problems related to the conservation and management of such fish stocks, and consider means of improving cooperation on fisheries among States, and formulate appropriate recommendations. The work and the results of the conference should be fully consistent with the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, in particular the rights and obligations of coastal States and States fishing on the high seas*». Sull'attuazione della UNCLoS in tema di specie sconfinanti e specie altamente migratrici, v. FAO, *World Review of Highly Migratory Species and Straddling Stocks*, *Fisheries Technical Paper*, n. 337, (Rome: FAO, 1994); A. C. DE FONTAUBERT, *The politics of negotiations and the United Nations Conference on straddling*

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

Tale Conferenza venne convocata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione n. 47/192 del 22 dicembre 1992.

Al testo finale dell'Accordo, adottato a New York il 4 agosto del 1995 ed entrato in vigore l'11 dicembre del 2001 ⁽¹¹⁹⁾ a seguito del raggiungimento del numero minimo delle ratifiche ⁽¹²⁰⁾, la Conferenza pervenne al termine di sei sessioni formali di negoziato, intervallate da numerosi incontri informali, tenutesi a partire dall'aprile del 1993 ⁽¹²¹⁾.

fish stocks and highly migratory fish stocks, Ocean and Coastal Management, 1995, 79; W. EDESON, *Implementing the 1982 UN Convention, the FAO Compliance Agreement, and the UN Fish Stocks Agreement*, in M. H. Nordquist and J. N. Moore (eds.), *Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations* (The Hague: Kluwer Law International, 2000); E. FRANCKX, *Pacta tertiis and the agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks*, *FAO Legal Paper* n. 8, 2000; D. FREESTONE, *Implementing the Law of the Sea Convention, the FAO Compliance Agreement, and the UN Fish Stocks Agreement: A View from the World Bank*, in M. H. Nordquist and J. N. Moore (eds.), *Current fisheries issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations* (The Hague: Kluwer Law International, 2001); In tema v. T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto*, cit., 98.

⁽¹¹⁹⁾ Cfr. *U.N. doc. A/conf.164/37*, 8 settembre 1995. Cfr. *UNTS*. vol. 2167, 3 ss; Sul punto v. A. SERDY, *The submerged entry into force of the UN Fish Stocks Agreement*, *International Fisheries Bulletin, Focus* n. 22, 2001; C. HEDLEY, *Entry into force of the UN Fish Stocks Agreement: an initial assessment*, *International Fisheries Bulletin, Focus* n. 24, 2001.

⁽¹²⁰⁾ Alla Conferenza di New York hanno partecipato i seguenti Stati: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Brasile, Burkina Faso, Canada, Cina, Cook Islands, Costa Rica, Costa d'Avorio, Cipro, Danimarca, Egitto, Unione Europea, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Filippine, Francia, Gabon, Germania, Grecia, Guinea-Bissau, Islanda, India, Inghilterra, Indonesia, Iran, Irlanda, Israele, Italia, Jamaica, Giappone, Kenya, Lussemburgo, Maldive, Malta, Marshall-Islands, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Monaco, Namibia, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Olanda, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Portogallo, Repubblica di Korea, Santa Lucia, Samoa, Senegal, Seychelles, Solomon Islands, Sud Africa, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Svezia, Togo, Uganda, Ucraina, Uruguay, Vanuatu, dei quali 52 Stati hanno ratificato l'accordo. L'Accordo ad oggi è stato ratificato da 71 paesi. Tale Accordo è stato ratificato dalla Comunità europea l'8 giugno del 1998, sull'argomento v. M. PAPAIOANNOU, *La Comunità europea e gli accordi internazionali multilaterali in materia di pesca marittima*, in *Prospettive*, cit., 144.; In merito alla posizione della Comunità Europea nei negoziati che hanno portato alla conclusione dell'Accordo di New York e ai riflessi giuridici conseguenti a tale partecipazione, v. C. HEDLEY, *The European Community and the United Nations Fish Stocks Agreement*, *International Fisheries Bulletin*, 2002, 1.

⁽¹²¹⁾ In tema v. J. M. VAN DYKE, *Modifying the 1982 Law of the Sea Convention: new initiatives on governance of high seas fisheries resources: the straddling stocks negotiations*, *International Journal of Marine and Coastal Law*, 1995, 219; D. J. DOULMAN, *Structure and process of the 1993-1995 United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, *FAO Fisheries Circular* n. 898, Rome, 1995; J. A. DE YTURRIAGA, *Fishing in the high seas: from the 1982 UN Convention on the Law of the Sea to the 1995*

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

Durante i negoziati, il tema della forma da attribuire ai risultati della Conferenza ha fatto registrare posizioni contrastanti e generato forti attriti. Erano emerse, al riguardo, due posizioni: quella degli Stati costieri, che ha poi prevalso, diretta a riconoscere al testo finale della Conferenza la forma del trattato, come tale vincolante per le parti, rispetto a quella degli Stati non costieri che, invece, mirava ad attribuire al testo la forma dei «*non-binding instruments*»⁽¹²²⁾.

Il testo definitivo dell'Accordo si compone di 50 articoli suddivisi in XIII parti e 2 annessi rubricati rispettivamente: «*Standard requirements for the collection and sharing of data*» e «*Guidelines for the application of precautionary reference points in conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks*»⁽¹²³⁾.

Agreement on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks' African Yearbook of International Law, 1996, 151. A. C. DE FONTAUBERT, *The United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, *Ocean Yearbook*, 1996, 82; Sui lavori svoltisi nel corso delle sei sessioni, e per un commento dglì articoli del testo della Convenzione v. *amplius*, DE YTURRIAGA, *The International Regime of Fisheries*, cit., 1997, 186 ss.

⁽¹²²⁾ In merito al problema del collasso delle risorse in alto mare, durante i negoziati emersero opinioni contrastanti. Da un lato gli Stati costieri individuavano la causa di ciò nelle pratiche di pesca irresponsabili poste in essere dagli Stati non costieri, dall'altro questi ultimi ritenevano responsabili gli Stati costieri e in particolare la cattiva gestione, a lungo termine, delle risorse situate nelle acque soggette alla loro giurisdizione.

⁽¹²³⁾ In tema v. D. M. GRZYBOSKI e AaVv, *A historical perspective leading up to and including the United Nations Conference on straddling fish stocks and highly migratory fish stocks*, *Pace Environmental Law Review*, 1995, 49-74; M. HAYASHI, *The 1995 Agreement on the conservation and management of straddling and highly migratory fish stocks: significance for the Law of the Sea Convention*, *Ocean and Coastal Management*, 1995, 51; D. FREESTONE, *The effective conservation and management of high seas living resources: towards a new regime?*, *Canterbury Law Review* 1995, 341; P. E. MORAN, *High seas fisheries agreement adopted by UN Conference: the final session of the United Nations Conference on straddling and highly migratory fish stocks*, *Ocean and Coastal Management*, 1995, 217; L. SPEER, S. CHASIS, *The Agreement on the conservation and management of straddling and highly migratory fish stocks: an NGO perspective*, *Ocean and Coastal Management*, 1995, 71; D. MOMTAZ, *L'Accord relatif à la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et grands migrants*, *Annuaire Français de Droit International*, 1995, 676; Cfr. A. DEL VECCHIO, *La libertà di pesca in alto mare*, cit., 339-341; D. BALTON, *Strengthening the law of the sea: the new Agreement on straddling fish stocks and highly migratory species*, *Ocean Development and International Law*, 1996, 125; D. FREESTONE, Z. MAKUCH, *The New International environmental law of fisheries : the 1995 UN Straddling Stocks Convention*, in *Yearbook of international environmental law*; vol. 7, 1996, 3-51; H. GHERARI, *L'Accord du 4 décembre 1995 sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons de grand migrants*, *Revue Générale de Droit International Public*, 1996, 367; J. M. VAN DYKE, *The straddling and migratory stocks Agreement in the Pacific*, *International Journal of Marine and Coastal Law*, 1996, 406; T. BJØRNDAL, V. KAITALA, M. LINDROOS, G. R. MUNRO, *The management of high seas fisheries*, *Discussion Paper*, n. 1/1998 (Bergen: Centre for Fisheries Economics, 1998); H. L. BROWN, *The United Nations Conference on straddling fish stocks and highly migratory*

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

Dall'esame delle disposizioni ricomprese nella I parte dell'Accordo, particolare rilievo assume l'ambito di applicazione dell'art. 3. Segnatamente, tale articolo prevede che, salvo diversa disposizione, l'Accordo si applica alla conservazione e gestione degli *straddling fish stocks* e *highly migratory fish stocks*, fuori delle aree sottoposte alla giurisdizione nazionale, eccetto gli articoli 6 e 7, che trovano applicazione anche per la conservazione e gestione di tali risorse nelle aree sottoposte alla giurisdizione nazionale, unitamente ai principi enucleati nell'art. 5, i quali sono espressione dell'esercizio della

fish stocks: an analysis of international environmental law and the Conference's Final Agreement, *Vermont Law Review* 1996, 547; M. CHRISTOPHERSON, *Toward a rational harvest: The United Nations Agreement on straddling fish stocks and highly migratory species*, *Minnesota Journal of Global Trade*, 1996, 357. J. LÉVY, G. G. SCHRAM, *United Nations Conference on straddling fish stocks and highly migratory fish stocks, Selected Documents*. (London: Martinus Nijhoff, 1996); J. LÉVY, G. G. SCHRAM, *United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, Selected Documents*. (London: Martinus Nijhoff, 1996); J. R. MACK, *International fisheries management: how the U.N. Conference on straddling and highly migratory fish stocks changes the law of fishing on the high seas*, *California Western International Law Journal*, 1996, 313; D. A. BALTON, *Strengthening the law of the sea: the new Agreement on straddling fish stocks and highly migratory species*, *Ocean Development and International Law*, 1996, 125; D. H. ANDERSON, *The fish stocks Agreement of 1995 - an initial assessment*, *International and Comparative Law Quarterly*, 1996, 463; P. G. G. DAVIES, C. REDGWELL, *The International Legal Regulation of Straddling Fish Stocks*. *British Yearbook of International Law*, 1997, 199; J. A. DE YTURRIAGA, *The International Regime of Fisheries*. (The Hague: Kluwer Law International, 1997); L. JUDA, *The 1995 United Nations Agreement on straddling fish stocks and highly migratory fish stocks: a critique*, *Ocean Development and International Law*, 1997, 147; A. TAHINDRO, *Conservation and management of transboundary fish stocks: comments in light of the adoption of the 1995 Agreement for the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks*, *Ocean Development and International Law* 1, 1997; P. ØREBECH, K. SIGURJONSSON, T. L. MCDORMAN, *The 1995 United Nations straddling and highly migratory fish stocks Agreement: management, enforcement and dispute settlement*, *International Journal of Marine and Coastal Law*, 1998, 119; G. VIGNERON, *Compliance and international environmental agreements: a case study of the 1995 United Nations straddling fish stocks Agreement*, *Georgetown International Environmental Law Review*, 1998, 581; M. HAYASHI, *Straddling and highly migratory fish stocks Agreement*, E. Hey (ed), *Developments in International Fisheries Law* (The Hague: Kluwer Law International, 1999); A. OUDE ELFERINK, *The impact of article 7 (2) of the fish stocks Agreement on the formulation of conservation & management measures for straddling highly migratory fish stocks*. *FAO Legal Papers Online*, in www.fao.org/legal/prs-ol/lpo4.pdf; D. VIGNES, *Le gommage des différences entre haute mer et zone économique exclusive opérée par l'Accord du 4 décembre 1995 sur les stocks chevauchants et de grand migrants: vers l'assimilation de la haute mer à la zone de 200 miles et la disparition de la liberté de la pêche en haute mer*, *Revue de l'INDEMER*, 1993, 93; G. HØNNELAND, *Recent global agreements on high seas fisheries: potential effects on fisherman compliance*, O. S. Stokke, *Governing High Seas Fisheries* (Oxford University Press, 2001); M. I. BERTOLOTTI, E. CALVO, E. MIZRAHI, *Curso de política cit.*, 69 ss; M. GIANNI, *The United Nations fish stocks Agreement: an NGO perspective*, *International Fisheries Bulletin, Report*, n. 2, 2002; G. CATALDI, *Las Comisiones regionales de pesca*, in *La gestión de los recursos marinos*, cit., 40 ss.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

sovranità dello Stato costiero. Come è stato osservato da attenta dottrina, il testo definitivo dell'art. 3 rappresenta il compromesso tra la posizione degli Stati costieri, i quali, nel ritenere che la causa principale del depauperamento delle risorse alieutiche situate a cavallo della zona economica esclusiva fosse da ascrivere unicamente alla pesca esercitata in alto mare, miravano a delimitare i lavori della Conferenza al problema dello sfruttamento degli *stocks* nelle zone di alto mare limitrofe alle proprie zone economiche, e quella degli Stati non costieri esercenti la pesca in alto mare, i quali sostenevano che la soluzione del citato problema non potesse non tener conto della politica di gestione di tali risorse attuata dagli Stati costieri nelle aree soggette alla propria giurisdizione nazionale ⁽¹²⁴⁾.

Particolare rilievo, ai fini della nostra indagine, assume l'esame della II parte dell'Accordo, rubricata «*Conservation and management of straddling stocks and highly migratory stocks*», nella quale sono ricompresi gli articoli 5, 6 e 7, rispettivamente in tema di: principi generali, applicazione dell'approccio precauzionale e compatibilità delle misure di conservazione e gestione.

In particolare, l'art. 5 enuclea una serie di principi generali che gli Stati costieri e quelli esercenti la pesca in alto mare sono tenuti ad applicare per la conservazione e gestione delle specie sconfinanti e altamente migratorie in attuazione del loro dovere di cooperazione.

Si tratta, in effetti, di principi in gran parte contemplati in precedenti atti di natura convenzionale e di *soft law*, come il principio dell'ottima utilizzazione, (previsto dall'art. 64 della *UNCLOS* con riferimento alle specie altamente migratorie) ⁽¹²⁵⁾, del *maximum sustainable yield*, (di cui al capitolo 17 dell'Agenda 21, § 17.46 lett. b e § 17.74 lett. c, rispettivamente in tema di uso sostenibile e conservazione delle risorse marine viventi nell'alto mare e *under national jurisdiction*, e all'art. 7.2 del Codice di condotta della *FAO* e successivamente al § 31 del *Plan of implementation* di Johannesburg) ⁽¹²⁶⁾, dell'approccio precauzionale (contemplato dal § 17.5 del Capitolo XVII dell'Agenda 21, dall'art. 7.5.2 del Codice di condotta della *FAO*, dal § 5 della Dichiarazione di Reykjavic sulla pesca responsabile nell'ecosistema marino del 2001 e, in ambito comunitario, dall'art. 3 comma 1 lett. i del reg. (CE) n. 2371/02 del 20 dicembre 2002 del Consiglio) ⁽¹²⁷⁾. Con riguardo

⁽¹²⁴⁾ Sul punto v. *amplius*, M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*. cit., 233.

⁽¹²⁵⁾ Cfr. art. 5, lett. a dell'Accordo;

⁽¹²⁶⁾ Cfr. art 5, lett. b dell'Accordo. Tale principio, con riguardo agli Stati parte dell'Accordo, rappresenta un tipico esempio di trasformazione da *soft law* in *hard law*.

⁽¹²⁷⁾ Cfr. Art. 5, lett. c dell'Accordo. In tema v. J. COOKE, M. EARLE, *Towards a precautionary approach to fisheries management*, in *Review of European Community and international environmental law*, vol. 3, 1993, 252-259; D. FREESTONE, *Implementing*

all'applicazione dell'approccio precauzionale, il successivo art. 6 dell'Accordo, specifica che la mancanza di dati scientifici non deve costituire motivo di giustificazione per rinviare o omettere l'adozione di misure di conservazione e sfruttamento degli *straddling fish stocks* e *highly fish stocks*. Lo stesso articolo ai fini dell'attuazione del principio dell'approccio precauzionale, pone in capo agli Stati diversi obblighi, tra cui quello di «*apply the guidelines set out in Annex II and determine, on the basis of the best scientific information available, stock-specific reference points and the action to be taken if they are exceeded*»⁽¹²⁸⁾. In particolare, l'Annesso II, individua, due criteri di riferimento precauzionali⁽¹²⁹⁾, il *limit reference points (LRP)* e il *target reference points (TRP)*, che gli Stati dovrebbero applicare rispettivamente per la conservazione e utilizzazione delle suddette risorse alieutiche, in relazione ai quali il predetto Annesso specifica: «*Limit reference points set boundaries which are intended to constrain harvesting within safe biological limits within which the stocks can produce maximum sustainable yield. Target reference points are intended to meet management objectives*»⁽¹³⁰⁾. Inoltre, l'Annesso con riferimento alle strategie di gestione «*management strategies*» cui far ricorso per mantenere o ristabilire le popolazioni degli *stocks* pescati e, dove necessario, delle specie associate o indipendenti a livelli coerenti *with previously agreed precautionary reference points*, specifica che le stesse

precaution cautiously: the precautionary approach in the straddling and highly migratory fish stocks Agreement, E. Hey (ed), *Developments in International Fisheries Law* (The Hague: Kluwer Law International, 1999); W. T. BURKE, *Compatibility and precaution in the 1995 straddling stock Agreement*, H. N. Scheiber, *Law of the Sea* (The Hague: Kluwer Law International, 2000). J. ELLIS, *The straddling stocks Agreement and the precautionary principle as interpretive device and rule of law*, *Ocean Development and International Law*, 2001, 289-311; Sul principio precauzionale come strumento di gestione delle risorse ittiche, v. G. CATALDI, *Il principio precauzionale e la protezione dell'ambiente marino*, in *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il vertice di Johannesburg*, cit.; 81; T. HENRIKSEN, G. HØNNELAND, A. SYDNES, *Law and politics in ocean governance – The UN fish Stocks agreement and regional fisheries management regimes*, Martinus Nijhoff Publishers, 2006 15 ss .

⁽¹²⁸⁾ Cfr. Art. 6 § 3 lett. B. Inoltre, cfr., l'art. 2 dell'annesso II dell'Accordo rubricato «*Guidelines for application of precautionary reference points in conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory stocks*».

⁽¹²⁹⁾ In merito alla definizione di criterio di riferimento precauzionale, l'art.1 del citato Annesso specifica: «*precautionary reference point is an estimated value derived through an agreed scientific procedure, which corresponds to the state of the resource and of the fishery, and which can be used as a guide for fisheries management*».

⁽¹³⁰⁾ Sui criteri di riferimento in esame e sulla differenza tra principio e approccio precauzionale, cfr. M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*. cit., 236.

Dott. Giuseppe Spera, «*Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche*», tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

dovrebbero assicurare che il rischio di superamento del criterio di riferimento limite (*LRP*) sia molto basso, con la conseguenza che se uno *stock* scende al di sotto di tale limite o sussista il rischio che passa scendere siano intraprese delle azioni di gestione e conservazione dirette a facilitare il recupero dello *stock*, e che il criterio di riferimento obiettivo (*TRP*) non ecceda oltre la media.

Sempre in tema di applicazione dell'approccio precauzionale, l'art. 6 § 3 lett. d, prevede, tra l'altro, che gli Stati dovrebbero sviluppare la raccolta di dati e programmi di ricerca al fine di valutare l'impatto della pesca sulle specie associate o indipendenti e loro ambiente e adottare i piani necessari per assicurare la conservazione delle specie e la protezione dei relativi habitat.

Al fine del perseguimento degli obiettivi in tema di conservazione e gestione degli *stocks* sconfinanti e delle specie altamente migratorie, particolare rilievo viene riservato all'obbligo di cooperazione tra gli Stati costieri e quelli esercenti la pesca in alto mare. In particolare, l'art. 7 dell'Accordo al § 2 prevede che le misure di conservazione e gestione stabilite per l'alto mare devono essere compatibili con quelle adottate nelle aree marine soggette alla giurisdizione degli Stati costieri in modo da assicurare, la conservazione e gestione assoluta di tali specie. A tal fine, il citato § 2 dell'art. 7, prevede espressamente: «*coastal States and States fishing on the high seas have a duty to cooperate for the purpose of achieving compatible measures in respect of such stocks*»⁽¹³¹⁾. Nel dare effetto a tale obbligo di cooperazione gli Stati devono compiere ogni possibile sforzo e qualora non si pervenga ad un accordo sulla compatibilità delle misure di conservazione e gestione può essere invocata la procedura di composizione delle controversie prevista nella parte VIII dell'Accordo.

Infine il § 7 del medesimo art. 7 impone in capo agli Stati costieri l'obbligo di informare regolarmente gli Stati esercenti la pesca in alto mare in merito alle misure sulle specie sconfinanti o altamente migratorie che gli stessi hanno adottato nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale. Del pari, il § 8, prevede che gli Stati esercenti la pesca in alto mare devono informare altri Stati interessati, circa le misure che gli stessi hanno adottato per regolare l'attività di pesca delle unità battenti la propria bandiera per la pesca di tali specie nell'alto mare.

In merito al citato obbligo di cooperazione durante il negoziato sono emerse posizioni discordanti. In particolare, gli Stati costieri sostenevano che il testo finale dell'Accordo dovesse considerare «*the special interests*» oppure «*the preferential rights*» sugli *stocks* sconfinanti e sulle specie altamente migratorie, adiacenti la Zona economica esclusiva. Per converso, gli Stati esercenti la pesca in alto mare sostenevano che il testo finale dell'Accordo

⁽¹³¹⁾ In tema v. A.G. OUDE ELFERINK, *The impact of article 7(2) of the fish stocks Agreement on the formulation of conservation and management measures for straddling and highly migratory fish stocks*. FAO Legal Paper n. 4, 1999.

dovesse prevedere il concetto del «*due regard*» degli interessi dello Stato di bandiera della nave da pesca e di quelli dello Stato costiero. In definitiva, vi è da dire, che sebbene nel testo finale dell'Accordo siano state recepite diverse concessioni agli Stati costieri, lo stesso riflette, comunque, una soluzione di equilibrio tra le due posizioni dianzi enucleate.

La parte III dell'Accordo rubricata «*Mechanisms for international cooperation concerning straddling fish stocks and highly migratory fish stocks*», si occupa dei meccanismi di cooperazione internazionale attraverso i quali viene perseguito l'obiettivo della conservazione e gestione dei citati *stocks* ⁽¹³²⁾. Al riguardo, l'art. 8 §1 dell'Accordo in aderenza a quanto enunciato dagli artt. 63 e 64 della *UNCLOS*, prevede espressamente che gli Stati costieri e quelli esercenti la pesca in alto mare cooperino direttamente o attraverso organizzazioni o intese subregionali o regionali al fine di assicurare l'effettiva conservazione e gestione degli *stocks* sconfinanti e dei grandi migratori. In particolare, nei casi in cui le predette organizzazioni o intese siano competenti a stabilire misure di conservazione e gestione per particolari specie sconfinanti o altamente migratorie, gli Stati che pescano tali *stocks* nell'alto mare e quelli costieri devono dare effetto al loro obbligo di cooperazione. Per converso, qualora non sussistano le organizzazioni o le intese subregionali o regionali per stabilire le citate misure nei confronti di una particolare specie, gli Stati costieri e quelli esercenti la pesca in alto mare coopereranno per istituire tali organizzazioni, ovvero, intraprenderanno le appropriate intese al fine di assicurare la conservazione e gestione di tali *stocks* ⁽¹³³⁾.

Infine, il riferimento all'obbligo di cooperazione è, altresì, contemplato negli articoli 13 e 14, della Parte III dell'Accordo. Segnatamente, l'art. 13 prevede che gli Stati devono cooperare «*to strengthen existing subregional and regional fisheries management organizations and arrangements in order to improve their effectiveness in establishing and implementing conservation and management measures for straddling fish stocks and highly migratory fish stocks*», mentre l'art. 14, con riguardo alla raccolta dei dati e alla cooperazione nella ricerca scientifica, dispone che queste devono essere effettuate in aderenza all'Annesso I dell'Accordo relativo agli *Standard requirements for collection and sharing data*. A tal fine, tale Annesso sottolinea come la raccolta, compilazione e analisi dei dati sia fondamentale per l'effettiva conservazione e gestione degli *stocks* sconfinanti e delle specie altamente

⁽¹³²⁾ In tema di cooperazione prevista dall'Accordo di New York v. *amplius*, T. HENRIKSEN, G. HØNNELAND, A. SYDNES, *Law and politics in ocean governance*, cit. , Martinus Nijhoff Publishers, 2006 15 ss; E. J. MOLENAAR, *The Concept of "Real Interest" and Other Aspects of Co-operation through Regional Fisheries Management Mechanisms*, *International Journal of Marine and Coastal Law*, 2000, 475.

⁽¹³³⁾ Cfr. art 8, § 3 e § 5 dell'Accordo.

migratorie, per cui gli Stati devono assicurare che tali dati siano raccolti dalle unità da pesca battenti la loro bandiera, e che siano oggetto di verifica attraverso appropriati sistemi. In particolare, tali dati riguardano sia l'attività di pesca (il numero totale delle catture, il quantitativo, la zona e il tempo di pesca, dati statistici relativi agli scarti), che l'unità con la quale la stessa è esercitata (elementi identificativi, bandiera e porto d'iscrizione, tonnellaggio, sistemi di pesca presenti a bordo) ⁽¹³⁴⁾. I dati raccolti, una volta verificati dagli Stati di bandiera, devono essere scambiati con quelli degli Stati costieri.

A livello globale, la raccolta e la diffusione di tali dati è effettuata dalla FAO ⁽¹³⁵⁾.

Da ultimo, l'Accordo, nella parte IV, si occupa e definisce la posizione degli Stati non membri e non partecipanti delle cennate organizzazioni o intese. Al riguardo, l'art. 17 ai §§ 2 e 4, prevede rispettivamente che tali Stati non possano autorizzare le unità da pesca battenti la loro bandiera «*to engage in fishing operations for the straddling fish stocks or highly migratory fish stocks which are subject to the conservation and management measures established by such organization or arrangement*», e che gli Stati membri o partecipanti delle suddette organizzazioni o intese, possano dissuadere navi battenti bandiera di uno Stato terzo impegnate nella pesca dei citati *stocks*, adottando nei loro confronti le misure, a tal fine, ritenute più appropriate (art. 17 § 4).

Di evidente portata giuridica sono le disposizioni da ultimo richiamate, poiché dirette nei confronti di Stati non parte delle organizzazioni o intese, i quali sono, comunque, tenuti al rispetto delle misure gestionali e di conservazione da queste adottate in determinate aree e nei cui confronti sussiste un obbligo di «*non facere*», ovvero di non rilasciare autorizzazioni all'esercizio della pesca alle navi da pesca battenti la loro bandiera. Analogo obbligo sussiste nei confronti delle navi di tali Stati, nei cui confronti gli Stati parte delle citate organizzazioni o intese possono adottare provvedimenti diretti ad impedire che dette navi esercitino la pesca in violazione delle misure gestionali stabilite per le suddette aree dalle citate organizzazioni o intese.

9. Le competenze dello Stato di bandiera nell'Accordo di New York.

Il perseguimento della tutela delle risorse alieutiche in genere e, quindi, anche delle specie sconfinanti e altamente migratorie, non può prescindere

⁽¹³⁴⁾ Sul punto v. R. GRAINGER, *High seas fishing vessel database*, M. H. Nordquist and J. N. Moore, *Current fisheries issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations* (The Hague: Kluwer Law International, 2000).

⁽¹³⁵⁾. Cfr. Annesso I dell'Accordo.

dalla previsione di specifici doveri, alcuni dei quali costituiscono espressione del potere di polizia posti in capo allo Stato di bandiera della nave. A tal fine, la Parte V del citato Accordo, così come previsto, sia pure in termini più generali, dall'art. 117 della UNCLOS⁽¹³⁶⁾, pone in capo allo Stato di bandiera della nave, in quanto parte dell'Accordo ovvero membro o partecipante delle citate organizzazioni o intese regionali, una serie di doveri, la cui inosservanza è fonte di specifiche responsabilità, che si traducono principalmente nell'esplicazione di un'attività di controllo diretta a dare effettiva attuazione ed efficacia alle misure in tema di conservazione e gestione delle risorse alieutiche in questione.

In particolare, l'art. 18, rubricato «*Duties of the flag State*», prevede che lo Stato di bandiera dell'unità da pesca, impegnata nella pesca in alto mare, prenda le necessarie misure al fine di assicurare che tale unità non ponga in essere attività dirette a limitare o a rendere inefficaci le misure di conservazione e gestione poste a tutela delle specie sconfinanti e altamente migratorie. Il § 3 del citato articolo, a tal fine, enuclea diverse misure, tra le quali sono ricomprese: il controllo delle licenze o permessi di pesca in conformità ad alcune procedure concordate a livello regionale o globale; la creazione di una specifica regolamentazione tesa a proibire la pesca in alto mare alle unità sprovviste della licenza o permesso di pesca o che esercitano la pesca senza autorizzazione nelle acque soggette alla giurisdizione di altri Stati; l'attuazione di un sistema di monitoraggio satellitare delle unità da pesca. Inoltre, allo Stato di bandiera della nave da pesca sono riconosciuti poteri di indagini, diretti ad accertare presunte violazioni alle misure regionali di conservazione e gestione delle citate risorse⁽¹³⁷⁾.

L'attività di controllo in esame non costituisce una prerogativa assoluta dello Stato di bandiera della nave, nel senso che l'Accordo, agli articoli 20, 21, e 23⁽¹³⁸⁾, in ossequio al principio della cooperazione (la quale si suddivide in

⁽¹³⁶⁾ Tale articolo prevede: «Tutti gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità necessarie per assicurare la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, o di collaborare a tal fine con altri Stati».

⁽¹³⁷⁾ Cfr. art. 19 § 1 lett. b. Con riguardo al Regime sanzionatorio da applicare, il successivo § precisa: «*Sanctions applicable in respect of violations shall be adequate in severity to be effective in securing compliance and to discourage violations wherever they occur and shall deprive offenders of the benefits accruing from their illegal Activities. Measures applicable in respect of masters and other officers of fishing vessels shall include provisions which may permit, inter alia, refusal, withdrawal or suspension of authorizations to serve as masters or officers on such vessels*».

⁽¹³⁸⁾ Sul punto v. F. ORREGO VICUÑA, *The changing international*, cit., 243, in relazione al qual l'autore evidenzia: «*The aggregate of these provisions introduces important changes in the international law of high seas fisheries, having been considered "a globally established exception, under article 92 of the Convention, to the principle of flag state jurisdiction on the*

cooperazione internazionale, regionale e subregionale), riconosce agli Stati non di bandiera di poter partecipare a tale attività.

Segnatamente, l'art. 20, prevede che nella conduzione delle indagini lo Stato di bandiera può richiedere la cooperazione di altro Stato, qualora ciò possa essere utile per il buon esito delle stesse e provvedere ad informare sull'andamento e conseguenze delle indagini gli Stati che hanno interesse o contro i quali siano state effettuate le presunte violazioni. Inoltre, lo Stato di bandiera coopera con lo Stato costiero nel caso in cui, sussistono ragionevoli motivi per ritenere che una nave, in navigazione in alto mare, abbia esercitato la pesca senza autorizzazione nell'area soggetta alla giurisdizione nazionale dello Stato costiero. A tal fine lo Stato di bandiera, in ossequio al principio dell'*international cooperation*, potrebbe autorizzare, in alto mare, le autorità preposte al controllo dello Stato costiero a salire a bordo e ispezionare tale unità⁽¹³⁹⁾.

Con riferimento alla *subregional and cooperation in enforcement*, prevista dall'art. 21 dell'Accordo, appare opportuno evidenziare come il contenuto di tale articolo sia stato oggetto di particolare dibattito durante le negoziazioni. In particolare, gli Stati pescatori in alto mare, ritenevano che le misure di *boarding* ed *inspection* dovessero essere consentite solo nei casi in cui nei confronti di un'unità da pesca sussistessero ragionevoli motivi per sospettare che la stessa avesse violato le citate misure di conservazione. Tale posizione, osteggiata dagli Stati costieri poiché ritenuta troppo restrittiva, non è stata trasfusa nel testo definitivo dell'Accordo⁽¹⁴⁰⁾. Pertanto, con riferimento a quest'ultimo aspetto, la sussistenza dei *clear grounds* non costituisce un elemento indefettibile al fine di procedere al fermo ed ispezione della nave, bensì, la ragione per seguire determinate procedure da parte dello Stato ispezionante.

L'elemento di particolare momento della disposizione in esame, come evidenziato in dottrina, consiste «nell'attribuzione di poteri di polizia in acque internazionali anche a Stati diversi da quello di bandiera nei confronti di navi da pesca che siano sospettate di violare le misure di conservazione»⁽¹⁴¹⁾.

Invero, tale articolo prevede che: in ogni area di alto mare coperta da un organizzazione o intesa regionale sulla gestione della pesca, uno Stato parte dell'Accordo che è anche membro o partecipante rispettivamente di tale

high seas” or, as stated by the conference chairman, in this respect the 1995 Agreement “changes international law that has existed for more than 500 years”».

⁽¹³⁹⁾ V. art. 20 § 6 dell'Accordo.

⁽¹⁴⁰⁾ Sul punto cfr F. ORREGO VICUÑA, *The changing international*, cit., 245.

⁽¹⁴¹⁾ In tal senso M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*, cit. 244.

organizzazione o intesa, può attraverso propri ispettori debitamente autorizzati, fermare e sottoporre ad ispezione le unità da pesca che battono bandiera di un altro Stato parte dell'Accordo, anche se lo stesso non sia membro o parte della citata organizzazione o intesa, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni in tema di misure di conservazione delle specie sconfinanti o altamente migratorie ⁽¹⁴²⁾. Quanto appena enunciato, porta a ritenere che tali misure non possano essere applicate nei confronti delle unità da pesca in alto mare battenti bandiera di uno Stato terzo che non è parte della Convenzione, dell'Accordo e delle citate organizzazioni o intese regionali.

In merito alle procedure da seguire nel corso dell'applicazione delle misure di fermo ed ispezione della nave, l'Accordo prevede che le stesse siano stabilite dagli Stati attraverso le organizzazioni o intese regionali e che devono essere compatibili con quanto previsto dal citato § 1 e dall'art. 22, oltre a non essere discriminatorie nei confronti degli Stati che non sono membri di tali organizzazioni. Qualora i predetti Stati non procedano a definire le predette procedure entro il termine di due anni dall'adozione dell'Accordo ⁽¹⁴³⁾, nelle more le procedure da seguire dovranno essere condotte in aderenza a quanto previsto dagli articoli 21 e 22 dell'Accordo.

10. Le competenze dello Stato ispezionante e dello Stato costiero.

L'assetto normativo dell'Accordo, con specifico riferimento al tema del controllo sull'osservanza delle misure di conservazione e gestione degli *straddling stocks* e *highly migratory stocks*, accanto ai predetti poteri di polizia dello Stato di bandiera, attribuisce specifici poteri agli Stati parte dell'Accordo, nonché ai membri o partecipanti delle citate organizzazioni o intese e, infine, allo Stato del porto in cui l'unità da pesca si trova volontariamente ⁽¹⁴⁴⁾.

⁽¹⁴²⁾ Cfr. art. 21 § 1 dell'Accordo.

⁽¹⁴³⁾ Sulle conseguenze della decorrenza del termine dei due anni dalla data di adozione e non da quella dell'entrata in vigore dell'Accordo v. F. ORREGO VICUÑA, *The changing international*, cit., 245.

⁽¹⁴⁴⁾ Sui poteri di *enforcement* riconosciuti allo Stato non di bandiera della nave, v. M. HAYASHI, *Enforcement by non-flag states on the high seas under the 1995 Agreement on straddling and highly migratory fish stocks*, *Georgetown International Environmental Law Review*, 1996, 1; DE YTURRIAGA, *The international regime of fisheries*, cit., 1997, 209-216; Sulla definizione di *non flag-State enforcement* nella UNCLoS e più in generale nell'ambito dell'*high seas fisheries* vedi *amplius* R. RAYFUSE, *Regulating and enforcement in the law of the sea: emerging assertions of a right to non-flag state enforcement in the high seas fisheries and disarmament contexts*, in *Australian Year Book of International Law*, vol. 24, 2005, 181-200.

In particolare, qualora a seguito del fermo o dell'ispezione emergano chiari motivi per ritenere che l'unità da pesca abbia violato le disposizioni in tema di misure di conservazione e gestione delle citate risorse alieutiche, esso pone in capo allo Stato ispezionante l'obbligo di notificare tale violazione allo Stato di bandiera della nave, il quale deve rispondere entro tre giorni lavorativi dalla notifica (¹⁴⁵). In tal caso, lo Stato di bandiera della nave può procedere, senza ritardo all'investigazione, in aderenza a quanto previsto dall'art. 19 dell'Accordo, e nel caso in cui siano accertate delle violazioni applicare le relative misure di *enforcement*, dandone comunicazione allo Stato ispezionante, ovvero autorizzare quest'ultimo sia a compiere l'attività d'indagine che ad applicare tali misure (¹⁴⁶).

Un'altra fattispecie presa in considerazione dalla norma in esame, concerne il caso in cui, a seguito del fermo e dell'ispezione, sussistano chiari motivi per ritenere che l'unità da pesca abbia commesso una *serious violation* (¹⁴⁷), e lo Stato di bandiera non abbia risposto alla citata notifica, ovvero non abbia proceduto come dianzi esposto. In tal caso, agli ispettori dello Stato ispezionante è riconosciuta la possibilità di rimanere a bordo della nave e richiedere al comandante della stessa di assisterli nel corso dell'attività investigativa, nonché di condurre la nave nel porto più vicino. In tal caso lo Stato ispezionante è tenuto ad informare immediatamente lo Stato di bandiera della nave (¹⁴⁸).

Circa l'ambito di applicazione dell'articolo 21, il § 14 dello stesso precisa che tale articolo si applica *mutatis mutandis*, al fermo e ispezione eseguito da uno Stato parte, che è anche membro o partecipante di una

(¹⁴⁵) Cfr. art. 21, § 5e § 6 dell'Accordo.

(¹⁴⁶) Cfr. art. 21, § 7 dell'Accordo.

(¹⁴⁷) Il § 11 considera quali gravi violazioni: *fishing without a valid licence, authorization or permit issued by the flag State in accordance with article 18, paragraph 3(a); failing to maintain accurate records of catch and catch-related data, as required by the relevant subregional or regional fisheries management organization or arrangement, or serious misreporting of catch, contrary to the catch reporting requirements of such organization or arrangement; fishing in a closed area, fishing during a closed season or fishing without, or after attainment of, a quota established by the relevant subregional or regional fisheries management organization or arrangement; directed fishing for a stock which is subject to a moratorium or for which fishing is prohibited; using prohibited fishing gear; falsifying or concealing the markings, identity or registration of a fishing vessel; concealing, tampering with or disposing of evidence relating to an investigation; multiple violations which together constitute a serious disregard of conservation and management measures; such other violations as may be specified in procedures established by the relevant subregional or regional fisheries management organization or arrangement.*

(¹⁴⁸) Cfr. art. 21, § 8 dell'Accordo.

organizzazione o intesa regionale, il quale ha chiari motivi di ritenere che l'unità da pesca, battente la bandiera di un altro Stato parte, abbia esercitato l'attività di pesca in contrasto con le misure di conservazione e gestione previste in un'area di alto mare soggetta a tale organizzazione o intesa e successivamente, nell'ambito del medesimo viaggio, sia entrata nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato ispezionante. Come è stato acutamente osservato ⁽¹⁴⁹⁾, da un'interpretazione letterale della disposizione in esame si evince che lo Stato ispezionante deve essere contestualmente parte dell'Accordo nonché membro o partecipante di una organizzazione o intesa regionale, mentre altrettanto non può dirsi per lo Stato di bandiera della nave, per il quale è sufficiente che sia parte dell'Accordo. Lo Stato ispezionante, diverso da quello di bandiera, nella determinazione delle misure da applicare, non potrà prescindere dal criterio della proporzionalità rispetto alla gravità della violazione. A tal fine il § 18 pone in capo allo Stato che intraprende, nell'esercizio dei citati poteri di polizia, azioni non aderenti alle citate disposizioni, la responsabilità per i danni cagionati.

Da ultimo l'art. 21, indipendentemente dall'esercizio dell'attività di pesca, attribuisce allo Stato ispezionante il potere di fermare e ispezionare in alto mare una nave della quale ha ragionevole motivo di ritenere che sia priva di nazionalità. In tal caso le azioni eventualmente da intraprendere dovranno essere aderenti alle norme di diritto internazionale.

Le modalità di svolgimento del fermo e delle ispezioni sono enucleate nell'art. 22 dell'Accordo, il quale prevede specifici obblighi in capo allo Stato ispezionante e a quello di bandiera. Con riguardo al primo, esso deve assicurare che l'ispettore debitamente autorizzato osservi una serie di prescrizioni ⁽¹⁵⁰⁾ tra le quali assume particolare rilievo il disposto di cui al § 1 lett f, ai sensi del quale agli ispettori l'uso della forza è consentito solo nella misura necessaria a garantire la loro sicurezza e a esercitare le loro funzioni. L'uso della forza, inoltre deve essere rispondente al criterio della proporzionalità.

Per converso, lo Stato di bandiera della nave deve assicurare che il comandante della nave, cooperi e assista gli ispettori nello svolgimento dell'attività ispettiva e qualora quest'ultimo si rifiuti o ostacoli tale attività, deve procedere alla sospensione dell'autorizzazione di pesca e ordinare alla nave di rientrare in porto, dando notizia delle misure applicate allo Stato ispezionante.

⁽¹⁴⁹⁾ Sul punto cfr. F. ORREGO VICUÑA, *The changing international cit.* 256.

⁽¹⁵⁰⁾ Lo Stato ispezionante, tra l'altro, deve assicurare che l'ispettore fornisca al comandante della nave le proprie credenziali, notifichi allo stesso e allo Stato di bandiera della nave copia del rapporto dell'ispezione, e non interferisca nelle comunicazioni tra il comandante e lo Stato di bandiera durante l'attività ispettiva.

L'Accordo di New York, al fine dell'osservanza delle disposizioni in tema di conservazione e gestione delle risorse alieutiche in esame, attribuisce anche allo Stato del porto, in cui la nave si trova volontariamente, specifici poteri. In particolare, l'art. 23 § 1 prevede che tale Stato ha il diritto e il dovere di prendere misure in accordo alle disposizioni di diritto internazionale per il perseguimento della predetta finalità⁽¹⁵¹⁾.

I poteri dello Stato del porto si sostanziano nello svolgimento di un'attività ispettiva avente ad oggetto i documenti, l'equipaggiamento della nave e il pescato presente a bordo, nonché, l'adozione di provvedimenti attraverso i quali può essere disposto il divieto di scarico e trasbordo del pescato catturato in violazione delle misure di conservazione e gestione delle predette risorse. Con riguardo al trasbordo si evidenzia come tale misura non era contemplata nella bozza originaria dell'Accordo, lacuna alla quale si è posto rimedio nel testo finale: ciò anche in considerazione delle rilevanti implicazioni che un'eventuale omissione nel testo finale avrebbe generato⁽¹⁵²⁾.

Fermo restando quando previsto dal § 1 dianzi richiamato, l'art. 23 dell'Accordo non enuclea espressamente tra le misure di *enforcement* che lo Stato del porto può applicare alle navi da pesca che hanno violato le disposizioni in tema di conservazione e sfruttamento delle risorse alieutiche in questione, la detenzione o il fermo in porto della nave, nonché il sequestro e la confisca del pescato. Al riguardo si ritiene che un'effettiva tutela degli *stocks* sconfinanti e altamente migratori non possa prescindere, dalla previsione di poteri in tal senso per lo Stato del porto⁽¹⁵³⁾.

Invero, la espressa previsione di tali poteri, considerato il loro rilevante effetto deterrente, contribuirebbe non poco al perseguimento delle finalità di tutela e sfruttamento sostenibile di tali risorse, che la comunità internazionale si propone.

⁽¹⁵¹⁾ Nel citato rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite, *Oceans and law of the sea*, del 2008, in relazione allo sviluppo delle misure dello Stato del porto viene sottolineato: «*The Review Conference on the United Nations Fish Stocks Agreement recommended the adoption by States of "all necessary port State measures" to combat IUU fishing and promote minimum standards at the regional level. It also invited the FAO to develop a legally binding instrument on minimum standards for port State measures*», Cfr. *U.N. doc. A/63/63, Distr. General*, 10 marzo 2008, cit., § 253 ,64».

⁽¹⁵²⁾ Sul tema v. F. ORREGO VICUÑA, *The changing international*, cit., 263-264.

⁽¹⁵³⁾ In dottrina è stato evidenziato come l'attuale formulazione dell'articolo 23 non attribuisce allo Stato del porto l'esercizio di poteri di giurisdizione nei confronti delle navi straniere che violano le misure di conservazione e gestione, il quale dovrà limitarsi unicamente a dare comunicazione allo Stato di bandiera. Sul punto v. Sul punto v. M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*, cit., 246.

Un'ulteriore problematica concerne la possibilità da parte dello Stato costiero di negare all'unità da pesca che abbia violato le citate misure l'accesso al porto. Al riguardo autorevole dottrina, ha evidenziato: «*states are under no legal obligation to grant access to merchant vessel to their ports, although a presumption of ports being opened may operate in certain circumstances; in practice ports are open to foreign trade as a matter of convenience or commercial interest. Consequently, a state may also deny access to its internal waters. Denial of the right of access or entry to foreign ports is always subject under international law to the exceptions of force majeure or distress [...]*»⁽¹⁵⁴⁾.

11. L'applicazione regionale dell'Accordo di New York.

Il tema della tutela degli *stocks* sconfinanti e altamente migratori successivamente all'Accordo di New York è stato oggetto di specifici accordi regionali conclusi ai sensi dell'art. 42, del medesimo accordo, a tenore del quale: «*Two or more States Parties may conclude agreements modifying or suspending the operation of provisions of this Agreement, applicable solely to the relations between them, provided that such agreements do not relate to a provision derogation from which is incompatible with the effective execution of the object and purpose of this Agreement, and provided further that such agreements shall not affect the application of the basic principles embodied herein, and that the provisions of such agreements do not affect the enjoyment by other States Parties of their rights or the performance of their obligations under this Agreement*».

Si tratta degli accordi di Santiago del Cile del 14 agosto 2000, Honolulu (Stati Uniti d'America) del 5 settembre 2000, Windhoek (Namibia) del 30 aprile 2006 e, infine, Roma del 7 luglio 2006.

Il *Framework Agreement for the Conservation of Living Marine Resources on the High Seas of the South Pacific*, di Santiago del Cile, ad oggi non ancora entrato in vigore⁽¹⁵⁵⁾, è il risultato della decisione presa nel

⁽¹⁵⁴⁾ Cfr. F. ORREGO VICUÑA, *The changing international*, cit., 261-262.

⁽¹⁵⁵⁾ In *Derecho del mar boletín*, n. 45, 78 ss. Gli Stati partecipanti a tale accordo, sono: il Cile, Ecuador, Perù e Columbia, dei quali solo i primi due, rispettivamente il 12 novembre 2001 e il 6 novembre 2002, hanno proceduto alla ratifica.

corso del V *summit* dei ministri degli esteri del *South Pacific Permanent Commission (SPPC)* ⁽¹⁵⁶⁾, tenutosi a Santafè di Bogotà il 4 agosto del 1997.

Obiettivo di tale Accordo è la conservazione delle risorse marine viventi nella zona dell'alto mare del Sud Est Pacifico ⁽¹⁵⁷⁾, con specifico riguardo agli «*straddling and highly migratory fish populations*»⁽¹⁵⁸⁾, in relazione alle quali (come specificato nelle premesse dell'Accordo), «*in conformity with the relevant provisions of international law all States have the right to allow their nationals to engage in fishing on the high seas, subject inter alia to the rights, duties and interests of the coastal States*».

Sotto il profilo dei contenuti, l'Accordo di Santiago del Cile riprende, sia pure in termini più generali, quello di New York. Invero, con riguardo ai principi ⁽¹⁵⁹⁾, alle misure applicabili dagli Stati parte e dallo Stato del porto ⁽¹⁶⁰⁾, tale accordo richiama diversi concetti, sia pur adattandoli alla realtà regionale del Sud est Pacifico, espressi nell'Accordo di New York.

Un aspetto di rilievo dell'Accordo è contenuto nell'art. 11, in tema di *Institutional mechanisms*, laddove viene prevista la costituzione di un Organizzazione per la conservazione delle risorse marine viventi del Sud-est Pacifico, composta da una Commissione, un Comitato tecnico scientifico, in seno al quale siede, per ogni Stato membro, un rappresentante in possesso di

⁽¹⁵⁶⁾ La *South Pacific Permanent Commission (SPPC)*, prevista dal 1952 *Agreement on the organization of the permanent commission on the exploitation and conservation of the marine resources of the South Pacific* e della quale sono parte gli Stati del Sud Pacifico (Cile, Ecuador, Columbia e Perù), è un organismo che ha come fine quello di coordinare le politiche marittime degli Stati membri e promuovere l'adozione di misure finalizzate a preservare l'ambiente e proteggere l'integrità dell'ecosistema marino del Sud Pacifico.

⁽¹⁵⁷⁾ L'art. 3 dell'Accordo specifica che esso si applica esclusivamente alla zona di alto mare del Sud est Pacifico, ricompresa tra il limite esterno delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati costieri e la linea tracciata lungo la linea del 120° meridiano di longitudine est, dal 5° parallelo di latitudine nord, al 60° parallelo di latitudine sud. Esso non si applica alle zone soggette alla giurisdizione nazionale corrispondente alle isole oceaniche non appartenenti a nessuno degli Stati costieri, ma sono incluse anche le aree di alto mare circostanti e adiacenti alle predette isole, comprese nei limiti descritti.

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. art. 2 dell'Accordo.

⁽¹⁵⁹⁾ Si pensi al principio dell'approccio precauzionale o a quello di basare le misure in tema di conservazione e gestione delle specie sconfinanti o altamente migratorie su informazioni scientifiche certe, previsti dagli articoli 5 di entrambi gli accordi.

⁽¹⁶⁰⁾ Tali accordi consentono allo Stato del porto dove la nave da pesca si trova volontariamente il potere di disporre ispezioni al fine di verificare: la validità dei documenti autorizzativi all'esercizio dell'attività di pesca; gli equipaggiamenti e il pescato catturato, nonché ad adottare specifici provvedimenti diretti a vietare lo sbarco o il trasbordo del pescato. Sul punto cfr. art. 21 dell'Accordo di New York e art. 9 dell'Accordo di Santiago del Cile.

adeguate capacità e conoscenze scientifiche e una Segreteria, rispettivamente, con compiti esecutivi, consultivi ed operativi. *Ad adiuvandum*, è prevista l'istituzione di eventuali organi che gli Stati parte o la Commissione potranno istituire ai fini dell'attuazione dell'Accordo.

All'Accordo di Santiago del Cile è seguita, a meno di un mese, la *Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean*, di Honolulu (¹⁶¹). Tale Convenzione, alla quale hanno partecipato 21 Stati (¹⁶²) ed entrata in vigore il 19 giugno del 2004, a seguito del deposito del tredicesimo strumento di ratifica, si compone di 44 articoli e 4 annessi rispettivamente in tema di *Fishing entities*, *Review pannel*, *Terms and conditions*, e *Information requirements*.

Obiettivo della Convenzione è quello di assicurare a lungo termine la conservazione e l'uso sostenibile delle specie altamente migratorie nell'Oceano Pacifico Occidentale e Centrale, in aderenza ai principi stabiliti dalla *UNCLOS* e dall'Accordo di New York (¹⁶³) e dalla quale, sembra, resterebbero escluse le specie sconfinanti.

(¹⁶¹) In *Law of the sea Bulletin*, n. 45, 79 ss. Sull'argomento v. T. AQORAU, *Tuna fisheries management in the Western and Central Pacific Ocean: a critical analysis of the convention for the conservation and management of highly migratory fish stocks in the Western and Central Pacific Ocean and its implications for the Pacific Island States*, in 16 *International Journal of Marine and Coastal Law*, 2001, 379; T. AQORAU, *Pacific Ocean - The draft convention for the conservation and management of highly migratory fish stocks in the Western and Central Pacific Ocean*, *International Journal of Marine and Coastal Law*, 2000, 111; S. TARTE, *First session of the preparatory conference for the establishment of the commission on the conservation and management of highly migratory fish stocks in the Western and Central Pacific*, *International Fisheries Bulletin, Focus*, n. 13, 2001; M. LODGE, *Preparatory conference for the establishment of the Commission for the conservation and management of highly migratory fish stocks in the Western and Central Pacific Ocean: second session*, in *Ocean Law Online Paper*, n. 11, february 2002; LAROCQUE, *The Convention on the conservation and management of highly migratory fish stocks in the Western and Central Pacific Ocean: can tuna promote development of Pacific Island Nations?*, in *Asian-Pacific Law and Policy Journal*, 2003, 82; H.F. CAMPBELL, *Managing Tuna Fisheries: A New Strategy for the Western and Central Pacific Ocean*, *Marine Policy*, 2000, 159-163. M. LODGE, *The draft convention on the conservation and management of highly migratory fish stocks in the Western and Central Pacific Ocean*, M. H. Nordquist and J. N. Moore, *Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations* (The Hague: Kluwer Law International, 2000).

(¹⁶²) Gli Stati partecipanti sono: Australia, Canada, Cina, Isole di Cook, Stati Federali della Micronesia, Fiji, Indonesia, Kiribati, Repubblica di Korea, Isole di Marshall, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Filippine, Samoa, Isole Solomon, Tonga, Tuvalu, Stati Uniti, Vanuatu, dei quali 16 hanno provveduto alla relativa ratifica.

(¹⁶³) Sull'ambito di applicazione, v. articolo 3 della Convenzione.

Analogamente a quanto previsto dall'Accordo di Santiago del Cile, la Convenzione di Honolulu, prevede nella Parte III, all'art 9, la costituzione di uno specifico organismo per la conservazione e gestione delle specie altamente migratorie: *The Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean (WCPFC)* (¹⁶⁴). Oltre alla citata Commissione, la Convenzione prevede, altresì, due organi sussidiari: il Comitato scientifico e il Comitato tecnico e di controllo, nonché la possibilità per la Commissione di istituire altri organi sussidiari che ritenga necessario inclusi gruppi di lavoro per l'esame di problematiche afferenti le specie altamente migratorie, nonché una segreteria permanente (¹⁶⁵).

La Convenzione attribuisce alla Commissione funzioni esecutive (¹⁶⁶), tra le quali rientrano l'adozione di: risoluzioni (¹⁶⁷); misure di conservazione e gestione (¹⁶⁸) per assicurare a lungo termine la sostenibilità di alcuni stocks;

(¹⁶⁴) Attualmente sono 27 gli Stati membri della Commissione tra i quali, l'Unione Europea. In tema di conservazione di specie altamente migratorie nell'area centro-ovest del Pacifico v.T. AQORAU, A. BERGIN, *The UN fish stocks Agreement - a new era for international cooperation to conserve tuna in the Central Western Pacific, Ocean Development and International Law* 1998, 21, T. AQORAU, *Pacific Ocean - The draft convention for the conservation and management of highly migratory fish stocks in the Western and Central Pacific Ocean, International Journal of Marine and Coastal Law*, 2000, 111-149, nonché, *Tuna Fisheries Management in the Western and Central Pacific Ocean: A Critical Analysis of the Convention for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean and Its Implications for the Pacific Island States*, 16 *International Journal of Marine and Coastal Law*, 2001, 379-431.

(¹⁶⁵) Sul punto cfr. art 15 della Convenzione. In particolare il § 4, contempla tra le funzioni della Segreteria quelle di: ricevere e trasmettere le comunicazioni ufficiali della Commissione, facilitare la raccolta e la divulgazione dei dati necessari al perseguimento degli obiettivi della Convenzione, pubblicare le decisioni e promuovere le attività della Commissione e degli organi sussidiari.

(¹⁶⁶) Sulle funzioni della Commissione, v. art. 10 della Convenzione.

(¹⁶⁷) Tra le risoluzioni rientrano la *Resolution on the reduction of overcapacity*, la *Resolution on non-target fish species* e la *Resolution to mitigate the impact of fishing for highly migratory fish species on sea turtles*, adottate il 16 dicembre del 2005 ed entrate in vigore il 16 febbraio del 2006, consultabili in www.wcpfc.int.

(¹⁶⁸) In tema di misure di conservazione e gestione adottate dalla WCPFC, v. *Record of fishing vessel and authorization to fish*, (CMM-2004-01), *Cooperating non-members*, (CMM-2004-02), *Spedification for the making and identification of fishing vessels*, (CMM-2004-03), *Resolution on conservation and management measures*, (CMM-2004-4), dell'8 dicembre 2004, entrate in vigore l'8 febbraio del 2005; *Conservation and management measures for bigeye and yellowfin tuna in the Western and Central Pacific Ocean*, (CMM-2005-01), *Conservation, and management measure for South Pacific Albacore*, (CMM-2005-02) *Conservation, and*

raccomandazioni per una condotta responsabile delle operazioni di pesca; l'istituzione di meccanismi e sistemi di controllo e monitoraggio delle unità di pesca; la promozione della cooperazione tra gli Stati membri al fine di assicurare la conservazione e gestione delle specie altamente migratorie; l'adozione dove necessario di misure di conservazione e gestione dirette a mantenere o ripristinare le popolazioni di alcuni stocks fortemente minacciate o il cui livello è sceso al sotto il limite di sicurezza; e, infine, la raccolta, verifica, scambio e diffusione dei dati relativi alla pesca di tali specie.

Le funzioni del Comitato scientifico e del Comitato tecnico e di conformità sono rispettivamente individuate negli articoli 12 e 14 della Convenzione. Segnatamente, il Comitato scientifico promuove la ricerca scientifica, esamina i risultati delle ricerche e delle analisi dei *target-stocks*, non *target* o delle specie associate o dipendenti, mentre a quello tecnico e di conformità sono affidate funzioni consultive di carattere tecnico relativamente alle misure di conservazione e gestione, di monitoraggio, controllo, sorveglianza ed *enforcement* delle specie altamente migratorie. Accanto ai predetti organi, la Convenzione all'art. 15 prevede la possibilità della costituzione da parte della Commissione, di una segreteria permanente, diretta da un direttore esecutivo, con funzioni, per lo più, di natura tecnico-amministrative quali: ricezione e trasmissione delle comunicazioni ufficiali della Commissione; facilitazione della raccolta e diffusione dei dati al fine del perseguimento degli obiettivi della Convenzione; pubblicazione delle decisioni

management measure for North Pacific Albacore, (CMM-2005-03), del 16 dicembre 2005, entrate in vigore il 16 febbraio 2006; *Conservation and management measures for bigeye and yellowfin tuna in the Western and Central Pacific Ocean*, (CMM-2006-01), *Conservation, and management measure to mitigate the impact of fishing for highly migratory fish stocks on seabirds*, (CMM-2006-02), *Conservation, and management measure for swordfish in the South West* (CMM-2006-3), *Conservation, and management measure for Striped Marlin in the South West* (CMM-2006-4), *Conservation, and management measure for sharks in the Western and Central Pacific Ocean* (CMM-2006-5), *Commission wessel monitorin system*, (CMM-2006-6), *Conservation, and management measure for the regional observer programme*, (CMM-2006-7), *Western and Central Pacific Fisheries Commission boarding and inspection procedures*, (CMM-2006-8), *Conservation measure to establish a list of wessels presumed to have carried out illegal, unreported and unregulated, fishing activities in the Western and Central Pacific Ocean*, (CMM-2006-9), del 16 dicembre 2006, entrate in vigore il 13 febbraio 2007; *Conservation, and management measure for the regional observer programme*, (CMM-2007-1), *Commission wessel monitorin system*, (CMM-2007-2), *Conservation measure to establish a list of wessels presumed to have carried out illegal, unreported and unregulated, fishing Activities in the Western and Central Pacific Ocean*, (CMM-2007-3), *Conservation and management measure to mitigate the impact of fishing for highly migratory fish stocks on seabirds*, (CMM-2007-4), del 7 dicembre 2007 ed entrate in vigore il 15 febbraio del 2008. Tali provvedimenti sono consultabili sul sito www.wcpf.int.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

e promozione dell'attività della Commissione e degli altri organi sussidiari⁽¹⁶⁹⁾.

Sotto il profilo della struttura e dei contenuti, ancor più dell'Accordo di Santiago del Cile, la Convenzione di Honolulu presenta una evidente analogia con l'Accordo di New York. Invero, alcune disposizioni della Convenzione riproducono quasi pedissequamente il contenuto delle omologhe disposizioni dell'Accordo sulle specie sconfinanti e altamente migratorie del 1995⁽¹⁷⁰⁾. Con riguardo ai doveri dello Stato di bandiera, un aspetto innovativo rispetto all'omologa disposizione dell'Accordo di New York, è quello contemplato dal § 4 dell'art. 24 a tenore del quale: «*Each member of the Commission shall, for the purposes of effective implementation of this Convention, maintain a record of fishing vessels entitled to fly its flag and authorized to be used for fishing in the Convention Area beyond its area of national jurisdiction, and shall ensure that all such fishing vessels are entered in that record*». Inoltre, tale l'articolo prevede che ogni Stato membro della Commissione invii annualmente alla stessa le informazioni contemplate dall'Annesso IV⁽¹⁷¹⁾, notifichi eventuali modifiche e che la Commissione tenga un proprio archivio alimentato dalle informazioni inviate alla stessa dagli Stati membri. In definitiva, l'articolo in esame prevede l'istituzione di due tipologie di archivi (*records*), rispettivamente tenuti da ciascun Stato membro e dalla Commissione, la cui finalità, sembra essere quella di creare un sistema di controllo, costantemente aggiornato, delle unità da pesca autorizzate all'esercizio della pesca delle specie altamente migratorie nell'area di applicazione della Convenzione.

Nell'ambito del sistema di controllo previsto dalla Convenzione, il quale consente ad ogni Stato membro della Commissione di procedere ad investigazioni in relazione alle presunte violazioni poste in essere dalle unità battenti la propria bandiera, nonché ad autorizzare le autorità degli Stati membri a salire a bordo e procedere ad ispezioni nel caso in cui sussistono ragionevoli motivi per credere che le stesse abbiano esercitato la pesca senza

⁽¹⁶⁹⁾ Cfr. art. 15 della Convenzione.

⁽¹⁷⁰⁾ A titolo esemplificativo cfr. gli articoli 5, 6 e 27 della Convenzione con gli articoli 5, 6 e 23 dell'Accordo di New York.

⁽¹⁷¹⁾ Tali informazioni concernono: *Name of fishing vessel, registration number, previous names (if known), and port of registry*; 2. *Name and address of owner or owners*; 3. *Name and nationality of master*; 4. *Previous flag (if any)*; 5. *International Radio Call Sign*; 6. *Vessel communication types and numbers (INMARSAT A, B and C numbers and satellite telephone number)*; 7. *Colour photograph of vessel*; 8. *Where and when built*; 9. *Type of vessel*; 10. *Normal crew complement*; 11. *Type of fishing method or methods*; 12. *Length*; 13. *Moulded depth*; 14. *Beam*; 15. *Gross register tonnage*; 16. *Power of main engine or engines*; 17. *The nature of the authorization to fish granted by the flag State*; 18. *Carrying capacity, including freezer type, capacity and number and fish hold capacity*.

autorizzazione in un'area soggetta alla giurisdizione nazionale di uno Stato membro della Commissione ⁽¹⁷²⁾, particolare rilievo assume l'art. 29 in tema di *transshipment*, del pescato catturato. In particolare, la disposizione in esame individua due tipologie di *transshipment*: *at the port* e *at the sea*, in relazione alle quali la Commissione dovrà predisporre delle procedure per ottenere la verifica dei dati sulla quantità e specie oggetto delle citate tipologie di *transshipment* al fine di determinare: «*when transshipment covered by this Convention has been completed*».

Tale articolo precisa, altresì, che le procedure da seguire per il *transshipment at the sea*, nell'area coperta dall'ambito di applicazione della Convenzione, qualora situata al di là dell'area soggetta alla giurisdizione nazionale, devono avvenire in accordo con quanto previsto dall'art. 4 dell'Annesso III della Convenzione e con le procedure stabilite dalla Commissione. In particolare, il citato Annesso, prevede che l'operatore e ogni membro dell'equipaggio dovranno fornire l'assistenza necessaria alle persone autorizzate dalla Commissione o dallo Stato membro nell'attività di controllo delle operazioni di *transshipment*, per converso queste ultime dovranno condurre tale attività in modo tale da non ostacolare ovvero ridurre al minimo l'interruzione delle operazioni di pesca ⁽¹⁷³⁾.

La *Convention on the Conservation and Management of Fishery Resources in the South-East Atlantic*, meglio nota con l'acronimo «*SEAFO Convention*» ⁽¹⁷⁴⁾, è stata adottata dopo quattro anni di negoziati, il 20 aprile

⁽¹⁷²⁾ Cfr. l'art. 25 della Convenzione in tema di *Compliance and enforcement*. Con riguardo alle procedure del *boarding* e dell'*inspection* nell'alto mare, l'art. 26 prevede che le stesse siano stabilite dalla Commissione entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della Convenzione e qualora ciò non avvenisse continueranno ad applicarsi le procedure previste in materia dagli articoli 21 e 22 dell'Accordo di New York.

⁽¹⁷³⁾ Sul punto, l'art. 4 dell'Annesso in parola, al § 2 dispone: «*The operator shall allow and assist any person authorized by the Commission or by the member of the Commission in whose designated port or area a transshipment takes place to have full access to and use of facilities and equipment which such authorized person may determine is necessary to carry out his or her duties, including full access to the bridge, fish on board and areas which may be used to hold, process, weigh and store fish, and full access to the vessel's records, including its log and documentation for the purpose of inspection and photocopying. The operator shall also allow and assist any such authorized person to remove samples and gather any other information required to fully monitor the activity. The operator or any member of the crew shall not assault, obstruct, resist, delay, refuse boarding to, intimidate or interfere with any such authorized person in the performance of such person's duties. Every effort should be made to ensure that any disruption to fishing operations is minimized during inspections of transshipments*».

⁽¹⁷⁴⁾ In *UNTS*, vol. 2221, 189 ss. Tale Convenzione ha visto la partecipazione dell'Angola, Unione Europea, Islanda, Repubblica della Corea, Namibia, Norvegia, Sud Africa, Regno Unito e Stati Uniti d'America. In tema v. L. CORDONNERY, *A note on the 2000 Convention for the conservation and management of tuna in the Western and Central Pacific*

del 2001, a Windhoek (Namibia). Tale Convenzione, entrata in vigore il 30 aprile del 2003, si pone l'obiettivo di assicurare, a lungo termine, la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche del Sud-Est Atlantico. A tal fine detta una serie di principi generali in gran parte mutuati dall'Accordo di New York del 1995, sugli *stocks* sconfinanti e specie altamente migratrici⁽¹⁷⁵⁾.

Al pari dell'Accordo di Santiago del Cile (*Framework Agreement for the Conservation of Living Marine Resources on the High Seas of the South Pacific*) e della Convenzione di Honolulu (*Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean*), tale Convenzione, rientra tra gli accordi attuativi dell'Accordo di New York.

L'aspetto di principale importanza della Convenzione concerne l'istituzione della *South-East Atlantic Fisheries Organisation (SEAFO)*⁽¹⁷⁶⁾, il cui quartier generale è stato stabilito in Namibia.

In particolare, gli articoli 5 e ss. della Convenzione, nell'attribuire all'Organizzazione personalità legale, individuano quali organi sussidiari della stessa, la Commissione, i Comitati di *Compliance* e Scientifico e la Segreteria, a cui attribuiscono, rispettivamente, funzioni esecutive (adozione delle misure di conservazione e gestione, determinazione del totale ammissibile di cattura, sviluppo di meccanismi di controllo e monitoraggio dell'attività di pesca),

Ocean, in *Ocean Development and International Law*, 2002, 1; C. HEDLEY, *The South-East Atlantic Fisheries Organization (SEAFO) Convention: an initial, review*, in *Ocean law on line*, Paper n. 2, aprile 2001; A. JACKSON, *Developments in the Southeast Atlantic, 1997-1999*, M. H. Nordquist, J. Norton Moore (eds), *Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations*, (Kluwer, 2000); A. JACKSON, *The Convention on the Conservation and Management of Fishery Resources in the South East Atlantic Ocean, 2001: An Introduction*, in *International Journal of Marine and Coastal Law*, 2002, 17-33 ss.; A. K. SYDNES, *New regional fisheries management Regimes: establishing the South East Atlantic fisheries organisation*, in *Marine Policy* 2001, 25-353 ss.

⁽¹⁷⁵⁾ Il riferimento è ai principi dell'approccio precauzionale, di basare l'adozione di misure su dati scientifici certi, della protezione della biodiversità e dell'ambiente marino.

⁽¹⁷⁶⁾ La *SEAFO* è un'organizzazione regionale che ha l'obiettivo della gestione delle risorse alieutiche nel sud-est Atlantico. In tema v. A. JACKSON, *The Convention on the conservation and management of fishery resources in the South East Atlantic Ocean 2001: an introduction*, in *International Journal of Marine and Coastal Law*, 2002, 33-77; D.G.M. MILLER, E.J. MOLENAAR, *The SEAFIC Convention: a comparative analysis in a developing coastal State perspective*. Eds. A. Chircop, S. Coffen-Smout, M. McConnell (New York: Transnational Publishers, 2006), in *Ocean Yearbook* 20, 2006: 305-375. H. HAMUKUAYA, *SEAFO: a modern instrument to address typical fisheries management issues*. Eds. A. Chircop, S. Coffen-Smout, M. McConnell (New York: Transnational Publishers, 2007), in *Ocean Yearbook*, 2007, 203-236. A. K. SYDNES, *New regional fisheries management regimes: establishing the South East Atlantic Fisheries Organisation*, *Marine Policy*, 2001, 353-364.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

consultive in tema di *compliance* e scientifica (rispettivamente, consigli e raccomandazioni per l'attuazione e *compliance* delle misure di conservazione e promozione della ricerca e cooperazione scientifica al fine di accrescere le conoscenze relative alle risorse viventi marine) e amministrative.

Le restanti disposizioni, analogamente a quanto evidenziato per la Convenzione di Honolulu, si ispirano per grandi linee a quelle contenute nell'Accordo di New York, tra le quali rientrano, le disposizioni in tema di *general contracting party obligations; flag State duties; port State duties; observation, inspection, compliance and enforcement; and recognition of the special requirements of developing States*.

Come dianzi evidenziato, l'ultimo accordo attuativo dell'Accordo di New York è, in ordine cronologico, il *Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA)*, adottato a Roma il 7 luglio del 2006, ad oggi non ancora entrato in vigore ⁽¹⁷⁷⁾. Tale Accordo rappresenta l'epilogo dell'iniziativa, intrapresa nel 2000 dagli Stati pescatori nell'Oceano Indiano del Sud, di costituire una organizzazione regionale della pesca che si occupasse delle politiche di gestione delle risorse alieutiche e dell'uso sostenibile delle stesse in tale area. Alla Conferenza di Roma si è giunti dopo cinque conferenze intergovernamentali a cui hanno partecipato gli Stati interessati nel corso delle quali è stata predisposta una bozza di accordo, successivamente sottoposta alla firma degli Stati contraenti il 7 luglio del 2006 ⁽¹⁷⁸⁾.

Tale Accordo, nel richiamare i principi generali contemplati dall'Accordo di New York, prevede la costituzione del *Meeting of the parties* ⁽¹⁷⁹⁾, a cui attribuisce diverse funzioni tra le quali: la valutazione dell'impatto dell'attività della pesca sulle risorse alieutiche e ambiente marino nell'area di interesse; l'adozione delle necessarie misure per la conservazione e uso sostenibile, a lungo termine di tali risorse; lo sviluppo e monitoraggio delle misure atte a prevenire la pesca illegale e non regolamentata; l'adozione di una specifica regolamentazione per la valutazione, raccolta e diffusione dei dati statistici e scientifici relativi alle risorse alieutiche dell'area. L'Accordo

⁽¹⁷⁷⁾ In *Official Journal of the European Union*, L. 196/15 del 18 luglio 2006.

⁽¹⁷⁸⁾ Alla Conferenza, che si è tenuta presso il quartier generale della Fao a Roma, hanno partecipato i plenipotenziari di: Australia, Comoros, Unione Europea, Kenia, Madagascar, Mauritius, Mozambico, Nuova Zelanda e Seychelles, quest'ultimo, l'unico Stato ad aver depositato lo strumento di ratifica in data 5 novembre del 2007. L'Unione Europea ha sottoscritto l'Accordo il 7 luglio del 2006 (giorno in cui si è tenuta la Conferenza), in aderenza a quanto previsto dalla decisione del Consiglio n. 2006/496/EC, adottata il 6 luglio dello stesso anno.

⁽¹⁷⁹⁾ Cfr. art 5 dell'Accordo.

prevede, inoltre, la costituzione tra gli organismi sussidiari del Comitato scientifico, a cui sono attribuite specifiche funzioni consultive ⁽¹⁸⁰⁾.

Infine l'Accordo detta disposizioni in tema di obblighi degli Stati contraenti, di bandiera e dello Stato del porto, nonché dei bisogni degli Stati in via di sviluppo e della cooperazione con altre organizzazioni ⁽¹⁸¹⁾.

12. Le misure per la conservazione delle risorse della pesca in alto mare.

Tra i provvedimenti di rilievo del diritto internazionale della pesca, attraverso i quali si è dato ulteriore impulso alle esigenze di tutela delle risorse alieutiche, rientra *The Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas*, adottato nel corso della ventisettesima sessione della Conferenza della FAO tenutasi a Roma il 24 novembre 1993 ⁽¹⁸²⁾.

Tale Accordo, entrato in vigore il 24 aprile del 2003, ⁽¹⁸³⁾ si propone l'obiettivo di promuovere l'osservanza, da parte delle navi da pesca in alto mare, delle norme internazionali in tema di gestione e conservazione delle

⁽¹⁸⁰⁾ In particolare l'art. 7 dell'Accordo prevede che il Comitato scientifico promuova la ricerca scientifica nel campo della conservazione e gestione delle risorse alieutiche e dell'ambiente marino, ricomprese nell'area di applicazione dell'Accordo, fornisca i necessari consigli scientifici al *Meeting of parties*, in merito alle misure di gestione delle risorse da adottare.

⁽¹⁸¹⁾ Cfr. art. 10 e ss. dell'Accordo.

⁽¹⁸²⁾ Alla Conferenza hanno partecipato i seguenti Stati: Australia, Argentina, Barbados, Benin, Canada, Cile, Cipro, Egitto, Comunità Europea, Georgia, Ghana, Giappone, Repubblica di Corea, Madagascar, Mauritius, Messico, Marocco, Myanmar, Namibia, Norvegia, Perù, Santa Kitts e Nevis, Santa Lucia, Seychelles, Svezia, Siria, Tanzania, Stati Uniti e Uruguay.

⁽¹⁸³⁾ In tema v. G. MOORE, *The Food and Agriculture Organization of the United Nations Compliance Agreement* (1994) in *International Journal of Marine and Coastal Law* 412; G. MOORE, *The FAO Compliance Agreement*, M. H. Nordquist and J. Norton Moore (eds), *Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations*, (Kluwer, 2000); C. LERÍA *Breve análisis de los recientes instrumentos internacionales relativos a la pesca y el papel de la FAO*, in *Perspectivas*, cit., 1999, 134; BIRNIE, *New approaches to ensuring compliance at sea: the FAO Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas*, in *Review of European Community and international environmental law*; vol.8, 1999, 48-55; Inoltre v. *Internationale fisheries: instruments with index*, United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of legal affairs, United Nations, 1998; *Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high sea: approved on November 24, 1983*, in *International legal materials: current documents*, FAO, vol 33, 1994, 960-980.

risorse ittiche, la responsabilità e il controllo da parte dello Stato di bandiera sulle proprie navi, nonché lo scambio di informazioni sulla pesca ⁽¹⁸⁴⁾.

Tra i principi richiamati dall'Accordo rientrano, tra l'altro, quelli enucleati nella sezione C del Capitolo 17 dell'Agenda 21, rubricata «*Sustainable use and conservation of marine living resources of the high seas*» ⁽¹⁸⁵⁾ e nella Dichiarazione di Cancun del 1992 ⁽¹⁸⁶⁾, i quali mirano a vietare quelle pratiche di pesca (*id est, reflagging*, utilizzo di attrezzi da pesca poco selettivi, etc.), incompatibili con le misure di gestione e conservazione delle risorse aliutiche previste dal diritto internazionale della pesca.

Nell'ambito di applicazione dell'Accordo rientrano, ai sensi dell'art. 2 § 1, tutte le navi da pesca destinate alla pesca d'altura, anche se il successivo § 2 prevede la possibilità da parte di uno Stato membro di esentare navi, con meno di 24 metri, autorizzate a battere la sua bandiera, semprechè tale esenzione non pregiudichi o comprometta le finalità dell'Accordo.

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela e conservazione delle risorse aliutiche dell'alto mare, l'Accordo prevede un articolato regime di responsabilità per lo Stato di bandiera della nave. Segnatamente, l'art. 3, pone in capo allo Stato parte diversi obblighi, che, essenzialmente, si sostanziano in un *facere*, quali: l'adozione di provvedimenti diretti ad assicurare che le navi da pesca battenti la sua bandiere non intraprendano attività di pesca incompatibili con le predette misure di gestione e conservazione (art. 3 § 1 a); il subordinare l'esercizio dell'attività di pesca in alto mare al rilschio, da parte

⁽¹⁸⁴⁾ In tema v. T. SCOVAZZI, *Elementi di diritto*, cit., 97.

⁽¹⁸⁵⁾ Con riguardo alla pesca in alto mare, la predetta Sezione prevede, tra l'altro, che: (17.50) *States should ensure that fishing activities by vessels flying their flags on the high seas take place in a manner so as to minimize incidental catch.* (17.51), *States should take effective action consistent with international law to monitor and control fishing activities by vessels flying their flags on the high seas to ensure compliance with applicable conservation and management rules, including full, detailed, accurate and timely reporting of catches and effort.* (17.52), *States should take effective action, consistent with international law, to deter reflagging of vessels by their nationals as a means of avoiding compliance with applicable conservation and management rules for fishing activities on the high seas.*

⁽¹⁸⁶⁾ Il riferimento è in particolare ai punti n. 11, 12 e 13 della Dichiarazione i quali rispettivamente prevedono: *States should cooperate on bilateral, regional and multilateral levels to establish, reinforce and implement effective means and mechanisms to ensure responsible fishing on the high seas, in accordance with relevant provisions of UNCLOS; The freedom of States to fish on the high seas must be balanced with the obligation to cooperate with other States to ensure conservation and rational management of the living resources, in accordance with relevant provisions of UNCLOS; States should take effective action, consistent with international law, to deter reflagging of vessels as a means of avoiding compliance with applicable conservation and management rules for fishing activities on the high seas.*

dell'Autorità nazionale a ciò deputata, di una specifica autorizzazione (art. 3 § 2); il prevedere, ai fini della loro identificazione, l'iscrizione in specifici registri delle navi da pesca (art. 3 § 6) e, infine, l'adozione di uno specifico regime sanzionatorio che, in ossequio ai principi di proporzionalità ed efficacia, assicuri l'osservanza delle disposizioni dell'Accordo, nonchè, di quelle emanate in base allo stesso, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o il ritiro della citata autorizzazione (art. 3 § 8).

Un ruolo fondamentale ai fini dell'attuazione dell'Accordo sui *fishing vessels* del 1993, è riservato alla collaborazione internazionale la quale, ai sensi dell'art. 5, si sostanzia sia in un'attività diretta allo scambio, tra gli Stati parte, di informazioni, sia nella possibilità da parte dello Stato del porto, dove il peschereccio staziona in modo volontario, di notificare allo Stato di bandiera le attività illecite, finalizzate a compromettere le misure internazionali di gestione e conservazione delle risorse alieutiche dell'alto mare, poste in essere dal peschereccio. Inoltre, il § 2 dell'art. 5 prevede la possibilità, previo accordo tra gli Stati parte, di riconoscere agli Stati portuali poteri investigativi finalizzati a stabilire se un peschereccio sia stato utilizzato per attività vietate dall'Accordo.

Con riguardo allo scambio d'informazioni, un ruolo fondamentale è svolto dalla *FAO* alla quale gli Stati parte, *ex art.* 6 dell'Accordo, devono rendere prontamente disponibili, ai fini della successiva diffusione, una serie d'informazioni. Esse riguardano: gli elementi d'identificazione; le caratteristiche tecniche; l'autorizzazione all'esercizio della pesca; i sistemi di pesca utilizzati; la proprietà della nave e le attività, posta in essere sia dai pescherecci di bandiera che non, tali da compromettere l'efficienza delle misure internazionali di gestione e conservazione.

Appare chiara la finalità dello scambio di informazioni di cui all'art. 6, ovvero, quella di istituire, attraverso la collaborazione tra gli Stati membri e sotto l'egida della *FAO*, un sistema sopranazionale di controllo diretto a garantire l'osservanza e la concreta applicazione delle misure internazionali di gestione e conservazione delle risorse alieutiche da parte delle navi autorizzate all'esercizio della pesca in alto mare.

13. Conclusioni

La normativa internazionale passata in rassegna, consente alcune considerazioni di carattere generale sul tema della conservazione e gestione delle risorse alieutiche dell'alto mare. Invero la tendenza evolutiva della normativa che si è venuta sviluppando in questi ultimi anni vede una sempre maggiore attenzione, da parte della Comunità internazionale, verso le problematiche legate allo sfruttamento delle cennate risorse e conseguentemente all'individuazione delle misure gestionali più appropriate.

L'affermazione, nell'ambito del diritto internazionale consuetudinario dell'obbligo di conservazione e gestione delle risorse alieutiche ⁽¹⁸⁷⁾, ha inciso, ridefinendone i relativi confini, su alcuni principi di diritto internazionale della pesca come il principio della libertà di pesca in alto mare e quello della sovranità dello Stato di bandiera sulla nave da pesca nazionale.

Segnatamente, con riguardo al primo dei citati principi, sembra possibile affermare, ciò anche alla luce dell'art. 119 della *UNCLOS* e di quanto previsto dall'Accordo di New York del 1995 e dai relativi Accordi attuativi, che la libertà dello Stato di esercitare la pesca in alto mare incontri come ulteriore limite, quello derivante dall'obbligo di conservazione dianzi enucleato ovvero dell'esercizio della pesca sostenibile ⁽¹⁸⁸⁾, dal quale discenderebbe conseguentemente, il divieto di esercizio della pesca in alcune aree, ovvero dell'utilizzo di tecniche ed attrezzi, un tempo consentiti in quanto non espressamente vietati, incompatibili con tale obbligo ⁽¹⁸⁹⁾.

Parimenti, il costante ricorso alla specifica previsione negli atti convenzionali passati in rassegna di disposizioni dirette a riconoscere espressamente a Stati diversi da quello di bandiera, che siano parte dell'Accordo, specifici poteri in tema di *boarding* e *inspection* ⁽¹⁹⁰⁾, sembra stia contribuendo all'affermazione, nella prassi internazionale, di fattispecie che attenuano la portata del predetto principio della Sovranità dello Stato di bandiera della nave.

Inoltre, il perseguimento degli obiettivi di tutela e conservazione delle risorse marine viventi, ha portato all'affermazione, nell'ambito del diritto della pesca in alto mare e non solo, di principi rispetto ai quali le misure di gestione

⁽¹⁸⁷⁾ Sul punto v. M. GESTRI, *La gestione delle risorse naturali*, cit., 257, il quale sostiene «la natura di diritto internazionale consuetudinario dell'obbligo di conservazione e gestione delle risorse viventi nell'alto mare».

⁽¹⁸⁸⁾ In tema v. ORREGO VICUÑA, F. *The international law of high seas fisheries: from freedom of fishing to sustainable use*, *Governing high seas fisheries*, a cura di O. S. Stokke, (Oxford: Oxford University Press, 2001).

⁽¹⁸⁹⁾ Si pensi al divieto di utilizzo delle reti da posta derivanti. A tal fine cfr. *supra*, nota 96.

⁽¹⁹⁰⁾ Al riguardo, cfr. art 21 § 1 dell'Accordo di New York, a tenore del quale: «*In any high seas area covered by a subregional or regional fisheries management organization or arrangement, a State Party which is a member of, or a participant in, such organization or arrangement may, through its duly authorized inspectors, board and inspect, in accordance with paragraph 2, fishing vessels flying the flag of another State Party to this Agreement, whether or not such State Party is also a member of, or a participant in, the organization or arrangement, for the purpose of ensuring compliance with conservation and management measures for straddling fish stocks and highly migratory fish stocks established by that organization or arrangement*».

di tali risorse non possono più prescindere e la cui applicazione ha contribuito a limitare il relativo processo, ancora in atto ⁽¹⁹¹⁾, di *over-exploitation* ⁽¹⁹²⁾.

Invero, si tratta di principi, in origine di *soft law* successivamente trasformati in *hard law*, attraverso i quali si è data concreta attuazione agli obiettivi di tutela, conservazione e uso sostenibile di tali risorse ⁽¹⁹³⁾, sì da garantire anche alle generazioni future il diritto di poterne beneficiare. Il riferimento è in modo particolare ai principi, dianzi esaminati, dell'approccio precauzionale, del *maximum sustainable yield*, e dell'uso sostenibile, i quali sono stati costantemente richiamati negli atti convenzionali oggetto dell'indagine.

Come evidenziato da autorevole dottrina ⁽¹⁹⁴⁾ la citata normativa convenzionale non solo ha contribuito allo sviluppo del diritto internazionale

⁽¹⁹¹⁾ Al riguardo v. J.J MAGUIRE, M. SISSEWINE, J. CSIRKE, R. GRAINGER, S. GARCIA, *The state of world highly migratory, straddling and other high seas fishery resources and associated species*, in FAO Fisheries Technical Paper, n. 495. Rome: FAO. 2006. In particolare viene evidenziato: « *About 30 percent of the highly migratory tuna and tuna-like species, more than 50 percent of the highly migratory oceanic sharks, and nearly two-thirds of the straddling stocks (including other high seas stocks) are considered overexploited or depleted. While it is important to manage these fisheries responsibly, it is also appropriate to put them in perspective: most fishing occurs within EEZs, and fisheries for other high seas fish stocks, for which there is concern about the adequacy of governance instruments, account for a small fraction of the total catch. Legitimate concerns about other high seas fish stocks should not divert efforts to apply the Code of Conduct for Responsible Fisheries to EEZ fish stocks and fisheries that need urgent attention, particularly small-scale coastal fisheries upon which millions of people are critically dependent. The adoption of the UN Fish Stock Agreement (FSA) in 1995 and its entering into force in 2001 has led to the implementation of measures that are expected to be beneficial in the medium to long term to species fished on the high seas. The scarcity of the information available and the short time elapsed since the entering into force of the FSA does not allow for a realistic assessment of the impact the FSA may have had on the state of the various fish stocks being exploited in the high seas. The slow recovery of several straddling fish stocks in the northwest Atlantic after more than 10 years of very stringent fishery limitations illustrates the intergenerational nature of the rebuilding process and the potential importance of ecosystem changes* ».

⁽¹⁹²⁾ In tema di sfruttamento delle specie sconfinanti, v. E. HEY, *The regime for the exploitation of transboundary marine fisheries resources* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1989).

⁽¹⁹³⁾ Sul punto v. *United Nations – General Assembly- Report of review Conference on the agreement for the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the law of the sea of 10 december 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks*. Cfr. U.N. doc. A/Conf.210/2006/15, 10, del 3 luglio 2006, laddove diverse delegazioni hanno osservato come vi sia stato un progressivo miglioramento in tema di uso sostenibile e gestione delle risorse in questione dall'entrata in vigore dell'Accordo di New York del 1995.

⁽¹⁹⁴⁾ V. F. ORREGO VICUÑA, *The changing international*, cit., 288 ss.

della pesca nell'alto mare, ma ha anche finito per influenzare la normativa pattizia che si è venuta formando successivamente, con riguardo alle misure di gestione e conservazione delle altre risorse alieutiche del mare internazionale.

Ad oggi le adesioni all'Accordo di New York del 1995 sono state inferiori alle aspettative per cui l'obiettivo è quello di ampliare la base dei paesi aderenti, al fine di dare maggior applicazione allo stesso. Tale obiettivo è stato sottolineato nel *Report of the Review Conference on the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*, del 3 luglio 2006, redatto a seguito della Conferenza Internazionale della FAO, finalizzata al riesame dell'Accordo, svoltasi a New York, presso la sede dell'ONU, tra il 22 e il 26 maggio del 2006 ⁽¹⁹⁵⁾. In particolare in tale *Report*, al § 33, viene specificato: «*Many delegations emphasized the importance of obtaining universal participation in the Agreement to ensure its effectiveness and that the Review Conference should be a catalyst to promote broader ratification. In this regard, several delegations highlighted that one of the objectives of the Conference was to address the challenges faced by some non-Parties*».

Pertanto, il perseguimento dell'obiettivo della conservazione e uso sostenibile delle risorse alieutiche in esame, non può prescindere, attesa la dimensione internazionale dello stesso e in ossequio al citato obbligo di conservazione, da una generale attuazione e applicazione dell'Accordo di New York, da parte degli Stati della Comunità internazionale.

Un ulteriore aspetto da sottolineare, sul quale i provvedimenti oggetto dell'indagine hanno riservato una particolare attenzione, concerne la raccolta, lo scambio e la diffusione di dati, non solo scientifici, relativi alla pesca delle risorse alieutiche in questione, rispetto al quale la ricerca e/o individuazione delle relative misure di gestione non può più prescindere.

Ed è sotto questo angolo visuale, che va vista l'iniziativa che ha portato all'istituzione del sistema di monitoraggio delle risorse ittiche (*Fishery*

⁽¹⁹⁵⁾ Si tratta della raccomandazione: A/Conf./210/2006/15 dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul punto, Cfr. anche *Sustainable fisheries, including through the 1995 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, and related instruments*, A/Ris/61/105, in data 6 marzo 2007, dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In particolare al *Chapter. II*, § 13, richiama «*all States, and entities referred to in the Convention and in article 1, paragraph 2 (b), of the Agreement, that have not done so to ratify or accede to the Agreement and in the interim to consider applying it provisionally*». Sulla necessità di dare maggiore attuazione all'Accordo di New York v. inoltre, *Report of the food and agriculture organization concernine United Nations General Assembly Resolution A/58/L.19 on oceans and the law of the sea, January 2004*.

Resources Monitoring System (FIRMS), al quale aderiscono diverse organizzazioni regionali della pesca, tra cui la *FAO* ⁽¹⁹⁶⁾, attraverso il quale vengono raccolte le informazioni sull'attività di pesca fornite dai diversi organismi regionali della stessa *FAO* e da agenzie. Appare chiara la finalità del *FIRMS*, ossia quella di creare una banca dati attraverso la quale ottenere una visione globale delle reali consistenze delle risorse alieutiche mondiali: ciò al fine di orientare e conseguentemente rendere più efficaci, sia a livello globale che regionale, le scelte di politica gestionale e conservazione di tali risorse ⁽¹⁹⁷⁾.

Orbene, il perseguimento di tale finalità, richiede che l'attività di raccolta dei dati, il riferimento è essenzialmente a quelli statistici, dovrà avvenire con particolare cura e quindi attraverso un costante monitoraggio e conseguente validazione, da parte degli organi preposti alla raccolta, delle informazioni trasmesse dai soggetti sui quali incombe l'obbligo di trasmissione dei suddetti dati.

⁽¹⁹⁶⁾ Il *FIRMS* è parte del *FIGIS (Fisheries Global Information System)*, è ha come obiettivo quello di organizzare a largo raggio l'informazione in tema di conservazione e gestione delle risorse alieutiche. Dello stesso fanno parte diverse organizzazioni, quali: *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)*, *Commission for the Conservation of Southern Bluefin (CCSBT)*, *Statistical Office of the European Communities (EUROSTAT)*, *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)*, *Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)*, *International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)*, *International Council for the Exploration of the Sea (ICES)*, *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, *Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO)*, *North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC)*, *Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC)*, *South East Atlantic Fisheries Organization (SEAFO)*.

⁽¹⁹⁷⁾ In tema di *FIRMS* v. i seguenti documenti: *FTG03, FIRMS- High level requirements; Report of the FIGIS-FIRMS methodological workshop, FSCM00a, 2002; Report of the ad hoc meeting on the establishment of the fisheries resources monitoring system, 28 february 2003, Rome Italy, FSCM00b, 2003; Arrangement de partenariat définissant le cadre d'une coopération internationale concernant la mise en place et la gestion du Système de surveillance des ressources halieutiques (FIRMS), FD01, 2004; Partnership arrangement providing for international cooperation in the development and maintenance of the fisheries resources monitoring system, FD01, 2004; 1st FIRMS Steering Committee Meeting – Final Report – Rome, Italy 2-5 February 2004, FSCM01, 2004; Marine Resources Inventory, Method and Guidelines, M.TACONET, A. BENSCH, E. BALESTRI, FTG01, 2005; Fisheries Inventory, Method and Guidelines, M.TACONET, A. BENSCH, J.PRADO, E. BALESTRI, FTG02, 2005; FIRMS information management policy, FD02, 2005; 2st FIRMS Steering committee meeting – final report – Copenhagen –Denmark, 25-26 february, 2005, FSCM02, 2005; 3rd FIRMS Steering committee meeting – final report – Madrid-Spain, 13-15 february, 2006, FSCM03, 2006; 4rd FIRMS Steering committee meeting – final report – Madrid-Spain, 26 february- 2 march, 2007, FSCM04, 2007.*

14. Il Codice di condotta della FAO sulla pesca responsabile.

Negli ultimi decenni, le risorse alieutiche hanno subito un progressivo depauperamento a seguito della continua e costante crescita della domanda internazionale di tali risorse. Tale situazione, divenuta ormai «insostenibile», ha indotto la comunità degli Stati a rivedere le relative politiche di gestione⁽¹⁹⁸⁾, nonché ad individuare nuove misure di tutela tese da un lato ad assicurare l'effettiva protezione e conservazione degli *stocks* ittici, che si stavano avvicinando ai livelli massimi di produzione, e dall'altro consentire l'accesso e la fruizione a tali risorse anche alle generazioni future⁽¹⁹⁹⁾.

⁽¹⁹⁸⁾ Sintomatico al riguardo è il rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite del 2007, *Oceans and the law of the sea*, del 31 agosto 2007, laddove al capitolo VIII, *Conservation and management of marine living resources*, con specifico riferimento alle *marine fishery resources*, sottolinea: «*The 2006 Review Conference on the 1995 Fish Stocks Agreement and the recommendations adopted by it (see A/CONF.210/2006/15) have provided an impetus for the international community to re-examine the current governance of high seas fisheries. Such re-examination seems to be justified in light of the 2007 Millennium Development Goal report. The report deplores the fact that after decades of deterioration, the proportion of overexploited, depleted and recovering fish stocks has now stabilized at around 25 per cent since the 1990s. The report also indicates that the proportion of underexploited fisheries is steadily declining, with only 22 per cent of the world's fisheries being currently sustainable, compared to 40 per cent in 1975 (see also A/62/260, paras. 5, 6 and 101). This situation, it is noted, requires continued international cooperation and management to maintain current stocks and to allow depleted ones to recover.116. In its resolution 61/105, the General Assembly addressed issues related to the Fisheries, the biannual meeting of regional fishery bodies, the intergovernmental meeting on the management of high-seas bottom fisheries in the north-west Pacific and the third international meeting on the establishment of the proposed South Pacific Regional Fisheries Management Organization, have addressed topics arising in the recommendations of the Review Conference. Other measures taken by States and regional fisheries management organizations and arrangements to implement the outcome of the Review Conference are provided in the report of the Secretary-General on sustainable fisheries (see A/62/260) governance of marine fisheries, including the need for the international community to implement the outcome of the Review Conference, which promotes measures to ensure sustainable fisheries. Various forums, such as the FAO Committee on Fisheries, the biannual meeting of regional fishery bodies, the intergovernmental meeting on the management of high-seas bottom fisheries in the north-west Pacific and the third international meeting on the establishment of the proposed South Pacific Regional Fisheries Management Organization, have addressed topics arising in the recommendations of the Review Conference. Other measures taken by States and regional fisheries management organizations and arrangements to implement the outcome of the Review Conference are provided in the report of the Secretary-General on sustainable fisheries (see A/62/260)*». Cfr. U.N. doc. A/62/66/Add. 1, del 31 agosto 2007, § 115 e § 116, 31-32.

⁽¹⁹⁹⁾ Il concetto della protezione e preservazione dell'ambiente a favore delle generazioni presenti e future è espressamente enunciato da diverse disposizioni di diritto internazionale, comunitario e nazionale. Sul punto v. *amplius* A. FODELLA, *Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile*, in *Riv. giur. amb.* 2003, 2, 221 ss. Con riguardo alla tutela delle risorse alieutiche tale principio è espressamente richiamato: nel punto n. 1 della

L'esigenza di sviluppare un modello di pesca «responsabile», emersa nel corso della diciannovesima sessione del *Committee on fisheries* (COFI), ha ricevuto un primo riscontro con la Conferenza di Cancun del maggio 1992 (*International Conference on responsible Fishing*). Nell'ambito di tale Conferenza è stata adottata la Dichiarazione di Cancun ⁽²⁰⁰⁾ e richiesto alla FAO (*Food and Agriculture Organization*) ⁽²⁰¹⁾ di predisporre un Codice di condotta internazionale per la pesca responsabile (*Code of conduct for responsible fisheries*), unanimemente adottato per *consensus* ⁽²⁰²⁾ da tale organizzazione in occasione della sua ventottesima sessione, tenutasi a Roma il 31 ottobre 1995 ⁽²⁰³⁾.

Dichiarazione di Cancun del 1992 ; nell'art 7.1 del Codice di condotta della FAO e nella prefazione della *International Conference on the sustainable contribution of fisheries to food security*, tenutasi a Kioto nel 1995.

⁽²⁰⁰⁾ La Dichiarazione di Cancun dopo aver sottolineato l'importanza nutritiva, per la popolazione mondiale, delle risorse alieutiche, enuclea, diversi principi quali: l'adozione di misure tese a prevenire l'ipersfruttamento delle risorse ittiche, l'utilizzazione sostenibile delle risorse marine viventi, la promozione e l'adozione di pratiche di pesca dirette a minimizzare gli scarti di cattura, il riconoscimento che la libertà di pesca in alto mare degli Stati sia attenuata dall'obbligo in capo agli stessi di cooperare per la conservazione delle predette risorse in aderenza ai principi stabiliti dalla *UNCLOS*, la prevenzione e repressione delle condotte illecite e infine, il perseguimento dell'obiettivo di una pesca responsabile.

⁽²⁰¹⁾ V. in tal senso la prefazione al *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (FAO), Rome, 1995.

⁽²⁰²⁾ Alla sessione hanno partecipato sessantatré Ministri provenienti dai seguenti Stati :Albania, Angola, Australia, Bahamas, Bangladesh, Brasile, Burkina Faso, Cambogia, Camerun, Canada, Capo Verde, Repubblica Centro Africana, Cile, Cina, Congo, Costa d'Avorio, Croazia, Cuba, Repubblica Caeca, Estonia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, India, Iran, Israele, Italia, Jamaica, Giappone, Lebanon, Lesotho, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Malta, Mauritius, Messico, Marocco, Niger, Pakistan, Peru, Filippine, Polonia Santa Lucia, Samoa, Sao Tomé, Seychelles, Spagna, Sri Lanka, Svizzera, Svezia, Thailandia, Macedonia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Yemen e Federazione Russa. Unitamente ai predetti Ministri erano presenti Senior officials, provenienti da diversi paesi e rappresentanti di diverse organizzazioni internazionali, tra le quali: *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, *International Baltic Sea Fishery Commission*, *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*, *International Council for the Exploration of the Sea*, *International Whaling Commission*, *Organisation for Economic Co-operation and Development*, *South Pacific Forum Fisheries Agency*.

⁽²⁰³⁾ Al riguardo la Dichiarazione al punto I recita: «*To call upon the Food and Agriculture Organization of the United Nations to draft, in consultation with relevant international organizations, an international Code of Conduct for Responsible Fishing, taking into account this Declaration*». Sull'argomento v. J. G. WEBSTER, J. COLLINS , *Fisheries information in developing countries. Support to the implementation of the 1995 FAO Code of*

Dott.Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

Il Codice enuclea un insieme di principi, di direttive tecniche e di buone pratiche per una pesca ed un'acquacoltura responsabili e sostenibili. Lo stesso, come del resto specificato dal suo art. 1.1, ha natura volontaria e, come tale, non vincolante per gli Stati membri della *FAO*, sebbene alcuni suoi principi sono poi, comunque, penetrati nelle legislazioni dei singoli Stati e della Comunità europea, come ad esempio quello dello sfruttamento sostenibile e dell'approccio precauzionale.

Conduct for Responsible Fisheries, Rome, 2005; Il documento edito dalla *FAO*, *Workshop on the implementation of the 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries in the Pacific Islands: a call to action*. Nadi, Fiji, 27-31 October 2003, Rome, 2004; *FAO paper, Implementation of the Code of Conduct for Responsible Fisheries and other instruments*. June 1997, Rome 2001; *FAO, What is the Code of Conduct for Responsible Fisheries?* Rome, 2001; D.J. DOULMAN, *Code of Conduct for Responsible Fisheries: Development and implementation considerations*, Rome 2000; Y.S. YADAVA, *Report of the national workshop on the Code of Conduct for Responsible Fisheries - BOBP/REP/90*, Rome, 2000; CARPENTER, K.E.; NIEM, V.H. (eds), *Consultation on the application of article 9 of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries in the Mediterranean region: synthesis of the national reports (TEMP/RER/908/MUL)*, Rome, 1999; Documento *FAO, The Rome Declaration on the implementation of the Code of Conduct for Responsible Fisheries. Adopted by the FAO Ministerial Meeting on Fisheries*. Rome, Italy, 10-11 March 1999, Roma 1999; D. J. DOULMAN, *The Code of Conduct for Responsible Fisheries: the requirement for structural change and adjustment in the fisheries sector*, Rome 1998; Documento *FAO, GFCM – Committee on fisheries management, Tenth Session*. Rome, Italy 17-20 June 1997. *Progress report, on the implementation of the Code of conduct for responsible fisheries and other international instruments*, Rome 1997; DAVID J. DOULMAN, *Implementation of the Code of Conduct for Responsible Fisheries and related instruments implications for members of the OECS. FAO/OECS Regional Workshop*. Saint Lucia, 28 July - 1 August 1997, Rome, 1997; Y. KATO, *Strategy for the implementation of the Code of Conduct for Responsible Fisheries*, Rome 1997; documento presentato nel corso del *SEAFDEC regional workshop* sulla pesca responsabile tenutosi a Bangkok, Thailandia tra il 24-27 giugno 1997; DE YTURRIAGA, *The international regime of fisheries*, cit., 184-185; JOHN F. CADDY, *A checklist for fisheries resource management issues seen from the perspective of the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries*, Rome 1996; ERHARD RUCKES, *The Code of Conduct for Responsible Fisheries: implications for Caribbean States*, Rome 1996; M. LIZÁRRAGA, *The Code of Conduct for Responsible Fisheries: towards implementation*, Rome 1996; Documento *FAO, Administrative report of the Technical Consultation on the Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Rome, Italy, 26 September - 5 October 1994, Roma 1995; v. inoltre, W.R. EDSON, *The Code of Conduct*, cit.; v. altresì, C.LERÍA, *Breve analisis cit.*, in *Perspectivas*, cit., 127 ss.; D.J. DOULMAN, *Code of conduct for responsible fisheries: development and implementation considerations*, in *Current fisheries issues and the Food and agriculture organization of the United nations*, 2000; P. DALTON e M. F. HAYES, *Implementing the international Code of conduct for responsible fisheries*, in *Current fisheries cit.*, 2000; M.T. CIRIELLI, *Il Codice di condotta per una pesca responsabile e le altre iniziative internazionali in materie di pesca*, in *Riv. giur. amb.* 1997, 777 ss.; cfr. altresì, J. JUSTE RUIZ, *Derecho internacional*, cit., 190 ss.; M. GESTRI, *La gestione*, cit., 253; M. I. BERTELOTTI, E. CALVO, E. MIZRAHI, *Curso de políticas*, cit., 2004-2006, 72 ss; F.G. PIZZETTI, *Pesca*, in *Trattato di diritto amministrativo europeo*, a cura di M. P. Ghiti e G. Greco, Milano, 2007, 1377.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

Nonostante alcune sue parti si basino su importanti norme internazionali, tra cui quelle contemplate dalla Convenzione di Montego Bay del 30 dicembre 1982, ⁽²⁰⁴⁾ va sottolineato come il suo ambito di (relativa) applicabilità ⁽²⁰⁵⁾ sia certamente globale negli scopi, poiché «è diretto ai membri ed ai non membri della *FAO*, agli enti od organizzazioni, governative e non che operano nella conservazione, gestione e sviluppo delle risorse della pesca, dai pescatori al personale coinvolto nella trasformazione, commercializzazione dei prodotti della pesca, agli altri utenti dell'ambiente acquatico in relazione alla pesca» ⁽²⁰⁶⁾.

Il Codice *FAO* non si limita a perseguire il solo obiettivo di una responsabile conservazione, gestione e sviluppo delle risorse della pesca, bensì, è diretto anche, evidenziando oltremodo la sua dimensione ambientale, a promuovere la protezione dei loro ambienti e delle aree costiere, della ricerca sulla pesca, sugli ecosistemi associati, su i principali fattori ambientali, nonché a stabilire principi su ulteriori aspetti della pesca come quelli, economici, sociali e commerciali. La natura volontaria ⁽²⁰⁷⁾ del Codice evidenzia, altresì, il carattere cedevole delle disposizioni dallo stesso contemplate rispetto a quanto previsto dalla normativa di diritto uniforme. Quanto appena affermato trova evidente riscontro nell'art. 3 del Codice, il quale, nel dettare le regole di interpretazione ed applicazione, prevede che detta disposizione debba essere interpretata e applicata in conformità alla *UNCLOS* e in accordo con le clausole principali dell'Accordo per l'applicazione dei provvedimenti della *UNCLOS*, relativo alla conservazione e gestione degli *stradding fish stoks and highly*

⁽²⁰⁴⁾ Segnatamente, l'art. 1.1 del citato codice (*Nature and scope of the code*), recita «*This Code is voluntary. However, certain parts of it are based on relevant rules of international law, including those reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982. The Code also contains provisions that may be or have already been given binding effect by means of other obligatory legal instruments amongst the Parties, such as the Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, 1993, which, according to FAO Conference resolution 15/93, paragraph 3, forms an integral part of the Code*». La *UNCLOS* è entrata in vigore a livello internazionale il 16 novembre 1994, e per l'Italia il 12 febbraio 1995, a seguito del deposito dello strumento di ratifica avvenuto il 13 gennaio dello stesso anno.

⁽²⁰⁵⁾ Nella misura in cui si possa riferire il concetto di applicabilità ad un documento di *soft law*.

⁽²⁰⁶⁾ V. art. 1.2 del *Code of Conduct*, cit.

⁽²⁰⁷⁾ Sul punto v. F. BRUNO, *L'impresa ittica*, cit., 72, il quale in relazione alla natura volontaria del Codice di condotta *FAO* precisa: «La scelta di lasciare al Codice di condotta natura volontaria è dipesa dalla impossibilità politica di stipulare una convenzione (con efficacia vincolante) limitatrice della sovranità degli Stati nel rispettivo mare territoriale o nella rispettiva zona economica esclusiva».

migratory fish stocks, con altre regole applicabili della legislazione internazionale, nonché, in base alla Dichiarazione di Cancun del 1992 e di Rio de Janeiro del 1992, con particolare riferimento al capitolo 17 dell'Agenda 21, e ad altre importanti dichiarazioni o strumenti internazionali (provvedimenti, questi ultimi, al pari del Codice, di natura non vincolante).

Tra le disposizioni contemplate dal Codice, particolare rilievo assume l'articolo 6, rubricato «*Generals principles*», che in tema di conservazione e gestione delle risorse alieutiche detta una serie di principi, invero, già in parte enucleati dalle precedenti Conferenze internazionali sull'ambiente, ovvero da norme di diritto uniforme. Segnatamente, essi concernono: l'esercizio in modo responsabile della pesca⁽²⁰⁸⁾, al fine di assicurare l'effettiva conservazione e gestione delle risorse acquatiche per le generazioni presenti e future; l'applicazione di misure di gestione atte ad assicurare che lo sforzo di pesca sia commisurato alle capacità produttive delle risorse della pesca e alla loro utilizzazione sostenibile; l'implementazione delle conoscenze scientifiche e tecniche della pesca; l'applicazione, da parte degli Stati e delle organizzazioni amministrative regionali e subregionali della pesca, dell'approccio cautelativo alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi; l'introduzione di pratiche ed attrezzi della pesca maggiormente selettivi e sicuri per l'ambiente, al fine di ridurre lo spreco e la cattura di specie non bersaglio; la protezione degli habitat cruciali della pesca marittima ed interna; l'adozione di meccanismi efficaci di monitoraggio e controllo delle attività dei pescherecci; la cooperazione tra gli Stati e le organizzazioni di gestione della pesca per rendere efficace la conservazione e protezione delle risorse acquatiche viventi.

Il tema della gestione della pesca trova una disciplina dettagliata nell'art. 7 del Codice. In particolare all'art 7.2.1 viene precisato che l'obiettivo principale della gestione e conservazione è l'uso sostenibile a lungo termine delle risorse della pesca e che gli Stati e le organizzazioni ed accordi subregionali e regionali della pesca dovrebbero adottare misure appropriate concepite per mantenere o riportare gli stocks a livelli in grado di produrre il massimo rendimento sostenibile (*maximum sustainable yield*)⁽²⁰⁹⁾.

Tra i principi gestionali, a cui il Codice *FAO*, riserva una posizione di rilievo, rientra quello dell'approccio precauzionale di cui all'art. 7.5.1, a tenore

⁽²⁰⁸⁾ In tema v. M. BADENES CASINO, *La progresiva consolidación de la pesca responsable en el derecho internacional*, in *Anuario argentino de derecho internacional*, vol. 7, 1996, 227-261.

⁽²⁰⁹⁾ Principio quest'ultimo mutuato dal capitolo 17° dell'Agenda 21, § 17.46 lett. b e § 17.74 lett.c, rispettivamente in tema di uso sostenibile e conservazione delle risorse marine viventi nell'*high seas* e *under national jurisdiction*. Sul punto v. inoltre, F. BRUNO, *L'impresa*, cit., 76.

del quale «*States should apply the precautionary approach widely to conservation, management and exploitation of living aquatic resources in order to protect them and preserve the aquatic environment. The absence of adequate scientific information should not be used as a reason for postponing or failing to take conservation and management measures*»⁽²¹⁰⁾. Tale principio, rappresenta un tipico esempio di passaggio da *soft law* ad *hard law* poiché è stato successivamente recepito dalla legislazione comunitaria e segnatamente dall'art. 3 comma 1 lett. *i* del reg. (CE) n. 2371/02 del 20 dicembre 2002 del Consiglio: «la mancanza di dati scientifici adeguati non

⁽²¹⁰⁾ Con riferimento al principio dell'approccio precauzionale l'art. 7.5.2 del Codice di condotta FAO viene precisato inoltre: «*In implementing the precautionary approach, States should take into account, inter alia, uncertainties relating to the size and productivity of the stocks, reference points, stock condition in relation to such reference points, levels and distribution of fishing mortality and the impact of fishing Activities, including discards, on non-target and associated or dependent species, as well as environmental and socio-economic conditions*». In tema di principio precauzionale riferito alle risorse marine, v. L. GÜNDLING, *The status in international law of the principle of precautionary Action*, in *International journal of estuarine and coastal law*, 1990; R. J. WILDER, *Law of the Sea convention as stimulus for robust environmental policy: the case for precautionary Action*, in *Ocean yearbook*, vol. 12, 1996, 207-222; H. JOCHEN, R.M. FUJITA, *Precautionary management of deep sea mining*, in *Marine policy*, vol. 26, 2002, 103-106; S. MARR, *The precautionary principle in the law of the sea: modern decision making in international law*, Nijhoff, 2003; A. Del Vecchio, *Politica comune della pesca e cooperazione internazionale in materia ambientale*, in *Dir.un. eur.* 2005, 536; G. SPERA, *La dimensione ambientale della politica comune della pesca: le nuove misure di gestione delle risorse alieutiche*, in *Dir. Trasp.* 2008, 87 ss. Sul principio di precauzione in tema di pesca al tonno v. altresì, C. giust. CE, 24 novembre 1993, C-405/92, in *www.europa.it*. Cfr., tra gli altri, T. TREVES, *Sul principio precauzionale nel diritto internazionale dell'ambiente*, in *Riv.dir. int.*, 1992, 698 ss., e dottrina ivi citata. Per una completa disamina, v. A. TROUWBORST, *Evolution and status of precautionary principle in international law*, *Kluwer law international*, 2002, 378 ss.; M. MONTINI, *La necessità ambientale nel diritto internazionale e comunitario*, Padova, 2001, 39 ss. Al principio precauzionale, in particolare, fanno riferimento numerosi Atti internazionali, tra i quali gli emendamenti londinesi al Protocollo di Montréal del 1987 sulla protezione della fascia di ozono (Londra, 29 Giugno 1990), nel cui testo si legge, a riprova del carattere universale del principio, che «*taking precautionary measures to control equitably total global emissions*», e la seconda Conferenza mondiale sul clima, del 7 Novembre 1990, ove viene affermato che «*in order to achieve sustainable development, policies must be based on the precautionary approach*» (§ 7). Per una considerazione, più in generale, del suddetto principio nei termini di una «norma procedurale», volta a «normare l'incertezza», cfr., P. VINEIS-M. GHISLERI-V. RICCIARDI, *Note*, in *Politeia* 18, 2002, 109. Anche l'enunciato del primo comma della medesima disposizione, in materia di politica ambientale della Comunità, del resto, già consente di comprendere come il principio di precauzione sia attualmente, nell'ordinamento comunitario, la base sostanziale delle scelte di politica legislativa. La politica ambientale, infatti, concerne «la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»: materie, dunque, nelle quali l'assenza di certezza scientifica non può escludere l'adozione di misure di tutela. Un significativo contributo alla definizione delle direttrici per la operatività in concreto del principio è venuto certamente dalla Comunicazione n. 1 del 2000 della Commissione europea.

deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie bersaglio e del relativo habitat».

Al fine del perseguimento dell'obiettivo gestionale dianzi enucleato il Codice *FAO* all'art 7.6 contempla diverse misure di gestione, tra cui l'adozione di specifiche autorizzazioni alle unità navali esercenti l'attività di pesca e la previsione, laddove esista un'eccessiva capacità di pesca, di meccanismi per ridurre la capacità stessa, nonché di parametri riguardanti sia le dimensioni dei pesci che degli attrezzi di pesca. Tali misure dovrebbero essere costantemente aggiornate, rivedute o abolite alla luce delle nuove informazioni.

Con specifico riferimento all'attività di pesca, il Codice in esame all'art. 8 pone, rispettivamente in capo a tutti gli Stati, Stati bandiera e Stati porto diversi doveri. In relazione ai primi prevede che essi dovrebbero: garantire che le operazioni di pesca si svolgano in modo responsabile; mantenere una registrazione aggiornata delle autorizzazioni di pesca dagli stessi rilasciate; istituire dei sistemi di monitoraggio, controllo e vigilanza delle operazioni di pesca; prevedere programmi di educazione e formazione dei pescatori, nonché sanzioni accessorie quali il ritiro o la sospensione dell'autorizzazione ad operare del personale adibito all'attività di pesca qualora si renda autore di violazioni in materia di pesca. Quanto agli Stati bandiera, essi dovrebbero: assicurare che nessun peschereccio battente la loro bandiera eserciti la pesca in alto mare o in acque ricomprese sotto la giurisdizione di altri Stati senza che gli stessi siano iscritti nei registri d'iscrizione e ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della pesca; assicurare che le unità da pesca rispondano a determinati requisiti di sicurezza stabiliti dalle convenzioni internazionali o legislazione interna; prevedere un sistema sanzionatorio severo tale da assicurare il rispetto delle norme regolanti l'esercizio della pesca. Tra i doveri degli Stati porto rientrano quello di raggiungere essi stessi e aiutare gli altri Stati a raggiungere gli obiettivi previsti dal Codice, nonché, quello di dare assistenza agli Stati bandiera, quando un peschereccio si trovi in un porto o terminal in mare aperto dello Stato porto.

In considerazione dell'esauribilità delle risorse alieutiche e della necessità di soddisfare la domanda internazionale dei prodotti della pesca, tra gli obiettivi che il Codice pone in capo agli Stati è ricompreso quello dello sviluppo dell'acquacoltura. A tal fine l'art. 9 prevede che gli Stati promuovano e facilitino lo sviluppo responsabile dell'acquacoltura, inclusa la pesca basata sull'allevamento, in ecosistemi acquatici transnazionali. Con riguardo all'uso delle risorse genetiche acquatiche per l'acquacoltura, inclusa la pesca basata sull'allevamento, l'art. 9.3 stabilisce che gli Stati dovrebbero sfozzarsi di ridurre al minimo gli effetti nocivi prodotti dall'introduzione nelle acque di specie non indigene, nonché promuovere la ricerca e lo sviluppo delle tecniche di coltura delle specie in via d'estinzione. Appare evidente la *ratio* dell'articolo in esame è segnatamente quella di consentire uno sforzo di pesca sostenibile

preservando e ricostituendo nel contempo gli *stocks* in via di estinzione o sotto il limite biologico di sicurezza.

L'obiettivo della tutela delle risorse alieutiche non può prescindere, altresì, dall'attuazione di misure dirette a tutelare gli ecosistemi marini delle aree costiere in cui vivono le citate risorse. A tal fine, l'art. 10 del Codice prevede che gli Stati dovrebbero: promuovere l'istituzione di sistemi di monitoraggio dell'ambiente costiero come parte del processo di gestione costiera ⁽²¹¹⁾ e la ricerca multidisciplinare in supporto a tale gestione ⁽²¹²⁾; garantire la partecipazione dei rappresentanti del ceto peschereccio nei processi decisionali afferenti alla gestione della citata zona ⁽²¹³⁾, nonché, considerata la molteplicità di usi cui si presta la zona costiera, sviluppare pratiche di pesca che evitino conflitti tra i fruitori delle risorse della pesca e tra questi e gli altri fruitori della zona costiera ⁽²¹⁴⁾.

Gli aspetti attinenti la commercializzazione dei prodotti della pesca, sono oggetto di specifica disciplina nell'art. 11, del Codice in relazione ai quali questo detta dei principi finalizzati a: tutelare la salute del consumatore; prevenire fattispecie delittuose quali, ad esempio, la frode in commercio, nonché a garantire il miglioramento dell'identificazione dell'origine dei prodotti della pesca commercializzati. Alcuni dei principi dettati in tema di commercializzazione hanno trovato poi, espresso recepimento nella legislazione comunitaria e nazionale, rispettivamente con il reg.(CE) 104/2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nei settori della pesca e dell'acquacoltura ⁽²¹⁵⁾, e con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo del 2002, rubricato etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo ⁽²¹⁶⁾.

La norma di chiusura del Codice concerne la «*fisheries research*», dalla quale, come si evince dallo stesso art. 12, la pesca responsabile non può prescindere. Al riguardo, la norma in esame pone in capo agli Stati una serie di doveri tra i quali: la raccolta di dati per valutare lo stato dell'ecosistema e delle risorse alieutiche; il monitoraggio degli *stocks* compresi sotto la propria giurisdizione; la subordinazione dell'introduzione commerciale di nuovi

⁽²¹¹⁾ Cfr. art. 10.2.4.

⁽²¹²⁾ Cfr. art. 10.2.5.

⁽²¹³⁾ Cfr. art. 10.1.2.

⁽²¹⁴⁾ Cfr. art. 10.1.4.

⁽²¹⁵⁾ In GU L 17 del 12 gennaio 2000, 22.

⁽²¹⁶⁾ In GU n. 84 del 10 aprile 2002.

sistemi di pesca ad un'appropriate valutazione scientifica; l'adozione di linee guida uniformi relative alla ricerca alieutica condotta in mare aperto e la cooperazione, al fine di promuovere e migliorare la capacità di ricerca dei paesi di sviluppo.

Successivamente alla sua adozione, il Codice *FAO*, è stato oggetto di uno specifico *Ministerial meeting* sulla pesca, tenutosi a Roma, tra il 10 e 11 marzo del 1999. Nel corso del citato *Meeting*, che ha visto la partecipazione di diversi Stati, è stata adottata la *Declaration on the implementation of the Code of conduct for responsible fisheries*, in cui è stato ribadito che la cooperazione tra gli Stati, le organizzazioni intergovernative e non, rappresenta una condizione imprescindibile per l'effettiva attuazione dei principi del citato Codice ⁽²¹⁷⁾ e, come precisato alla lett. n, «*to seek the optimum and sustainable use of the world's fishery resources, to reduce wastage and destructive fishing practices by promoting responsible fisheries practices, effective and integrated fisheries monitoring, an ecosystem approach to fisheries management and encouraging the further growth in sustainable aquaculture, thus securing the contribution of fisheries to national economic and social goals and to the attainment of world food security*».

Va infine osservato che il 25 agosto 2008 è stato adottato dalla *FAO* il *draft* delle linee guida per la la pesca in profondità nelle zone di alto mare ⁽²¹⁸⁾

Oggi sono sempre di più i paesi che adottano a livello nazionale il Codice di condotta per la pesca responsabile della *FAO*, anche se l'attuazione dello stesso varia da un paese all'altro. Tale situazione è da imputare principalmente ai problemi di carattere finanziario e tecnici che sono chiamati ad affrontare soprattutto i paesi in via di sviluppo in relazione ai quali la *FAO* ha predisposto un programma denominato *Fish code* ⁽²¹⁹⁾, preordinato a fornire assistenza tecnica a tali paesi nell'applicazione del Codice.

⁽²¹⁷⁾ Cfr. lett. D della Dichiarazione . In merito alla strategia della *FAO* per la implementation del Codice di condotta, v. C. LERIA, *Breve analisi*, cit., 132 ss.

⁽²¹⁸⁾ Il testo di tale *draft* è consultabile *on line* sul sito ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/tc-dsf/2008_2nd/2e.pdf.

⁽²¹⁹⁾ Il *Fish code programme* è uno speciale programma di collaborazione globale per il perseguimento della pesca responsabile. Tale Programma, è stato predisposto dal Dipartimento della pesca e dell'acquacoltura della *FAO* e ha come obiettivo principale il perseguimento, soprattutto a favore dei paesi in via di sviluppo, dei benefici in capo economico sociale e nutrizionale, ottenuto dalla pesca e dall'acquacoltura, attraverso uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche.

15. Pesca sostenibile e sicurezza alimentare.

Tra le iniziative promosse dalla *FAO*, a seguito dell'adozione del *Code of Conduct for Responsible Fisheries*, rientra l'*International Conference on the Sustainable Contribution of Fisheries to Food Security*, tenutasi a Kioto (Giappone) tra il 4 e 9 dicembre del 1995. Tale conferenza, che ha visto la partecipazione di novantacinque Stati, ha prodotto due documenti: la *Declaration* ed il *Plan of Action*, in cui gli Stati partecipanti, oltre a sottolineare l'importanza socio economica della pesca in genere ⁽²²⁰⁾, hanno riaffermato l'esigenza di tutela delle risorse in questione.

Segnatamente, la *Declaration*, si compone di ventidue principi, i quali, alla stessa stregua di quanto affermato per le dichiarazioni scaturite dalle Conferenze ambientali in precedenza esaminate, non sono vincolanti per gli Stati, ma rappresentano dei principi di *soft law*. In tale documento, viene posta l'attenzione sulla necessità di introdurre delle misure di gestione e conservazione delle risorse alieutiche al fine di prevenire un potenziale *deficit* delle stesse con conseguenze estremamente negative per le esigenze alimentari umane. In tale ottica la *Declaration* invita gli Stati a dare concreta attuazione a quanto previsto dal Codice di Condotta della *FAO* e dall'Accordo delle Nazioni Unite sugli *straddings stocks* e sui grandi migratori, nonché ad emanare, nel contempo, un'appropriata legislazione interna ⁽²²¹⁾.

Un ruolo di rilievo nel perseguimento di uno sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura è riservato alla promozione e sviluppo della ricerca scientifica attraverso la cooperazione tra gli Stati, i quali, comunque sono invitati, come recita il principio n. 10 ad «*Apply the precautionary approach as*

⁽²²⁰⁾ Sull'argomento v. J.F. MUIR, 1995. *Aquaculture development trends: perspectives for food security*. Documento presentato nella Conferenza di Kioto del 1995, *KC/FI/95/TECH/4,133*; *FAO/Japón, 1995. Safeguarding future fish supplies: key policy issues and measures*, *KC/FI/95/1,50*; D. COATES, 1995. *Inland capture fisheries and enhancement: status, constraints and prospects for food security*, *KC/FI/95/TECH/3, 82*. Diversi sono i *Papers* presentati alla Conferenza, quali: D. COATES, *Inland capture fisheries and enhancement: status, constraints and prospect for food security*; D. N. MACLENNAN, *Technology in the capture fisheries*; M. SANDERS, *Impacts of predator-prey relationships on harvesting strategies and management*; D. M. Bartley, *Food security and conservation of biological diversity*; R. A. DUNHAM, *The contribution of genetically improved aquatic organism to global food security*; P. HOWGATE, *Contribution of fish processing to food security*; L. WESTLUND, *Apparent historical consumption and future demand for fish and fishery products-exploratory calculations*; J. R. Mc Goodwin, *Culturally-based conflicts in the use of living marine resources and suggestions for resolving or mitigating such conflicts*. Tali *Papers* sono consultabili on line sul sito <http://www.fao.org/DOCREP/006/AC442E/AC442E00.htm>.

⁽²²¹⁾ Cfr. principio n. 5 della Dichiarazione adottata nel corso della *International Conference on the Sustainable Contribution of Fisheries to Food*, di Kioto del 1995.

referred to in the FAO Code of conduct for responsible fisheries and the United Nations Agreement on straddling fish stocks and highly migratory fish stocks».

Tra gli obiettivi perseguiti dalla *Declaration* sono ricompresi anche la promozione della pesca, attraverso la ricerca e lo sviluppo, ⁽²²²⁾, dell'utilizzo sostenibile dell'acquacoltura e degli allevamenti nelle zone costiere e nelle acque interne ⁽²²³⁾, della condotta del commercio, secondo i principi del *WTO* ⁽²²⁴⁾, dei prodotti della pesca e infine della loro valorizzazione sotto il profilo alimentare ⁽²²⁵⁾.

Il *Plan of Action* si compone di 10 punti, relativi alle azioni che gli Stati dovrebbero intraprendere, direttamente o in cooperazione con altri Stati, o attraverso la *FAO* o le altre organizzazioni regionali sulla pesca. Segnatamente, tali azioni riguardano: il monitoraggio costante del livello di produzione, fornitura e domanda di pesce o prodotti della pesca e i suoi effetti relativamente alla garanzia alimentare, consumo, commercio, occupazione e sostenibilità della produzione; la valorizzazione della cooperazione a livello regionale e subregionale; la raccolta e scambio d'informazioni sugli strumenti, al fine di ridurre l'eccessiva capacità di pesca, e l'attuazione dei programmi d'azione per ridurre questa capacità; l'aumento degli sforzi per stimare le quantità di specie che vengono catturate accidentalmente e scartate nelle operazioni di pesca, al fine di valutarne gli effetti e le relative azioni da intraprendere; la promozione dello scambio d'informazioni tra gli istituti di ricerca per assicurare una maggiore conoscenza scientifica delle risorse ittiche e per un uso sostenibile delle risorse sotto sfruttate come alimento dalle popolazioni; la previsione e coordinamento di aiuti tecnici e finanziari a favore dei paesi in via di sviluppo, in particolare, *low income food deficit country (LIFDCs)* e le piccole isole.

16. La conservazione dei cetacei nell'ACCOBAMS.

⁽²²²⁾ A tal fine il principio 16 prevede: «*Increase the available supply of fish and fishery products for human consumption, nationally and internationally, through: (i) making optimum use of harvests and reducing post-harvest losses; (ii) developing, improving and sharing appropriate storage, processing and distribution technology; and (iii) developing and promoting effective systems ensuring the safety of food of aquatic origin, including harmonization of international regulations*».

⁽²²³⁾ Cfr. principio n. 18 Dichiarazione, cit.

⁽²²⁴⁾ Cfr. principio n. 20 Dichiarazione, cit.

⁽²²⁵⁾ Cfr. principio n. 21 Dichiarazione, cit.

Nell'ambito della problematica generale della conservazione delle risorse marine viventi, la tutela dei cetacei ha rappresentato, soprattutto a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, uno degli obiettivi al cui perseguimento la Comunità internazionale ha dedicato particolare attenzione.

Ed è in questo contesto che si inserisce *The Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area* (meglio noto con l'acronimo ACCOBAMS) con il quale alcuni Stati ⁽²²⁶⁾ mirano a realizzare la salvaguardia dei cetacei nel Mar Nero, Mar Mediterraneo e Area Atlantica Contigua. Tale Accordo, adottato a Monaco il 24 novembre del 1996 ed entrato in vigore il 1° giugno 2001, è il secondo accordo regionale unitamente all'*Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS)* ⁽²²⁷⁾, nato in seguito alle raccomandazioni formulate nell'ambito della Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn del 1979, (*Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals – CMS-*) ⁽²²⁸⁾.

L'ACCOBAMS si compone di 17 articoli e due annessi, questi ultimi riguardanti, rispettivamente, le liste dei cetacei del Mar Nero e del Mar

⁽²²⁶⁾ All'Accordo di Monaco hanno partecipato i seguenti Stati: Albania, Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Lebanon, Libia, Malta, Monaco, Marocco, Portogallo, Romania, Spagna, Siria, Tunisia, Ucraina. Tale Accordo è stato ratificato dall'Italia con la l. 10 febbraio 2005, n. 27, entrata in vigore il 4 marzo 2005, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla Convenzione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996» (In G.U. n. 51 del 3.3.2005- Supp. ord. n. 27. In dottrina, sul tema v. W. BURNS, *The Agreement on the conservation of cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area*, in *Journal of International Wildlife Law and Policy*, 1997, 113-132; R. R. CHURCHILL, *Sustaining small cetaceans: a preliminary evaluation of the ASCOBANS and ACCOBAMS Agreements*, Boyle, Freestone (eds), *International Law and Sustainable Development* (Oxford: Oxford University Press, 1999), 225; M. VAN KLAVEREN, *The Agreement on the conservation of cetaceans of the Black Sea, the Mediterranean Sea and the Contiguous Atlantic Area*, in *International Fisheries Bulletin Focus*, 2001, n. 17.

⁽²²⁷⁾ Tale Accordo è stato adottato a New York il 17 marzo del 1992 ed è entrato in vigore il 29 marzo del 1994. Gli Stati partecipanti sono: Belgio, Danimarca, Unione Europea, Finlandia, Germania, Olanda, Polonia, Svezia e Gran Bretagna. Di essi solo l'Unione Europea non ha ratificato l'Accordo. Nel corso del IV Meeting delle parti del 2003 è stata adottata una risoluzione che estende l'ambito di applicazione dell'Accordo all'area del *North East Atlantic* e dell'*Irish Sea*. In tema v. R. R. CHURCHILL, *The Agreement on the conservation of small cetaceans of the Baltic and North Seas*, Burns, Gillespie, *The future of cetaceans in a changing world*, 2003; R. R. CHURCHILL, *Sustaining Small Cetaceans*, cit., 225.

⁽²²⁸⁾ Ratificata dall'Italia con la legge 25 gennaio 1983 n. 42, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati adottata a Bonn, il 23 giugno 1979». In. Supp. ord. G.U. n. 48 del 18 febbraio 1983.

Mediterraneo e Area Atlantica Contigua cui l'Accordo si applica ⁽²²⁹⁾ e il Piano di conservazione ⁽²³⁰⁾. Con riguardo ai rapporti con le altre convenzioni in materia, l'art. 11 dell'Accordo prevede che le norme dello stesso non pregiudicano i diritti di ogni Stato membro di mantenere o adottare misure maggiormente restrittive in tema di conservazione dei cetacei, nonché la primazia dei diritti e degli obblighi nascenti da altre disposizioni pattizie, salvo che l'esercizio di questi diritti ed obblighi non minacci la conservazione dei cetacei.

Particolare rilievo assumono gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo con i quali è stata prevista l'istituzione di specifici organismi quali: la Riunione delle parti, il Segretariato dell'Accordo, l'Unità di coordinamento, l'Ufficio di presidenza e il Comitato scientifico a cui sono attribuite determinate competenze e funzioni in tema di conservazione dei cetacei nelle aree soggette al campo di applicazione dello stesso.

La Riunione delle Parti costituisce l'organo decisionale dell'Accordo. Essa si riunisce in sessioni ordinarie, convocate dal Segretariato dell'Accordo in consultazione con il Segretariato della Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie della fauna selvatica del 1979, ad intervalli al massimo di tre anni, salvo che la Riunione delle parti decida diversamente, ovvero in

⁽²²⁹⁾ Nella lista indicativa dei cetacei del Mar Nero rientrano le seguenti specie: Phocoenidae, Phocoena phocoena (Focena comune), Delphinidae, Tursiops truncatus (Grande delfino), Delphinus delphis (Delfino comune). Con riguardo al Mar Mediterraneo e alla Area Atlantica Contigua la lista indicativa a cui si applica l'accordo comprende: Phocoenidae, Phocoena phocoena (Focena comune), Delphinidae, Steno bredanensis (Steno), Grampus griseus (Grampus), Tursiops truncatus (Grande delfino), Stenella coeruleoalba (Delfino azzurro e bianco), Delphinus delphis (Delfino a becco corto), Pseudorca crassidens (Falsa orca), Orcinus orca (Orca), Globicephala melas (Globicefalo comune), Ziphiidae, Mesoplodon densirostris (Balena a becco di Blainville), Ziphius cavirostris (Ziphius), Physeteridae, Physeter macrocephalus (Capodoglio), Kogiidae, Kogia sinus (Capodoglio nano), Balenidae, Eubalena glacialis (Balena di Biscaglia), Balenopteridae, Balaenoptera auctorostrata (Piccola balenottera), Balaenoptera borealis (Balenottera di Rudolphi), Balaenoptera physalus (Balenottera comune), Megaptera novaeangliae (Balena gibbosa). L'annesso, inoltre, prevede che l'Accordo si applica, comunque, ad ogni altra specie di cetacei non repertoriata nell'annesso, ma che è suscettibile di frequentare la zona dell'Accordo in modo accidentale o occasionale.

⁽²³⁰⁾ Il Piano di conservazione, prevede che gli Stati parte dell'Accordo adottino le misure necessarie per assicurare ai cetacei la massima protezione nelle acque sottoposte alla loro giurisdizione e, al di fuori di queste acque, riguardo ad ogni nave che batte la loro bandiera. Segnatamente, gli Stati dovranno adottare misure dirette a: vietare l'utilizzo di reti da posta derivanti superiori a 2 Km; scaricare in mare materiali inquinanti suscettibili di avere effetti deleteri sui cetacei; prevedere la creazione e gestione di aree specialmente protette per i cetacei; istituire sistemi di sorveglianza continua; implementare l'attività di ricerca scientifica e di raccolta d'informazioni sui cetacei e infine, elaborare piani di emergenza nel caso in cui i cetacei siano minacciati da gravi inquinamenti o in caso di importanti arenamenti.

sessioni straordinarie, convocate dal Segretario dell'Accordo, in caso di richiesta scritta di almeno i due terzi degli Stati parte. Le decisioni della Riunione sono adottate per consenso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, in tema di emendamenti all'Accordo, e per le questioni previste dagli annessi all'Accordo in relazione alle quali, in assenza di consenso, le decisioni possono essere adottate a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ⁽²³¹⁾.

Spetta alla Riunione delle Parti, nel corso delle sessioni ordinarie, esaminare le valutazioni scientifiche dello stato di conservazione dei cetacei nella zona dell'Accordo, fare raccomandazioni alle Parti per migliorare l'efficacia dell'Accordo, adottare il bilancio per l'esercizio successivo, esaminare le norme relative al Segretariato dell'Accordo, alle Unità di coordinamento e al Comitato scientifico e trattare di ogni altra questione relativa all'applicazione del presente Accordo ⁽²³²⁾.

Il Segretariato dell'Accordo, composto da tre membri, è l'organo tecnico amministrativo della struttura organizzativa prevista dall'Accordo, le cui funzioni sono enucleate al § 2 dell'art. 4. Segnatamente, il Segretariato organizza e provvede alle mansioni di segretariato per le sessioni della Riunione delle Parti; assiste le parti nell'applicazione dell'Accordo, esegue le decisioni che gli sono devolute dalla Riunione delle parti; presenta in ciascuna sessione ordinaria della Riunione delle parti, un rapporto sui suoi lavori, nonché su quelli delle Unità di coordinamento dell'ufficio di Presidenza e del Comitato scientifico e sull'applicazione dell'Accordo, sulla base delle informazioni fornite dalle Parti o da altre fonti; gestisce il bilancio preventivo ed espleta ogni altra funzione che gli è conferita dalla Riunione delle Parti.

Le Unità di coordinamento sono designate dalla Riunione delle Parti nel corso delle proprie sessioni durante le quali vengono esaminate anche le funzioni alle stesse assegnate. In particolare, alle stesse sono attribuite funzioni dirette ad agevolare l'attuazione, nelle rispettive sub-regioni, delle attività previste dal Piano di conservazione di cui all'Annesso II dell'Accordo, raccogliere e valutare le informazioni che consentono di conseguire meglio gli obiettivi dell'Accordo, fornire assistenza amministrativa alle riunioni del Comitato scientifico e predisporre un rapporto da sottoporre alla Riunione delle Parti.

L'Ufficio di presidenza è eletto dalla Riunione delle Parti ed è composto dal Presidente e dai Vicepresidenti della Riunione delle Parti. Si riunisce di regola una volta all'anno su richiesta del Presidente e provvede a fornire le direttive di politica generale, operative e finanziarie al Segretariato e alle Unità

⁽²³¹⁾ Cfr. art. 3 § 6 dell'ACCOBAMS. Ad oggi sono stati convocati tre *Meeting of Parties*, rispettivamente a Monaco (28 febbraio – 2 marzo 2002), Palma di Maiorca, Spagna (9-12 novembre 2004) e da ultimo a Dubrovnik, Croazia, (22-25 ottobre 2007).

⁽²³²⁾ Cfr. art. 3 § 8 dell'ACCOBAMS.

di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo, oltre a rappresentare le Parti presso il Governo del paese ospite del Segretariato dell'Accordo e della Riunione delle Parti, del depositario e di altre organizzazioni internazionali per questioni afferenti all'Accordo ed al suo Segretariato.

A completamento della struttura organizzativa prevista dall'Accordo, l'art. 7 dello stesso, contempla il Comitato scientifico, composto da esperti qualificati nella scienza della conservazione dei cetacei, è l'organo consultivo della Riunione delle Parti ⁽²³³⁾. Segnatamente, tale organo: fornisce consigli su questioni scientifiche e tecniche relative all'applicazione dell'Accordo; esamina le valutazioni scientifiche sullo stato di conservazione dei cetacei; esprime pareri sullo sviluppo e coordinamento dei programmi internazionali di ricerca e di sorveglianza; formula delle raccomandazioni alla Riunione delle Parti sulle ricerche supplementari da effettuare, nonché sulle deroghe che gli sono richieste ai sensi dell'articolo 2 § 2 dell'Accordo.

L'articolo 7 dell'Accordo nulla dice in ordine alla natura giuridica dei pareri forniti dal citato Comitato e in particolare se questi siano o meno obbligatori e vincolanti. Non è questa la sede più opportuna per affrontare, in modo esaustivo, tale problematica, anche se, al riguardo, si ritiene che la questione vada analizzata caso per caso, per cui non appare possibile concludere in via generale a favore della obbligatorietà e vincolatività degli atti in questione. Invero, se vincolante e obbligatorio sembra essere il parere rilasciato ai sensi dell'art. 2 § 2 dell'Accordo, altrettanto non può dirsi per quello di cui all'art. 7 lett. d, il quale pur essendo obbligatorio non sembra avere carattere vincolante.

17. Il Piano d'azione della FAO sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Il *Plan of Action of prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (IPOA-IUU)* del 2001 ⁽²³⁴⁾, adottato nel corso della XXIV

⁽²³³⁾ Il Comitato scientifico ad oggi si è riunito cinque volte; l'ultimo *meeting* si è svolto a Castel Vecchio, Roma tra il 17 e 19 aprile del 2008, nel corso della quale sono state analizzate le questioni relative alle catture dei cetacei nella zona di applicazione dell'Accordo, le interazioni con la pesca e gli emendamenti da apportare eventualmente all'attuale normativa.

⁽²³⁴⁾ Sul tema si veda T. TREVES, *Some international law aspects of the use of vessel monitoring systems for preventing illegal unreported unregulated fishing*, Nijhoff, in *Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: liber amicorum Judge Thomas A. Mensah* / ed. by Tafsir Malick Ndiaye, Rüdiger Wolfrum, Chie Kojima, 2007; J. RACHEL, *Aspects of illegal, unreported and unregulated fishing in the Southern Ocean* Baird, Springer, 2006; G. ANDREONE, *Illegal, unreported, unregulated fishing*, Milano, in *The Antarctic Legal System and Environmental Issues*, ed. by G.Tamburelli, 2006; B. LE GALLIC, A. COX, *An economic analysis of illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing: key drivers and*

sessione del Comitato per la pesca della FAO ²³⁵e recepito dal Consiglio della FAO nel giugno 2001, rientra nella categoria dei *non-binding instruments*, gli strumenti non obbligatori. Segnatamente, si tratta di uno strumento volontario che si applica a tutti gli Stati ed operatori della filiera della pesca ed è diretto, ai sensi del § 8, «to prevent, deter and eliminate IUU fishing by providing all States with comprehensive, effective and transparent measures by which to Act, including through appropriate regional fisheries management organizations established in accordance with international law» (²³⁶).

possible solutions, in *Marine Policy*; vol. 30, 2006, 689-695; K RIDDLE, *Illegal, unreported, and unregulated fishing: is international cooperation contagious?* in *Ocean Development and International Law*; vol. 7, 2006, 265-297; C.C.SCHMIDT, *Economic drivers of illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*, in *The International Journal of Marine and Coastal Law*; vol. 20, 2005, 479-507; R. BAIRD, *Illegal, unreported and unregulated fishing: an analysis of the legal, economic and historical factors relevant to its development and persistence*, in *Melbourne Journal of International Law*; vol. 5, 2004, 299-334; M. HAYASHI, *Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing : global and regional responses*, Nijhoff,, *Bringing New Law to Ocean Waters*, ed. by David D. Caron and Harry N. Scheiber, 2004; E. J. Molenaar, *Participation, allocation and unregulated fishing : the practice of regional fisheries management organisations*, in *The international journal of marine and coastal law*; vol. 18, 2003, 457-480; T. TAYLOR, *International Conference on illegal, unreported and unregulated fishing*, in *IFLPR (Special Issue)*, 2003, 38-42; W. EDESON, *The international plan of action on illegal unreported and unregulated fishing: the legal context of a non-legally binding instrument*, in *The International Journal of Marine and Coastal Law*; vol.16, 2001, 603-623; C. HEDLEY, *FAO international plan of action on IUU fishing*, in *Ocean Law On-line Paper*, n. 1, 2001; K. BRAY, *Illegal, unreported, and unregulated fishing*, in *Current fisheries issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations* ed. by Myron H. Nordquist and John Norton Moore, 2000; FAO, *Rapport de la Consultation d'experts chargée d'examiner les mesures du ressort de l'État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée*, Rome, 4-6 novembre 2002. *FAO Rapport sur les pêches*, n. 692, Rome, FAO, 2002, 22; FAO, *Implementation of the International Plan of Action to deter, prevent and eliminate, illegal, unreported and unregulated fishing*, *FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries*, n. 9, Rome, 2002; *Food and Agriculture Organization : international plan of Action to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing approved by FAO Committee on Fisheries*, 2 March 2001, in *The International Journal of Marine and Coastal Law*; vol. 16, 2001, 660-678; FAO, *Report of and papers presented at the Expert Consultation on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, *FAO Fisheries Report*, n. 666, Rome: FAO, 2000).

(²³⁵) Al riguardo v. *FAO Fisheries Report*, n. 655, Rome, FAO, 2001.

(²³⁶) *Food and Agriculture Organization: international plan of action to prevent deter and eliminate illegal unreported and unregulated fishing approved by FAO Committee on fisheries*, 2 march 2001, in *International journal of marine coastal law*. Sul punto v. J.M. SOBRINO HEREDIA, A. REY ANEIROS, *Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada* in *Revista española de derecho internacional*, vol. 54, 2002 ,481-487; A. DEL VECCHIO, *Politica commune della pesca e cooperazione internazionale*, cit., 529 ss. A livello comunitario con la Comunicazione COM(2002) 180 del 28 maggio 2002 «Piano d'azione comunitario volto ad eradicare la pesca

Tale strumento è da inquadrare tra le iniziative finalizzate a dare ulteriore impulso all'attuazione dei principi e degli obiettivi contemplati nel Codice di condotta della *FAO* del 1995.

In ordine cronologico è il quarto Piano d'azione ad essere adottato dopo quelli in tema di cattura accidentale degli uccelli marini ⁽²³⁷⁾, conservazione e gestione degli squali ⁽²³⁸⁾ e gestione della capacità di pesca ⁽²³⁹⁾.

La locuzione *illegal, unreported and unregulated fishing* è abbastanza recente. Invero, tale espressione è stata utilizzata formalmente per la prima volta per indicare uno dei temi contenuti nell'agenda della *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)*, discussi,

illegale, non dichiarata e non regolamentata» sono state previste misure dirette alla tutela delle risorse alieutiche in aderenza con il Piano d'azione *FAO*.

⁽²³⁷⁾ Si tratta dell'*International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of Seabirds in Longline Fisheries (IPOA Seabirds)*, adottato nel corso della XXIII sessione del Comitato per la pesca della *FAO*, il 19 febbraio del 1999. Obiettivo del Piano è quello di ridurre la cattura accidentale di uccelli marini durante le operazioni di pesca in aderenza, anche, a quanto previsto dagli articoli 7.6.9 e 8.5 del Codice di condotta della *FAO*. Sull'argomento si veda N. BROTHERS, J. COOPER, S. LØKKEBORG, *The incidental catch of seabirds by longline fisheries: worldwide review and technical guidelines for mitigation*, *FAO Fisheries Circular*, n. 937. Rome, *FAO*. 1999; M. HAWARD, A. BERGIN, H. R. HALL, *International legal and political bases to the management of the incidental catch of seabirds*, G. Robertson and R. Gales (eds), *Albatross Biology and Conservation (Chipping Norton: Surrey Beatty, 1998)*.

⁽²³⁸⁾ L'*International Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks*, al pari dell'*IPOA seabirds*, è stato adottato nel corso della XXIII sessione del Comitato per la pesca della *FAO*, il 19 febbraio del 1999. Obiettivo del Piano è quello di assicurare la gestione, conservazione degli squali e il loro uso sostenibile, a lungo termine. In tema v. *FAO, Report of the FAO technical working group on the conservation and management of sharks*, Tokyo, Japan, 23-27 April 1998, *FAO Fisheries Report n. 583*; *FAO, Technical guidelines for responsible fisheries - fisheries management - 4 Suppl. 1 - 1. Conservation and management of sharks*, Rome, 2000.

⁽²³⁹⁾ *The International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity*, anch'esso come i citati Piani d'azione è stato adottato nel corso della XXIII sessione del Comitato per la pesca della *FAO*, il 19 febbraio del 1999. Obiettivo del piano è quello di «to achieve world-wide, preferably by 2003 but not later than 2005, an efficient, equitable and transparent management of fishing capacity (art. 7) ». In dottrina v. D. GRÉBOVAL, *The International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity: Retrospect and Prospect*, M. H. Nordquist and J. N. Moore (eds.), in *Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations*, (The Hague: Kluwer Law International, 2000).

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

nell'ottobre del 1997, durante la *seventh session of the Standing Committee on Observation and Inspection (SCOI)* ⁽²⁴⁰⁾.

La necessità di adottare un *IPOA* finalizzato a contrastare la pesca *IUU* ha rappresentato un passo necessario da compiere, poiché diretto ad eliminare una crepa profonda nel sistema delle misure di gestione delle risorse alieutiche, dalla quale sarebbero derivate, anche, conseguenze economiche negative ⁽²⁴¹⁾. L'importanza degli *IPOA* e la necessità di una loro effettiva e piena attuazione è stata, da ultimo, sottolineata nella Dichiarazione di Reykjavic, adottata a seguito della Conferenza sulla pesca responsabile nell'ecosistema marino, tenutasi tra il 1° e il 4 ottobre 2001 ⁽²⁴²⁾.

Rispetto ai citati piani d'azione, l'*IPOA-IUU* del 2001, sembra essere quello più importante, attesa la rilevanza dell'oggetto su cui verte ⁽²⁴³⁾.

Di particolare rilievo è la Sezione IV, la quale detta una disciplina dettagliata, rispettivamente, in tema di: responsabilità di tutti gli Stati, dello Stato di bandiera; misure dello Stato costiero e dello Stato del porto; accordi internazionali di mercato e connesse misure; ricerca scientifica e infine di organizzazioni regionali di gestione della pesca.

⁽²⁴⁰⁾ Sul punto v. § 8.7 - 8.13 della *CCAMLR, 1997. Report of the Sixteenth Meeting of the Commission. CCAMLR. Hobart*. 152. Inoltre cfr. D.J. DOULMAN, *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Mandate for an International Plan of Action Document AUS:IUU/2000/4*. 2000, 10.

⁽²⁴¹⁾ Sul punto cfr. D.J. DOULMAN, *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, cit. 2000, 11 dove si legge: «*If international efforts to combat IUU fishing are successful, there are good prospects that further progress will be made in moving towards long-term sustainable fisheries. On the other hand, the failure to achieve a comprehensive, realistic and implementable IPOA to combat IUU fishing will accelerate degradation of important and valuable fisheries. Moreover, and significantly, continued IUU fishing will stifle attempts to rebuild fish stocks where stocks have already been overfished. The long-term sustainable use of fisheries, as envisaged in Agenda 21 and subsequent international fishery instruments, requires a high degree of international cooperation and agreement to deter and prevent actions that will adversely impact the productive capacity of fish stocks. IUU fishing is one of the actions that must be combated if sustainable opportunities, and the social and economic benefits that accompany such opportunities, are not to be lost for current, and possibly, future generations.*».

⁽²⁴²⁾ Al riguardo, il § 1 della Dichiarazione prevede espressamente: «*Our determination to continue effective implementation of the FAO Code of Conduct, which is our common and agreed guide in strengthening and building fisheries management systems, as well as the International Plans of Action as formulated in accordance with the Code, and the Kyoto Declaration and Plan of Action on the Contribution of Fisheries to Food Security*», in *Journal of international wildlife law and policy*, 4, 295-298, 2001.

⁽²⁴³⁾ In tema, v. *amplius*, *Report of the food and agriculture organization concerning United Nations General Assembly Resolution A/58/L.19* cit. 3-7, January 2004, cit.

Segnatamente, viene richiesto a tutti gli Stati di dare piena attuazione agli strumenti internazionali al fine di prevenire, ridurre ed eliminare la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata. Il riferimento è a rilevanti norme di diritto internazionale come quelle contemplate dalla *UNCLOS*, dalla Convenzione di New York del 1995 sulle specie sconfinanti o altamente migratorie e dall'*Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas*, adottato nel corso della ventisettesima sessione della Conferenza della *FAO* tenutasi a Roma il 24 novembre 1993. Con riguardo alle navi prive di nazionalità il § 20 prevede espressamente che gli Stati «*should take measures consistent with international law in relation to vessels without nationality on the high seas involved in IUU fishing*».

Particolari adempimenti vengono poi richiesti allo Stato di bandiera della nave, il quale dovrebbe adottare le necessarie misure al fine di impedire alle navi nazionali l'esercizio della pesca *IUU* e subordinare tale esercizio al rilascio di apposita autorizzazione ed a registrazione in specifici registri di pesca contenenti diverse informazioni quali: tra gli altri, il nome, il numero d'iscrizione, le caratteristiche tecniche, il nome e l'indirizzo dei proprietari, la tipologia di pesca cui la nave è autorizzata etc. ⁽²⁴⁴⁾.

Per contrastare il fenomeno della pesca *IUU*, l'*IPOA* enuclea, altresì, una serie di misure di cui sia lo Stato costiero che del porto dovrebbero tener conto.

Tra le misure che lo Stato costiero dovrebbe prendere in considerazione per combattere il citato fenomeno nella propria zona economica esclusiva sono ricomprese: il controllo monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca; la garanzia che nessuna nave intrapreda l'esercizio di tale attività senza una valida autorizzazione e senza un giornale di bordo in cui sono inseriti i dati relativi all'attività di pesca; la regolamentazione dell'accesso all'esercizio della pesca in modo tale da prevenire ridurre o eliminare il citato fenomeno e, infine, l'annullamento delle autorizzazioni alla pesca a quelle navi che abbiano esercitato la pesca *IUU* ⁽²⁴⁵⁾.

Con riguardo alle misure previste in capo allo Stato del porto, si deve rilevare come esse includono: diversi controlli ed accertamenti diretti a verificare se il peschereccio sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della pesca; la raccolta di informazioni sull'attività di pesca intrapresa nel corso del viaggio prima di consentire l'accesso in porto; lo scambio di informazioni tra Stati e la comunicazione allo Stato di bandiera della nave nel caso in cui sussistano ragionevoli motivi per sospettare che la nave abbia esercitato la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata nelle acque

⁽²⁴⁴⁾ Cfr. § 42 *IPOA (IUU)*, 2001;

⁽²⁴⁵⁾ Cfr. § 51, *IPOA (IUU)*, cit.

situate al di fuori di quelle in cui lo Stato del porto esercita la propria giurisdizione.

Ulteriori misure previste dall'*IPOA IUU* sono quelle commerciali. In particolare le misure connesse al commercio, dovrebbero essere adottate in circostanze eccezionali ovvero nel caso di insuccesso delle misure adottate dallo Stato costiero e del porto ⁽²⁴⁶⁾.

Inoltre, gli Stati dovrebbero assicurare che le misure sul commercio internazionale della pesca e dei prodotti ittici siano trasparenti, basate su dati ad evidenza scientifica e in accordo con la normativa internazionale. Gli accordi multilaterali sul commercio e le connesse misure previste nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, potrebbero essere usate per supportare gli sforzi di cooperazione tra gli Stati e le citate organizzazioni al fine di impedire che il commercio di determinate specie ittiche e in genere dei prodotti della pesca non incoraggi in alcun modo la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata, ovvero limiti l'efficacia delle misure di conservazione contemplate dalla *UNCLOS* ⁽²⁴⁷⁾.

Dette misure potrebbero includere l'adozione di una documentazione *standard* sulla cattura del pescato, misure comuni sui controlli *import-export*, nonché quelle dirette a sensibilizzare tutti gli operatori della filiera della pesca circa gli effetti deleteri derivanti dalla commercializzazione di prodotti ittici provenienti dalla pesca illegale non dichiarata e non regolamentata.

Al fine del perseguimento di tale ultimo obiettivo l'*IPOA*, incoraggia la ricerca scientifica sui metodi di identificazione delle specie ittiche e invita gli Stati e le citate organizzazioni a coinvolgere le Parti non contraenti interessate a partecipare all'azione di repressione della pesca *IUU* ⁽²⁴⁸⁾.

Le restanti Sezioni dell'*IPOA IUU*, dettano norme in tema di: *Special requirements of developing countries* (sez. V); informazioni che periodicamente gli Stati e le organizzazioni regionali della pesca dovrebbero trasmettere alla *FAO* circa i progressi e l'attuazione delle misure dirette a

⁽²⁴⁶⁾ Cfr. § 52 – 64, *IPOA (IUU)*, cit. Al riguardo nel rapporto 2008, *Oceans and the law of the sea* del Segretario Generale delle Nazioni Unite, viene sottolineato: « *Implementation of trade-related measures by RFMO/As. IUU fishing activities are essentially motivated by economic gains and incentives to engage in such activities will persist as long they remain a profitable venture for the operators concerned. Accordingly, the use of trade-related measures, as complementary measures to traditional MCS schemes, has become a potent weapon for RFMO/As to combat IUU fishing.134 They form part of a new strategy aimed at increasing the costs of IUU business and eliminating the profits made by IUU beneficiaries*». Cfr. U.N. doc. A/63/63, *Distr. General*, 10 marzo 2008, cit., § 257, 66.

⁽²⁴⁷⁾ Cfr. § 65- 76, *IPOA (IUU)*, cit.

⁽²⁴⁸⁾ Cfr. § 77, *IPOA (IUU)*, cit.

prevenire o eliminare la pesca *IUU* (sez. VI) e, infine, sul ruolo della *FAO* (sez. VII).

Le nuove misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo.

Capitolo II

La conservazione delle risorse alieutiche nel reg.(CE) 1967/2006.

1. Considerazioni introduttive.

Negli ultimi anni, il tema della salvaguardia ambientale, nel cui alveo rientra quello della tutela delle risorse alieutiche, è stato oggetto di diversi interventi, non solo a livello internazionale ma anche comunitario. Si tratta di un'attenzione che, con riferimento alla tutela del mare e delle sue risorse, si è potuta rilevare costantemente nelle conferenze ambientali della Nazioni Unite, fin da quella di Stoccolma sull'ambiente umano del giugno 1972, confermata poi in quella di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 14 giugno 1992 e da ultimo nel vertice di Johannesburg del 26 agosto – 4 settembre 2002 ⁽²⁴⁹⁾. In tali sedi, sono stati dettati alcuni principi di base in materia ambientale che rappresentano casi tipici di *soft law*, ovvero di principi che, pur non avendo natura vincolante, sono stati, successivamente recepiti nelle legislazioni dei singoli Stati e della Comunità europea.

Successivamente alla Convenzione di Montego Bay del 1982, la tutela delle risorse alieutiche è stata oggetto di diverse convenzioni attuative della stessa, come quella di New York del 1995, nonché di specifiche conferenze, tra cui quella di Cancun del maggio 1992 (*International Conference on responsible Fishing*). Nell'ambito di quest'ultima conferenza è stata adottata la dichiarazione di Cancun e richiesto alla *FAO (Food and Agriculture Organization)* di predisporre un Codice di condotta internazionale per la pesca responsabile (*Code of conduct for responsible fisheries*), adottato per consenso da tale organizzazione il 31 ottobre 1995.

Anche se tale codice non è vincolante per gli Stati membri della *FAO*, alcuni suoi principi sono successivamente stati recepiti nelle legislazioni dei singoli Stati e della Comunità europea. Uno fra tutti, oltre a quello dello

⁽²⁴⁹⁾ G. ROMANELLI – M. M. COMENALE PINTO, *Trasporto, turismo e sostenibilità ambientale*, in *Dir. trasp.* 2000, 659, 662 ss.

sfruttamento sostenibile, è il principio dell'approccio precauzionale, definito dall'art. 3 comma 1 lett. *i* del reg. (CE) n. 2371/02 del 20 dicembre 2002 del Consiglio: «la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie bersaglio e del relativo habitat»⁽²⁵⁰⁾.

2. Le tappe fondamentali del diritto comunitario della pesca. Cenni.

A livello comunitario, la tutela delle risorse alieutiche rappresenta comunque il fulcro principale attorno al quale ruota la politica comune della pesca. Prima di soffermarsi sull'esame del reg. (CE) 21 dicembre 2006 n. 1967/06 del Consiglio, che ha costituito il punto di arrivo attuale della legislazione comunitaria in materia, sembra opportuno passare in rassegna, sia pure sommariamente, le tappe precedenti dell'evoluzione dell'intervento comunitario.

Come è noto, il settore della pesca rientra tra quelli di competenza della Comunità europea⁽²⁵¹⁾. Invero, il Trattato istitutivo della Comunità europea non contempla un capitolo dedicato alla pesca, anche se assegna alla politica comune della pesca le medesime finalità della politica agricola comune. Ad ogni modo, in ambito comunitario, a partire dagli anni '70 sono stati adottati numerosi regolamenti⁽²⁵²⁾ che hanno riguardato una politica comune delle

⁽²⁵⁰⁾ In tema di principio precauzionale riferito alle risorse marine, v. L. GÜNDLING, *The status in international law of the principle of precautionary action*, in *International journal of estuarine and coastal law*, 1990; R. J. WILDER, *Law of the sea convention as stimulus for robust environmental policy: the case for precautionary Action*, in *Ocean yearbook*, vol. 12, 1996, 207-222; H. JOCHEN, R.M. FUJITA, *Precautionary management of deep sea mining*, in *Marine policy*, vol. 26, 2002, 103-106; S. MARR, *The precautionary principle in the law of the sea: modern decision making in international law*, Nijhoff, 2003; Sul principio di precauzione in tema di pesca al tonno v. altresì, C. giust. CE, 24 novembre 1993, C-405/92, consultabile sul sito www.europa.it. G. ANDREONE, *Il principio precauzionale nel diritto internazionale del mare*, in *Il principio precauzionale nel diritto internazionale e comunitario*, a cura di A. Bianchi e M. Gestri, Milano, 2006, 287 ss.

⁽²⁵¹⁾ In tema v. la decisione del Consiglio CEE del 3 novembre 1976 nonché, dec. 98/392/CE, con la quale il Consiglio ha concluso la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene norme e principi relativi alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche d'alto mare. Ai sensi delle norme di tale convenzione, la Comunità si sforza di coordinare la gestione e la conservazione delle risorse acquatiche vive con gli altri Stati costieri.

⁽²⁵²⁾ V. *supra* nt. 5.

strutture ⁽²⁵³⁾, l'istituzione di un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁵⁴⁾, un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁵⁵⁾, misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca del Mediterraneo ⁽²⁵⁶⁾, l'organizzazione comune dei mercati ⁽²⁵⁷⁾ sino ad arrivare al reg. (CE) n. 2371/02, entrato in vigore il 7 gennaio 2003, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile della pesca nell'ambito della politica comune della pesca. Con tale ultimo provvedimento, si è tentato di dare un seguito effettivo alle esigenze di riforma della politica comune della pesca evidenziate nel Libro verde sul futuro della politica della pesca.

⁽²⁵³⁾ Sul punto v. da ultimo reg. (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, nonché, 2007/218/CE: Decisione della Commissione, del 28 marzo 2007, recante modifica della decisione C(2006) 4332 che fissa, per il periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, una ripartizione annuale indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impiego comunitari del Fondo europeo per la pesca.

⁽²⁵⁴⁾ V. G.U. I. 389 del 31 dicembre 1992 come modificato dal reg. (CE) n. 1181/98; abrogato dal reg. (CE) n. 2371/02 del 20 dicembre 2002.

⁽²⁵⁵⁾ V. reg. (CEE) n. 2847/93, del 12 ottobre 1993 che istituisce un Regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, come modificato dal reg. (CE) n. 1967/06.

⁽²⁵⁶⁾ V. reg. (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel mediterraneo. Tale regolamento è stato recentemente abrogato dal reg. (CE) n. 1967/06 sopra citato; v. altresì, reg. (CE) n. 894/97 del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca; reg. (CE) n. 2371/02, cit., reg. (CE) n. 1966/06, cit., e reg. (CE) n. 147/07, cit. In tema v. U. LEANZA, *La pesca e la conservazione delle risorse biologiche nel mare Mediterraneo*, Editoriale Scientifica, 1993;

⁽²⁵⁷⁾ Sull'argomento, v. reg. (CE) n. 104/00 cit; reg. (CE) n. 2508/00 del 15 novembre 2000, che fissa le modalità di applicazione del reg. (CE) n. 104/00 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca; reg. (CE) n. 1813/01 del 14 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del reg. (CE) n. 104/00 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni, la concessione e la revoca del riconoscimento alle organizzazioni interprofessionali; reg. (CE) n. 2244/03 del 18 dicembre 2003 che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite; reg. (CE) n. 768/05 del 26 aprile 2005, che istituisce un' Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il reg. (CE) n. 2847/93 che istituisce un Regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca; reg. (CE) n. 2003/06 del 21 dicembre 2006, recante fissazione delle modalità di finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) delle spese relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; reg. (CE) n. 2037/06 del 21 dicembre 2006, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfetario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna 2007.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

Nel quadro della riforma della politica comune della pesca, non può non farsi cenno al codice europeo di buone pratiche per una pesca sostenibile e responsabile, ispirato alla corrispondente iniziativa della *FAO* del 1995, adottato dal Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura nella riunione plenaria dell'11 settembre 2003 ⁽²⁵⁸⁾.

Al pari del codice *FAO*, anche quello europeo non è obbligatorio per gli Stati membri. Il suo fine è quello di sollecitare l'integrazione della disciplina nazionale, europea ed internazionale, nonché, «contribuire allo sviluppo sostenibile del settore della pesca» ⁽²⁵⁹⁾.

3. Le misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche nel Mar Mediterraneo.

Con il reg. (CE) 21 dicembre 2006 n. 1967/06 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del reg. (CE) n. 2847/93 e che abroga il reg. (CE) n. 1626/94, la Comunità europea ha dato ulteriore impulso all'azione tesa al perseguimento degli obiettivi in tema di politica comune della pesca enunciati nel Libro verde sul futuro della politica comune della pesca. Il regolamento in esame, entrato in vigore il 29 gennaio 2007 ⁽²⁶⁰⁾, oltre a recare modifiche al reg. (CEE) n. 2847/93 e ad abrogare il reg. (CE) n. 1626/94, introduce, in ossequio ai principi della *buona governance* e dell'approccio precauzionale ⁽²⁶¹⁾, un sistema di gestione delle risorse ittiche del Mediterraneo

⁽²⁵⁸⁾ Tale Codice trae origine dalla comunicazione COM(2002) 181, punto 3.9, afferente al calendario per l'attuazione della riforma della pesca, con cui la Commissione europea, nel quadro della riforma della politica comune della pesca, ha proposto l'elaborazione di un codice europeo per una pesca responsabile.

⁽²⁵⁹⁾ Codice europeo di buone pratiche per una pesca sostenibile e responsabile, 2004, 6.

⁽²⁶⁰⁾ Tale regolamento pubblicato nella GUUE l. 409 del 30 dicembre 2006 è stato oggetto di rettifica pubblicata nella GUUE l. 36 dell'8 febbraio 2007.

⁽²⁶¹⁾ Il principio dell'approccio precauzionale rappresenta un tipico caso di passaggio da *soft law* ad *hard law*. Invero, tale principio in origine era espressamente contemplato dall'art. 7.5 del Codice di condotta *FAO*, il quale ha natura volontaria e non obbligatoria per gli Stati. Solo a seguito del recepimento nell'art. 5 dell'Accordo di New York del 4 agosto 1995 sulle specie sconfinanti e altamente migratorie e nell'art. 2 del reg. (CE) n. 2371/02, lo stesso ha assunto, rispettivamente per gli Stati parte dell'Accordo e membri della Comunità europea, valenza obbligatoria. Sul punto v. inoltre il principio n. 10 della Dichiarazione dell'International Conference on the Sustainable Contribution of Fisheries to Food del 1995, il quale prevede espressamente di: «Apply the precautionary approach as referred to in the *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries and the United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*».

teso a garantire uno sfruttamento sostenibile, ovvero lo sfruttamento di uno *stock* in condizioni tali che lo stesso non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi marini.

Il problema dell'individuazione e dell'applicazione di misure di gestione delle risorse alieutiche era stato già considerato nel menzionato codice di condotta *FAO*, che richiama gli Stati ad applicare, in ossequio al principio dell'approccio precauzionale, misure gestionali tali da assicurare che lo sforzo di pesca fosse commisurato alle capacità produttive della pesca e alla loro utilizzazione sostenibile ⁽²⁶²⁾. Il codice di condotta in questione, al § 6 dell'art. 7, individuava una serie di misure gestionali quali: il preventivo rilascio da parte dello Stato di un'autorizzazione all'esercizio della pesca, la rivisitazione dei parametri degli attrezzi da pesca ⁽²⁶³⁾ con esclusione di quelli meno selettivi, nonché l'adozione di misure necessarie tese a minimizzare lo spreco, lo scarto, la cattura da parte di attrezzi da pesca perduti o abbandonati, la cattura di specie non bersaglio.

Peraltro, l'esigenza di definire meccanismi di gestione e conservazione delle risorse alieutiche rientrava tra le raccomandazioni enunciate nella dichiarazione finale della conferenza ministeriale per una pesca sostenibile e responsabile nel Mediterraneo ⁽²⁶⁴⁾.

Il reg. (CE) n. 1967/06 si compone di ventisette considerando, trentadue articoli, suddivisi in undici capi e sei allegati.

Questi ultimi riguardano rispettivamente: 1) le condizioni tecniche per l'attacco di dispositivi e l'armamento delle reti da traino; 2) i requisiti relativi alle caratteristiche degli attrezzi da pesca; 3) le taglie minime degli organismi marini ⁽²⁶⁵⁾; 4) la misurazione della taglia di un organismo marino; 5) le zone di gestione di venticinque miglia intorno alle isole maltesi; 6) la tavola di concordanza tra il reg. (CE) n. 1626/94 e il reg. (CE) n. 1967/06.

⁽²⁶²⁾ Cfr. art. 6.3 *Code of Conduct*, cit.

⁽²⁶³⁾ V. G. pace Alghero, 4 dicembre 2003 con nota adesiva di G. SPERA, *In tema di parametri dei principali attrezzi da pesca e sull'applicabilità del reg. (CE) 27 giugno 1994 n. 1626*, in *Dir. trasp* 2004, 925.

⁽²⁶⁴⁾ Tale dichiarazione è stata adottata nel corso della riunione tenutasi a Venezia tra dal 25 al 26 novembre 2003 tra i ministri e il rappresentante della Commissione europea responsabili per le questioni attinenti la pesca. In tale dichiarazione è stato dato atto dei progressi compiuti in tema di tutela delle risorse alieutiche ma nello stesso tempo è stata sottolineata l'esigenza e assunto l'impegno ad implementare le misure di tutela di tali risorse nonché, di contrasto alla pesca illegale non regolamentata e non dichiarata. Sulle zone di protezione della pesca nella Dichiarazione di Venezia, v. M. ORZAN, *La tutela dell'ambiente marino nell'area mediterranea e il provvedimento croato*, in *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il vertice di Johannesburg*, cit., 387 ss.

⁽²⁶⁵⁾ V. Trib. Tempio Pausania, 23 febbraio 2004, con nota di G. SPERA, *Divieto di detenere novellame e responsabilità penale*, in *Dir. trasp* 2004, 684 e ss.

4.Habitat protetti e zone di pesca protette.

Il divieto della pesca negli habitat protetti ⁽²⁶⁶⁾ e l'istituzione delle zone di pesca protette ⁽²⁶⁷⁾ espressamente contemplati agli articoli 4, 5, 6 e 7 del reg. (CE) n. 1967/06, rappresentano un ulteriore sviluppo della dimensione ambientale della politica comune della pesca. Si è proseguito così, nella direzione che è stata indicata dapprima, a livello internazionale, con una serie di documenti che convergevano nella medesima direzione: il codice di condotta per la pesca responsabile della *FAO* e a livello comunitario, con il Libro verde sul futuro della politica comune della pesca del 2001, la dichiarazione finale della Commissione ministeriale per una pesca sostenibile nel Mediterraneo firmata a Venezia il 25-26 novembre 2003, il codice europeo di buone pratiche per una pesca sostenibile e responsabile adottato dal Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura nella sua riunione plenaria dell'11 settembre 2003 e da ultimo con il Libro verde «Verso la futura politica marittima dell'Unione: oceani e mari del 2006» ⁽²⁶⁸⁾.

⁽²⁶⁶⁾ Invero, l'art. 4 del reg. (CE) n. 1967/06 a tale divieto prevede un Regime particolare di deroghe. In particolare il divieto previsto dall'art. 4 comma 1 può essere derogato previa autorizzazione della Commissione secondo la procedura prevista dall'art. 30 § 2, del reg. (CE) n. 2371/02.

⁽²⁶⁷⁾ L'esigenza di preservare le risorse acquatiche vive, i loro ambienti e le aree costiere, a livello internazionale, rientra tra gli obiettivi del codice di condotta *FAO* cit. (v.art. 2). Del pari, nel libro verde sul futuro della politica comune della pesca presentato dalla Commissione nel 2001, è stata sottolineata la crescente preoccupazione del degrado degli habitat conseguente all'attività di pesca e pertanto la necessità di individuare misure tecniche adeguate per la loro protezione.

⁽²⁶⁸⁾ Tale libro, presentato dalla Commissione delle Comunità Europee il 7 giugno 2006, al § 2.2 relativo allo sviluppo sostenibile delle risorse dell'ambiente marino, sottolinea: «conservare un ambiente marino sano significa preservare l'abbondanza e la diversità delle forme di vita che esso racchiude, compresi gli *stocks* ittici. Solo mantenendo gli *stocks* a livelli atti a consentire uno sfruttamento sostenibile si disporrà delle risorse necessarie per garantire la vitalità del settore alieutico. Le politiche dell'ambiente e della pesca vanno considerate come strumenti complementari, che perseguono gli stessi obiettivi utilizzando le conoscenze scientifiche più avanzate. In alcune regioni marine tali obiettivi potranno essere raggiunti soltanto se si riuscirà a tenere sotto controllo una serie di minacce che incombono sull'ambiente marino, segnatamente l'inquinamento terrestre e gli scarichi operativi delle navi. Solo da un ambiente marino sano potranno essere ricavati prodotti atti a contribuire in modo ottimale all'alimentazione e alla salute umana. Il valore nutritivo dei prodotti ittici è documentato da un numero crescente di prove scientifiche; tuttavia la presenza nell'ambiente marino di contaminanti quali i metalli pesanti e gli inquinanti organici persistenti rischia di compromettere i benefici che tali alimenti offrono per la salute. È necessario agire rapidamente per preservare tale risorsa. La Commissione ha adottato una strategia tematica per l'ambiente

Invero, il codice di condotta all'art. 6.6.8 sottolinea come la protezione degli ambienti e degli habitat cruciali rientri tra gli obiettivi della pesca, il Libro verde del 2001 evidenzia come « la sostenibilità del settore della pesca sia legata al buon funzionamento dell'ecosistema e delle specie che ne fanno parte»⁽²⁶⁹⁾, mentre la dichiarazione di Venezia precisa che la creazione di zone di protezione consente di migliorare la conservazione e il controllo delle attività di pesca, nonché una migliore gestione delle risorse alieutiche

Il tema delle zone di pesca protette è trattato anche nel Libro verde del 2006, con cui la Commissione, al fine di preservare le risorse alieutiche, ha dettato una strategia tematica per l'ambiente marino. Tale strategia introduce il principio della pianificazione spaziale ecosistemica, «presupposto ormai indispensabile per poter gestire gli utilizzi sempre più ampi e spesso conflittuali degli oceani. In tale prospettiva potrebbe essere necessario designare ulteriori zone marine protette (ZMP), cosa che contribuirebbe a proteggere la biodiversità e a raggiungere più rapidamente livelli di pesca sostenibili»⁽²⁷⁰⁾. L'art. 2 comma 2 del reg. (CE) n. 1967/06, definisce la zona di pesca protetta: «un'area geograficamente definita marina in cui la totalità o una parte delle attività di pesca sono temporaneamente o permanentemente vietate o soggette a restrizioni al fine di migliorare lo sfruttamento e la conservazione delle risorse acquatiche viventi o la protezione degli ecosistemi marini».

Con riguardo agli habitat protetti il reg. (CE) n. 1967/06 non fornisce, diversamente da quanto avviene per la zona di pesca protetta, una definizione, ma si limita a individuare quegli habitat naturali di particolare pregio ambientale nel cui ambito è sancito il divieto di pesca.

Segnatamente, l'art. 4 comma 1 del regolamento in esame, fatta salva la deroga di cui al successivo comma 5, nel ribadire il divieto di pesca sulle praterie di posidonia o di altre fanerogame marine, già contemplato dall'art. 3 comma 3 del reg. (CE) n. 1626/94, ora abrogato, va oltre, poiché estende tale divieto agli habitat coralligeni, letti di marel⁽²⁷¹⁾, nonché a tutte le zone

marino che costituirà il pilastro ambientale della futura politica marittima. Nell'ambito di tale strategia si procederà a una valutazione circostanziata dello stato dell'ambiente marino che contribuirà all'elaborazione del quadro normativo applicabile alle attività legate al mare. L'obiettivo principale è conseguire, entro il 2021, uno stato soddisfacente dell'ambiente marino[...] ».

⁽²⁶⁹⁾ V. *Libro verde sul futuro della pesca*, cit. 10.

⁽²⁷⁰⁾ V. *Libro verde sulla politica marittima*, cit. 11.

⁽²⁷¹⁾ L'art 2, commi 12 e 13, del reg. (CE) n. 1976/06 definisce «habitat coralligeno: area in cui il fondale marino è caratterizzato dalla presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata coralligena o in cui tale comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino»; «letto di marel: area in cui il fondale marino caratterizzato dalla

«Natura 2000»⁽²⁷²⁾, che sono oggetto di una protezione particolare e a tutte le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione degli habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della decisione 1999/800/CE, evidenziando in tal modo la dimensione ambientale della politica comune della pesca invocata con fermezza nel il Libro verde del 2001.

I successivi artt. 5, 6, e 7 del reg. (CE) 1967/06 si occupano, rispettivamente, della procedura d'informazione per l'istituzione di zone di pesca protette, delle zone comunitarie e delle zone nazionali.

In particolare, l'art. 5 prevede il termine del 31 dicembre 2007, entro il quale gli Stati membri devono trasmettere le informazioni utili ai fini dell'istituzione delle predette zone che rientrano nella loro giurisdizione, qualora la protezione delle zone di crescita, di riproduzione o dell'ecosistema marino richieda misure speciali.

Sulla base delle suddette informazioni, si procederà, ex art. 6, entro due anni dall'adozione del regolamento in esame, alla designazione di zone di pesca comunitarie e nazionali protette.

Per le prime, la designazione compete al Consiglio e riguarda zone di pesca situate essenzialmente al di fuori delle acque territoriali degli Stati membri, mentre per le seconde la designazione è riservata a questi ultimi.

Sembra doversi ritenere che, per l'istituzione delle aree nazionali protette, non possa farsi riferimento all'art. 18 della legge quadro sulle aree protette n. 394/91, pur dettato in tema di «Istituzione di aree protette marine» (come recita la rubrica), in quanto tale procedura pare non pienamente aderente all'assetto costituzionale determinato dalla riforma del titolo V della Costituzione⁽²⁷³⁾ e a quanto enunciato dalla Corte costituzionale con le

presenza dominante di una specifica comunità biologica chiamata marel o in cui tale comunità è esistita e richiede un intervento di ripristino».

⁽²⁷²⁾ Si tratta di zone previste dalla dir. 92/42/CEE, del Consiglio, in data 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta direttiva habitat. Tale direttiva mira a preservare e proteggere la biodiversità negli Stati membri. In particolare l'art. 1 lett. b include negli habitat naturali anche le zone acquatiche di particolare pregio naturalistico.

⁽²⁷³⁾ Per una completa disamina in tema di potestà legislativa in materia di pesca, v. A. Germanò, *Agricoltura e pesca*, in *Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali*, Parte speciale, Vol. I a cura di G. Corso e V. Lopilato, Milano, 2006, 125 ss.: l'autore in questione, dopo aver analizzato il regime del riparto delle competenze legislative nella materia della pesca ed agricoltura sia prima che dopo la riforma del titolo V della Costituzione, sottolinea il carattere cedevole della competenza regionale nelle suddette materie nei casi di competenza esclusiva dello Stato (concorrenza, tutela dell'ambiente, profilassi internazionale), per converso le Regioni dovranno rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato nei casi di sua competenza concorrente (gestione del territorio, alimentazione e sanità). Pertanto, secondo, l'autore: «non è tanto, l'oggetto che rileva, (agricoltura), quanto la ragione o il fine

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

decisioni n. 213 del 17 maggio 2006 e n. 81 del 16 marzo 2007⁽²⁷⁴⁾. E' infatti da ritenere che l'istituzione delle aree di pesca protette sia finalizzata a perseguire tanto interessi legati alla pesca, materia rientrante nella potestà legislativa residuale delle Regioni, *ex art* 117, quarto comma, cost., quanto interessi attinenti all'ambiente, materia, quest'ultima, rientrante, ai sensi del comma 1 lett. *s* del citato articolo, fra quelle oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato⁽²⁷⁵⁾. Conseguentemente, il provvedimento legislativo di

dell'intervento (concorrenza, ambiente, profilassi, governo del territorio, alimentazione, salute) che incidono sul modo di regolazione dell'oggetto. Quando si dice "tutela della concorrenza" o "tutela dell'ambiente", non si individuano fattispecie specifiche alle quali si riferisca la disciplina: la "tutela" è l'elemento finalistico che qualifica la competenza e, per ciò, sono competenze senza oggetto, chiamate a definire se stesse attraverso il proprio esercizio».

⁽²⁷⁴⁾ In *Dir. agr.* 2006, 77. Con tale ultima decisione, la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 29 e 30 della l. 24 dicembre 2003, n. 350 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) «nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi prevista, nonché l'approvazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, avvenga d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

⁽²⁷⁵⁾ Sulla potestà legislativa in materia di tutela dell'ambiente, v. *amplius*, M. CECCHETTI, *Ambiente paesaggio e beni culturali*, in *Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali*, Parte speciale, Vol. I a cura di G. Corso e V. Lopilato, Milano, 2006, 367 ss, in cui l'autore dopo aver passato in rassegna le pronunce della Corte costituzionale sull'interpretazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *s*, cost., sottolinea come con le stesse la Corte non abbia effettuato una «dequalificazione» bensì una «delimitazione» della competenza legislativa esclusiva statale. Pertanto, continua l'autore: «il campo della legislazione esclusiva statale sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è stato di fatto "ritagliato" e "ridotto" solo a quegli aspetti (standard) che rispondano ad esigenze unitarie, *in primis* alle ragioni di garanzia dell'uniformità dell'azione di tutela su tutto il territorio nazionale. Su tutti i rimanenti profili viene riconosciuta la competenza legislativa regionale, che si atteggia dunque come competenza "sostanzialmente residuale", destinata ad integrare le disciplina statale per tutti i profili suscettibili di una regolazione diversa in base alle esigenze e alle peculiarità delle singole Regioni». Sul punto v. anche, *supra*, nt. n. 7, nonché, i diversi interventi della Corte costituzionale, e in particolare: C. cost. 7 ottobre 2003, n. 307, in *Giur. It.*, 2004, 398 con cui la Corte non ha escluso, nella materia della tutela dell'ambiente, la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà «concorrente» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella «residuale» di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale; C. cost. 22 luglio 2004 n. 259, in *Giur. It.*, 2004, 398, con cui è stato precisato che nel settore della tutela dell'ambiente, la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze; C. cost. 31 maggio 2005, n. 214, in *Foro amm. Cons. St.*, 2005, 1335, con cui la Corte in tema di piani di emergenza esterni, ha precisato che la tutela dell'ambiente, di cui alla lett. *s* dell'art. 117 comma 2, cost., non preclude l'adozione, da parte delle Regioni, di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

designazione delle citate zone di pesca non può che essere adottato, secondo le indicazioni della Corte costituzionale nella sentenza n. 213/2006, in ossequio ai principi di prevalenza e di leale collaborazione, «che si devono sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale»⁽²⁷⁶⁾. E' quindi auspicabile, *de jure condendo*, un intervento del legislatore nazionale che individui l'autorità competente alla designazione delle aree di pesca protette.

La designazione delle zone di pesca protette sia comunitarie che nazionali non ha carattere permanente, atteso che sia il Consiglio, per quelle comunitarie, che gli Stati membri, per quelle nazionali, possono sulla base di nuovi dati scientifici pertinenti, individuare altre zone di pesca protette, ovvero modificare le delimitazioni e le relative regole di gestione, al fine di consentire un'effettiva protezione e conservazione delle risorse alieutiche e degli ecosistemi marini, nonché di garantire uno sfruttamento sostenibile, obiettivi primari della politica comune della pesca.

Particolare rilievo in questo contesto assume il § 5 dell'art. 7 del regolamento in esame, alla stregua del quale viene riconosciuta alla Commissione, qualora ritenga che le misure di gestione che le sono state notificate dallo Stato membro siano insufficienti a garantire un adeguato livello di protezione delle risorse alieutiche, con conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi ad esso assegnati in tema di politica comune della pesca, il potere, dopo aver consultato lo Stato membro, di chiedere allo stesso di modificare le misure di gestione, ovvero proporre al Consiglio la designazione di una nuova zona di pesca nazionale, o l'adozione di misure di gestione adeguate. La norma in esame parrebbe, pertanto, riconoscere alle istituzioni comunitarie una sorta di potere sostitutivo, oltre che di controllo, da esercitare ogni qualvolta le misure di gestione adottate dallo Stato membro, siano tali da non garantire un elevato livello di protezione delle risorse alieutiche e del relativo ambiente⁽²⁷⁷⁾.

5. Le nuove misure tecniche alla luce dell'abrogazione del reg. (CE) n. 1626/94.

Il reg. (CE) n. 1967/06, ha abrogato il reg. (CE) n. 1626/94, con cui erano state istituite misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo.

⁽²⁷⁶⁾ C. cost. 17 maggio 2006 n. 213, cit., 7.2 della motivazione.

⁽²⁷⁷⁾ In tema di potere sostitutivo, v. A GRATANI, L'esercizio del potere sostitutivo e il riparto di competenze nel diritto comunitario ambientale: le pronunce della Corte Costituzionale, in Riv. giur. amb. 2004, 3-4, 527.

La necessità di una revisione della disciplina contemplata in quest'ultimo provvedimento era stata sottolineata con fermezza già nel Libro verde sul futuro della politica comune della pesca del 2001, che rilevava come l'applicazione di tale regolamento non fosse soddisfacente e individuava nella difficoltà di applicare le taglie minime di sbarco e nell'assenza di controlli rigorosi in alcune aree del Mediterraneo, le relative cause ⁽²⁷⁸⁾.

Al riguardo il considerando XI del reg. (CE) n. 1967/2006, precisa come, sulla base di nuove valutazioni di carattere scientifico, si possa evidenziare l'esigenza di adottare nuove misure tecniche per la pesca in sostituzione di quelle stabilite dal reg. (CE) n. 1626/94. A tale auspicato intervento si richiede (se non il divieto), quanto meno una più rigorosa regolamentazione dell'utilizzo di alcuni attrezzi particolarmente dannosi per l'ambiente marino, nonché di procedere, al fine di renderle più selettive, ad un aumento delle dimensioni delle taglie minime delle reti.

In tale ottica il legislatore comunitario si era indotto ad intervenire, dapprima con il reg. (CE) n. 2371/02, che ha introdotto un sistema di controllo molto più rigoroso rispetto a quello previsto dal previgente assetto normativo.

Da un confronto nel complesso tra il reg. (CE) n. 1967/2006 e il reg. (CE) n. 1626/94, si rileva inoltre come il primo contenga una disciplina più organica, oltre che maggiormente restrittiva in tema di tutela delle risorse alieutiche e dei relativi ecosistemi dovuta alle mutate esigenze e conseguentemente ai nuovi obiettivi della politica comune della pesca ⁽²⁷⁹⁾.

6. La pesca sportiva.

Tra le novità di maggior rilievo del provvedimento in esame rientra indubbiamente la disciplina in tema di pesca sportiva dettata dall'art. 17.

Invero, è la prima volta che il legislatore comunitario ha disciplinato dettagliatamente tale materia; in precedenza si era limitato a menzionarla o, a più, a definirla in provvedimenti normativi aventi finalità esclusivamente statistiche ⁽²⁸⁰⁾

⁽²⁷⁸⁾ V. *Libro verde sul futuro della politica della pesca*, cit., 21.

⁽²⁷⁹⁾ Senza enucleare tutte le differenze ci limitiamo ad indicarne alcune. Ad esempio per quanto concerne la larghezza massima consentita per le draghe è stata ridotta a 3 metri in luogo dei 4 previsti dal reg. (CE) n. 1626/94. In tema di taglie minime l'allegato III del nuovo regolamento ha aumentato il numero degli organismi marini in relazione ai quali è stata individuata la taglia minima.

⁽²⁸⁰⁾ Si veda in tal senso il reg. (CE) 1639/01 del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del reg. (CE) n. 1543/00 del Consiglio. Segnatamente l'art. 2, comma 3, definisce la pesca ricreativa e sportiva: «tutte le attività di pesca esercitata

Orbene, le ragioni che hanno indotto il legislatore comunitario ad intervenire in tale direzione sono enucleate nel XXI considerando dello stesso regolamento ⁽²⁸¹⁾.

In effetti, il fenomeno della pesca sportiva in questi ultimi anni si è sviluppato in maniera sempre più incisiva, con evidenti ripercussioni negative sugli *stocks* ittici. Tale circostanza ha indotto la Comunità europea, anche in ragione di un esercizio distorto della stessa, ad intervenire su tale fenomeno con una normativa di dettaglio.

Segnatamente, l'art. 17, ai fini dell'esercizio della pesca sportiva vieta l'utilizzo di alcuni sistemi di pesca che in genere sono consentiti nell'esercizio della pesca marittima professionale, e ciò per le differenti finalità delle due tipologie di pesca.

Di particolare momento è il § 2 dell'art. 17, alla stregua del quale si impone agli Stati membri di provvedere affinché la pesca sportiva venga praticata in aderenza agli obiettivi e alle norme stabilite dal reg. (CE) n. 1967/06. Conseguentemente, gli Stati membri, nel regolare la pesca sportiva per gli aspetti non espressamente disciplinati dal regolamento in esame, dovranno far sì che tale tipo di pesca sia praticata in modo tale che la stessa non si riveli incompatibile con lo sfruttamento sostenibile e responsabile delle risorse alieutiche.

L'art. 17 impone l'espreso divieto della commercializzazione del pescato proveniente dalla pesca sportiva ⁽²⁸²⁾, prevedendo come unica eccezione allo stesso la vendita, previa autorizzazione, delle catture nell'ambito di gare sportive a condizione che il ricavato sia destinato a scopi benefici.

Appare netta la *ratio* di tale divieto, ovvero quella di evitare che il mercato ittico sia invaso dal prodotto proveniente dalla pesca sportiva, poiché ciò avrebbe ripercussioni negative sul reddito del ceto peschereccio, al quale verrebbe negato il conseguimento di una congrua retribuzione dall'attività di pesca professionale.

Con riguardo alla pesca subacquea sportiva, la disposizione in esame conferma il divieto di utilizzare i fucili subacquei in combinazione con

senza scopi commerciali». L'art. 2 del reg. (CE) n. 1967/06, definisce la pesca sportiva: «attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi».

⁽²⁸¹⁾ Si riporta di seguito il contenuto del XXI considerando del reg.(CE) 1967/06:« Data l'importanza della pesca sportiva nel Mediterraneo, occorre garantire che essa venga praticata in modo tale da non interferire in misura significativa con la pesca commerciale, che sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive e che rispetti gli obblighi comunitari con riguardo alle organizzazioni regionali per la pesca».

⁽²⁸²⁾ Il divieto di commercializzazione dei prodotti provenienti dalla pesca sportiva non rappresenta una novità essendo espressamente previsto dall'art. 7 del d.P.R. 1639/1968, come modificato dall'art. 1, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

autorespiratori oppure di notte, e rinvia agli Stati membri per la disciplina di dettaglio, imponendo a questi ultimi l'obbligo di informare la Commissione circa le misure adottate.

Alla stregua di quanto suesposto, la normativa interna non potrà prescindere, in tema di pesca sportiva, da quanto dettato dal legislatore comunitario con l'art. 17. Il riferimento è, in particolare al nuovo regolamento, in tema di pesca, da adottare, *ex art.* 10 dl.g.153/2004, pena la disapplicazione dello stesso in favore della normativa comunitaria, qualora difforme e meno restrittivo rispetto a quest'ultima ⁽²⁸³⁾.

7. I piani di gestione.

I piani di gestione rappresentano una delle misure comunitarie intese a proteggere e preservare le risorse acquatiche vive, a garantire uno sfruttamento sostenibile e a ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.

Essi rientrano nell'ambito della strategia pluriennale di gestione della pesca e mirano ad evitare che determinati *stocks* scendano al di sotto del limite biologico di sicurezza.

Il legislatore comunitario, prima che nel capo VII del regolamento in esame, si è occupato dei piani di gestione nell'art. 6 del reg. (CE) n. 2371/02, evidenziando la possibilità di finalizzarli, oltre che al citato obiettivo della salvaguardia degli *stocks*, alla tutela delle altre risorse acquatiche vive e alla salvaguardia o al miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini. Tali piani, elaborati sulla base dell'approccio precauzionale possono includere diversi tipi di misure e segnatamente: limitazioni di catture,

⁽²⁸³⁾ Sull'istituto della disapplicazione, v. C. giust. CE 9 marzo 1978, in *Giur. cost.* 1978, 636, che ha previsto l'obbligo per il giudice interno di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella comunitaria; G. SPERDUTI, *In tema di disapplicazione di leggi in conflitto con la normativa comunitaria*, in *Riv. dir. int.* 1978, 776; sulla tematica afferente il rapporto tra la normativa comunitaria e quella interna, v. C. cost. 8 giugno 1984 n. 170, in *Giur. it.* 1984, I, 1, 1521, con nota di M. BERRI; G. DEMURO, *La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di applicazione dei regolamenti comunitari*, in *Giur. cost.* 1987, 2366; *Sul rapporto tra diritto penale e diritto comunitario*, in *Giur. merito* 1995, 772; M. ORLANDI, *L'attuazione dei regolamenti comunitari*, in *Rass. parl.* 1997, 85; TAR Veneto, sez. II, 17 settembre 1999, n. 1442, in *I Tar* 1999, I, 4351; sulla risoluzione dei contrasti tra diritto interno e diritto comunitario, v. G.M. GIULIDORI, *Il meccanismo della non applicazione delle leggi interne contrastanti con norme comunitarie*, in *Orient. giur. march.* 2000, 245; v. altresì, C. LEONE, *Diritto comunitario e atti amministrativi nazionali*, in *Riv. dir. pub. com.* 2000, 1174; sulla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi in contrasto con la normativa comunitaria, cfr. C. giust. CE, sez. II, 29 aprile 1999, causa C-224/97, in *Riv. dir. pub. com.* 1999, 1347, con note di M. ANTONIOLI e V. STIGLIANI, *ibidem*, 2000, 149, con nota di E.M. BARBIERI.

fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare, il contenimento dello sforzo di pesca e misure tecniche relative ai parametri degli attrezzi da pesca e alle modalità del loro utilizzo.

Il reg. (CE) n. 1967/06 distingue due tipologie di piani di gestione: piani di gestione a livello comunitario (art. 18) e piani di gestione per talune attività di pesca nelle acque territoriali (art. 19). I primi possono essere adottati, senza alcun limite temporale, dal Consiglio per attività di pesca specifiche in zone del Mediterraneo che si estendono del tutto o in parte fuori dalle acque territoriali degli Stati membri; mentre i secondi devono essere adottati entro il prossimo dicembre 2007 da ciascuno degli Stati membri all'interno delle proprie acque territoriali e notificati alla Commissione entro il 30 settembre: ciò al fine di consentire a quest'ultima di fare le proprie osservazioni prima della loro adozione.

Dall'analisi dell'art. 18 del regolamento in esame, si evince come l'adozione dei piani di gestione a livello comunitario abbia carattere facoltativo a differenza di quelli *ex art. 19*, che sembrano imporre, per quanto concerne la loro adozione, un obbligo in capo agli Stati membri.

Tale ultima considerazione sembra essere suffragata dal § 9 dell'art. 19 alla stregua del quale viene riconosciuto alla Commissione una sorta di «potere di controllo» che le consente, qualora il piano adottato dal singolo Stato membro non assicuri un elevato livello di protezione delle risorse e dell'ambiente, di chiederne la modifica ovvero, proporre al Consiglio adeguate misure destinate alla protezione delle risorse e dell'ambiente.

L'art. 19, oltre ai piani di cui al § 1, la cui adozione sembra essere obbligatoria, prevede al § 2 altri piani di gestione aventi carattere facoltativo e che possono essere elaborati sulla base di nuovi dati scientifici.

Circa il contenuto dei suddetti piani di gestione, si rileva come quelli a livello comunitario possano includere misure di gestione dello sforzo di pesca, misure tecniche specifiche, l'estensione dell'uso obbligatorio di sistemi di controllo via satellite V.M.S. ⁽²⁸⁴⁾ o di sistemi analogici, restrizioni temporanee

(284) Si tratta di un sistema di radio localizzazione satellitare della flotta peschereccia denominato Vessel Monitoring System (V.M.S.). In Italia l'autorità responsabile dell'attuazione della normativa comunitaria riguardante il controllo dell'attività di pesca è il Ministero delle politiche agricole e forestali. Tale ministero, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al reg. (CE) n. 2847/93, afferenti al controllo satellitare della flotta peschereccia nazionale, ha previsto un sistema nazionale di localizzazione e controllo delle posizioni delle unità da pesca basato sull'utilizzazione di tecnologie satellitari (V.M.S.), operativo dal mese di gennaio 2002. Il VMS fa capo ad un F.M.C. (Fishing Monitoring Centre), ubicato presso la centrale operativa della Guardia costiera, il cui Comando Generale è l'autorità competente responsabile del centro nazionale di controllo della pesca, *ex art. 2 del d.P.R. 9 novembre 1998, n. 424*. La suddetta centrale operativa, collegata in rete con i quattordici centri di controllo di area (CCAP), istituiti presso le Direzioni marittime, nella sua qualità di F.M.C., esercita il monitoraggio (tracking) di tutti i pescherecci sottoposti al controllo V.M.S. e tiene i contatti con gli FMC di altri paesi. Tale sistema, denominato anche LOCSAT (localizzazione satellitare), mira a consentire un controllo costante delle posizioni e

o permanenti in talune zone, mentre le misure dei piani di gestione per talune attività di pesca nelle acque territoriali devono essere proporzionate alle finalità ed obiettivi e al calendario previsto e tener conto di una serie di fattori espressamente enucleati al § 5 dell'art. 19.

Entrambi i piani devono prevedere il rilascio di permessi di pesca conformemente al reg. (CE) n. 1627/94 del 27 giugno 1994 ⁽²⁸⁵⁾.

8. Conclusioni.

Appare indubbio che con l'adozione del reg.(CE) n. 1967/06, il legislatore comunitario abbia dato un ulteriore impulso all'attuazione della politica comune della pesca intesa a garantire, attraverso una strategia precauzionale e di *buona governance*, uno sfruttamento sostenibile e responsabile delle risorse alieutiche del Mediterraneo.

Invero, l'introduzione di un regime in tema di parametri degli attrezzi da pesca e di taglie minime, maggiormente restrittivo rispetto a quello contemplato dal previgente reg. (CE) n. 1626/94, non è di per sé sufficiente al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, se non viene data concreta attuazione, entro i limiti temporali previsti dal regolamento in esame, all'istituzione delle zone di pesca protette comunitarie e nazionali *ex*

delle rotte delle unità da pesca, archiviandone i relativi dati in un apposito database. Segnatamente, l'art 5 del reg. (CE) n. 2244/03, prevede: «gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci comunitari garantiscono in qualsiasi momento la trasmissione automatica dei seguenti dati al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera: a) identificazione del peschereccio; b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %; c) data e ora (espressa in «tempo universale», o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio; d) velocità e rotta del peschereccio».

La localizzazione è resa possibile da un apparato installato a bordo delle unità da pesca denominato *Blue Box*. Tale apparato tramite un ricevitore GPS e un rice-trasmittitore satellitare INMARSAT – C, invia i dati di posizione ed altri tipi di informazione alla centrale operativa della Guardia costiera al fine di consentirne il costante monitoraggio. In tema di provvedimenti cautelari della *Blue Box* v. Trib. Sassari, 23 maggio 2005, il quale in sede di riesame del decreto in data 20 aprile 2005 con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, aveva disposto il sequestro di un'unità da pesca intenta all'esercizio della attività di pesca all'interno dell'area marina protetta dell'Asinara, ha dissequestro l'unità limitando la misura cautelare al solo apparato *Blue Box*. Sul punto v. anche Cass. pen. 29 novembre 2005, con la quale la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Sassari.

⁽²⁸⁵⁾ Tale regolamento stabilisce le disposizioni generali relativi ai permessi di pesca speciali.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

artt. 6 e 7 dello stesso regolamento e all'adozione dei piani di gestione dianzi enunciati.

Del pari, il perseguimento dei citati obiettivi non può prescindere da un costante monitoraggio scientifico delle acque territoriali, condotto dagli Stati membri, finalizzato alla raccolta delle relative informazioni. Ciò consentirebbe, l'adozione di misure tecniche di gestione più appropriate, assicurerebbe uno sfruttamento sostenibile e responsabile delle risorse alieutiche del Mediterraneo e renderebbe più dinamica e flessibile, oltre che tempestiva, l'azione di tutela di tali risorse.

In ogni caso occorre ribadire l'esigenza che il quadro normativo sia accompagnato da una puntuale e rigorosa applicazione delle misure di controllo nei confronti dei soggetti della filiera della pesca e dall'adozione da parte degli Stati membri di specifici regimi sanzionatori, che nel rispetto del principio della proporzionalità alla gravità della violazione, siano diretti alla sospensione per periodi significativi ovvero al ritiro dei provvedimenti autorizzatori all'esercizio della pesca e al commercio dei prodotti ittici ⁽²⁸⁶⁾ qualora siano posti in essere comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca ⁽²⁸⁷⁾.

⁽²⁸⁶⁾ Sul punto v. art. 7.7.2. del *Code of Conduct* cit. a tenore del quale: «Gli Stati dovrebbero garantire che le leggi e le regolamentazioni prevedano sanzioni, di severità tali da renderle efficaci, applicabili per le violazioni, come il rifiuto, il ritiro o la sospensione della licenza di pesca nell'eventualità di violazione delle norme vigenti per la conservazione e gestione». L'esigenza di predisporre un sistema di controllo e sanzionatorio più efficace è stata sottolineata nel libro verde sul futuro della politica comune della pesca, laddove al paragrafo 3.5 recita: «Le azioni di sorveglianza e di controllo realizzate ai fini della PCP sono considerate da molti insufficienti e discriminatorie [...]. Il fatto che le sanzioni non siano armonizzate e che i poteri degli ispettori comunitari siano limitati (in particolare perché non sono autorizzati a svolgere ispezioni indipendenti) riduce considerevolmente le possibilità di intervenire efficacemente a livello comunitario. Non si è riusciti ad attuare un sistema efficace per perseguire le infrazioni. L'eterogeneità dei sistemi giuridici fa sì che vi siano spesso disparità tra uno Stato membro e l'altro nel trattamento riservato alle infrazioni, sia per quanto riguarda la procedura seguita nei singoli casi che per le sanzioni inflitte. Inoltre la Commissione non ha potuto perseguire adeguatamente le infrazioni degli Stati membri, a causa dei limiti giuridici imposti dal sistema attuale [...]. La riforma della PCP offre l'occasione di riaprire il dibattito sull'opportunità di migliorare le disposizioni in materia di controllo e di esplorare nuove soluzioni per l'introduzione di sanzioni più efficaci. Se si perde questa occasione la credibilità della PCP subirà un duro colpo».

⁽²⁸⁷⁾ In tema di comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca, v. reg. (CE) n. 1447/99 del 24 giugno 1999. In particolare l'allegato I elenca come tali:

A. Inadempimenti relativi alla collaborazione con le autorità di controllo.

- Ostruzione al compito degli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle norme comunitarie applicabili.- Falsificazione, dissimulazione, distruzione o

alterazione di elementi di prova che potrebbero essere utilizzati nell'ambito di un'indagine o di un procedimento giudiziario.

B. Inadempimenti relativi alla collaborazione con gli osservatori

- Ostruzione al compito degli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni previste dalla normativa comunitaria, di osservazione del rispetto delle norme comunitarie applicabili.

C. Inadempimenti relativi alle condizioni necessarie per l'esercizio dell'attività di pesca.

- Esercizio dell'attività di pesca senza licenza, permesso o qualsiasi altra autorizzazione necessaria, rilasciati dallo Stato membro di bandiera o dalla Commissione.

- Esercizio dell'attività di pesca con uno dei summenzionati documenti il cui contenuto sia stato falsificato.

- Falsificazione, soppressione o dissimulazione dei contrassegni di identificazione del peschereccio.

D. Inadempimenti relativi all'esercizio delle operazioni di pesca.

- Utilizzazione o detenzione a bordo di attrezzi da pesca vietati o di dispositivi che alterano la selettività degli attrezzi.

- Utilizzazione di metodi di pesca vietati.

- Mancata rizzatura o stivaggio di attrezzi da pesca la cui utilizzazione è vietata in una determinata zona di pesca.

- Pesca diretta o detenzione a bordo di una specie il cui stock è sottoposto a moratoria o di cui è vietata la pesca.

- Pesca non autorizzata in una zona determinata e/o in un periodo specifico.

- Inosservanza delle norme che disciplinano le dimensioni minime.

- Inosservanza delle norme e delle procedure che disciplinano i trasbordi e le operazioni di pesca che implicano l'azione congiunta di due o più pescherecci.

E. Inadempimenti relativi ai mezzi di controllo

- Falsificazione dei dati, o loro mancata registrazione nel giornale di bordo, nella dichiarazione di sbarco, nella nota di vendita, nella dichiarazione di assunzione in carico e nei documenti di trasporto; mancanza dei documenti suindicati o loro mancata presentazione.
- Interferenza con il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.

- Inosservanza deliberata delle norme comunitarie che disciplinano la comunicazione a distanza dei movimenti dei pescherecci e dei dati relativi ai prodotti della pesca detenuti a bordo.

- Inosservanza delle pertinenti norme relative al controllo, da parte del capitano, del peschereccio di un paese terzo che opera nelle acque comunitarie, o del rappresentante del capitano.

F. Inadempimenti relativi allo sbarco e alla commercializzazione dei prodotti della pesca

- Sbarco dei prodotti della pesca che contravvengono alle norme comunitarie concernenti il controllo della pesca e la loro attuazione.

- Magazzinaggio, trasformazione, vendita e trasporto dei prodotti della pesca non conformi alle norme vigenti in materia di commercializzazione, in particolare quelle relative alle dimensioni minime.

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

BIBLIOGRAFIA

- ADAM R., *Sul diritto di voto della Comunità Europea in seno alla FAO per l'adozione degli accordi in materia di pesca*, in *Dir. Un. Eur.* 1997, 165. 16
- AKIBA O., *International Law of the Sea: The Legality of Canadian Seizure of the Spanish Trawler (Estai)*, 37 *Natural Resources Journal*, 1997, 809. 53
- ALBERTARIO E., *Sul concetto di ius naturale*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere* 57, 1924, 168. 41
- ANDERSON D. H., *The Fish Stocks Agreement of 1995 - An Initial Assessment*, *International and Comparative Law Quarterly*, 1996, 463. 61
- ANDREONE G., *Il principio precauzionale nel diritto internazionale del mare*, in *Il principio precauzionale nel diritto internazionale e comunitario*, a cura di A. Bianchi e M. Gestri, Milano, 2006, 287 ss. 119
- ANDREONE G., *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*, Giuffrè, in *The Antarctic Legal System and Environmental Issues*, ed. by G. Tamburelli, 2006. 110
- APPLEBAUM B., *The Straddling Stocks Problem: The Northwest Atlantic Situation, International Law, and Options for Coastal State Action*, in A. H. A. SOONS (ed.), *The Implementation of the Law of the Sea Convention Through International Institutions* Honolulu: Law of the Sea Institute, 1990. 46
- AQORAU T., BERGIN A., *The UN Fish Stocks Agreement - A New Era for International Cooperation to Conserve Tuna in the Central Western Pacific*, 29 *Ocean Development and International Law* 1998, 21. 79
- AQORAU T., *Pacific Ocean - The Draft Convention for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean*, 15 *International Journal of Marine and Coastal Law*, 2000, 111. 79
- AQORAU T., *Tuna Fisheries Management in the Western and Central Pacific Ocean: A Critical Analysis of the Convention for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean and Its Implications for the Pacific Island States*, in 16 *International Journal of Marine and Coastal Law*, 2001, 379. 77
- ARMAS PFIRTER F. A., *Straddling Stocks and Highly Migratory Stocks in Latin American Practice and Legislation: New Perspectives in Light of Current International Negotiations* in *Ocean Development and International Law*, 1995, 127. 46
- BADENES CAMINOS M., *La progresiva consolidación de la pesca responsable en el derecho internacional*, in *Anuario argentino de derecho internacional*, vol. 7, 1996, 227. 99
- BADENES CAMINOS M., *La crisis de la libertad de pesca en alta mar*, McGraw-Hill, 1997. 43
- BAIRD R., *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : an Analysis of the Legal, Economic and Historical Factors Relevant to Its Development and Persistence*, in *Melbourne Journal of International Law*; vol. 5, 2004, 299. 111
- BALTON D. A., *Strengthening the Law of the Sea: The New Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Species*, *Ocean Development and International Law*, 1996, 125. 61
- BARNES R., *The Convention on the Law of the Sea : an Effective Framework for Domestic Fisheries Conservation?*, Oxford University Press, in *The law of the sea: Progress and Prospects*, ed. by David Freestone, Richard Barnes and David M. Ong, 2006. 32
- BARRIE G.N., *Fisheries and the 1982 United Nations Law of the Sea Convention.*, in *Acta juridical*, 1986. 33
- BARSTON R., *United Nations Conference on straddling and highly migratory fish stocks. Marine Policy*, 1995 159. 46

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

BATISTA DOS SANTOS JUNIOR R., <i>Relazioni internazionali e ambiente: contrasti e negoziati tra crescita economica e sviluppo sostenibile</i> , in <i>Il diritto internazionale dopo il vertice di Johannesburg</i> , a cura di A. Del Vecchio e Arno Dal Ri Júnior, Editoriale Scientifica, 2005, 63.	21
BEKKER P., <i>International Court of Justice Rejects Jurisdiction in Jurisdiction Fisheries Case brought by Spain against Canada</i> , <i>ASIL Insights</i> , 28.	53
BERTOLOTTI M. I.- CALVO E.- MIZRAHI E., <i>Curso de políticas pesqueras, unidad 1, El sistema pesquero</i> , 2004-2006, 79.	23
BEYERLIN U., REICHARD M., <i>The Johannesburg Summit : outcome and overall assessment</i> , in <i>Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht</i> , vol. 63, 2003, 213.	27
BIRNIE P. W. e BOYLE A. E., <i>International law and the environment</i> , Clarendon Press – Oxford, 1992, 522.	35
BIRNIE, <i>New approaches to ensuring compliance at sea : the FAO Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas</i> , in <i>Review of European Community and international environmental law</i> ; vol.8, 1999, 48.	86
BISHOP W., JR., <i>The 1958 Geneva Convention on fishing and conservation of the living resources of the high seas</i> , in <i>Columbia law review</i> , vol. 62, 1962, 1225.	9
BJØRNDAL T., KAITALA V., LINDROOS M., MUNRO G. R., <i>The Management of High Seas Fisheries, Discussion Paper</i> , n. 1/1998 Bergen: Centre for Fisheries Economics, 1998.	60
BOISSON DE CHAZOURNES A. - DESCAGNÉ R. -ROMANO C., <i>Protection internationale de l'environnement</i> , Parigi, 1999, 15.	13
BRAY K., <i>Illegal, unreported, and unregulated fishing</i> , in <i>Current fisheries issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations</i> ed. by Myron H. Nordquist and John Norton Moore, 2000.	112
BROTHERS N., COOPER J., LØKKEBORG S., <i>The incidental catch of seabirds by longline fisheries: worldwide review and technical guidelines for mitigation</i> , FAO Fisheries Circular, n. 937. Rome, FAO. 1999.	113
BROWN H. L., <i>The United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks: An Analysis of International Environmental Law and the Conference's Final Agreement</i> , <i>21 Vermont law Review</i> 1996, 547.	60
BRUNO F., <i>L'Impresa ittica</i> , Milano, 2004, 66.	36
BURDESE A., <i>Il concetto di ius naturale nel pensiero della giurisprudenza classica</i> , in <i>Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche</i> 8, 1954, 419.	42
BURKE W. T., <i>Compatibility and Precaution in the 1995 Straddling Stock Agreement</i> in H. N. Scheiber, <i>Law of the Sea</i> The Hague: Kluwer Law International, 2000.	64
BURKE W. T., <i>Fisheries Regulations under Extended Jurisdiction and International Law</i> . FAO Fisheries Technical Paper n. 223 Rome: FAO, 1982.	31
BURKE W. T., <i>The Law of the Sea Convention Provisions on Conditions of Access to Fisheries Subject to National Jurisdiction</i> , <i>Oregon Law Review</i> , 1984, 73.	31
BURKE W. T., <i>The new international law of fisheries UNCLOS 1982 and beyond</i> , Clarendon press- Oxford 1994. 48.	35
BURKE W.T., <i>Evolution in the fisheries provisions of UNCLOS</i> , in <i>Liber amicorum judge Shigeru Oda</i> . - Vol. 2 / 2002.	32
BURNS W., <i>The Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area</i> , in <i>Journal of International Wildlife Law and Policy</i> , 1997, 113.	106
CADDY JOHN F., <i>A Checklist for Fisheries Resource Management Issues Seen from the Perspective of the FAO Code of conduct for responsible fisheries</i> , Roma 1996.	96
CAMINOS H., <i>El Régimen de la pesca en la zona economica exclusiva</i> , in <i>La zona economica exclusiva</i> , 1982.	35

CAMPBELL H.F., <i>Managing Tuna Fisheries: A New Strategy for the Western and Central Pacific Ocean</i> , <i>Marine Policy</i> , 2000, 159.....	78
CARPENTER, K.E.; NIEM, V.H. (eds), <i>Consultation on the application of Article 9 of the FAO Code of conduct for responsible fisheries in the Mediterranean region: Synthesis of the National Reports (TEMP/RER/908/MUL)</i> , Roma, 1999.....	96
CASADO RAIGÓN R., <i>El derecho de la pesca en alta mar y sus últimos desarrollos</i> , in <i>Cursos de derecho internacional de Vitoria Gasteiz</i> , vol. 1995, 97.	41
CASADO RAIGÓN R., <i>La pesca en alta mar</i> , Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, 1994.....	41
CECCHETTI M., <i>Ambiente paesaggio e beni culturali</i> , in <i>Il diritto amministrativo dopo le riforme costituzionali</i> , Parte speciale, Vol. I a cura di G. Corso e V. Lopilato, Milano, 2006, 367.	126
CHRISTOPHERSON M., <i>Toward a Rational Harvest: The United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Species</i> , 5 <i>Minnesota Journal of Global Trade</i> , 1996, 357.....	61
CHURCHILL R. R., <i>Sustaining Small Cetaceans: A Preliminary Evaluation of the ASCOBANS and ACCOBAMS Agreements</i> , in Boyle, Freestone (eds), <i>International Law and Sustainable Development</i> Oxford: Oxford University Press, 1999, 225.	106
CHURCHILL R. R., <i>The Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas</i> , in Burns, Gillespie, <i>The Future of Cetaceans in a Changing World</i> , 2003.....	107
CHURCHILL R. R., <i>The Barents Sea Loophole Agreement: A Coastal State' Solution to a Straddling Stock Problem</i> . <i>International Journal of Marine and Coastal Law</i> , 1999, 467. .	55
CHURCHILL R., <i>Commentary: Fisheries Jurisdictions Case</i> , <i>Leiden Journal of International Law</i> , 1999, 12, 597.....	53
CHURCHILL R., <i>The Jurisprudence of the International Tribunal for the Law of the Sea Relating to Fisheries: Is There Much in the Net?</i> , in <i>International journal of marine and coastal law</i> ; vol.22, 2007, 383.	39
CHURCHILL R.R., LOWE, <i>The Law of the Sea</i> (Manchester University Press), 1999, 3rd ed.), Chapter 14.	5
CHURCHILL R.R., <i>Managing Straddling Fish Stocks in the North East Atlantic: A Multiplicity of Instruments and Regime Linkages - But How Effective a Management?</i> in O. S. Stokke, <i>Governing High Seas Fisheries</i> Oxford: Oxford University Press, 2001.	56
CIRIELLI M.T., <i>Il Codice di condotta per una pesca responsabile e le altre iniziative internazionali in materie di pesca</i> , in <i>Riv. giur. amb.</i> 1997, 777.....	97
COOKE J., EARLE M., <i>Towards a precautionary approach to fisheries management</i> , in <i>Review of European Community and international environmental law</i> , vol. 3, 1993, 252.....	64
CORDONNERY L., <i>A note on the 2000 Convention for the Conservation and Management of Tuna in the Western and Central Pacific Ocean</i> , in <i>Ocean Development and International Law</i> , 2002, 1.....	83
CRISMANI A., <i>Per un sistema di controlli esterni (finanziari e sulla gestione, nazionali e internazionali) sul buon governo dell'ambiente e delle risorse naturali</i> , in <i>Riv. giur. amb.</i> 2004, 398.	22
DALTON J. G., <i>The Chilean Mar Presencial: A Harmless Concept or a Dangerous Precedent</i> . <i>International Journal of Marine and Coastal Law</i> , 1993, 397.	47
DAVIES P. G. G., <i>The EC/Canadian Fisheries Dispute in the Northwest Atlantic</i> , in <i>International and Comparative Law Quarterly</i> , 1995, 927.	47
DAVIES P. G. G., REDGWELL C., <i>The International Legal Regulation of Straddling Fish Stocks</i> . <i>British Yearbook of International Law</i> , 1997, 199.	61
DAY D., <i>Addressing the weakness of high-seas fisheries management in the North-west Atlantic</i> , <i>Ocean and Coastal Management</i> 1997, 69.	55
DAY D., <i>Tending the Achilles heel of NAFO</i> , 1995, <i>Marine Policy</i> 257.	51

Dott.Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

DE BERNARDIN L., <i>Soft law</i> , in <i>Dizionario di diritto pubblico</i> , diretto da S. Cassese, VI, Milano, 2006.....	15
DE FONTAUBERT A. C., <i>The politics of negotiations and the United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks</i> , <i>Ocean and Coastal Management</i> , 1995, 79.....	57
DE FONTAUBERT A. C., <i>The United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks</i> , <i>Ocean Yearbook</i> , 1996, 82.....	58
DE LA FAYETTE L., <i>The Fisheries Jurisdiction Case</i> , <i>International and Comparative Law Quarterly</i> 1998, 48, 664.....	53
DE YTURRIAGA A., <i>The International Regime of Fisheries: from UNCLOS 1982 to the Presential Sea</i> , <i>Martinus Nijhoff Publishers</i> , 1997, 13.....	5
DE YTURRIAGA J. A., <i>Fishing in the High Seas: From the 1982 UN Convention on the Law of the Sea to the 1995 Agreement on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks'</i> <i>African Yearbook of International Law</i> , 1996, 151.....	58
DEAN A., <i>The Geneva Conference on the law of the sea: What was accomplished</i> , in <i>The american journal of international law</i> , 1958, vol 52, n. 4, 626.....	9
DEL VECCHIO A., <i>La disciplina della pesca negli spazi marittimi dell'alto mare, in particolare nel Mediterraneo</i> , in <i>Prospettive del diritto del Mare all'alba del XXI secolo</i> , ILA, Roma 1999, 107.....	43
DEL VECCHIO A., <i>La libertà di pesca in alto mare un principio ancora valido?</i> , in <i>Dir. mar.</i> 1995, 331.....	I
DEL VECCHIO A., <i>La pesca en el marco de la cooperación intarnacional en materia de medio ambiente</i> , in <i>La gestion de los recursos marinos y la cooperacion internacional</i> , in <i>Quaderni ILA</i> , Roma, 2006, 11.....	44
Del Vecchio A., <i>Politica comune della pesca e cooperazione internazionale in materia ambientale</i> , in <i>Dir.Un. Eur.</i> 2005, 536.....	100
DEL VECCHIO A., <i>Politica comune della pesca e cooperazione internazionle in materia ambientatale</i> , in <i>Dir. Un. Eur.</i> 2005, 529.....	44
DEL VECCHIO A., voce, <i>Mare</i> , in <i>Enciclopedia del diritto</i> , Milano, 1998, 523.....	41
DEL VECCHIO A., <i>Zona economica esclusiva e Stati costieri</i> , <i>Le Monnier</i> , Firenze, 1984, 120.....	37
DELL'ORO A., <i>Le «res communes omnium» dell'elenco di Marciano</i> , in <i>Studi Urbinati</i> , 31, 1963, 239.....	42
DELONE E., <i>Improving the Management of Atlantic Tuna: The Duty to Strengthen ICCAT in Light of the 1995 Straddling Stocks Agreement</i> , <i>New York University Environmental Law Journal</i> , 1998, 656.....	54
DEMURO G., <i>La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di applicazione dei regolamenti comunitari</i> , in <i>Giur. cost.</i> 1987, 2366.....	131
DIJON X., <i>Du droit naturel. I. Les questions du droit</i> , Paris, 1998.....	42
DOULMAN D. J., <i>Structure and Process of the 1993-1995 United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks</i> , <i>FAO Fisheries Circular n. 898</i> , Rome, 1995.....	58
DOULMAN D. J., <i>The Code of conduct for responsible fisheries: The requirement for structural change and adjustment in the fisheries sector</i> , Roma 1998.....	96
DOULMAN D.J., <i>Code of conduct for responsible fisheries: development and implementation considerations</i> , in <i>Current fisheries iusses and the Food and agriculture organization of the United nations</i> , 2000.....	97
DOULMAN D.J., <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Mandate for an International Plan of Action Document AUS:IUU/2000/4</i> . 2000, 10.....	114
DOULMAN DAVID J., <i>Implementation of the Code of conduct for respondible fisheries and related instruments implications for members of the OECS. FAO/OECS Regional Workshop. Saint Lucia, 28 July - 1 August 1997</i> , Roma, 1997.....	96

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

DOUMBE-BILLE S., <i>Agenda 21 et le cadre institutionnel, in Vers un nouveau droit de l'environnement? : étude de droit comparé et de droit international de l'environnement</i> , 2003, 35.....	23
DUPUY R.J., <i>Droit déclaratoire et droit international public</i>	15
EDESON W., <i>Towards long-term sustainable Use : some recent Developments in the legal Regime of Fisheries</i> , Oxford University Press, in <i>International law and sustainable development : past Achievements and future Challenges</i> , ed. by Alan Boyle and David Freestone, 2001.....	33
EDESON W., <i>The international plan of Action on illegal unreported and unregulated fishing : the legal context of a non-legally binding instrument</i> , in <i>The international journal of marine and coastal law</i> ; vol.16, 2001, 603.....	111
EDESON W.R., <i>Closing the gap: the role of soft international instruments to control fishing</i> , in <i>Australian Yearbook of international law</i> , 1999, 20.....	15
EDESON W.R., <i>The Code of conduct for responsible fisheries: an introduction</i> , in <i>International journal of marine and coastal law</i> , 11 1996, 233.	16
ELLIS J., <i>The Straddling Stocks Agreement and the Precautionary Principle as Interpretive Device and Rule of Law</i> , <i>Ocean Development and International Law</i> , 2001, 289.	64
ERHARD RUCKES, <i>The Code of conduct for responsible fisheries: Implications for Caribbean States</i> , Roma 1996.	96
FAO Paper, <i>Implementation of the Code of conduct for responsible fisheries and other instruments. June 1997</i> , Roma 2001.....	95
FAO <i>Rapport sur les pêches</i> , n. 692, Rome, FAO, 2002, 22.....	112
FAO, <i>Implementation of the International Plan of Action to deter, prevent and eliminate, illegal, unreported and unregulated fishing</i> , <i>FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries</i> , n. 9, Rome: FAO, 2002.	112
FAO, <i>Rapport de la Consultation d'experts chargée d'examiner les mesures du ressort de l'État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée</i> , Rome, 4-6 novembre 2002.....	112
FAO, <i>What is the Code of conduct for responsible fisheries?</i> Roma, 2001; D.J. DOULMAN, <i>Code of conduct for responsible fisheries: Development and implementation considerations</i> , Roma 2000.....	96
FAO, <i>Workshop on the Implementation of the 1995 FAO Code of conduct for responsible fisheries in the Pacific Islands: a Call to Action. Nadi, Fiji, 27-31 October 2003</i> , Roma, 2004.	95
FAO, <i>World Review of Highly Migratory Species and Straddling Stocks</i> , Fisheries Technical Paper n. 337, FAO, Roma, 1994.....	46
FERONE A., <i>La Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente</i> , in <i>Riv. Dir. int.</i> (1974), 701. ...	14
FODELLA A., <i>Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile</i> , in <i>Riv. giur. amb.</i> 2003, 2, 221.	27
FOIS P., <i>Voce Ambiente (Tutela del) nel diritto internazionale</i> , in <i>Digesto delle Discipline Pubblicistiche</i> , 1, 1987, 211.....	13
FRANCIONI F., <i>Per un governo mondiale dell'ambiente</i> , in S. Scamuzzi, <i>Costituzioni, razionalità, ambiente</i> , Torino, 1994, 455.....	15
FRANCKX E., <i>Pacta Tertiis and the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks</i> , FAO Legal Paper n. 8, 2000.	57
FRANCKX E., <i>The Protection of Biodiversity and Fisheries Management : Issues raised by the Relationship between CITES and LOSC</i> , Oxford University Press, in <i>The law of the sea : Progress and Prospects</i> , ed. by David Freestone, Richard Barnes and David M. Ong, 2006.	32

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

FREESTONE D., <i>Canada and the EU Reach Agreement to Settle the Estai Dispute</i> , <i>International Journal of Marine and Coastal Law</i> , 1996, 397.	53
FREESTONE D., <i>Implementing Precaution Cautiously: The Precautionary Approach in the Straddling and Highly Migratory Fish Stocks Agreement</i> , in E. Hey (ed), <i>Developments in International Fisheries Law</i> The Hague: Kluwer Law International, 1999.	64
FREESTONE D., <i>International Fisheries Law since Rio: the continued Rise of the precautionary Principle</i> , <i>Oxford University Press</i> , in <i>International Law and sustainable Development: past Achievements and future Challenges</i> , ed. by A. Boyle, D. Freestone, 2001.	19
FREESTONE D., MAKUCH Z., <i>The New International environmental law of fisheries : the 1995 UN Straddling Stocks Convention</i> , in <i>Yearbook of international environmental law; vol. 7, 1996, 3.</i>	60
FREESTONE D., <i>The Effective Conservation and Management of High Seas Living Resources: Towards a New Regime?</i> , <i>Canterbury Law Review</i> 1995, 341.	59
GARCIA S. M., MAJKOWSKI J., <i>State of High Seas Resources in T. Kuribayashi and E. L. Miles (eds.), The Law of the Sea in the 1990s: A Framework for Further International Cooperation</i> Honolulu: Law of the Sea Institute, 1992.	47
GARCIA S., GULLAND J. A., MILES E., <i>The New Law of the Sea and the Access to Surplus Fish Resources</i> , <i>Marine Policy</i> , 1986, 192.	31
GASPARRO G. e IVALDI P., <i>Il diritto del mare</i> , in <i>Istituzioni di Diritto internazionale a cura di M. Carbone, R. Luzzatto, A. Santa Maria</i> , Torino, 2006, 429.	36
GESTRI M., <i>La gestione delle risorse naturali d'interesse generale per la comunita internazionale</i> , Torino, 1996, 175.	36
GHERARI H., <i>L'Accord du 4 décembre 1995 sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons de grand migrants</i> , <i>Revue Générale de Droit International Public</i> , 1996, 367. .60	
GIANNI M., <i>The United Nations Fish Stocks Agreement: An NGO Perspective</i> , <i>International Fisheries Bulletin, Report</i> , n. 2, 2002.	63
GIULIDORI G.M., <i>Il meccanismo della non applicazione delle leggi interne contrastanti con norme comunitarie</i> , in <i>Orient. giur. march.</i> 2000, 245.	131
GJERDE K. M., <i>High Seas Fisheries Management under the Convention on the Law of the Sea</i> , <i>Oxford University Press</i> , in <i>The law of the sea: Progress and Prospects</i> , ed. by David Freestone, Richard Barnes and David M. Ong, 2006.	32
GRAINGER R., <i>High Seas Fishing Vessel Database in M. H. Nordquist and J. N. Moore, Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations</i> The Hague: Kluwer Law International, 2000.	68
GRATANI A., <i>L'esercizio del potere sostitutivo e il riparto di competenze nel diritto comunitario ambientale: le pronunce della Corte Costituzionale</i> , in <i>Riv. giur. amb.</i> 2004.	128
GRÉBOVAL D., <i>The International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity: Retrospect and Prospect</i> , in M. H. Nordquist and J. N. Moore (eds.), <i>Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations</i> , The Hague: Kluwer Law International, 2000.	114
GROS A., <i>La Convention de la pêche et la conservation des ressources biologiques de la Haute mer</i> , in <i>Recueil de la Haye</i> , 1960, vol. XCVII, 1.	5
GRZYBOSKI D. M. e AaVv, <i>A Historical Perspective Leading Up to and Including the United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks</i> , <i>Pace Environmental Law Review</i> , 1995, 49.	59
GULLAND J.A., <i>The Management of Marine Fisheries</i> Bristol, Scientehnica, 1974.	5
GÜNDLING L., <i>The status in international law of the principle of precautionary Action</i> , in <i>International, journal of estuarine and coastal law</i> , 1990.	100
HAMBAUGH G. D. JR, <i>Global Agreements Regarding Overfishing at Sea</i> , <i>South Carolina Environmental Law Journal</i> , 1, 1997.	55

HAMUKUAYA H., <i>SEAFO: A Modern Instrument to Address Typical Fisheries Management Issues</i> . Eds. A. Chircop, S. Coffen-Smout, M. McConnell (New York: Transnational Publishers, 2007), in <i>Ocean Yearbook</i> , 2007, 203.....	84
HAWARD M., BERGIN A., HALL H. R., <i>International Legal and Political Bases to the Management of the Incidental Catch of Seabirds</i> , in G. Robertson and R. Gales (eds), <i>Albatross Biology and Conservation</i> . Chipping Norton: Surrey Beatty, 1998.	113
HAYASHI M., <i>Global Governance of Deep-Sea Fisheries</i> , in <i>The International Journal of Marine and Coastal Law</i> , vol. 19, 2004, 289.	33
HAYASHI M., <i>Enforcement by Non-Flag States on the High Seas under the 1995 Agreement on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks</i> , <i>Georgetown International Environmental Law Review</i> , 1996, 1.....	72
HAYASHI M., <i>Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing : Global and Regional Responses</i> , Nijhoff,, <i>Bringing New Law to Ocean Waters</i> , ed. by David D. Caron and Harry N. Scheiber, 2004.....	111
HAYASHI M., <i>Straddling and Highly Migratory Fish Stocks Agreement</i> , in E. Hey (ed), <i>Developments in International Fisheries Law</i> The Hague: Kluwer Law International, 1999.	62
HAYASHI M., <i>The 1995 Agreement on the Conservation and Management of Straddling and Highly Migratory Fish Stocks: Significance for the Law of the Sea Convention</i> , <i>Ocean and Coastal Management</i> , 1995, 51.	59
HAYASHI M., <i>The 1995 UN Fish Stocks Agreement and the Law of the Sea</i> , in D. Vidas and W. Østreng (eds.), <i>Order for the Oceans at the Turn of the Century</i> The Hague: Kluwer Law International, 1999.....	48
HAYASHI M., <i>The Role of the United Nations in Managing the World's Fisheries</i> , in G. H. Blake, W. J. Hildesley, M. A. Pratt, R. J. Ridley and C. H. Schofield, <i>The Peaceful Management of Transboundary Resources</i> Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1995.	31
HEDLEY C., <i>Entry into Force of the UN Fish Stocks Agreement: An Initial Assessment</i> , <i>International Fisheries Bulletin</i> , Focus n. 24, 2001.	57
HEDLEY C., <i>FAO International Plan of Action on IUU Fishing</i> , in <i>OceanLaw On-line Paper</i> , n. 1, 2001.	111
HEDLEY C., <i>The 1998 Agreement on the International Dolphin Conservation Program: Recent Developments in the Tuna-Dolphin Controversy in the Eastern Pacific Ocean</i> , <i>Ocean Development and International Law</i> , 2001, 71.....	54
HEDLEY C., <i>The European Community and the United Nations Fish Stocks Agreement</i> , <i>International Fisheries Bulletin</i> , 2002, 1.....	58
HEDLEY C., <i>The South-East Atlantic Fisheries Organization (SEAFO) Convention: an initial review</i> , in <i>Ocean law on line</i> , Paper n. 2, aprile 2001.....	83
HENRIKSEN T., HØNNELAND G., SYDNES A., <i>Law and politics in ocean governance – The UN fish Stocks agreement and regional fisheries management regimes</i> , Martinus Nijhoff Publishers, 2006 15.....	65
HERR R., <i>The International Regulation of Patagonian Toothfish: CCAMLR and High Seas Fisheries Management</i> , O. S. Stokke, <i>Governing High Seas Fisheries</i> Oxford: Oxford University Press, 2001.....	56
HEY E., (ed). <i>Developments in International Fisheries Law</i> . The Hague: Kluwer Law International, 1999.....	31
HEY E., <i>The Regime for the Exploitation of Transboundary Marine Fisheries Resources</i> Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1989.....	91
HØNNELAND G., <i>Recent Global Agreements on High Seas Fisheries: Potential Effects on Fisherman Compliance</i> , in O. S. Stokke, <i>Governing High Seas Fisheries</i> Oxford University Press, 2001.....	63
HUSSAIN M., <i>World summit on sustainable development, Johannesburg : an appraisal</i> , in <i>Indian journal of international law</i> , vol. 42, 2002, 348.....	28

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

JACKSON A., <i>Developments in the Southeast Atlantic, 1997-1999</i> , in M. H. Nordquist, J. Norton Moore (eds), <i>Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations</i> , Kluwer, 2000.	83
JACKSON A., <i>The Convention on the Conservation and Management of Fishery Resources in the South East Atlantic Ocean 2001: An Introduction</i> , in <i>International Journal of Marine and Coastal Law</i> , 2002, 33.	84
JOCHEN H., FUJITA R.M., <i>Precautionary management of deep sea mining</i> , in <i>Marine policy</i> , vol. 26, 2002, 103.	100
JOHNSON S. P., <i>The Earth Summit : the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), 1st publ., Graham & Trotman, 1993</i>	18
JOHNSTON D.M., <i>The international law of fisheries new haven</i> , Yale University Press, 1965.	5
JOYNER C. C., DE COLA P. N., <i>Chile's Presential Sea Proposal: Implications for Straddling Stocks and the International Law of Fisheries</i> , <i>Ocean Development and International Law</i> , 1993, 99.	47
JUDA L., <i>The 1995 United Nations Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks: A Critique</i> , <i>Ocean Development and International Law</i> , 1997, 147.	61
JUSTE RUIZ J., <i>Derecho internacional del medio ambiente</i> , Madrid, 1999, 188.....	49
KATO Y., <i>Strategy for the implementation of the Code of conduct for responsible fisheries</i> , Roma 1997.....	96
KAYE S.M., <i>International fisheries management</i> , Kluwer Law International, 2001.....	33
KAYE S.M., <i>International Fisheries Management</i> . The Hague: Kluwer Law International, 2000.	31
KEDZIORA D. M., <i>Gunboat Diplomacy in the Northwest Atlantic: The 1995 Canada-EU Fishing Dispute and the United Nations Agreement on Straddling and High Migratory Fish Stocks</i> , <i>Northwestern Journal of International Law and Business</i> , 1996/97, 1132.	53
KISS A. - SICHAULT J.D., <i>La Conference des Nations Unies de Stockholm, sur l'environnement (Stockholm 5-16 juin 1972) in Annuaire Français de droit International</i> , 1972, 627.	13
KISS A., DOUMBE-BILLE S., <i>La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio-de-Janeiro, 3-14 juin 1992)</i> , in <i>Annuaire français de droit international</i> , vol. 38, 1993, 823.....	18
KISS, <i>Environnement et développement ou environnement et survie?</i> , in <i>Journal de Droit International</i> (1991) 279.....	23
KOERS A.W., <i>International Regulation of Marine Fisheries London</i> , Fishing News Books, 1973.	5
KUSUMA-ATMADJA M. - MENSAH T. A. - OXMAN B. H., <i>Sustainable development and preservation of the oceans : the challenges of UNCLOS and Agenda 21 : proceedings, the Law of the Sea Institute twenty-ninth annual conference, Denpasar, Bali, Indonesia, June 19 - 22, 1995</i>	24
KUSUMA-ATMADJA, MOCHTAR, <i>Law of the Sea Institute, University of Hawaii</i> , 1997	24
KWIATKOWSKA B., <i>Southern Bluefin Tuna</i> , <i>American Journal of International Law</i> 2001, 162.	54
KWIATKOWSKA B., <i>The High Seas Fisheries Regime: at a Point of No Return? in International Journal of Marine and Coastal Law</i> , 1993, 327.	47
LAROCQUE, <i>The Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean: Can Tuna Promote Development of Pacific Island Nations?</i> , in <i>Asian-Pacific Law and Policy Journal</i> , 2003, 82.....	78
LE GALLIC B., COX A., <i>An Economic Analysis of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing : Key Drivers and Possible Solutions</i> , in <i>Marine Policy</i> ; vol. 30, 2006, 689.	110
LEME MACHADO P. A., <i>Nuove strade dopo Rio e Stoccolma</i> , in <i>Riv. giur. amb.</i> 2002, 4.....	12
LEONE C., <i>Diritto comunitario e atti amministrativi nazionali</i> , in <i>Riv. dir. pub. com.</i> 2000, 1174.	131

LÉVY E., <i>Natural Law in Roman Thought</i> , in <i>Studia et Documenta Historiae et Iuris</i> , 15, 1950, 1.	42
LÉVY J., SCHRAM G. G., <i>United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, Selected Documents</i> . London: Martinus Nijhoff, 1996.	61
LIZÁRRAGA M., <i>The Code of conduct for responsible fisheries: Towards implementation</i> , Roma 1996.	97
LLANOS MANSILLA H., <i>Pesca en alta mar: desafíos para los países costeros</i> , in <i>Revista chilena de derecho</i> , vol. 20, 2-3 Tomo II, 1993, 873.	41
LODGE M., <i>Preparatory Conference for the Establishment of the Commission for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean: Second Session</i> , in <i>Ocean Law Online Paper</i> , n. 11, february 2002.....	78
LODGE M., <i>The Draft Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean</i> , in M. H. Nordquist and J. N. Moore, <i>Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations</i> The Hague: Kluwer Law International, 2000.	78
LUPINACCI J. C., <i>Los derechos de pesca en alta mar in El derecho internacional en un mundo en transformacion dir. general y pres. Manuel Rama-Montaldo</i> ; vol. 2, 1995.	41
MACALLISTER B. B.A., <i>The United Nations Conference on environment and development : an opportunity to forge a new unity in the work of the World Bank among human rights, the environment, and sustainable development</i> , in <i>Hastings international and comparative law review</i> , vol. 16, 1993, 689.....	18
MACDORMAN T. L., <i>An overview of international fisheries disputes and the International Tribunal for the Law of the Sea</i> , in <i>The canadian yearbook of international law</i> , vol.40, 2003, 119.	33
MACK J. R., <i>International Fisheries Management: How the U.N. Conference on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks Changes the Law of Fishing on the High Seas</i> , <i>California Western International Law Journal</i> , 1996, 313.	61
MADDALENA P., <i>Il diritto dell'uomo alla conservazione e gestione del mare: azione e giurisdizione</i> , in <i>Les espaces protégées en Méditerranée: espaces, espèces et instruments d'application des conventions et protocoles de la Méditerranée</i> , Tunis 1993.....	42
MAFFEI M.C., <i>Reti derivanti e protezione delle specie</i> , in <i>Riv. dir. int.</i> 1992, 706.....	25
MAGUIRE J. J., <i>Southern Bluefin Tuna Dispute</i> , in M. H. Nordquist and J. N. Moore, <i>Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations</i> The Hague: Kluwer Law International, 2000.....	54
MAGUIRE J.J, SISSENWINE M., CSIRKE J., GRAINGER R., GARCIA S., <i>The state of world highly migratory, straddling and other high seas fishery resources and associated species</i> , in <i>FAO Fisheries Technical Paper</i> , n. 495. Rome: FAO. 2006.....	90
MAHON R., <i>Fisheries research for tunas and tuna-like species in the Western Central Atlantic - Implications of the Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks</i> , <i>FAO Fisheries Technical Paper</i> n. 357 Rome: FAO, 1996.....	54
MARCHISIO S., <i>Il diritto internazionale ambientale da Rio a Johannesburg, n Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg</i> , a cura di E. ROZO ACUÑA, Torino, 2004, 21.	27
MARCHISIO S., <i>La questione ambientale da Rio a Johannesburg</i> , in <i>L'Italia e la politica internazionale</i> , a cura di A. Colombo e N. Ronzitti, Bologna, 2003, 76.	11
MARR S., <i>The precautionary principle in the law of the sea: modern decision making in international law</i> , Nijhoff, 2003.....	100
MASCHI C. A., <i>La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani</i> Milano, Vita e Pensiero, 1937.....	41

Dott.Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

MEKOUAR M. A., <i>Évolution du droit forestier de Rio à Johannesburg : un aperçu comparatif, in Le droit de la forêt au XXIe siècle: aspects internationaux : Actes du colloque les 5 et 6 décembre 2002, sous la dir. de Marie Cornu et Jérôme Fromageau, 2004.....</i>	27
MELTZER E., <i>Global Overview of Straddling and Highly Migratory Fish Stocks: The Nonsustainable Nature of High Seas Fisheries, Ocean Development and International Law, 1994, 255.</i>	47
MILES E. L., BURKE W. T., <i>Pressures on the United Nations Conference on the Law of the Sea of 1982 Arising from new Fisheries Conflicts: The Problem of Straddling Stocks, Ocean Development and International Law, 1989, 343.....</i>	47
MOLENAAR E. J., <i>CCAMLR and Southern Ocean Fisheries, International Journal of Marine and Coastal Law, 2001, 465.</i>	56
MOLENAAR E. J., <i>Participation, allocation and unregulated fishing : the practice of regional fisheries management organisations, in The international journal of marine and coastal law; vol. 18, 2003, 457.</i>	111
MOLENAAR E. J., <i>The Concept of "Real Interest" and Other Aspects of Co-operation through Regional Fisheries Management MECHANISMS, International Journal of Marine and Coastal Law, 2000, 475.</i>	67
MOLENAAR E.J., <i>Global, regional and unilateral approaches to unregulated deep-sea fisheries, FAO- Rome, 2005, 415.....</i>	34
MOMTAZ D., <i>L'Accord relatif à la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et grands migrants, Annuaire Français de Droit International, 1995, 676.60</i>	
MONTINI M., <i>La necessità ambientale nel diritto internazionale e comunitario, Padova, 2001, 39.</i>	100
MOORE G., <i>The FAO Compliance Agreement, in M. H. Nordquist and J. Norton Moore (eds), Current Fisheries Issues and the Food and Agriculture Organization of the United Nations, Kluwer, 2000.</i>	86
MOORE G., <i>The Food and Agriculture Organization of the United Nations Compliance Agreement (1994) in International Journal of Marine and Coastal Law 412.</i>	86
MORAN P. E., <i>High Seas Fisheries Agreement adopted by UN Conference: the final session of the United Nations Conference on Straddling and Highly Migratory Fish Stocks, Ocean and Coastal Management, 1995, 217.</i>	59
MUNARI F., <i>Tutela internazionale dell'ambiente, in Istituzioni di diritto internazionale, a cura di S. Carbone, R. Luzzatto e A. Santa Maria, Torino, 2006, 447.</i>	15
NANDAN S., <i>Implementing the fisheries provisions of the Convention, in Consensus and confrontation : the United States and the Law of the Sea Convention : a workshop of the Law of the Sea Institute , ed. by Jon M. van Dyke, 1985.....</i>	33
NELSON D., <i>The Development of the legal Regime of high Seas Fisheries, Oxford University Press, in International law and sustainable development: past Achievements and future Challenges ed. by Alan Boyle and David Freestone, 2001.....</i>	33
NOCERA G., <i>Ius naturale nell'esperienza giuridica romana, Milano, 1962.....</i>	42
NORDQUIST M.H., <i>The Stockholm declaration and law of the marine environment, 2003.</i>	13
ØREBECH P., SIGURJONSSON K., MCDORMAN T. L., <i>The 1995 United Nations Straddling and Highly Migratory Fish Stocks Agreement: Management, Enforcement and Dispute Settlement, International Journal of Marine and Coastal Law, 1998, 119.....</i>	62
ORLANDI M., <i>L'attuazione dei regolamenti comunitari, in Rass. parl. 1997, 85.</i>	131
ORREGO VICUNA F., <i>Chile y el derecho del mar: legislacion y acuerdos internacionales, práctica y jurisprudencia sobre mar territorial, plataforma continental, pesca y navegacion, Santiago, Editorial Andres Bello, 1972.</i>	52
ORREGO VICUÑA F., <i>El régimen de la pesca en alta mar y los derechos e intereses del Estrado ribereño, in Perspectivas del derecho del mar al alba del siglo XXI, Istituto Italo – Latino Americano, 1999, 77.....</i>	41

ORREGO VICUÑA F., <i>La aplicación de la zona económica exclusiva y el Régimen de la pesca: una visión científica y técnica</i> , Universidad de Chile, 1982.....	35
ORREGO VICUÑA F., <i>The changing international law of high seas fisheries</i> , Cambridge University Press, 1999, 12.....	17
ORREGO VICUÑA F., <i>The Law Governing High Seas Fisheries: in Search of New Principles</i> , in <i>Ocean yearbook</i> , vol. 18, 2004, 387.....	21
ORREGO VICUÑA F., <i>Toward an Effective Management of High Sea Fisheries and the Settlement of the Pending Issues of the Law of the Sea in Ocean Development and International Law</i> , 1993 81.....	48
ORREGO VICUÑA, F. <i>The International Law of High Seas Fisheries: From Freedom of Fishing to Sustainable Use</i> O. S. Stokke, <i>Governing High Seas Fisheries</i> Oxford: Oxford University Press, 2001.....	89
OUDE ELFERINK A.G., <i>The Impact of Article 7(2) of the Fish Stocks Agreement on the Formulation of Conservation and Management Measures for Straddling and Highly Migratory Fish Stocks</i> . <i>FAO Legal Paper</i> n. 4, 1999.....	66
PAATII OFOSU-AMAAH W., <i>Reflections on Developing Countries' Role in Negotiating the Pre-Rio Conference Environment-related Treaties : a Proposal of Action for Enhancing their Role and Effectiveness</i> , in <i>Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes : liber amicorum Judge Thomas A. Mensah</i> , 2007.....	19
PEPE V., <i>Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno</i> , in <i>Riv. giur. amb.</i> 2002, 209.....	15
PINESCHI L., <i>Tutela dell'ambiente e assistenza allo sviluppo, dalla Conferenza di Stoccolma (1972) alla Conferenza di Rio (1992)</i> , in <i>Riv. giur. amb.</i> 1994, 493.....	15
PIZZETTI F.G., <i>Pesca, in Trattato di diritto amministrativo europeo</i> , a cura di M.P. Chiti e G. Greco, Milano, 2007, 1377.....	97
POMEROY R. S., BERKES F., <i>Two to tango: the role of government in fisheries co-management</i> , in <i>Marine policy</i> ; vol. 21, 5, 1997, 465.....	33
RACHEL J., <i>Aspects of illegal, unreported and unregulated fishing in the Southern Ocean</i> Baird, Springer, 2006.....	110
RAYFUSE R., <i>Regulating and Enforcement in the Law of the Sea: Emerging Assertions of a Right to Non-flag State Enforcement in the High Seas Fisheries and Disarmament Contexts</i> , in <i>Australian year book of international law</i> , vol. 24, 2005, 181.....	72
RECCHIA D., <i>Accesso alla giustizia in materia ambientale: progressi verso l'attuazione della Convenzione di Aarhus</i> , in <i>Riv. Giur. amb.</i> 2004, 788.....	20
RIDDLE K., <i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: is International Cooperation Contagious?</i> in <i>Ocean Development and International Law</i> ; vol. 7, 2006, 265.....	111
RODIERE R., REMOND-GOUILLOUD M., <i>La mer. Droits des hommes ou proie des Etats?</i> , Paris 1980, 36.....	6
ROMANELLI G. – COMENALE PINTO M. M., <i>Trasporto, turismo e sostenibilità ambientale</i> , in <i>Dir. trasp.</i> 2000, 659.....	118
RONZITTI N., <i>La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e la procedura per il pronto rilascio di navi ed equipaggi</i> , <i>Scritti in onore di Giorgio Badiali</i> (a cura di P. Pillitu), Roma, Arcane, 2007, 393.....	40
ROSSI G., <i>Storicità e gradualità della emersione dell'interesse ambientale nella sfera giuridica</i> , in <i>Diritto dell'ambiente</i> , a cura di G. Rossi, Torino, 2008, 5.....	11
RÜDIGER W., <i>The protection of the marine environment after the Rio Conference: progress or stalemate?</i> in <i>Recht zwischen Umbruch und Bewahrung</i> , 1995, 1003.....	19
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ L. I., <i>La zona exclusiva de pesca en el nuevo derecho del mar</i> , Universidad, 1977.....	35
SANNA G., <i>Tutela giuridica dell'ambiente normativa e dottrina</i> , Sassari, 2007, 21.....	13
SCHEIBER H. N., <i>Origins of the abstention doctrine in ocean law: Japanese-U.S. relations and the Pacific fisheries, 1937-1958</i> , in <i>Ecology law quarterly</i> , vol 16, 1989, 23.....	9

Dott. Giuseppe Spera, "Tutela ambientale e sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche", tesi di Dottorato in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, Università degli Studi di Sassari.

SCHERR S., GREGG R. J., <i>Johannesburg and Beyond : the 2002 World Summit on Sustainable Development and the Rise of Partnerships</i> , in <i>The Georgetown international environmental law review</i> ; vol. 18, 2006, 425.....	27
SCHMIDT C.C., <i>Economic Drivers of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing</i> , in <i>The International Journal of Marine and Coastal Law</i> ; vol. 20, 2005, 479.....	111
SCOVAZZI T., <i>Elementi di diritto internazionale del mare</i> , Milano, 2002, 49.....	38
SCOVAZZI T., <i>Il Regime giuridico di alcune specie migranti</i> , in <i>Riv. dir. int.</i> 1983, 828.....	49
SCOVAZZI T., <i>La partecipazione straniera alla pesca nella zona economica esclusiva</i> , in <i>Anuario de derecho internacional</i> ; vol.10, 1994, 239.....	35
SCOVAZZI T., <i>La pesca con reti derivanti nel Mediterraneo</i> , in <i>Riv. giur. amb.</i> 1992, 523.....	25
SCOVAZZI T., <i>La pesca nella zona economica esclusiva</i> , in <i>La zona economica esclusiva</i> , a cura di B. CONFORTI, Milano, 1983, 20.....	35
SEN S., <i>The evolution of high-seas fisheries management in the north-east Atlantic</i> , <i>Ocean and Coastal Management</i> , 1997, 85.....	55
SERDY A., <i>The Submerged Entry into Force of the UN Fish Stocks Agreement</i> , <i>International Fisheries Bulletin, Focus n. 22</i> , 2001.....	57
SKARPHEDINSSON T., <i>Management of the utilization of living marine resources</i> , in <i>The Stockholm declaration and law of the marine environment</i> , 2003.....	34
SOARES G. F. S., <i>A dieci anni da Rio-92 : lo scenario internazionale al tempo del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (Johannesburg, 2002)</i> , in <i>Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il vertice di Johannesburg</i> , a cura di A. Del Vecchio, 2005, 19.....	27
SOBRINO HEREDIA J.M., REY ANEIRO A., <i>Plan de acción internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada</i> in <i>Revista española de derecho internacional</i> , vol. 54, 2002, 481.....	112
SOHN L. B., <i>The Stockholm Declaration on the Human Environment</i> , in <i>Harvard International Law Journal</i> (1973) 423.....	14
SPANTIGATI F., <i>Esposizione del diritto positivo dell'ambiente</i> , in <i>Riv.giur. amb.</i> 2003, 509.....	20
SPEER L., CHASIS S., <i>The Agreement on the Conservation and Management of Straddling and Highly Migratory Fish Stocks: an NGO Perspective</i> , <i>Ocean and Coastal Management</i> , 1995, 71.....	60
SPERA G., <i>In tema di parametri dei principali attrezzi da pesca e sull'applicabilità del reg. (CE) 27 giugno 1994 n. 1626</i> , in <i>Dir. trasp</i> 2004, 925	
SPERA G., <i>La dimensione ambientale della politica comune della pesca: le nuove misure di gestione delle risorse alieutiche</i> , in <i>Dir. Trasp.</i> 2008, 87.....	100
SPERDUTI G., <i>In tema di disapplicazione di leggi in conflitto con la normativa comunitaria</i> , in <i>Riv. dir. int.</i> 1978, 776.....	130
STARKE J. G., <i>The Stockholm Conference of 1972 on the human environment</i> , in <i>Festschrift für Hermann Jahrreiss zum 80. Geburtstag</i> 19 agosto 1974.....	14
STOKKE O.S., <i>Managing Straddling Stocks: The Interplay of Global and Regional Regimes</i> , <i>Ocean and Coastal Management</i> , 2000, 205.....	56
SULLIVAN K. M., <i>Conflict in the Management of a Northwest Atlantic Transboundary Cod Stock</i> , <i>Marine Policy</i> , 1989, 118.....	48
SULLIVAN K. M., <i>The Case in International Law for Canada's Extension of Fisheries Jurisdiction Beyond 200 Miles</i> , <i>Ocean Development and International Law</i> , 1997, 203.....	53
SYDNES A. K., <i>New regional fisheries management Regimes: establishing the South East Atlantic fisheries organisation</i> , in <i>Marine Policy</i> 2001, 25.....	83
SYDNES A. K., <i>New Regional Fisheries Management Regimes: Establishing the South East Atlantic Fisheries Organisation</i> , <i>Marine Policy</i> , 2001, 353.....	84
TAHINDRO A., <i>Conservation and Management of Transboundary Fish Stocks: Comments in Light of the Adoption of the 1995 Agreement for the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks</i> , <i>Ocean Development and International Law</i> 1, 1997.....	62

TARTE S., <i>First Session of the Preparatory Conference for the Establishment of the Commission on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific</i> , <i>International Fisheries Bulletin, Focus</i> , n. 13, 2001.....	78
TAYLOR T., <i>International Conference on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i> , in <i>IFLPR</i> (Special Issue), 2003, 38.....	111
TERRILE P., <i>La decisione del Tribunale del mare nel caso Grand Prince</i> , in <i>Dir. mar.</i> 2003,1232.....	39
TERRILE P., <i>La prima decisione del Tribunale internazionale del diritto del mare: il procedimento per il pronto rilascio della M/n Saiga</i> , in <i>Dir. mar.</i> 1999, 1281.....	38
TREVES T., <i>La pêche en haute mer et l'avenir de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer</i> , in <i>Annuaire français de droit international</i> , 1992, 888.....	49
TREVES T., <i>Some International Law Aspects of the Use of Vessel Monitoring Systems for Preventing Illegal Unreported Unregulated Fishing</i> , Nijhoff, in <i>Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes : liber amicorum Judge Thomas A. Mensah</i> / ed. by Tafsir Malick Ndiaye, Rüdiger Wolfrum, Chie Kojima, 2007.....	110
TREVES T., <i>Sul principio precauzionale nel diritto internazionale dell'ambiente</i> , in <i>Riv.dir. int.</i> , 1992, 698.....	100
TREVES T., <i>The protection of the oceans in Agenda 21 and International Environmental Law</i> , in <i>The environment after Rio : international law and economics</i> ,1994.....	24
TROUWBORST A., <i>Evolution and Status of precautionary principle in international law</i> , <i>Kluwer law international</i> , 2002, 378.....	100
UNITED NATIONS, <i>Report of the Secretary General, doc. A/62/66/Add. 1, Oceans and the law of the sea, chapter VIII Conservations and management of marine living resources, Distr. General, 31 agoust 2007</i> , 31.....	94
UNITED NATIONS, <i>Report of the Secretary General, doc. A/63/63, Oceans and the law of the sea, chapter VII Conservations and management of marine living resources, Distr. General, 10 march 2008</i> , 63.....	3
VAN DYKE J. M., <i>Modifying the 1982 Law of the Sea Convention: New Initiatives on Governance of High Seas Fisheries Resources: the Straddling Stocks Negotiations</i> , <i>International Journal of Marine and Coastal Law</i> , 1995, 219.....	58
VAN DYKE J. M., <i>The Straddling and Migratory Stocks Agreement in the Pacific'</i> , <i>International Journal of Marine and Coastal Law</i> , 1996, 406.....	60
VAN KLAVEREN M., <i>The Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, the Mediterranean Sea and the Contiguous Atlantic Area</i> , in <i>International Fisheries Bulletin Focus</i> , 2001, n. 17.....	107
VIGNERON G., <i>Compliance and International Environmental Agreements: A Case Study of the 1995 United Nations Straddling Fish Stocks Agreement</i> , <i>Georgetown International Environmental Law Review</i> , 1998, 581.....	62
VIGNES D., <i>Le gommage des différences entre haute mer et zone économique exclusive opéré par l'Accord du 4 décembre 1995 sur les stocks chevauchants et de grand migrateurs: vers l'assimilation de la haute mer à la zone de 200 miles et la disparition de la liberté de la pêche en haute mer</i> , <i>Revue de l'INDEMER</i> , 1993, 93.....	62
VILLALOBOS URQUIAGA J., <i>El Regimen de pesca en al Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar de 1982</i> , in <i>Derecho del mar / Sandra Namihás</i> (ed.) 2001.....	33
VINEIS P. - GHISLERI M. - RICCIARDI V., <i>Note</i> , in <i>Politeia</i> 18, 2002, 109.....	101
VIRZO R., <i>Il regolamento delle controversie nel diritto del mare: rapporti tra procedure</i> , Padova, 2008, 81.....	40
WEBSTER J. G., COLLINS J., <i>Fisheries information in developing countries. Support to the implementation of the 1995 FAO Code of conduct for responsible fisheries</i> , Roma, 2005. .95	
WEISS E. B., <i>United Nations Conference on Environment and Development</i> (Rio de Janeiro, June 3-14, 1992), in <i>international legal materials</i> , vol. 31, 1992, 814.....	18

WEISS R., <i>Our Rights and Obligations to Future Generations</i> , in <i>American Journal of International Law</i> (1990) 210.....	16
WILDER R. J., <i>Law of the Sea convention as stimulus for robust environmental policy: the case for precautionary Action</i> , in <i>Ocean yearbook</i> , vol. 12, 1996, 207.....	100
YADAVA Y.S., <i>Report of the National Workshop on the Code of conduct for responsible fisheries - BOBP/REP/90</i> , Roma, 2000.	96
YANKOV A., <i>The Law of the Sea Convention and Agenda 21 : Marine environmental Implications in International law and sustainable development : past Achievements and future Challenges</i> , Oxford University Press, 2001, 271.	24

PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

ACCOBAMS: *Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area*

APFIC: *Asia Pacific Fisheries Conference*

ASCOBANS: *Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas*

ASPIM: *Area Specialmente Protetta d'Importanza Mediterranea*

ATLAFCO: *African Atlantic Fisheries Conference*

CCAMLR: *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*

CCP: *Centro di Controllo della Pesca*

CCSBT: *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*

CECAF: *Committee for the Eastern Central Atlantic Fisheries*

CIESM: *International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea*

CMS: *Convention on Migratory Species*

COFI: *Committee on Fisheries*

COREP: *Regional Fisheries Committee for the Gulf of Guinea*

CPPS: *Permanent Commission for the South Pacific*

CRFM: *Caribbean Regional Fisheries Mechanism*

EUROSTAT: *Statistical Office of the European Communities*

FAO: *Food and Agriculture Organization*

FFA: *South Pacific Forum Fisheries Agency*

FIGIS: *Fisheries Global Information System*

FIRMS: *Fishery Resources Monitoring System*

FMC: *Fishing Monitoring Centre*

GFCM: *General Fisheries Commission for the Mediterranean*

IATTC: *Inter-American Tropical Tuna Commission*

IBSFC: *International Baltic Sea Fishery Commission*

ICCAT: *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*

ICES: *International Council for the Exploration of the Sea*

IDCP: *International Dolphin Conservation Program*

INDEMER: *Institut Du Droit Économique de la Mer*

IOTC: *Indian Ocean Tuna Commission*

IPHC: *International Pacific Halibut Commission*

IPOA-IUU: *International Plan of Action to Prevent Deter and Eliminate Illegal Unreported and Unregulated Fishing*

ITLOS: *International Tribunal for the Law of the Sea*

IWC: *International Whaling Commission*

LIFDC: *Low Income Food Defcit Country*

LRP: *Limit Reference Point*

NAFO: *Northwest Atlantic Fisheries Organization*

NAMMCO: *North Atlantic Marine Mammal Commission*

NASCO: *North Atlantic Salmon Conservation Organization*

NEAFC: *North East Atlantic Fisheries Commission*

NPAFC: *North Pacific Anadromous Fish Commission*

ONU: *United Nations Organization*

PICES: *North Pacific Marine Science Organization*

PSC: *Pacific Salmon Commission*

RECOFI: *Regional Commission for Fisheries*

SCOI: *Standing Committee on Observation and Inspection*

SEAFDEC: *Southeast Asian Fisheries Development Centre*

SEAFO: *South East Atlantic Fisheries Organization*

SPPC: *South Pacific Permanent Commission*

SRCF: *Sub- Regional Commission on Fisheries*

SWIOFC: *South West Indian Ocean Fisheries Commission*

TAC: *Total Allowable Catch*

TRP: *Target Reference Point*

UNCLOS: *United Nations Convention on the Law of the Sea*

UNECE: *United Nations Economic Commission for Europe*

VMS: *Vessel Monitoring System*

WCPFC: *Western and Central Pacific Fisheries Commission*

WECAF: *Western Central Atlantic Fisheries Commission*

WIOTO: *Western Indian Ocean Tuna Organization*

WSSD: *World Summit on Sustainable Development*

WTO: *World Trade Organization*

ZEE: *Zona Economica Esclusiva*